



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA**

**Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze
umane**

**Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia
XXXV ciclo**

**Settore scientifico – disciplinare:
IUS/16 – Diritto processuale penale**

LA CONDANNA DEFINITIVA

Dottoranda
Lavinia Camera

Relatore:
prof. Arturo Capone

Coordinatore:
prof. Attilio Gorassini

ANNO ACCADEMICO 2022 – 2023

LA CONDANNA DEFINITIVA

Introduzione..... p. 1

Cap. I. Il giudicato

- § 1. *Le origini della distinzione tra immutabilità ed efficacia della sentenza*.....p. 6
- § 2. *Giudicato e verità. Dottrine sull'efficacia diretta e riflessa della sentenza penale*.....p. 12
- § 3. *I limiti all'efficacia "extrapenale" della sentenza passata in giudicato*.....p. 16
- § 4. *Fondamento costituzionale*.....p. 25
- § 5. *Il giudicato nel codice*.....p. 34

Cap. II L'irrevocabilità

- § 1. *Irrevocabilità e inoppugnabilità*.....p. 47
- § 2. *Le sentenze pronunciate in giudizio*.....p. 51
- § 3. *L'inoppugnabilità*..... p. 63

Cap. III

L'inoppugnabilità. Questioni problematiche e conseguenze.

§ 1. <i>La concorrenza di cause d'inammissibilità e di proscioglimento immediato</i>	p. 72
§ 1.1. <i>Il novum normativo: rapporti tra improcedibilità ex art. 344 – bis c.p.p., inammissibilità e proscioglimento immediato</i>	p. 80
§ 2. <i>L'estensione degli effetti dell'impugnazione</i>	p. 87
§ 3. <i>Il ricorso straordinario per errore di fatto</i>	p. 100

Cap. IV

La preclusione

§ 1. <i>La “somma preclusione” del giudicato</i>	p. 112
§ 1.1 <i>Litispendenza ed effetto preclusivo</i>	p. 119
§ 2. <i>L'impugnazione parziale</i>	p. 126
§ 3. <i>L'annullamento parziale con rinvio</i>	p. 135
§ 4. <i>L'annullamento parziale con rinvio e l'improcedibilità ratione temporis</i>	p. 141
§ 5. <i>La connessione essenziale quale limite all'irrevocabilità</i>	p. 144
§ 6. <i>L'impossibilità di pronunciare alcune cause di proscioglimento immediato</i>	p. 153
§ 7. <i>Il giudicato sul punto e l'eseguibilità della pena</i>	p. 161

Cap. V

La condanna definitiva

§ 1. <i>La condanna ‘definitiva’: profili temporali</i>	p. 174
§ 2. <i>La ‘condanna’ definitiva: profili contenutistici</i>	p. 178
§ 3. <i>La prescrizione della pena per decorso del termine</i>	p. 183
§ 4. <i>La nozione di condannato ai fini dell'impugnabilità straordinaria</i>	p. 185

Cap. VI

Il giudicato e la pena

§ 1. <i>La “condanna definitiva” nel sistema</i>	p. 189
§ 2. <i>L’immediata esecuzione di alcune disposizioni della sentenza</i>	p. 194
§ 3. <i>Interventi in executivis: a) la pena accessoria</i>	p. 203
§ 3.1. <i>b) la sospensione condizionale della pena</i>	p. 212
<i>Conclusioni</i>	p. 219
<i>Indice bibliografico</i>	p. 225
<i>Giurisprudenza</i>	p. 258

Introduzione

È esigenza di ogni processo che l'azione, una volta esercitata, dia impulso alla serie di atti cronologicamente ordinati e finalisticamente orientati verso la decisione definitiva, con cui la situazione giuridica fatta valere venga riconosciuta o negata.

Ogni azione giudiziale reca in sé il bisogno di definizione; che sia all'esito del primo o del secondo grado di giudizio, ogni processo, in cui si controverte della titolarità di un diritto, ovvero della responsabilità per il fatto commesso, deve concludersi con una decisione *tendenzialmente* immutabile, allo scopo di garantire effettività alla tutela giudiziale richiesta e certezza alle situazioni giuridiche coinvolte.

In ambito penale, porre la parola 'fine' alla dinamica processuale equivale a risolvere definitivamente l'interrogativo sulla responsabilità dell'accusato.

Esercitata l'azione penale per un fatto di reato contro una determinata persona, la macchina processuale prende vita; nel concatenarsi delle attività processuali, necessarie ed eventuali, la *res in iudicium deducta* progredisce verso il momento in cui diverrà *res iudicata*.

Durante il corso del giudizio, l'imputato si presume non colpevole, di fronte al giudice e all'intera collettività in nome della quale la giustizia è esercitata; è al termine della sequenza procedimentale che, intervenuto il giudicato a cristallizzare

l'accertamento contenuto in sentenza, la posizione dell'imputato cambia. Solo a partire da questo momento, e a condizione che si sia addivenuti all'accertamento positivo responsabilità penale, è possibile considerarlo "condannato" e, dunque, esigere che la pena irrogata in virtù dell'accertamento venga coattivamente eseguita.

In questo senso depone l'art. 27, comma 2, Cost. che, nel riconoscere all'imputato la presunzione di non colpevolezza, identifica nella "condanna definitiva" il momento in cui viene meno tale garanzia.

Esiste, dunque, un nesso inscindibile tra il momento in cui l'accertamento diviene immutabile e quello in cui la sanzione può essere eseguita.

Ciò che pare essere una necessità logica prima ancora che giuridica è, dunque, la traduzione di un principio che la Costituzione ha affermato con una recisa presa di posizione rispetto al sistema autoritario, nel contesto del quale ha preso vita il codice Rocco; nel sistema previgente, infatti, l'assenza di una disposizione di pari cogenza ha consentito l'affievolimento dei diritti dell'accusato a favore della pretesa attuazione della potestà punitiva statale, giustificando la praticabilità di forme di privazione anticipata dello *status libertatis*.

Oggi, invece, il giudicato, operando quale fattispecie complessa, in cui l'effetto dell'esecutività della sentenza è condizionato al momento dell'irrevocabilità, assicura l'attuazione della presunzione costituzionale di non colpevolezza che, nella dimensione di regola di trattamento, pone il divieto di anticipare gli

effetti sanzionatori della sentenza al momento in cui la condanna non è ancora “definitiva”.

L’istituto del giudicato penale, dunque, è costruito sul concetto di “irrevocabilità” della sentenza che, senza soluzione di continuità rispetto ai principi della tradizione giuridica continentale, rileva quale effetto dell’esaurirsi delle vicende impugnatorie sulle sentenze rese a seguito di giudizio.

Tuttavia, nonostante l’art. 648 c.p.p. definisca il meccanismo di formazione dell’irrevocabilità, non è sempre facile comprendere quando il provvedimento giudiziario possa dirsi effettivamente passato in giudicato.

In effetti, se si considera che il principale effetto dell’irrevocabilità è l’immutabilità del contenuto della sentenza, vi è il rischio che il giudicato venga confuso con la preclusione processuale.

In entrambi i casi rileva la stabilità dell’accertamento per effetto del mancato esercizio di un potere propulsivo che l’ordinamento accorda alle parti processuali. Tuttavia, solo nel caso in cui la stabilità assurga al grado di irrevocabilità è possibile ravvisare la figura del giudicato penale; la preclusione, invece, si assesta ad un grado di stabilità inferiore, perché, data la possibilità che l’accertamento venga rivisitato, non è possibile ricollegare ad essa un’efficacia esecutiva.

Il problema dell’individuazione del momento dell’irrevocabilità è, dunque, un problema che coinvolge l’esecutività della pena. Dal momento che i due termini risultano essere inscindibilmente legati

dall'art. 27, comma 2, Cost., il loro rapporto va chiarito, poiché da questo dipende la garanzia della presunzione di non colpevolezza.

Persino nei casi in cui sia la legge espressamente a riconoscere l'autorità di giudicato ad alcune "parti" della sentenza si pone la necessità di comprendere fino a che punto l'esecutività della pena presupponga l'irrevocabilità del *dictum*.

Si tratta di una tematica ancora attuale, ma già largamente discussa, in cui a venire in rilievo è il fenomeno del giudicato progressivo che, lungi dal porsi quale patologia del sistema, identifica i casi in cui le specifiche disposizioni della sentenza divengono irrevocabili in momenti diversi dell'*iter* processuale.

Il giudicato progressivo pone, dunque, il problema dell'individuazione del momento cui ancorare l'esecuzione del comando giudiziale. Le soluzioni di volta in volta elaborate dalla giurisprudenza non sembrano tenere in debito conto che il giudicato di condanna deve poter operare all'interno di un sistema che lo vede coinvolto quale epilogo delle vicende impugnatorie e, al contempo, quale presupposto della fase esecutiva. Si è infatti assistito al proliferare di orientamenti che, nel tentativo di offrire soluzioni a problemi avvertiti nel campo della politica criminale, hanno ritenuto di poter riconoscere il crisma dell'irrevocabilità anche ai singoli punti della decisione sul capo d'imputazione, relativi al giudizio di fatto e alla responsabilità penale; nel convincimento che ciò valesse ad integrare il presupposto della "condanna definitiva", la giurisprudenza di legittimità ha finito per ancorare a tale momento la caducazione della presunzione di non colpevolezza, finendo per svilire la portata precettiva dell'art. 27, comma 2, Cost.

La necessità di riportare a sistema l'istituto del giudicato, nella sua dimensione organica e dinamica, unitamente all'esigenza di ripristinare il divieto d'anticipazione delle pene durante l'intero corso del procedimento volto all'accertamento della responsabilità penale, esige l'individuazione di un canone ermeneutico forte che, stante il ruolo che la Costituzione gli affida nel garantire giustificazione teorica al giudicato penale, non può non essere individuato nella "condanna definitiva".

Cap. I – Il giudicato

§ 1. Le origini della distinzione tra immutabilità ed efficacia della sentenza.

La scienza giuridica ha da sempre avvertito l'esigenza di riconoscere alla decisione giudiziale una certa autorità; ciò per soddisfare la duplice necessità di considerare definitivamente conclusa la vicenda processuale e di impedire la possibilità di rimettere in discussione quanto già oggetto dell'esercizio del potere giurisdizionale¹. La realizzazione di tali scopi è, tradizionalmente, affidata al giudicato, quale istituto proprio del c.d. diritto processuale generale, capace di assumere, all'interno di ciascun sistema di riferimento, delle autonome specificità².

Nell'accezione penalistica del termine, il giudicato si riferisce al contenuto della decisione giudiziale che, in quanto divenuta irrevocabile per effetto dell'esaurimento delle vicende impugnatorie, è in grado di produrre l'efficacia che l'ordinamento ricollega alla "sentenza definitiva".

¹ Vedi CONSO G. e GUARINELLO R., *L'autorità della cosa giudicata penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, p. 44; NIEVA - FENOLL J., *La cosa giudicata: la fine di un mito*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, n. 4, p. 1369.

² Vedi CARNELUTTI F., *Contro il giudicato penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1951, p. 289; VACCARI S., *Il giudicato nel nuovo diritto processuale amministrativo*, Torino, 2017, p. 1.

All'interno del multiforme fenomeno del *iudicatum*, dunque, è possibile cogliere due aspetti: la stabilità che la decisione terminativa del giudizio acquisisce, per effetto del quale si esaurisce la funzione giurisdizionale sulla *res in iudicium deducta*; l'efficacia, positiva e negativa, che trova nell'irrevocabilità della decisione la sua origine, ma dispiega la sua forza al di fuori del processo.

Tale precisazione rappresenta un'importante conquista del diritto processuale civile; è, in particolare, alla Pandettistica tedesca che si deve la distinzione concettuale tra il momento genetico del giudicato e il suo contenuto materiale, attraverso l'attività di studio e rielaborazione sistematica delle fonti romane, rifiorita a partire della prima metà del XIX secolo³.

In effetti, l'inoppugnabilità del *dictum* era un concetto sconosciuto al diritto romano antico che concepiva il giudicato in senso monistico, esaurandone il valore nella sola efficacia⁴.

³ Vedi PUGLIESE G., voce *Giudicato civile (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, p. 800, il quale attribuisce, più specificamente, la paternità di tale distinzione a Savigny. Cfr. LIEBMAN E.T., voce *Giudicato. I) Diritto processuale civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XV, Roma, 1989, p. 2; D'ORAZI M., *La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità*, Padova, 2003, p. 20. Vedi, inoltre, NIEVA - FENOLL J., *op. cit.*, p. 1372.

⁴ Il termine "*auctoritas*", che deriva dal verbo latino "*augere*" con il significato di "accrescere", è, nel mondo giuridico, un concetto fluido, capace di assumere, a seconda degli ambiti di applicazione, una pluralità di significati diversi, accomunati dall'idea secondo cui, in un determinato momento e in un determinato contesto, la volontà di uno si impone ad un altro (CESARINI SFORZA W., *Il problema dell'autorità*, in *Bollettino dell'Istituto di Filosofia*, Roma, 1940, p. 5). Vedi CARNELUTTI F., *Efficacia, autorità e immutabilità della sentenza*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1935, p. 205 il quale riteneva che, tra i tanti significati che il termine autorità può assumere, «tutti si aggirano intorno al concetto di validità, peso, credito, [...] in particolare Cicerone accoppia spesso *auctoritas* a *sententia* o a *consilium* [...] per esprimere appunto il concetto di valore o peso di un'opinione. Il valore o il peso di una sentenza è precisamente ciò che noi chiamiamo la sua efficacia, cioè la misura del suo valere di fronte ad alcuno». Cfr. LIEBMAN E.T., *Efficacia e autorità della sentenza*, Milano, 1962, p. 14 secondo cui «tutti i possibili effetti di una sentenza (dichiarativo, costitutivo, esecutivo) possono allo stesso modo immaginarsi, almeno in via puramente ipotetica, prodotti indipendentemente dall'autorità della cosa giudicata, senza che per questo venga meno la loro essenza e la loro natura specifica. La cosa giudicata è qualche cosa in più che si aggiunge per accrescere la loro stabilità e ciò vale ugualmente per tutti i possibili effetti della sentenza».

Tale efficacia, che i romani chiamavano *auctoritas*, conseguiva alla sentenza per il fatto stesso della sua pronuncia⁵; la *res in iudicium deducta* a seguito del giudizio diveniva *res iudicata*, a cui l'ordinamento accordava la particolare forza di impedire una nuova decisione *de eadem re*⁶. La scienza giuridica romanistica si riferiva perciò all'*auctoritas rei iudicatae* quale capacità del *dictum* di imporsi, con effetto preclusivo, sugli eventuali e successivi giudizi⁷. Le riflessioni sul giudicato, dunque, erano riflessioni sulla sola efficacia di giudicato⁸.

⁵ Vedi LIEBMAN E.T., voce *Giudicato*, cit., p. 2. Cfr. PUGLIESE G., voce *Giudicato civile (storia)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, p. 728 ss. il quale, ponendo il dubbio che, durante il sistema delle *legis actiones*, l'efficacia negativa del giudicato, consacrato nella massima "*actam rem agere*", si producesse prima e a prescindere dalla sentenza, concludeva che «la forma in cui la regola è tramandata sembra dimostrare che, quando essa fu formulata (tra la fine del III e il I secolo a.c.) non si pensava specificamente a un effetto proprio della sentenza o della *res iudicata*, ma lo si collegava allo svolgimento del processo nel suo insieme, in particolare all'*agere rem*, che era, prima di tutto, attività delle parti». Vedi anche ROCCO A, *Trattato della cosa giudicata come causa di estinzione dell'azione penale. La riparazione alle vittime degli errori giudiziari*, in *Opere giuridiche*, II, Roma, 1932, p. 60 ss. secondo il quale la *res iudicata* e la possibilità di rilevare l'*exceptio* che da essa derivava postulava una «*pronunciatio iudicis*, un *iudicium*». Fino a quando la sentenza non fosse stata pronunciata non poteva propriamente parlarsi di *exceptio rei iudicatae*, sebbene il principio del "*bis de eadem re ne sit actio*", da cui essa ha avuto origine, continuava a conservare validità a prescindere dal giudicato, impedendo «quando pure una decisione non fosse intervenuta, che una azione intentata potesse nuovamente intentarsi».

⁶ Vedi LIEBMAN E.T., voce *Giudicato*, cit., p. 1 secondo cui «il termine romano *res iudicata*, ancora molto usato anche nel linguaggio odierno e adombrato in alcune espressioni moderne (per es. la "regiudicata"), si riferiva propriamente alla *res* (cioè alla lite) *in iudicium deducta*, dopo che era stata *iudicata*». Cfr. D'ORAZI M., *op. cit.*, p. 18, in nota 48, il quale precisa che «per un curioso trascinarsi dei concetti giuridici (romanistici) sul profilo semantico, si deve tuttavia rilevare come, anche nella lingua italiana, il termine "cosa giudicata" tenda ad essere impiegato nella prassi come sinonimo di "rapporto giudicato", quindi nel significato proprio e tecnico del diritto romano. Per questa ragione, il termine cosa – che è privo di significato tecnico-giuridico o ne assume comunque uno completamente differente se usato isolatamente – sta per "rapporto" o "situazione", se aggettivato in "cosa giudicata"». Vedi anche TUOZZI P., *L'autorità di cosa giudicata nel civile e nel penale*, Torino, 1900, p. 16.

⁷ Il principio dell'efficacia preclusiva, la cui estrinsecazione consisteva nel divieto di reiterazione dei giudizi, era già conosciuto al diritto greco e a quello babilonese da cui, tra l'altro, deriva la prima norma in tema di giudicato, contenuta nella disposizione 6 § 5 delle leggi di Hammurabi (NIEVA - FENOLL J., *op. cit.*, p. 1370). Cfr. PUGLIESE G., voce *Giudicato civile (storia)*, cit., p. 729, in nota n. 6, il quale osserva che il diritto babilonese era giunto ad attribuire alla cosa giudicata «un'efficacia, non soltanto preclusiva, ma pregiudiziale, obbligando in certi casi i giudici aditi la seconda volta a pronunciare una sentenza identica alla precedente»; ROCCO A, *op. cit.*, p. 25 ss.

⁸ Vedi ROCCO A, *op. cit.*, p. 54, secondo il quale dalla cosa giudicata conseguiva «la forza consuntiva dell'azione penale; talché un individuo accusato una volta e giudicato non poteva

D'altronde, l'assenza di rimedi impugnatori non offriva la possibilità di maturare una concezione che consentisse di distinguere temporalmente il momento in cui la *sententia* viene ad esistenza dal momento in cui acquista l'*auctoritas rei iudicatae*⁹. Neanche l'introduzione dell'*appellatio* servì a mutare tale concezione; a riprova del fatto che l'*auctoritas* non designasse l'immutabilità del provvedimento, ma solo, l'efficacia impeditiva *de eadem re*, questa continuò ad essere riconosciuta alla sentenza nonostante il suo contenuto fosse esposto al rischio di modifica per effetto dell'accoglimento dei rimedi impugnatori¹⁰.

È solo durante il diritto intermedio che, dal superamento della concezione della piena e completa unificazione, anche dal punto di vista genetico, della sentenza e della sua efficacia, inizia progressivamente ad affermarsi un'idea alternativa di giudicato.

Risale alla *Summa trecensis*, del XII secolo, la prima nozione dell'odierno concetto di passaggio in giudicato della sentenza¹¹. In

essere accusato nuovamente e nuovamente giudicato», a prescindere dal fatto che si trattasse del giudicato di assoluzione o di condanna, poiché «per l'uno e per l'altro caso l'effetto era sempre quello; cioè: il *non bis in idem*». Mentre l'efficacia negativa è stata generalmente riconosciuta, la possibilità che dal giudicato promanasse anche l'efficacia positiva, consistente nel ritenere vincolante il contenuto della sentenza, fu ampiamente discussa; vedi PUGLIESE G., voce *Giudicato civile (storia)*, cit., p. 730 ss.

⁹ Vedi ROCCO A, *op. cit.*, p. 63 il quale individuava la condizione dell'*exceptio rei iudicatae* nella circostanza che la sentenza fosse definitiva, per tale intendendosi la decisione che doveva «*controversiis finem dare*: risolvere la controversia giudiziale». Secondo l'Autore, tale era la decisione che, contenendo la condanna, ovvero l'assoluzione, privava il giudice che l'avesse pronunciata di correggerla o revocarla.

¹⁰ Vedi PUGLIESE G., voce *Giudicato civile (storia)*, cit., p. 747 secondo cui per i romani «la possibilità dell'appello non impediva che la sentenza fosse *res iudicata*; giacché quest'espressione non indicava la sentenza non più modificabile e dotata di valore vincolante o di *auctoritas*, ma la sentenza pura e semplice, guardata nel contenuto e quindi sotto il profilo della controversia decisa». Cfr. ORESTANO R., voce *Appello (diritto romano)*, in *Enc. dir.*, II., Milano, 1958, p. 713, il quale precisa che «la prima volta in cui si ammise che la decisione di un giudice *extra ordinem* potesse essere riveduta da un giudice superiore e che nel frattempo la prima decisione dovesse rimanere in sospenso, si ebbe una profonda innovazione sul piano processuale, che portò a modificare tutta l'antica concezione della *res iudicata*»; ROCCO A, *op. cit.*, p. 71 ss.

¹¹ PUGLIESE G., voce *Giudicato civile (storia)*, cit., p. 766.

essa v'è traccia dell'idea secondo cui è solo con il decorso del termine di dieci giorni per proporre appello, ovvero con l'espressa accettazione del contenuto della decisione da parte del soccombente, che la «*sententia transit in nomen rei iudicatae*».

Tale formula, tuttavia, non era ancora dotata dell'efficacia tale da imporsi in maniera generalizzata tra i giuristi impegnati nel recupero dei testi giustiniani. Vi era ancora chi, tra i *doctores*, nell'impegno di garantire una lettura più filologicamente orientata, restava legato all'idea che il giudicato nascesse all'atto della pronuncia del provvedimento, escludendo l'esistenza di uno iato temporale in cui la sentenza è solo il provvedimento del giudice privo di *auctoritas*¹². In questo senso, si finiva per attribuire al verbo 'transire' il solo effetto di determinare un mutamento meramente terminologico di un concetto che, nel passaggio dal *nomen sententia* al *nomen iudicatum*, restava lo stesso nella sua consistenza¹³.

Fu solo nel XIV secolo che, grazie alla riflessione giuridica di Bartolo di Sassoferrato, si giunse ad un progressivo abbandono di questa interpretazione a favore di quella, fino ad allora propugnata solo tra i canonisti e i giuristi legati agli ambienti ecclesiastici, che

¹² Vedi PUGLIESE G., voce *Giudicato civile (storia)*, cit., p. 766, il quale precisa che, tra le diverse interpretazioni dei rapporti tra sentenza e autorità di cosa giudicata «quella, più schiettamente romanistica, di Azzone, fu per così dire codificata dalla Glossa accursiana e divenne prevalente tra i civilisti. Quella invece che subordinava la formazione della *res iudicata* alla mancanza di appello entro il termine stabilito trovò i principali sostenitori fra i canonisti o i giuristi vicini all'ambiente ecclesiastico».

¹³ «Essendo, appunto, estranea a tali giuristi medievali dello *ius civile* la concezione logico – temporale di una sentenza che prima si forma, e poi passa in giudicato, si giungeva così a ritenere che la realtà materiale fosse sempre la medesima, cioè la sentenza, e ciò che cambiava fosse esclusivamente la sua qualificazione giuridica» (CALLARI F., *La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti*, Milano, 2009, p. 13). Vedi anche PUGLIESE G., voce *Giudicato civile (storia)*, cit., p. 766.

attribuiva all'esperibilità di *iuris remedia* l'efficacia causale sulla formazione del giudicato¹⁴.

È in questo contesto che la formula “*sententia transit in rem iudicatam*” viene favorita a quella contenuta nella *Summa trecensis*¹⁵.

La differenza tra le due non è puramente terminologica, ma cela la necessità di suggerire l'idea di un passaggio in giudicato che cessa di rappresentare un mero mutamento di qualificazione dell'oggetto della sentenza, finendo per designare il presupposto ontologico del *iudicatum* che si realizza nel momento in cui il *decisum* diviene immutabile a causa dell'esaurimento delle vicende impugnatorie¹⁶.

L'opinione di Bartolo di Sassoferrato, che si impose definitivamente nel XVI secolo, ottenne fortuna, nei secoli a seguire, pressoché in tutta l'Europa continentale¹⁷; ancorando l'autorità di cosa giudicata al presupposto della immutabilità della sentenza, Bartolo offrì alla Pandettistica tedesca le fondamenta dogmatiche per

¹⁴ In realtà, sembrerebbe che Bartolo ritenesse giustificabili entrambe le posizioni, sebbene abbia mostrato di preferire la terminologia canonistica. Tuttavia, precisa PUGLIESE G., voce *Giudicato civile (storia)*, cit., p. 767, «tra Azzone e i canonisti non c'era soltanto una differenza terminologica, poiché il primo, sul modello dei testi romani, riteneva si avesse con la pronuncia della sentenza non solo una causa decisa, ma una decisione munita di autorità, anche se suscettibile di revoca in seguito all'accoglimento dell'appello contro la sentenza; invece i canonisti (e prima anche glossatori civilisti come Rogerio e Piacentino) ritenevano che l'autorità del giudicato si producesse solo in mancanza di appello entro il termine prescritto».

¹⁵ Sulla paternità di tale massima vedi CALLARI F., *op. cit.*, p. 13, nota 26.

¹⁶ Sostiene CALLARI F., *op. cit.*, p. 14 che «il fondamento della distinzione concettuale viene così ad essere identificato pacificamente in questo: la sentenza, l'*actus iudicandi*, è *res iudicans*, cioè una realtà giurisdizionale dinamica, in divenire, mentre la *res iudicata* è “*causa, quae finem controversiae a sententia accipit*”, ossia il concreto giuridico, irrevocabilmente e stabilmente, determinato dal giudice»; PUGLIESE G., voce *Giudicato civile (dir. vig.)*, cit., p. 786.

¹⁷ L'eccezione è rappresentata, oltre che dai paesi di *common law*, dalla Francia, in cui, sebbene il mezzo di impugnazione dell'appello abbia caratteristiche sospensive dell'efficacia, permane l'idea che il giudicato si formi all'atto della pronuncia della sentenza. Vedi TROCKER N., voce *Giudicato. VI) Diritto comparato e straniero*, in *Enc. giur. Treccani*, XV, Roma, 1989, p. 1. Cfr. D'ORAZI M., *op. cit.*, p. 20, nota 52, il quale attribuisce il mantenimento di tale regola, di matrice romana, alle ostilità che il giurista italiano Bartolo incontro negli ambienti culturali francesi.

l'elaborazione del giudicato formale, finendo per arricchire il dibattito sul giudicato.

La dottrina giuridica, che progressivamente accolse, rielaborando, la duplicazione dei significati del *iudicatum*, consegnò al legislatore codicistico i presupposti teorici per cogliere la multiformità di tale fenomeno, distinguendo l'irrevocabilità della pronuncia giurisdizionale dagli effetti che da essa conseguono¹⁸.

§ 2. Giudicato e verità. Dottrine sull'efficacia diretta e riflessa della sentenza penale.

L'epoca delle codificazioni rappresenta un'ulteriore tappa nel percorso di ricostruzione concettuale dell'istituto del giudicato; non tanto perché all'interno dei codici dell'Europa continentale si assistette alle prime, embrionali, trasposizioni normative delle categorie del giudicato formale e sostanziale, ma perché con esse si impose un diverso modo di concepire la sentenza passata in giudicato, il cui valore veniva ravvisato nella capacità di produrre verità giuridiche universali, dotate della forza di imporsi *ultra partes*.

Fino a quel momento, in materia criminale, il principio della limitazione soggettiva degli effetti del giudicato non era stato realmente mai messo in discussione¹⁹.

¹⁸ Vedi CALLARI F., *op. cit.*, p. 15 ss.; D'ORAZI M., *op. cit.*, p. 21 ss. Cfr. NIEVA – FENOLL J., *op. cit.*, p. 1373.

¹⁹ Vedi COGLIOLO P., *Trattato teorico e pratico della eccezione di cosa giudicata*, Torino, 1883, p. 291, in nota 259; SABATINI G., *Concetto e limiti della efficacia erga omnes del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1917, p. 406, i quali sostenevano che, già all'epoca del diritto intermedio, il principio dell'efficacia *erga omnes* fosse conosciuto e applicato. Per una critica

Si riteneva che il principio per cui la *res inter alios iudicata aliis non preiudicant* fosse funzionale a garantire la sicurezza dei diritti dei terzi, i quali non sarebbero stati pregiudicati o indebitamente favoriti dall'accertamento pronunciato in sentenza nei confronti di una parte del processo²⁰.

Sullo sfondo si poneva l'idea che l'autorità di giudicato restasse circoscritta al solo momento imperativo della decisione, ponendosi come regola procedurale volta a garantire l'irretrattabilità del comando, qualunque esso fosse e a prescindere dall'*iter* logico posto dal giudice alla base del suo convincimento²¹; il momento valutativo della sentenza, dunque, restando completamente assorbito nel *dictum*, non aveva la forza di uscire al di fuori dei limiti soggettivi e oggettivi del processo che ne aveva dato origine²².

Il superamento della limitazione soggettiva del giudicato è strettamente legato alla concezione dell'ordinamento giudico come complesso unitario di norme in cui trova attuazione il principio

alle soluzioni offerte dagli autori vedi DE LUCA G., *I limiti soggettivi della cosa giudicata penale*, Milano, 1963, p. 41 ss.

²⁰ Sull'origine del brocardo vedi PUGLIESE G., voce *Giudicato civile (storia)*, cit., p. 750.

²¹ L'esplicazione del vincolo nascente dal giudicato in chiave meramente processuale ha indotto CARNELUTTI F., *Diritto e processo*, Napoli, 1958, p. 271; *Contro il giudicato penale*, cit., p. 293 a considerare, in materia penale, più congeniale la qualificazione dell'irrevocabilità in termini di preclusione processuale. Cfr. DE LUCA G., voce *Giudicato, II) diritto processuale penale*, in *Enc. giur.*, XV, Roma, 1989, p. 3.

²² Vedi DE LUCA G., *I limiti soggettivi*, cit., p. 37 il quale mette chiaramente in evidenza come l'autorità in cui si sostanzia il giudicato può, a seconda delle diverse impostazioni, essere riferita ai due diversi contenuti della sentenza, e che «tutta la storia dell'evoluzione dell'istituto della cosa giudicata oscilla tra questi due poli: a seconda che si dia la prevalenza al momento imperativo o al momento logico della decisione, variano i limiti di efficacia della cosa giudicata e si passa da un estremo all'altro: dalla regola della rigorosa limitazione soggettiva, espressa nella antica formula *res inter alios acta tertiis neque prodest neque nocet*, alla regola opposta della efficacia *erga omnes*, che trovò il suo campo di applicazione soprattutto nel processo penale»; D'ORAZI M., *op. cit.*, p. 30 ss.; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Ubertis G. e Voena G. P., XLI.1, Milano 2012, p. 84. Cfr. CHIOVENDA G., *Sulla cosa giudicata*, in *Saggi di diritto processuale penale*, Vol. II, Milano, 1993, p. 401; *L'idea romana nel processo civile moderno*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1932, p. 328 il quale, riferendosi alla teoria del giudicato in epoca romana, parlò di «supervalutazione dell'atto di volontà in confronto all'elemento logico».

dell'unità di giurisdizione²³; al suo interno, il giudicato diviene funzionale a realizzare la certezza del diritto, non più intesa in veste puramente soggettiva, quale garanzia del singolo alla stabilità dell'accertamento che lo riguarda, ma anche come certezza oggettiva, espressione della coerenza dell'ordinamento che non tollera conflitti tra norme o comandi giudiziari²⁴.

Il rigore con cui si tentò di realizzare tali scopi ebbe l'effetto di ripercuotersi sul modo di concepire il ragionamento giudiziale²⁵; defraudato della capacità creativa, il giudice divenne mero esecutore formale di un giudizio in cui l'attività di sussunzione del fatto nella fattispecie legale veniva condotta sulla base di schemi rigidamente logico – deduttivi. L'esaltazione del metodo sillogistico, ritenuto il più idoneo a garantire la certezza dell'accertamento, e la rivalutazione dell'atto – sentenza, quale estrinsecazione della forza

²³ Vedi DE LUCA G., voce *Giudicato*, cit., p. 7; *I limiti soggettivi*, cit., p. 44 e p. 6 in cui precisa che l'esaltazione del valore logico della sentenza, unitamente alla nuova concezione ordinamentale, finì per trasformare il giudicato in un «prodigioso congegno dotato della virtù taumaturgica di far sprigionare la verità nel mondo del diritto»; CALLARI F., *op. cit.*, p. 23 ss.; CAPRIOLI F. e VICOLI D., *Procedura penale dell'esecuzione*, Torino, 2009, p. 109 ss.; CARNELUTTI F., *Efficacia diretta ed efficacia riflessa del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1948, I, p. 1 ss.; CONSO G. e GUARINELLO R., *op. cit.*, p. 47; FURFARO S., *Il mito del giudicato e il dogma della legge: la precarietà della certezza giuridica*, in *Arch. pen.*, 2013, n. 2, p. 5 ss.; GUARNERI G., voce *Regiudicata. Diritto processuale penale*, in *Noviss. dig. it.*, XV, Torino, 1968, p. 229.

²⁴ Vedi PESCATORE M., *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale nelle somme sue ragioni e nel suo ordine naturale. Con appendici di complemento sui temi principali di tutto il diritto giudiziario*, Vol. I, Torino, 1864, p. 160 ss., secondo il quale «la regola, che nei giudizi civili ammette la possibilità giuridica di sentenze contraddittorie, quando si cangia la persona del convenuto, appartiene alla logica del diritto privato. E non si può trasferire ai giudizi penali che non si appagano di verità relative». Analogamente vedi ROCCO A., *op. cit.*, p. 207 il quale, dopo aver precisato che, a differenza di ciò che accade nel processo civile, «nel processo penale, non si agiti soltanto la causa di questo o di quell'individuo, ma la causa di ogni cittadino e della società tutta intera», trae da tale considerazione il motivo per cui mentre il giudicato penale *facit ius erga omnes*, quello civile *facit ius modo inter partes*. Cfr. LEONE G., *Il mito del giudicato*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1956, p. 173 il quale, sebbene ad altri fini, distingueva il giudicato penale da quello civile, sul presupposto che «il giudicato penale supera la limitata barriera della relazione tra due soggetti e investe in pieno un superiore interesse della società».

²⁵ Vedi DE LUCA G., *I limiti soggettivi*, cit., pp. 15 e 45. Sulle derive dell'esaltazione del metodo sillogistico vedi CHIOVENDA G., *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, p. 402; *Sulla cosa giudicata*, cit., p. 402; *L'idea romana nel processo civile moderno*, cit., p. 331.

autoritativa con cui lo Stato applica la legge, condussero ad attribuire alla decisione passata in giudicato la forza di produrre verità universali e obiettive, capaci di trascendere gli stessi limiti del *dictum* e di imporsi con efficacia *erga omnes* sui nuovi processi aventi ad oggetto una regiudicanda diversa, ma connessa, a quella già giudicata²⁶.

Il punto più alto di tale impostazione fu quello di assumere come paradigma dell'efficacia *erga omnes* le sentenze di assoluzione per insussistenza del fatto²⁷; tali erano le sentenze in cui al giudizio deduttivo di sussunzione del fatto nella fattispecie si sostituiva il giudizio storico che, assistito dall'autorità di giudicato, sarebbe stato accolto nell'ordinamento come fonte di verità reale, dispiegando l'efficacia di accertamento inconfutabile all'interno dei successivi giudizi penali da esso dipendenti²⁸.

²⁶ Vedi MATTIROLLO L., *Trattato di diritto giudiziario civile*, Vol. II, Torino, 1904, p. 902 il quale arrivò a definire la sentenza come un «documento che attesta e proclama una verità assoluta, universale, sussistente cioè in faccia all'intera società, *adversus omnes*». Vedi anche ROCCO A., *op. cit.*, p. 237 il quale alla domanda se il giudicato corrispondesse alla verità finì per dare una risposta affermativa «poiché la cosa giudicata è l'accertamento, il riconoscimento e la convinzione della verità o, in una parola, la certezza; e poiché della certezza non è lecito dubitare, è naturale il dire che la cosa giudicata sia la verità. Nell'ordine umano, la *certezza* (*verità soggettiva*) è l'equivalente della *realtà* (*verità oggettiva*)». Un ulteriore argomento a sostegno della validità del principio di efficacia *erga omnes* del giudicato venne ravvisato nella concezione per la quale il Pubblico ministero avrebbe rappresentato la personificazione degli interessi dell'intera società che avrebbe sortito gli effetti del giudicato pur senza partecipare direttamente al processo. Vedi SABATINI G., *Istituzioni di diritto processuale penale*, Napoli, 1933, p. 335 ss. Cfr. LEONE G., *Il mito del giudicato*, cit., p. 180 il quale, domandandosi tra quali persone il giudicato penale garantisce la pace, rispondeva «non certo soltanto tra persona offesa e imputato; ma indubbiamente anche tra società e imputato. In sostanza il giudicato penale placa la aspettativa della società nei confronti di una *notitia criminis*».

²⁷ Secondo LOZZI G., voce *Giudicato (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, p. 919 occorrerebbe distinguere, più precisamente, l'efficacia diretta, che si dispiegherebbe ogni qual volta in giudice sia chiamato ad accertare nei confronti della stessa persona il medesimo fatto già giudicato, dalle ipotesi di efficacia riflessa che la sentenza dispiegherebbe sugli altri processi penali. Vedi anche CARNELUTTI F., *Efficacia diretta ed efficacia riflessa*, cit., p. 1 ss.; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 86.

²⁸ Vedi PESCATORE M., *op. cit.*, p. 159 il quale, nel distinguere le sentenze *conceptae in rem* da quelle *conceptae in personam*, attribuiva l'efficacia *erga omnes* alle sole sentenze della prima categoria, poiché in esse, attraverso l'esclusione dell'esistenza del fatto, ovvero la dichiarazione che il fatto non costituisce reato, l'accertamento si sarebbe imposto come verità

§ 3. I limiti all'efficacia "extrapenale" della sentenza passata in giudicato.

In realtà, malgrado il solido impianto concettuale, la teoria dell'estensione soggettiva dei limiti del giudicato, salvo alcune eccezioni, non venne mai accolta nella sua interezza²⁹; nonostante ciò, resta la necessità di interrogarsi sulla validità dei presupposti su cui essa venne eretta³⁰.

Sullo sfondo si pone l'idea che il processo penale persegua l'obiettivo di accertare la verità e che il giudicato, quale momento

assoluta. Vedi anche SABATINI G., *Istituzioni*, cit., p. 355 ss.; ALOISI U., *Manuale pratico di procedura penale*, Vol. IV, Milano, 1943, p. 522; BELLAVISTA G., *Lezioni di diritto processuale penale*, Milano, 1960, p. 448; LEONE G., *Manuale di diritto processuale penale*, Napoli, 1982, p. 152. Vedi anche MANZINI V., *Diritto processuale penale*, Vol. IV, Torino, 1949 p. 440 il quale, dopo aver desunto il principio della limitazione soggettiva degli effetti del giudicato dall'art. 90 c.p.p. codice 1930, ne ravvisava un'eccezione quanto ai compartecipi del medesimo reato, per i quali «il giudicato ha efficacia per ciò che concerne la sussistenza materiale del fatto». VANNINI O., *Manuale di diritto processuale penale italiano*, Milano, 1953, p. 255; *Contra* CALLARI F., *op. cit.*, p. 26, nota 52; COPPI F., *Reato continuato e cosa giudicata*, Napoli, 1969, p. 234 ss.; LOZZI G., voce *Giudicato (dir. pen.)*, cit., p. 919, secondo il quale sarebbe «quantomeno contraddittorio sostenere che l'efficacia del giudicato nei confronti del terzo consegua alla possibilità di ravvisare nella sentenza di proscioglimento un accertamento idoneo a vincolare pure i giudici di successivi procedimenti e, poi, limitare detta efficacia al solo proscioglimento irrevocabile per insussistenza del fatto».

²⁹ Vedi LOZZI G., voce *Giudicato (dir. pen.)*, cit., p. 920; vedi anche DE LUCA G., *I limiti soggettivi*, cit., p. 55, il quale riporta chiaramente un esempio delle iniquità che avrebbe generato l'accoglimento di tale teoria: «condannato Tizio per veneficio, con sentenza irrevocabile, si procede successivamente contro Caio, sotto l'imputazione di concorso nello stesso reato. Caio nega l'esistenza del fatto, ma il P.M. oppone, sull'esistenza del reato e quindi del fatto, la cosa giudicata formatasi rispetto a Tizio, in forza del principio dell'efficacia *erga omnes*. Caio, pur essendo in grado di dare, alla stregua di nuovi e sopravvenuti elementi, la prova decisiva dell'inesistenza del fatto, ai fini della esclusione della sua responsabilità, ne sarebbe impedito dal precedente giudicato e finirebbe per essere condannato prima ancora di essere imputato».

³⁰ Già DE LUCA G., *I limiti soggettivi*, cit., p. 8 percepiva la necessità di affrontare tali tematiche, allo scopo di capire «a quali deviazioni concettuali può condurre, sul piano della elaborazione dogmatica degli istituti giuridici, la adesione incondizionata e la fede incrollabile nei principi immutabili della logica formale». Vedi anche CALLARI F., *op. cit.*, p. 29.

conclusivo dell'*iter* processuale, concorra in quale misura alla realizzazione di tale scopo³¹; diverso, però, e meno disilluso, deve essere il modo di concepire la verità prodotta attraverso l'accertamento giudiziario³².

Il legislatore disciplina il modo in cui deve essere compiuto l'accertamento, predisponendo istituti, termini e regole la cui osservanza garantisce la possibilità di addivenire alla migliore ricostruzione della verità. Ciò, però, non esclude che si tratti pur sempre di un accertamento perfettibile³³.

La ricostruzione del fatto, cristallizzato nella sentenza passata in giudicato, altro non è se non l'epilogo del procedimento valutativo in cui il giudice forma il proprio libero convincimento sulla base di una conoscenza mediata dagli elementi di prova che hanno fatto ingresso nel processo³⁴.

³¹ Vedi CAPOGRASSI G., *Giudizio, processo, scienza, verità*, in *Opere giuridiche*, Vol. V, Milano, 1957, p. 73 ss. Cfr. UBERTIS G., *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, Torino, 1995, p. 149; ROCCO A., *op. cit.*, p. 236 ss.; DE LUCA G., *I limiti soggettivi*, cit., p. 176.

³² Vale la pena di segnalare la ricostruzione compiuta da FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma, 2008, p. 17 ss. sul diverso tipo di verità accolta nelle dottrine sostanzialistiche del diritto penale e in quelle formalistiche: «la verità cui aspira il modello sostanzialistico del diritto penale è la cosiddetta *verità sostanziale o materiale*, cioè una verità assoluta e onnicomprensiva in ordine alle persone inquisite, priva di limiti e di confini legali, raggiungibile con qualunque mezzo al di là di rigide regole procedurali. È evidente che questa pretesa “verità sostanziale”, [...] decade a giudizio di valore, di fatto largamente arbitrario [...]. Viceversa, la verità perseguita dal modello formalistico quale fondamento di una condanna è a sua volta una *verità formale o processuale*, raggiunta con il rispetto di regole precise e relativa ai soli fatti e circostanze ritagliati dalla legge come penalmente rilevanti. Questa verità non pretende di essere *la* verità; non è conseguibile mediante indagini inquisitorie estranee all'oggetto processuale; è di per sé condizionata al rispetto delle procedure e delle garanzie di difesa. È insomma una verità più controllata quanto al metodo di acquisizione ma più ridotta quanto al contenuto informativo di qualunque “verità sostanziale”».

³³ Vedi CRISTIANI A., *La revisione del giudicato nel sistema del processo penale italiano*, Milano, 1970, p. 14 ss. il quale, dopo aver evidenziato che, sul piano psicologico, l'accertamento giudiziale cristallizzato nella decisione passata in giudicato è fonte di sicurezza giuridica, poiché accolta dai cittadini come «la rappresentazione sociale della realtà oggettiva del diritto», precisa che «la collettività accetta istintivamente il *dictum* giudiziale come verità dichiarata e indiscutibile e, quindi, come razionalità del comando particolare, ma solo fino a quando altri elementi di certezza, altre fonti di conoscenza non ne scuotono il fondamento».

³⁴ Vedi PUGLIATTI S., *Conoscenza e diritto*, Milano, 1961, p. 19 il quale descriveva l'accertamento cui addiveniva il giudice come «una certezza mediata di esistenza»; DE LUCA G.,

Se la giustizia fosse esercitata attraverso l'instancabile ricerca della verità assoluta, il processo sarebbe destinato a non concludersi mai, dovendo ammettere la necessità di esaminare gli eventuali elementi sopravvenuti, utili ai fini della migliore ricostruzione del fatto.

Quando l'ordinamento interviene per definire i presupposti del passaggio in giudicato della sentenza pone la parola "fine" all'attività di ricostruzione storica, accontentandosi di una verità perfettibile allo scopo di realizzare l'esigenza di giustizia che ha dato origine al processo³⁵. Verità assoluta e giudicato sarebbero, quindi, legati da un rapporto di necessaria esclusione³⁶.

voce *Giudicato*, cit., p. 8; *I limiti soggettivi*, cit., p. 62, secondo il quale attribuire alla conoscenza del giudice cristallizzata nella sentenza passata in giudicato «un valore logico che trascende i limiti della stessa verità storica, significa non tener conto del carattere essenzialmente relativo di una siffatta esperienza mentale». Vedi anche FERRAJOLI L., *op. cit.*, p. 23, secondo il quale «la verità "certa", o "oggettiva" o "assoluta" rappresenta sempre un "limite ideale" irraggiungibile. L'idea contraria che si possa raggiungere ed asserire una verità oggettivamente o assolutamente certa è infatti un'ingenuità epistemologica». Cfr. CALAMANDREI P., *Verità e verosimiglianza nel processo civile*, in *Studi sul processo civile*, Vol. VI, Padova, 1957, p. 112, secondo il quale «anche per il giudice più scrupoloso ed attento vale il fatale limite di relatività che è propria della natura umana: quello che si vede è solo quello che ci par di vedere». Vedi, inoltre, CRISTIANI A., *op. cit.*, p. 10 secondo il quale «la certezza che si esprime attraverso il comando particolare non è mai soltanto derivazione di un atto razionale ma risente anche, inevitabilmente, di giudizi di esperienza e di fattori psicologici».

³⁵ Vedi LEONE G., *Il mito del giudicato*, cit., p. 179, secondo il quale «è nella natura delle cose e nei limiti delle umane possibilità che ad un certo momento – esperiti tutti i rimedi predisposti a rimuovere le cause di ingiustizia – il processo sbocchi nella decisione irrevocabile, come le onde agitate di un fiume anelano a sfociare nella riposante quiete dell'estuario». Sulla necessità che le liti abbiano un termine vedi SCARDIA M., *Relazione*, in AA. VV., *Errore giudiziario e riparazione pecuniaria*, in *Atti del Convegno di Lecce*, 1962, Galatina, 1963, p. 35; TUOZZI P., *L'autorità di cosa giudicata nel civile e nel penale*, Torino, 1900, p. 7, secondo il quale «se fosse permesso un numero indeterminato di appelli, la sentenza non verrebbe mai eseguita sotto il pretesto di non essere giusta; e lo Stato, nella speranza di una giustizia perfetta, negherebbe qualunque giustizia»; COPPI F., *op. cit.*, p. 248 secondo il quale sarebbe «più importante che la sentenza sia definitiva, anche se ingiusta, piuttosto che la lite possa continuare in eterno». Cfr. CARRARA F., *Della reg giudicata criminale*, in *Opuscoli di diritto criminale*, VII, Firenze, 1899, p. 290 ss.

³⁶ Vedi CORDERO F., *Procedura penale*, Milano, 2012, p. 1205 secondo il quale «se ogni affare deciso fosse riesumabile, sarebbe turbato l'equilibrio socio-psichico collettivo». Cfr. DE LUCA G., *I limiti soggettivi*, cit., p. 66 sosteneva «l'impossibilità di costruire una figura di cosa giudicata [...] fondata sull'idea di una assoluta e impensabile verità, destinata a imporsi *erga omnes*»; vedi anche FERRUA P., *Garanzia del contraddittorio e ragionevole durata del processo penale*, in *Quest. giust.*, 2003, p. 459; BONTEMPELLI M., *Prova, verità e giudicato penale*, in

Il carattere relativo dell'accertamento contenuto in sentenza, strettamente legato al panorama probatorio da cui ha avuto origine, spiega la necessità di ridimensionare l'efficacia sostanziale del giudicato che, infatti, in materia penale, è stata normativamente relegata al solo effetto negativo³⁷. Non soltanto il principio del *ne bis in idem* impedisce la reiterazione del giudizio, contro la stessa persona e per il medesimo fatto, ma, l'autosufficienza della giurisdizione, sancita all'art. 2 c.p.p., impone l'assoluta indifferenza dell'accertamento contenuto all'interno della sentenza irrevocabile in altro e separato giudizio penale³⁸.

A seguito dell'introduzione dell'art. 238 – *bis* c.p.p. ad opera della legge 7 agosto 1992, n. 356 che ha convertito, modificando, il

Arch. pen., 2020, n. 1, p. 7 secondo il quale il giudicato penale, quale strumento di attuazione del diritto penale sostanziale, sembra essere bisognoso della verità, ma «ciò è diverso dall'affermare che il giudicato penale diffonda un valore di verità circa le affermazioni di esistenza dei fatti, contenute nella motivazione della sentenza, che supportano sul piano logico la pronuncia irrevocabile».

³⁷ Vedi DE LUCA G., *I limiti soggettivi*, cit., p. 63 secondo il quale «il giudicato, nel suo vero significato, inerisce al momento imperativo della decisione e non ai giudizi di fatto»; vedi LOZZI G., voce *Giudicato (dir. pen.)*, cit., p. 919, il quale osserva che «l'efficacia del giudicato penale consiste nel *ne bis in idem* ed è ricollegata alla sentenza irrevocabile prescindendo dall'accertamento in essa contenuto».

³⁸ Vedi CALLARI F., *op. cit.*, p. 27 ss.; DE LUCA G., *I limiti soggettivi*, cit., p. 63; voce *Giudicato*, cit., p. 8, il quale precisa che «attribuire ad un terzo chiamato a rispondere di un reato accessorio, la possibilità di fruire del giudicato di assoluzione per inesistenza del fatto, intervenuta sul fatto principale (ad es. furto), anche quando, sulla base di prove sopravvenute, si accerti che invece il fatto sussiste e riveste gli estremi del reato, equivale ad attribuirgli la patente di impunità»; JANNELLI E., *La cosa giudicata*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretto da M. Chiavario e E. Marzaduri, Torino, 2005, p. 625. Vedi anche MOSCARINI P., *L'omessa valutazione della prova favorevole all'imputato*, Padova, 2005, p. 35, il quale evidenzia che, non solo il principio del libero convincimento del giudice «mal si concilierebbe con una regola di “prova legale”, come sarebbe quella che prevedesse il “far stato” del suddetto giudicato in procedimenti diversi da quello al cui esito esso è stato pronunciato», ma anche che il diritto di difesa dell'imputato resterebbe compromesso «ove i fatti definitivamente accertati in un giudizio penale dovessero necessariamente essere considerati come veri in un diverso processo instaurato nei confronti di un differente imputato, non posto in condizione di “contraddire” in quel primo giudizio, avente precedenza logico - giuridica».

d.l. 8 giugno 1992, n. 306, invero, la validità del principio sancito all'art. 2 c.p.p. è stata messa in discussione³⁹.

Animato dal proposito di garantire la semplificazione probatoria nei processi di criminalità organizzata, l'intervento normativo ha introdotto una norma di chiusura di un sistema teso a rivalutare l'utilizzo della sentenza quale veicolo di elementi conoscitivi⁴⁰, la cui portata innovativa si apprezza in considerazione del fatto che l'ordinamento, all'art. 236 c.p.p., prevedeva già, sin dalle sue origini, la possibilità di acquisire la sentenza irrevocabile, a prescindere dall'autorità italiana o straniera che l'avesse pronunciata, ai limitati fini, però, dell'accertamento della personalità dell'imputato, ovvero della persona offesa, nonché della credibilità del testimone⁴¹;

³⁹ La possibilità di riconoscere efficacia probatoria all'accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile nasce, nel contesto della decretazione d'urgenza, dall'avvertita necessità di evitare la dispersione degli elementi conoscitivi acquisiti, ogni qual volta al giudice procedente fosse richiesto di ripercorrere l'accertamento dei fatti, in particolare l'appartenenza all'associazione criminale, già cristallizzati nel giudicato. Vedi VIOLANTE L., *La formazione della prova nei processi di criminalità organizzata. Relazione della commissione parlamentare antimafia*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 484. Sul punto vedi anche RIVELLO P.P., sub art. 238 – bis, in *Commento al codice di procedura penale*, coord. da M. Chiavario, II agg., Torino, 1993, p. 90. In giurisprudenza vedi Cass., sez. II, 19 maggio 1994, Rapanà, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1994, p. 886, in cui si ravvisa la *ratio* della norma nella necessità di «non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che comunque hanno acquisito autorità di cosa giudicata, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice».

⁴⁰ Vedi TRIGGIANI N., *Sulla impossibilità di acquisire come documenti le sentenze penali non irrevocabili*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1766, il quale evidenzia come, nonostante l'intervento legislativo sia stato mosso dall'intento di attuare la semplificazione probatoria nei processi per criminalità organizzata, «la norma non pone alcuna limitazione alla propria applicabilità, ed è conseguentemente operante in procedimenti per reati di qualunque genere»; CANTONE R., *L'art. 238 – bis c.p.p.: strumento probatorio e mezzo di risoluzione preventiva del contrasto tra giudicati*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2895; sub art. 238 – bis c.p.p., in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Vol. II – *Prove. Misure cautelari*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 372.

⁴¹ Sui documenti utilizzabili ai fini del giudizio sulla personalità vedi ALGERI L., sub art. 236, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2023, p. 3212 ss.; CANTONE R., sub art. 236, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. II – *Prove. Misure cautelari*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 361 ss.; CORBO A., *I documenti*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. II – *Prove e misure cautelari*, Tomo I – *Le prove*, a cura di A. Scalfati, Assago, 2009, p. 356 ss.; VELE A., sub art. 236, in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, p. 1797 ss.

diversamente, l'art. 238 – *bis* c.p.p., abilitando l'acquisizione delle decisioni “ai fini della prova di fatto in esse accertato”, riconosce una generale efficacia probatoria alla sentenza irrevocabile, a prescindere dal fatto che i soggetti nei cui confronti sia utilizzata abbiano o meno partecipato al giudizio di cui essa costituisce l'epilogo⁴².

La dottrina ha da subito fatto emergere l'oscurità della formula adottata, dalla quale non è possibile estrapolare sicuri elementi per chiarire se ad avere efficacia probante debba essere il solo fatto accertato in sentenza, ovvero anche le ricostruzioni fattuali che lo supportano⁴³. L'interpretazione restrittiva della norma vorrebbe che l'efficacia probatoria venisse circoscritta al solo fatto dell'imputazione, risultante dal dispositivo della sentenza⁴⁴; la giurisprudenza, tuttavia, ritiene, piuttosto, che l'efficacia probatoria

⁴² Vedi Cass., sez. V, 13 novembre 2012, dep. 2013, n. 7993, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3999.

⁴³ Aspre sono state le critiche alle scelte stilistiche e lessicali dell'art. 238 – *bis* c.p.p. Vedi le osservazioni di BRUNO P., voce *Prova documentale*, in *Dig. disc. pen.*, X, Torino, 1995, p. 395; MARAFIOTI L., *Trasmigrazione di atti, prova per «sentenze» e libero convincimento del giudice*, in AA.VV., *Studi sul processo penale in ricordo di Assunta Mazzarra*, coord. da A. Gaito, Padova, 1996, p. 252. Vedi anche CORDERO F., *Procedura penale*, cit. p. 802 ss., secondo il quale l'art. 238 – *bis* c.p.p. sarebbe da considerarsi norma inapplicabile, stante il fatto che a poter costituire prova non sono le sentenze, ma solo gli atti su cui queste si formano che, invero, risultano già acquisibili ai sensi dell'art. 238 c.p.p.

⁴⁴ Sulla sostenibilità della prima soluzione vedi CALAMANDREI I., *La prova documentale*, Padova, 1995, p. 127, secondo la quale, una diversa interpretazione vanificherebbe i limiti di cui all'art. 238 c.p.p.; RUGGIERO R. A., *I limiti dell'art. 238 – bis c.p.p. alla luce dell'art. 111 Cost.*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3172, la quale precisa, anche per superare le argomentazioni elaborate sul versante interpretativo opposto, che circoscrivere l'uso probatorio al solo dispositivo della sentenza non implicherebbe riconoscere alla stessa la capacità di provare unicamente «che una determinata decisione è stata adottata nei confronti di un certo soggetto per un dato fatto», con evidente svilimento della portata precettiva dell'art. 238 – *bis* c.p.p., ma significherebbe concludere che «la sua acquisizione serve a provare quel fatto e ad evitare che il diverso organo giudicante sia costretto a compiere un nuovo accertamento su quella ipotesi di reato, potendo invece tenere conto della valutazione compiuta in altro procedimento concluso con decisione irrevocabile». Vale la pena di ricordare l'opinione espressa da CALAMANDREI P., *La sentenza civile come mezzo di prova*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1938, p. 108 secondo il quale i giudizi di fatto posti a fondamento della decisione giudiziale, non potendo considerarsi autonomi rispetto l'iter logico in cui sono inseriti, non avrebbero l'attitudine ad essere utilizzati in altri giudizi.

debba essere riferita alle risultanze del fatto evidenziate nella motivazione⁴⁵.

L'estensione dell'efficacia probante alla motivazione della sentenza irrevocabile, dunque, autorizza ad acquisire, nel corso del processo non ancora definito, quali autonomi elementi valutativi, i fatti già provati *aliunde*, a condizione che ciò non implichi la trasmigrazione automatica delle dichiarazioni in precedenza rese, per le quali resta l'operatività del limite di cui al comma 2 *bis* dell'art. 238 c.p.p.⁴⁶.

L'utilizzabilità a fini probatori della sentenza irrevocabile resta comunque subordinata al duplice presupposto che si tratti di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 187 c.p.p. e che, in ogni caso, la valutazione del giudice risulti corroborata dai risconti di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p.

Per vero, il richiamo all'art. 187 c.p.p. appare pleonastico, nella misura in cui si limita a riprodurre un canone generale in tema di

⁴⁵ D'altronde, se così non fosse, si svilirebbe la portata precettiva dell'art. 238 – *bis* c.p.p. Vedi IAFISCO L., *La sentenza penale come mezzo di prova*, Torino, 2002, p. 29 ss.; MARAFIOTTI L., *Trasmigrazione di atti, prova per «sentenze» e libero convincimento del giudice*, cit., p. 258; TRIGGIANI N., *Sulla impossibilità di acquisire come documenti le sentenze penali non irrevocabili*, cit., p. 1767; PARLATO L., *Acquisizione a fini di prova di sentenze irrevocabili e utilizzazione delle risultanze di fatti emergenti dalle motivazioni*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3674. In giurisprudenza vedi Cass., sez. I, 26 maggio 1995, Ronch, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3356, con nota di D. CURTOTTI, *Una faticosa ricostruzione del contenuto dell'art. 238 – bis c.p.p. tra incrinature sistematiche ed esigenze contingenti in chiave «emergenziale»*, in cui espressamente si precisa che, ai sensi dell'art. 328 *bis* c.p.p., le sentenze irrevocabili andrebbero acquisite «per le risultanze di fatto che risultino dalle motivazioni [...] e non già dai loro dispositivi». Vedi anche Cass., sez. VI, 12 novembre 2009, Cento, Ced. 245438; Cass., sez. III, 13 gennaio 2009, Cafarella, Ced. 242767; Cass., sez. V, 14 aprile 2000, Vera, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1526; Cass., sez. I, 16 novembre 1998, Hass e Priebke, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2178; Cass., sez. I, 17 giugno 1997, Bottaro, Ced. 207930; Cass., sez. II, 5 aprile 2019, n. 43885, Ced. 277590.

⁴⁶ Vedi Cass., sez. VI, 13 giugno 2017, n. 41766, Ced. 271006; Cass., sez. IV, 3 novembre 2016, dep. 2017, Bordogna, n. 12175, Ced. 270386; Cass., sez. VI, 4 dicembre 2003, dep. 2004, n. 1269, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3167. *Contra* Cass., sez. V, 13 novembre 2012, Miceli, Ced. 255058.

prova che, per ciò solo, si sarebbe comunque ritenuto applicabile⁴⁷; piuttosto, è al riferimento all'art. 192, comma 3, c.p.p. che occorre volgere lo sguardo per comprendere come, nonostante i dubbi sollevati, il legislatore abbia inteso garantire coerenza al sistema che, nel rinnovato spirito di demitizzare l'efficacia di accertamento del giudicato, ha sancito, all'art. 2 c.p.p., il principio di autosufficienza della giurisdizione penale⁴⁸.

La prescrizione che le circostanze fattuali già accertate debbano essere valutate nel contesto dei c.d. riscontri individualizzanti milita nel senso di escludere che alla sentenza irrevocabile possa attribuirsi efficacia di prova legale all'interno del giudizio non ancora concluso, negando in radice la possibilità di ravvisare, nella previsione di cui all'art. 238 – *bis* c.p.p., il tentativo di reintrodurre la pregiudizialità penale⁴⁹.

⁴⁷ In dottrina vedi CANTONE R., sub *art. 238 – bis*, cit., p. 373; *L'art. 238 – bis c.p.p.: strumento probatorio e mezzo di risoluzione preventiva del contrasto tra giudicati*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2896. Vedi anche PARLATO L., *Acquisizione a fini di prova di sentenze irrevocabili e utilizzazione delle risultanze di fatti emergenti dalle motivazioni*, cit., p. 3676; CALAMANDREI I., *Verbali di prove e documenti acquisibili in altri procedimenti dopo la riforma del 1992*, in *Giust. pen.*, 1993, p. 103. *Contra* CURTOTTI D., *Una faticosa ricostruzione del contenuto dell'art. 238 – bis c.p.p. tra incrinature sistematiche ed esigenze contingenti in chiave «emergenziale»*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3360.

⁴⁸ Evidenzia TRIGGIANI N., *Sulla impossibilità di acquisire come documenti le sentenze penali non irrevocabili*, cit., p. 1767 come il riferimento all'art. 192, comma 3, c.p.p. sia stato inserito in sede di conversione del d.l. 8 giugno 1992, n. 306. Qualche perplessità era stata sollevata da CALAMANDREI I., *La prova documentale*, cit., p. 127, nota n. 73, secondo la quale, l'introduzione dell'art. 238 – *bis* c.p.p. avrebbe modificato il sistema basato sul principio di cui all'art. 2 c.p.p. Cfr. DE ROBERTO G., *La pregiudizialità penale nel vecchio tra vecchio e nuovo codice*, in *Giur. pen.*, 1989, III, p. 251.

⁴⁹ In giurisprudenza vedi Cass., sez. I, 21 dicembre 2016, n. 18343, Ced. 270658; Cass., sez. I, 8 gennaio 2014, n. 4704, Ced. 259414; Cass., sez. I, 15 dicembre 2015, n. 11140, Daccò, Ced. 266338. In dottrina vedi RUGGIERO R. A., *I limiti dell'art. 238 – bis c.p.p. alla luce dell'art. 111 Cost.*, cit., p. 3173; CANTONE R., sub *art. 238 – bis*, cit., p. 373. *Contra* D'ANDRIA M., *La formazione della prova. Metamorfosi del nuovo codice di procedura penale*, Ancona, 1996, p. 58 il quale osserva come con l'intervento additivo in sede di conversione «si è tentato di mitigare gli effetti dell'innovazione per mascherarne l'evidente incompatibilità con le caratteristiche generali del sistema».

La sentenza irrevocabile, dunque, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 238 – *bis* c.p.p., non esperisce, all'interno del successivo giudizio penale, alcuna efficacia vincolante di accertamento, potendo unicamente essere acquisita alla stregua di altri mezzi di prova⁵⁰.

In effetti, di efficacia sostanziale positiva può parlarsi esclusivamente con riferimento ai casi in cui il legislatore conferisce ad alcuni dei profili dell'accertamento la capacità di imporsi su altri giudizi, di natura *extra* penale⁵¹. Tuttavia, tali ipotesi, rappresentando, più che una necessità teorica, il frutto della scelta politica di disciplinare il raccordo tra le diverse giurisdizioni, non possono essere strumentalizzate al punto da conferire al giudicato delle funzioni sovrabbondanti rispetto a quelle che l'ordinamento gli riconosce⁵².

Esclusa la generale capacità di produrre verità giudiziali universali, è perciò nel divieto di *bis in idem* che deve essere

⁵⁰ È chiaro che se dall'art. 238 – *bis* c.p.p. non può trarsi il dovere del giudice procedente di aderire pienamente e completamente alla ricostruzione fattuale cristallizzata nel *dictum* irrevocabile, altrettanto chiaramente può sostenersi che il giudice non sia completamente svincolato da essa. Se richiesta e ammessa in giudizio, la sentenza irrevocabile concorre, quando corroborata dai riscontri, al pari degli altri elementi di prova, a formare il libero convincimento del giudice, la cui valutazione, sia in senso adesivo che contrario, rispetto a quella in precedenza prospettata, dovrà essere giustificata, sul piano della motivazione. Vedi CANTONE R., sub art. 238 – *bis*, cit., p. 373; ROMBINI., sub art. 238 – *bis*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2023, p. 3237 ss. In giurisprudenza vedi Cass., sez. V, 21 novembre 2019, dep. 2020, n. 20, Ced. 278389.

⁵¹ Il riferimento è alla disciplina degli artt. 651 – 654 c.p.p. Sulla disciplina previgente vedi CARNELUTTI F., *Efficacia diretta ed efficacia riflessa*, cit., p. 17; CONSO G. e GUARINELLO R., *op. cit.*, p. 51 ss.; DE LUCA G., *Osservazioni critiche intorno all'art. 28 codice di procedura penale*, in *Giur. it.*, 1962, p. 3; LIEBMAN E.T., *L'efficacia della sentenza penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1957, 1, p. 11.

⁵² Vedi CALLARI F., *op. cit.*, p. 37 ss.; CAPRIOLI F. e VICOLI D., *Procedura penale dell'esecuzione*, cit., p. 109 ss.; DE LUCA G., *I limiti soggettivi*, cit., p. 64 ss.; JANNELLI E., *La cosa giudicata*, cit., p. 598; MOSCARINI P., *op. cit.*, p. 41 ss. Precisa MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 116 ss. che «l'ambito di espansione del giudicato penale in territori limitrofi costituisce una chiara eccezione al generale principio di autonomia delle giurisdizioni, poiché permette al secondo giudice di avvalersi di frammenti del risultato d'accertamento già operato secondo regole e forme diverse da quelle proprie».

ravvisata l'efficacia sostanziale del giudicato, quale garanzia del singolo rispetto alla reiterazione delle istanze punitive statali e, al contempo, strumento processuale volto a rafforzare il principio di immutabilità della decisione giudiziale⁵³.

§ 4. Fondamento costituzionale.

Riconosciuto nel giudicato l'istituto cui l'ordinamento affida il compito, da un lato, di garantire la definizione dell'*iter* processuale e, dall'altro, di tutelare il singolo rispetto all'illimitata reiterazione della pretesa punitiva *de eadem re*, è opportuno portare la riflessione sul piano dei valori costituzionali, per chiarire se, e in quale misura, la Costituzione si occupi di giudicato e, quindi, quali siano i limiti entro cui il legislatore deve muoversi per costruire normativamente l'istituto.

⁵³ Vedi LOZZI G., voce *Giudicato (dir. pen.)*, cit., p. 913 il quale, accolta la tesi che ravviserebbe nel *ne bis in idem* l'effetto tipico del giudicato, individua la funzione di tale istituto nella necessità di garantire la certezza in senso esclusivamente soggettivo; vedi anche LEONE G., *Il mito del giudicato*, cit., p. 175 secondo cui «fondamento politico del giudicato è la certezza giuridica di fronte ad un caso concreto, indispensabile condizione per un'organizzazione armonica della società». Cfr. VIGANÒ F., *Giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali*, in *Dir. pen. cont. (rivista online)*, 18 aprile 2012, p. 5, il quale, dopo aver affermato che il riferimento alla «certezza dei rapporti giuridici» parrebbe non essere confacente alle specificità del processo penale «dove le parti non sono affatto su un piano di parità, e dove non ci sono affidamenti di terzi da tutelare; e dove, piuttosto, si contrappongono la pretesa punitiva statale e un fascio assai vasto di diritti fondamentali dell'imputato e/o del condannato», sostiene che la *ratio* dell'intangibilità dovrebbe potersi trovare «nell'ovvia necessità di porre un limite alle risorse, economiche e umane, che lo Stato può ragionevolmente impiegare per accertare i reati e le relative responsabilità individuali». Vedi DE LUCA G., *Appunti sugli effetti della cosa giudicata penale rispetto ai terzi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, p. 316 ss.; *I limiti soggettivi*, cit., p. 93. Cfr. CARNELUTTI F., *Contro il giudicato penale*, cit., p. 293 il quale, specificando che «il vero valore della sentenza penale sta nel vietare o nel comandare che il processo continui passando dalla fase di cognizione alla fase di esecuzione» aderisce alla tesi dei penalisti che, «per spiegare l'*auctoritas iudicati*, ricorrono con preferenza al *ne bis in idem*».

La ricostruzione del giudicato in chiave costituzionale, invero, non è affare semplice.

Nonostante la tradizione secolare abbia consegnato ai membri dell'Assemblea costituente una nozione abbastanza solida di giudicato, in quella sede si scelse di non farne menzione esplicita all'interno della Costituzione⁵⁴. Tale omissione, tuttavia, non sembra significativa della scelta di estromettere il giudicato dai valori cui l'ordinamento riconosce la massima cogenza, ma suggerisce, piuttosto, la necessità di individuarne il fondamento nella fitta trama dei principi costituzionali⁵⁵.

È interessante ricercare preliminarmente gli eventuali riferimenti all'irrevocabilità della sentenza, per comprendere se vi sia traccia di un meccanismo costituzionalmente imposto alla formazione del giudicato formale.

L'immutabilità dell'accertamento, si è già detto, costituisce la necessità irrinunciabilmente connessa alla funzione giurisdizionale⁵⁶. La prima traccia per il riconoscimento dell'istituto a livello costituzionale potrebbe essere offerta dal principio di effettività del diritto di azione e di difesa, previsto all'art. 24 Cost.⁵⁷.

⁵⁴ Per la ricostruzione del dibattito tenutosi in Assemblea costituente circa la possibilità di inserire in Costituzione un riferimento esplicito all'istituto del giudicato vedi SERGES G., *Il "valore" del giudicato nell'ordinamento costituzionale*, in *Giur. it.*, 2009, p. 2820.

⁵⁵ Sulle argomentazioni di coloro i quali negano il valore costituzionale del giudicato, per lo più ancorate alla mancanza di alcun riferimento esplicito nel testo vedi GIALUZ M., *Il ricorso straordinario per Cassazione*, in *Trattato di procedura penale*, diretto G. Uberto e G. P. Voena, XXXIX.2, Milano, 2005, p. 42; SERGES G., *op. cit.*, p. 2823; VANNI R., voce *Revisione del giudicato penale*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, p. 161. Cfr. MOSCARINI P., *op. cit.*, p. 56 ss.

⁵⁶ Vedi Corte cost., sent. 4 febbraio 1982, n. 21, in *Giur. cost.*, 1982, I, p. 206; Corte cost., sent. 5 luglio 1995, n. 294, in *Cass. pen.*, 1995, p. 3244.

⁵⁷ Vedi FRANSONI G., *Giudicato tributario e attività dell'amministrazione finanziaria*, Milano, 2001, p. 13 ss. Secondo SERGES G., *op. cit.*, p. 2822 «il punto di partenza di una simile ricostruzione è dato dall'idea che l'art. 24 contenga anche una garanzia di *qualità di risultato* conseguibile attraverso gli strumenti della tutela giurisdizionale, e tale qualità dovrebbe individuarsi proprio nella *effettività del risultato* che solo il giudicato può concretamente garantire». *Contra* GIALUZ M., *Il ricorso straordinario*, cit., p. 51, nota 32.

Accogliendo l'interpretazione meno statica della norma, si potrebbe ritenere che il diritto di azione e difesa non si limitino a conferire ai singoli la possibilità di sollecitare l'esercizio di funzioni giurisdizionali, estendendosi fino a ricomprendere la pretesa a che, ottenuto l'accertamento, questo possa considerarsi stabile⁵⁸. In questo senso l'irrevocabilità si porrebbe come esigenza pratica, prima ancora che giuridica, non potendosi ritenere effettiva la tutela giurisdizionale accordata mediante una decisione costantemente esposta a tentativi di smentita⁵⁹.

La solidità di tale argomentazione ha trovato conferma in sede di giurisprudenza costituzionale, portando la Corte ad affermare che l'esigenza di «definitività e certezza costituisce un valore costituzionalmente protetto, in quanto ricollegabile sia al diritto alla tutela giurisdizionale [...], la cui effettività risulterebbe gravemente compromessa se fosse sempre possibile discutere sulla legittimità delle pronunce di cassazione [...]; sia al principio della ragionevole durata del processo»⁶⁰.

Dalla pronuncia della Corte è possibile trarre almeno altri due spunti volti a rafforzare il contenuto costituzionale del giudicato, sotto il profilo della definitività dell'accertamento.

⁵⁸ Vedi SERGES G., *op. cit.*, p. 2821 secondo il quale dalle norme costituzionali può trarsi il principio «di un inscindibile collegamento tra funzione giurisdizionale e giudicato, nel senso che l'essenza dell'idea stessa di giurisdizione risiede nella possibilità che la tutela e l'accertamento dei diritti debbano tradursi in provvedimenti che siano dotati della necessaria stabilità che, in altri termini, la protezione del diritto riconosciuto e accertato dal giudice sia messo al riparo in maniera definitiva e irrettabile».

⁵⁹ Sull'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, realizzata per il tramite del giudicato, vedi Corte cost., sent. 5 marzo 1969, n. 28, in *Giur. cost.*, 1969, p. 391; Corte cost., sent. 12 ottobre 2012, n. 230, in *Cass. pen.*, 2013, p. 890.

⁶⁰ Corte cost., ord. 17 novembre 2000, n. 501, in *Giur. cost.*, 2000, p. 3874; ancora prima, ma con riferimento al processo civile, la Corte ricollegava la certezza, assicurata dal giudicato, al diritto alla tutela giurisdizionale (Corte cost., sent. 3 luglio 1996, n. 224, in *Giur. cost.*, 1996, p. 2093).

Tra i corollari del giusto processo, cui il legislatore deve ispirarsi per disciplinare la serie procedimentale attraverso cui si attua la giurisdizione, l'art. 111, comma 2, Cost., a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, menziona la ragionevole durata⁶¹.

Circoscrivendo l'analisi del principio al solo profilo utile al riconoscimento della rilevanza costituzionale dell'istituto del giudicato, è possibile osservare che la durata, di cui il legislatore ha il compito di assicurare la ragionevolezza, presuppone un certo modo di intendere il processo, quale serie articolata di atti, cronologicamente ordinati e finalisticamente orientati verso la decisione irrevocabile, identificandone in essa l'indefettibile momento conclusivo⁶². D'altronde, gli sforzi con cui il legislatore ha tentato di attuare il principio costituzionale della ragionevole durata sono stati diretti a snellire, nel rispetto degli altri parametri del giusto processo, le sole fasi processuali che precedono l'irrevocabilità, a nulla rilevando la durata della giurisdizione *post iudicatum*.

L'ulteriore argomento che è possibile trarre dalla giurisprudenza costituzionale aggancia l'esigenza di definitività alla insindacabilità delle pronunce della Corte di Cassazione.

⁶¹ Secondo GIALUZ M., *Il ricorso straordinario*, cit., p. 46 il principio della ragionevole durata «presuppone logicamente il divieto di rimettere indefinitamente in discussione – anche soltanto a vantaggio del condannato o del prosciolti – il contenuto della sentenza». Sui complessi rapporti tra il giudicato costituzionalmente imposto e il principio di ragionevole durata del processo vedi CORBI F., *Il giudicato penale: profili costituzionali e di diritto comparato*, Relazione all'incontro di studi indetto dal C.S.M. su *Giudicato penale, esecuzione e pena*, 26 novembre 2007, p. 14 ss. Cfr. MOSCARINI P., *op. cit.*, p. 65 ss. che ravvisa il valore costituzionale del giudicato a partire dal "giusto processo" che, se fosse inteso come clausola aperta, consentirebbe di assorbire i valori che la civiltà giuridica considera come meritevoli di tutela.

⁶² Vedi ANDRIOLI V., voce *Preclusione (Diritto processuale civile)*, in *Noviss. dig. it.*, XIII, Torino, 1966, p. 568. Vedi anche Corte cost., sent. 21 gennaio 1999, n. 11, in *Giur. cost.*, 1999, p. 69; Corte cost., sent. 3 luglio 1996, n. 224, cit., p. 2089; Corte cost., sent. 4 febbraio 1982, n. 21 cit., p. 206.

In effetti, dal principio di effettività della tutela giurisdizionale e da quello della ragionevole durata del processo è possibile trarre unicamente la necessità che, ad un certo punto, la decisione giudiziale possa considerarsi non più modificabile. Tale conclusione, tuttavia, risulta essere insufficiente se si considera che all'interno di un ordinamento in cui il processo si articola per fasi e gradi diversi è indispensabile comprendere quando l'immutabilità si realizzi⁶³.

Una precisa indicazione sul punto sembra potersi trarre dall'art. 111, comma 7, Cost. che, nel disporre la generale impugnabilità delle sentenze e dei provvedimenti incidenti sulla libertà personale mediante il ricorso per cassazione, detta un principio generale in tema di giurisdizione. Ciò che si trae dalla norma, infatti, va ben al di là dell'impedire al legislatore di limitare l'accesso a tale strumento di controllo⁶⁴. La Costituzione ha accolto l'idea che identifica nella possibilità di accedere a determinati strumenti di controllo la garanzia di maggiore giustizia della decisione⁶⁵. Imponendo l'astratta proponibilità del ricorso per cassazione, quale strumento volto a garantire la maggiore qualità del risultato processuale, si finisce per ancorare ad essa il momento in cui la decisione può dirsi non più

⁶³ Secondo GIALUZ M., *Il ricorso straordinario*, cit., p. 42 «è ragionevole pensare che, in un processo articolato in gradi diversi – ossia secondo un'evoluzione dal basso verso l'alto -, a nascere immutabile sia la pronuncia del giudice ultimo, ossia di quello posto al vertice del sistema delle impugnazioni».

⁶⁴ La Costituzione, invero, si limita a prevedere un *minimum* di garanzie che, nell'ambito dell'accesso ai rimedi impugnatori, assicura la proponibilità, almeno, del ricorso per cassazione; *minimum* che il legislatore ha, comunque, la possibilità di incrementare prevedendo ulteriori e diversi mezzi di impugnazione (D'ORAZI M., *op. cit.*, p. 70).

⁶⁵ Vedi CORBI F., *Il giudicato penale: profili costituzionali e di diritto comparato*, cit., p. 8 e 15.

modificabile⁶⁶. Ecco, quindi, che l'irrevocabilità assume il significato di inoppugnabilità.

L'arricchimento del significato costituzionale dell'irrevocabilità alla luce del criterio di controllabilità della sentenza, quantomeno in sede di legittimità, è indispensabile se si considera il binomio giudicato formale/sostanziale e il nesso di consequenzialità che identifica nella conclusione definitiva del giudizio il momento a partire dal quale si produce l'efficacia propria del giudicato.

In effetti, la Costituzione contempla tale rapporto di derivazione, riferendosi però alla sola decisione di condanna, il cui carattere definitivo conduce al superamento della presunzione di non colpevolezza.

Sebbene l'art. 27, comma 2, Cost. si riferisca alla definitività della sentenza, non è difficile assumere l'equivalenza di tale termine con quello di irrevocabilità, ricostruito alla stregua degli altri parametri costituzionali⁶⁷. In effetti, l'esigenza di condizionare l'immutabilità dell'accertamento alla proponibilità del ricorso per cassazione, come garanzia di controllo sulla decisione, si fa ancor più

⁶⁶ Vedi D'ORAZI M., *op. cit.*, p. 166 secondo il quale tale considerazione è riassunta nella formula «*nulla res iudicata sine querelae nullitatis facultate*», ammettendo, però, la non assoluta coincidenza tra il ricorso per cassazione e la *querela nullitatis*.

⁶⁷ In tal senso si pone la dottrina maggioritaria. Vedi CAPONE A., *Gli errori della Cassazione e il diritto al controllo di legittimità*, Padova, 2005, p. 211; CHIAVARIO M., *Diritto processuale penale*, Torino, 2007, p. 508; FERRUA P., *Presunzione di non colpevolezza e definitività della condanna*, in *Pol. dir.*, 1991, n. 3, p. 510 ss.; GIALUZ M., *Il ricorso straordinario*, cit., p. 45; ILLUMINATI G., *La presunzione di innocenza dell'imputato*, Bologna, 1970, p. 28 e 157; LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, Torino, 2004, p. 16; MIELE A., *Intangibilità "europea" della presunzione di non colpevolezza*, in *Giust. proc.*, 1989, n. 3, p. 85; PAULESU P.P., voce *Presunzione di non colpevolezza*, in *Dig. disc. pen.*, IX, Torino, 1995, p. 676. Tra coloro i quali negarono la coincidenza dei due termini vedi FASSONE E., *Il processo che non c'è*, in *Quest. giust.*, 1994, p. 534; MICALI G., *La presunzione d'innocenza dell'imputato e l'art. 27 comma 2 della Costituzione*, in *Cass. pen.*, 1990, p. 734 ss.

pregnante nei casi di sentenza di condanna, cui conseguono effetti sostanziali incidenti sullo *status libertatis* dell'individuo⁶⁸.

Il contenuto del principio dettato dalla norma offre un sicuro fondamento alla costruzione del significato costituzionale del giudicato poiché identifica nella sentenza di condanna definitiva l'unico fatto giuridico idoneo a produrre l'effetto sostanziale consistente nel superamento della presunzione di non colpevolezza⁶⁹. In effetti, se si considera che è solo con la condanna definitiva che la pretesa statale dell'accertamento dei reati trova definitiva attuazione, si comprende che è solo a partire da questo momento che l'imputato, prima tutelato dalla presunzione costituzionale, può essere assoggettato all'eventuale trattamento sanzionatorio⁷⁰.

Gli effetti del giudicato, tuttavia, non si esauriscono sul piano sostanziale o sanzionatorio, coinvolgendo, anche, la garanzia a che una nuova azione penale non venga esercitata *de eadem re*. Nella misura in cui l'art. 27, comma 2, Cost. sancisce una stretta correlazione tra l'irrevocabilità della condanna e gli effetti del giudicato, si potrebbe concludere che lo stesso offra copertura costituzionale al *ne bis in idem*⁷¹.

⁶⁸ Vedi CORBI F., *Il giudicato penale: profili costituzionali e di diritto comparato*, cit., p. 8. Cfr. ORLANDI R., *Provvisoria esecuzione delle sentenze e presunzione di non colpevolezza*, in *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni. Atti del Convegno (Mattinata 25-27 settembre 1998)*, Milano, 2000, p. 94 ss.; PISANI M., *Sulla presunzione di non colpevolezza*, in *Foro pen.*, 1965, p. 3. Vedi anche D'ORAZI M., *op. cit.*, p. 70, nota 46 secondo il quale l'idea della sentenza definitiva ha senso logico «solo se vi si contempla una fattispecie che include impugnazioni ordinarie».

⁶⁹ In effetti D'ORAZI M., *op. cit.*, pp. 115 e 168 ss. utilizza la formula «*nullum crimen sine res iudicata*» per spiegare come il giudicato si ponga come un ponte tra il diritto penale e il processo: «può dirsi che il giudicato di condanna è un “prodotto” del processo [...] ma, sul piano sostanziale, è un “produttore” di reati».

⁷⁰ Vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 21 ss. e in nota 51.

⁷¹ Sul fondamento costituzionale del *ne bis in idem* vedi D'ORAZI M., *op. cit.*, p. 145 ss.

Tuttavia, non si può fare a meno di notare che l'efficacia preclusiva del giudicato, ponendosi come garanzia individuale rispetto all'illimitata reiterazione del giudizio e, al contempo, come esigenza strumentale a rafforzare l'immodificabilità dell'accertamento, non è prerogativa esclusiva del solo condannato⁷².

Nel senso della generale previsione di tale principio anche rispetto a chi sia destinatario dell'accertamento negativo di colpevolezza si esprime, infatti, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che, all'art. 4, Protocollo n. 7, riconosce il principio del *ne bis in idem* a favore di colui il quale sia stato indistintamente assolto, ovvero condannato.

Inoltre, la generale operatività dell'efficacia preclusiva del giudicato, indipendentemente dal tipo di accertamento cristallizzato nella sentenza irrevocabile, potrebbe farsi derivare dall'ulteriore principio della c.d. quiete penalistica.

Il principio di legalità, di cui all'art. 25, comma 2, Cost., viene collocato all'interno dei principi costituzionali che regolano i rapporti tra autorità e individuo; esso rende esplicita la scelta, di matrice liberale classica, di tutelare la tranquillità dei consociati rispetto gli interventi attraverso cui lo Stato unilateralmente modifichi il quadro penalistico di riferimento. La 'quiete' su cui gli individui possono contare si esplicita, in senso sostanziale, nella previsione di una situazione normativa stabile, realizzata mediante il divieto di applicazione retroattiva delle modifiche *in peius* della

⁷² Secondo MOSCARINI P., *op. cit.*, p. 55 ss. ancorando la rilevanza costituzionale del principio del *ne bis in idem* al solo art. 27, comma 2, Cost. si finirebbe per proteggere il solo condannato. Cfr. SERGES G., *op. cit.*, p. 2824.

norma penale⁷³. Analogamente, dal punto di vista processuale la stabilità è data dal principio del *ne bis in idem*⁷⁴.

Ad un certo punto della vicenda processuale, esauriti gli strumenti di controllo e acquisita la definitività della decisione, il diritto ad essere lasciato quieto tutela il destinatario rispetto all'eventualità che l'accertamento in cui si risolve la proclamazione della sua innocenza o, al contrario, della sua colpevolezza, possa essere vanificato attraverso un successivo giudizio sul medesimo fatto.

La capacità del *ne bis in idem* di trascendere i limiti dell'accertamento definitivo della colpevolezza sembra, infine, confermata dalla Corte costituzionale, che ad esso riconosce l'attitudine di porsi quale «principio di civiltà giuridica, oltre che di generalissima applicazione», senza il quale «il contatto con l'apparato repressivo dello Stato, potenzialmente continuo, proietterebbe l'ombra della precarietà nel godimento delle libertà connesse allo sviluppo della personalità individuale, che si pone, invece, al centro dell'ordinamento costituzionale»⁷⁵.

Da queste considerazioni si desume che la Costituzione concepisce il giudicato come valore unitario, collocandolo nella

⁷³ Vedi D'ORAZI M., *op. cit.*, p. 155 ss.

⁷⁴ Vedi CARNELUTTI F., *Principi del processo penale*, Napoli, 1960, p. 267 ss. il quale, per primo, ravvisò nel principio di affidamento il fondamento del *ne bis in idem*, prima sancito nell'art. 90 c.p.p. 1930; vedi anche D'ORAZI M., *op. cit.*, p. 163 il quale precisa chiaramente che «il giudicato rappresenta, dunque, il momento in cui l'interesse alla "quiete penalistica" viene a consolidarsi e a prevalere, nel bilanciamento degli interessi, sul contrapposto interesse all'accertamento dei reati».

⁷⁵ Vedi Corte cost., sent. 21 luglio 2016, n. 200, in *Cass. pen.*, 2017, p. 60 ss., con note di PULITANÒ D., *La Corte costituzionale sul ne bis in idem* e FERRUA P., *La Corte costituzionale sul caso Eternit: il ne bis in idem tra diritto vigente e diritto vivente*. Sulla possibilità di ricavare la garanzia del *ne bis in idem* dall'art. 2 Cost. e, generalmente, dai diritti e le libertà garantite nella parte I della Costituzione vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 21. Cfr. BISCARDI G., *Ne bis in idem tra Costituzione e fonti europee*, in *Processo penale e Costituzione*, a cura di F.R. Dinacci, Milano, 2010, p. 557.

trama dei principi generali in tema di giurisdizione e, al contempo, all'interno del sistema delle garanzie individuali⁷⁶; le due anime del giudicato, qualificate normativamente come “irrevocabilità” ed “efficacia”, sono, inoltre, concepite alla luce di un rapporto di stretta correlazione che, in materia penale, almeno per quanto concerne la decisione di condanna, relativamente all'effetto esecutivo, è reso esplicito dall'art. 27, comma 2, Cost. che, nel sancire il principio della presunzione di non colpevolezza, àncora inderogabilmente l'efficacia propria del giudicato alla sentenza di condanna definitiva.

§ 5. Il giudicato nel codice.

I principi e i valori contenuti nella Costituzione hanno esercitato, indubbiamente, una forte influenza sul legislatore della riforma codicistica; dal punto di vista ideologico, il nuovo modo di concepire i rapporti Stato – cittadino, all'interno dell'ordinamento che pone al centro dell'attività normativa il riconoscimento dei diritti individuali, ha condotto al definitivo abbandono della tesi che intravedeva nell'intangibilità assoluta il riflesso dell'infalibile volontà statale. Il codice, infatti, positivizza la concezione del giudicato flessibile, attraverso la previsione di plurimi rimedi revocatori che, nella necessità di realizzare esigenze di giustizia sostanziale, consentono di intervenire sulla sentenza già passata in

⁷⁶ Vedi CORBI F., *Il giudicato penale: profili costituzionali e di diritto comparato*, cit., p. 7; GIALUZ M., *Il ricorso straordinario*, cit., p. 45; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 25.

giudicato⁷⁷. Da un altro punto di vista, il legislatore sembra aver recepito l'idea del giudicato quale valore unitario, dedicando all'istituto un autonomo spazio normativo all'interno del Libro X, dedicato all'esecuzione⁷⁸.

Tale scelta risulta essere stilisticamente più appagante di quella seguita nell'elaborazione del codice del 1930 in cui, diversamente, presupposti ed effetti del giudicato non risultavano essere collocati all'interno della stessa *sedes materiae*.

Quanto al procedimento formativo dell'irrevocabilità, il cui consolidamento era ancorato alle dinamiche impugnatorie, la scelta di collocarlo all'interno dell'art. 576 c.p.p., rubricato "Esecuzione delle sentenze", finiva per svilirne la sua autonoma rilevanza in favore di una più forte accentuazione dell'esecutività della sentenza; all'interno della norma, l'indicazione delle condizioni che davano origine alla sentenza irrevocabile assolveva alla funzione di chiarire in quali casi poteva darsi esecuzione al provvedimento, in alternativa alle ipotesi di esecuzione provvisoria⁷⁹.

⁷⁷ Vedi NORMANDO R., *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. VI – *Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere*, a cura di L. Kalb, Assago, 2009, p. 12 in cui si precisa che «il legislatore non muove più dalla centralità del potere statale, bensì dall'esigenza di tutela dei diritti individuali che deve ricevere attuazione anche nella fase esecutiva, qualora l'accertamento non sia più connotato dalla rispondenza ad esigenze di giustizia»; *Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale*, Torino, 1996, p. 84.

⁷⁸ Tale volontà emerge chiaramente dal testo della Relazione al codice di procedura penale del 1988, ove si legge che «la scelta operata nel presente Progetto deriva dall'esigenza di porre a base di tutta l'esecuzione la nozione di giudicato, e cioè l'identificazione del provvedimento irrevocabile ed esecutivo che costituisce punto di partenza della fase dell'esecuzione penale» (*Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *G.U.*, 24 ottobre 1988, n. 250, suppl. ord., n. 2).

⁷⁹ Vedi CORBI F., voce *Esecuzione penale*, in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 2010, p. 296, il quale precisa che «da questo punto di vista, dunque, l'irrevocabilità della sentenza di condanna rappresenta esclusivamente ciò che consente l'inizio dell'esecuzione penale [...] funzionando unicamente come requisito di natura processuale che rimuove l'ostacolo posto dalla legge all'attuazione dei comandi contenuti in tale provvedimento». Cfr. CATELANI G., *Manuale dell'esecuzione penale*, Milano, 1987, p. 153 ss.

In netta discontinuità rispetto al codice previgente e, forse, nel tentativo di garantire maggiore organicità all'istituto, nel 1988 si scelse una diversa tecnica di normazione. All'interno del Libro X – “Esecuzione”, il Titolo I condensa la generalità dei riferimenti positivi del giudicato, distinguendo analiticamente tra il presupposto (art. 648 c.p.p.) e gli effetti (artt. 649 – 654 c.p.p.)⁸⁰.

Norma di apertura è l'art. 648 c.p.p., rubricato “Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali”, il cui scopo è quello di chiarire quali siano le *conditiones sine qua non* del giudicato formale. L'attributo dell'irrevocabilità, oltre ad essere circoscritto alle sole sentenze pronunciate in giudizio, è ancorato al presupposto negativo della inoppugnabilità attraverso mezzi di impugnazione diversi dalla revisione⁸¹.

Senza soluzione di continuità rispetto al codice previgente, l'art. 648 c.p.p. individua il presupposto in cui il provvedimento può dirsi irrevocabile nella inoppugnabilità originaria, riferibile, però, ai soli provvedimenti della Corte di Cassazione⁸²; nell'acquiescenza delle

⁸⁰ Vedi CAPONE A., *sub art. 648*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – *Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 570; CERESA – GASTALDO M., *Esecuzione*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di M. Bargis, Milano, 2020, p. 905 ss.; CONTI G. e MACCHIA A., *Il nuovo processo penale. Lineamenti della riforma*, Roma, 1991, p. 289 ss.; GIOVENE A., voce *Giudicato*, in *Dig. disc. pen.*, Tomo V, Torino, 1991, p. 425 ss.; IOVINO F.P.C., *sub art. 648*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2007, p. 5637; NORMANDO R., *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato*, cit., p. 12 ss.; SORRENTI S., *sub art. 648*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Vol. VI, coord. da M. Chiavario, Torino, 1991, p. 416.

⁸¹ Vedi CAPONE A., *sub art. 648*, cit., p. 572 ss.; IOVINO F.P.C., *sub art. 648*, 2007, cit., p. 5638 ss.; LAVARINI B., *La formazione del giudicato*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 1175; *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 38 ss.; MORI C., *sub art. 648*, in *Codice di procedura penale*, Tomo II, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, p. 4742; NORMANDO R., *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, cit., p. 12 ss.; SORRENTI S., *sub art. 648*, cit., p. 417 ss.

⁸² L'impossibilità di considerare originariamente inoppugnabili i provvedimenti di merito si trae dall'art. 111, comma 7, Cost. che prevede, con riferimento ad essi, la generale proponibilità del ricorso per Cassazione per violazione di legge. Sul punto vedi CAPONE A., *sub art. 648*, cit., p. 572; LAVARINI B., *La formazione del giudicato*, cit., p. 1176; *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 39 la quale, inoltre, precisa che, per espressa previsione dell'art. 137

parti legittimate ad impugnare; nel fallimento del ricorso per Cassazione che sia stato rigettato, ovvero dichiarato inammissibile⁸³.

Analoghe considerazioni valgono per il decreto penale di condanna rispetto cui l'art. 648, comma 2, c.p.p. subordina l'irrevocabilità all'inutile decorso del termine per proporre opposizione, ovvero per impugnare l'ordinanza di inammissibilità dell'opposizione⁸⁴.

Definita la formazione del giudicato formale, il codice prosegue nell'indicazione degli effetti che ne costituiscono la conseguenza⁸⁵.

Il principio del *ne bis in idem* viene positivamente enunciato nell'art. 649 c.p.p. in cui, analogamente a quanto statuito nell'ormai superato art. 90 c.p.p. 1930, la garanzia dell'improcedibilità viene assicurata, indistintamente, al prosciolto e al condannato, rispetto alla nuova azione penale esercitata sul medesimo fatto, considerato tale,

Cost., debbano considerarsi originariamente inoppugnabili anche le sentenze rese dalla Corte costituzionale nei procedimenti a carico del Presidente della Repubblica, accusato di alto tradimento o attentato alla costituzione. Vedi ancora MORI C., sub *art. 648*, cit., p. 4742; SORRENTI S., sub *art. 648*, cit., p. 417. Sull'inoppugnabilità delle decisioni relative ai conflitti di competenza vedi NORMANDO R., *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, cit., p. 13 ss. Cfr. CORBI F., *L'esecuzione nel processo penale*, Torino, 1992, p. 62; PRESUTTI A., voce *Esecuzione penale*, in *Enc. giur. Treccani*, XIII, Roma, 1996, p. 3. Secondo IOVINO F.P.C., sub *art. 648*, 2007, cit., p. 5638 l'inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione si desume dall'art. 648 «e dagli artt. 586, 624, 628 che, da un lato, prevedono la tassatività delle impugnazioni e, dall'altro, omettono ogni previsione avverso dette decisioni».

⁸³ Vedi MORI C., sub *art. 648*, cit., p. 4744 ss.; NORMANDO R., *Il giudicato: forza esecutiva ed effetti*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Vol. IV – *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, a cura di L. Kalb, Torino, 2015, p. 517; SORRENTI S., sub *art. 648*, cit., p. 419.

⁸⁴ Vedi IOVINO F.P.C., sub *art. 648*, 2007, cit., p. 5638; MORI C., sub *art. 648*, cit., p. 4755; NORMANDO R., *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, cit., p. 13 ss.; SORRENTI S., sub *art. 648*, cit., p. 419. Tale equiparazione si è resa necessaria in considerazione dell'attitudine del decreto penale di condanna a definire il rapporto processuale, accertando la responsabilità dell'imputato e applicando la relativa sanzione (BAROSIO V., *Esecuzione penale*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, p. 494).

⁸⁵ In dottrina si è sostenuto che l'attitudine del provvedimento a non poter essere più modificato, nel contenuto, per il tramite delle impugnazioni ordinarie, costituisce caratteristica propria anche di altri provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli a cui si riferisce l'art. 648 c.p.p., quali le ordinanze e i decreti emessi a conclusione del procedimento esecutivo, di sorveglianza e di prevenzione. Vedi CAPONE A., sub *art. 648*, cit., p. 575 ss.; IOVINO F.P.C., sub *art. 648*, cit., 2007, p. 5641.

sotto il profilo naturalistico, sebbene diversamente qualificato per titolo, grado o circostanze⁸⁶.

L'inesistenza di un precedente giudicato *in idem* opera, dunque, alla stregua di una condizione di procedibilità, afferendo ai presupposti per la valida istaurazione del processo⁸⁷; le uniche eccezioni consentite afferiscono ai casi in cui l'azione penale sia stata riproposta per un fatto prima dichiarato improcedibile, nel caso di

⁸⁶ Il nuovo art. 649 c.p.p., riferendosi non solo alle sentenze, ma, anche, ai decreti divenuti irrevocabili colma la lacuna normativa dell'art. 90 c.p.p. 1930 che, invece, riconosceva l'efficacia preclusiva alle sole sentenze (RIVELLO P.P., sub art. 649, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Vol. VI, coord. da M. Chiavario, Torino, 1991, p. 421 ss.). Vedi IOVINO F.P.C., sub art. 648, 2007, cit., p. 5644 secondo il quale «il divieto di un secondo giudizio rappresenta l'effetto tipico dell'irrevocabilità della sentenza e degli altri provvedimenti giurisdizionali ad essa assimilati»; NORMANDO R., *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, cit., p. 34; RAFARACI T., voce *Ne bis in idem*, in *Enc. dir.*, Vol. III, Milano, 2010, p. 857 ss.

⁸⁷ Vedi CAPONE A., sub art. 649, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – *Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 581; NORMANDO R., *Il giudicato: forza esecutiva ed effetti*, cit., p. 521; RAFARACI T., voce *Ne bis in idem*, cit., p. 877. Nonostante l'art. 649, comma 2, c.p.p. consenta di rilevare la causa di improcedibilità «in ogni stato e grado del processo», è possibile sostenere che il *bis in idem* possa essere dichiarato già nella fase conclusiva delle indagini preliminari, attraverso il provvedimento di archiviazione, stante il fatto che l'art. 411 c.p.p., nel disciplinare gli “altri casi di archiviazione”, si riferisce genericamente alla mancanza di una condizione di procedibilità. Sul punto vedi NORMANDO R., *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, cit., p. 49 ss.; SCOMPARIN L., *Il proscioglimento immediato nel sistema processuale penale*, Torino, 2008, p. 109 ss. In questo senso vedi Cass. pen., 12 dicembre 1991, Cittaro, n. 189548, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1880 in cui si precisa che «l'art. 649 c.p.p. prevede la forma della sentenza per l'ipotesi che in relazione ai fatti già giudicati venga nuovamente iniziata l'azione penale, ma non impone al p.m. di esercitare l'azione penale al solo fine dell'istaurazione di un processo che dovrà terminare con la decisione che l'imputato non doveva essere sottoposto a un nuovo procedimento penale». *Contra* CORBI F. e NUZZO F., *Guida pratica all'esecuzione penale*, Torino, 2003, p. 53. In questi casi, si potrebbe sostenere che a porre l'attenzione sull'esistenza di un precedente giudicato sul medesimo fatto debba essere il Pubblico ministero attraverso la richiesta di archiviazione, ma, anche, l'indagato, nel solo caso in cui codice lo legittima a presentare opposizione all'archiviazione, nell'ipotesi in cui la richiesta sia motivata dalla sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 411, comma *1bis*, c.p.p. Sul tema vedi MARCHINI A., sub art. 411, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. III – *Indagini preliminari e udienza preliminare*, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 622. Rispetto alla possibilità di rilevare il *bis in idem* in Cassazione vedi CAPONE A., sub art. 649, cit., p. 592 ss.

sopravvenienza della condizione di procedibilità prima mancante, o rispetto al quale la morte del *reo* era stata erroneamente dichiarata⁸⁸.

L'art. 650 c.p.p., rubricato "Esecutività delle sentenze e dei decreti penali", consacra una vera e propria inversione di tendenza rispetto al codice del 1930.

La disciplina dell'esecutività, prima considerata tanto pregnante da eclissare l'autonoma rilevanza del procedimento formativo dell'irrevocabilità, viene collocata, nel nuovo codice, tra gli effetti che l'irrevocabilità produce⁸⁹; per le sentenze di non luogo a procedere, invece, la forza esecutiva consegue direttamente all'inoppugnabilità⁹⁰.

⁸⁸ Sebbene la norma intenda qualificare tali ipotesi come delle vere e proprie eccezioni, sembra che l'impossibilità di attribuire a tali provvedimenti l'efficacia preclusiva del giudicato possa trarsi da una considerazione di ordine generale. Gli artt. 69, comma 2, e 345 c.p.p. si riferiscono, infatti, a decisioni meramente processuali, il cui contenuto è limitato alla dichiarazione della sussistenza o insussistenza di condizioni ostative all'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato. La sopravvenienza della condizione di procedibilità prima dichiarata assente, ovvero il successivo accertamento dell'esistenza in vita dell'imputato consentirebbero l'apertura di un nuovo processo che, lungi dal costituire un nuovo giudizio *de eadem re*, avrebbe la funzione di aprire la strada ad un accertamento prima precluso. Vedi IOVINO F.P.C., sub art. 649, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2007, p. 5646 il quale precisa che «in particolare, l'inapplicabilità del divieto di *bis in idem* al decreto di archiviazione, più che dal richiamo normativo (art. 345), deve farsi discendere dalla considerazione che trattasi di un provvedimento rappresentativo di un non giudizio»; LOZZI G., voce *Giudicato (dir. pen.)*, cit., p. 916 ss.; NORMANDO R., *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, cit., p. 51 ss.; *Il giudicato: forza esecutiva ed effetti*, cit., p. 523; RIVELLO P.P., sub art. 649, cit., p. 432 ss.

⁸⁹ Vedi SORRENTI S., sub art. 650, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Vol. VI, coord. da M. Chiavario, Torino, 1991, p. 438 in cui si precisa che «la regola generale della coincidenza tra l'uno e l'altro fenomeno – pur già agevolmente delineabile in base alla vecchia normativa, [...] – appare oggi più chiaramente voluta e leggibile come tale, anche in virtù della scelta sistematica» di collocare all'interno del libro X sull'esecuzione le attività che presuppongono il giudicato formale.

⁹⁰ Parte della dottrina evidenzia come, almeno dal punto di vista sostanziale, anche la sentenza di non luogo a procedere possa definirsi irrevocabile, nella misura in cui si assume che l'irrevocabilità afferisce al carattere di stabilità che il provvedimento acquisisce per effetto dell'esaurimento delle vicende impugnatorie, e che anche le sentenze cui espressamente si riferisce l'art. 648 c.p.p. sono, in fondo, astrattamente revocabili in conseguenza di alcune condizioni cui il legislatore ricollega la capacità di aggredire il giudicato. Vedi CAPONE A., sub art. 648, cit., p. 571 ss.; CERESA – GASTALDO M., *Esecuzione*, cit., p. 908; CORBI F., *L'esecuzione nel processo penale*, cit., p. 62; CORDERO F., *Procedura penale*, Milano, 2012, p. 1200. Sul punto, precisa LAVARINI B., *La formazione del giudicato*, cit., p. 1175, nota n. 3; *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 37 ss., che le puntualizzazioni in tema di sentenza di non luogo a

In ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, irrevocabilità ed esecutività operano come fenomeni concettualmente distinti, ma temporalmente unificati, per impedire che, nelle more del giudizio, l'imputato possa essere pregiudicato dall'anticipazione degli effetti dell'accertamento di colpevolezza non ancora definitivo⁹¹.

L'inciso "salvo che sia diversamente disposto" contenuto nella norma, rinvia, evidentemente, alle ipotesi in cui l'esecutività non consegue all'irrevocabilità, ma, al contrario, viene normativamente riconosciuta come caratteristica propria di alcuni provvedimenti, o di alcune parti del provvedimento, cui è possibile dare immediata esecuzione, stante la loro impugnabilità⁹².

Le norme successive, dall'art. 651 all'art. 654 c.p.p., contengono la disciplina dell'efficacia positiva del giudicato⁹³.

procedere non costituiscono un'eccezione alla regola generale dell'art. 650 c.p.p. che identifica nell'irrevocabilità il presupposto dell'esecutività. Vedi PRESUTTI A., voce *Esecuzione penale*, cit., p. 3; GIOVENE A., voce *Giudicato*, cit., p. 427. *Contra* MORI C., sub art. 650, in *Codice di procedura penale*, Tomo II, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, p. 4772 che, invece, inserisce la disciplina dell'esecutività della sentenza di non luogo a procedere tra le eccezioni alla regola generale. Cfr. SORRENTI S., sub art. 650, cit., p. 441; in senso parzialmente difforme vedi DELLA MONICA G., voce *Giudicato*, in *Dig. disc. pen.*, agg., Tomo IV, Torino, 2008, p. 407. Vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 163 il quale attribuisce alla sentenza di non luogo a procedere la capacità di assumere l'autorità di giudicato, sebbene in forma attenuata.

⁹¹ Vedi anche LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 37 ss.; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 254 ss.

⁹² Sul punto vedi diffusamente LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 73 ss.; *La formazione del giudicato*, cit., p. 1175, nota n. 2 in cui si precisa che in nessun caso tali eccezioni potrebbero riguardare le disposizioni penali di una sentenza di condanna, ostando alla immediata esecutività il principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 2, Cost. Vedi anche CERESA – GASTALDO M., *Esecuzione*, cit., p. 908; CAPONE A., sub art. 650, cit., p. 602; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 54 ss.; MORI C., sub art. 650, cit., p. 4772; SORRENTI S., sub art. 650, cit., p. 439.

⁹³ Vedi Relazione prog. prel. codice 1988, (319 – 322), in *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, Vol. IV – *Il progetto preliminare del 1988*, a cura di G. Conso, V. Grevi, G.N. Modona, Padova, 1990, p. 1385 in cui, relativamente alla diversa collocazione delle norme dedicate all'efficacia positiva di giudicato, si legge che tale scelta «è parsa sistematicamente più rigorosa considerato che le disposizioni riguardanti l'efficacia non penale del giudicato penale si riferiscono direttamente non all'azione ma al giudizio civile o amministrativo nel quale il giudicato penale viene fatto valere».

Si tratta di un complesso di disposizioni in cui il legislatore individua gli specifici profili dell'accertamento penale irrevocabile che assumono rilevanza in sede *extra* – penale, segnatamente nel giudizio civile o amministrativo di danno (artt. 651 – 652 c.p.p.), in sede disciplinare (art. 653 c.p.p.), ovvero nei giudizi, che non abbiano ad oggetto la pretesa risarcitoria, in cui il *dictum* penale si ponga come pregiudiziale ai fini del riconoscimento del diritto ovvero dell'interesse legittimo di cui si controverte (art. 654 c.p.p.)⁹⁴.

Dall'esame preliminare delle disposizioni dedicate al giudicato, sembra potersi desumere l'intenzione del legislatore della riforma di positivizzare il nesso logico – temporale che concepisce l'efficacia come conseguenza imminente del presupposto dell'immutabilità

⁹⁴ L'attuale disciplina è il risultato degli interventi attraverso cui la Corte costituzionale ha relativizzato la portata del giudicato, la cui efficacia positiva era stata estesa, sotto il vigore del codice precedente, attraverso la valorizzazione della partecipazione al processo, quale condizione per estendere gli effetti del giudicato nei casi di efficacia *extra* – penale (GHIARA A., sub art. 651, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Vol. VI, coord. da M. Chiavario, Torino, 1991, p. 443 ss.). Vedi Corte cost., sent. 22 marzo 1971, n. 55, in *Giur. cost.*, 1971, p. 573; Corte cost., sent. 27 giugno 1973, n. 99, in *Giur. cost.*, 1973, p. 1003; Corte cost., sent. 26 giugno 1975, n. 165, in *Giur. cost.*, 1975, p. 1439. Le ipotesi di efficacia *extra* – penale del giudicato, infatti, manifestano l'abbandono dell'idea dell'unità della giurisdizione che, sotto il vigore del codice previgente, condusse ad attribuire all'accertamento contenuto nella sentenza penale una generale efficacia vincolante nell'ordinamento (CAPONE A., sub art. 651, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – *Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 604). In giurisprudenza, considerazioni analoghe sono espresse in Cass. civ., sent. 27 febbraio 1996, n. 1501, in *Foro it.*, 1997, p. 1758. Vedi anche IOVINO F.P.C., sub art. 651, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2007, p. 5658 ss. Vedi NORMANDO R., *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, cit., p. 58, la quale precisa che con l'abbandono del principio della prevalenza dell'accertamento penale, il nuovo codice «privilegia chiaramente l'autonomia e la separazione dei giudizi»; GHIARA A., sub art. 651, cit., p. 444 il quale sottolinea che «già la sostituzione della locuzione “efficacia” alla precedente “autorità” manifesta il ripudio dell'assolutezza del vincolo»; CAPRIOLI F. e VICOLI D., *Procedura penale dell'esecuzione*, cit., p. 112. Cfr. MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 116 secondo cui, in realtà, si tratterebbe di «una chiara eccezione al generale principio di autonomia delle giurisdizioni, poiché permette al secondo giudice di avvalersi di frammenti del risultato d'accertamento già operato secondo regole e forme diverse da quelle proprie».

dell'accertamento⁹⁵. Nel tentativo di rivalutare la dimensione unitaria del giudicato, in cui l'irrevocabilità e l'efficacia figurano quali presupposti ed effetti di un'unica fattispecie, tale nesso di prossimità, che pure la Costituzione sembra imporre solo con riferimento all'efficacia esecutiva derivante dall'accertamento positivo della responsabilità, è prescritto anche per l'efficacia preclusiva e per quella vincolante, il cui *dies a quo* coincide con il momento in cui la sentenza diviene irrevocabile.

Tuttavia, ampliando la prospettiva d'indagine, allo scopo di saggiare il modo in cui la disciplina del giudicato interferisce con altri istituti variamente collocati nel codice, ci si avvede che il nesso irrevocabilità – esecutività, la cui solidità è indice del rispetto delle indicazioni che la Costituzione impone all'art. 27, comma 2, sembra perdere coerenza rispetto alla disciplina che emerge dagli artt. 648 c.p.p. ss.

Per un verso, è lo stesso meccanismo delineato all'art. 648 c.p.p., ad essere posto in discussione. Già sotto il vigore della disciplina previgente, la dottrina aveva messo in luce come l'estensione degli effetti dell'impugnazione e le ipotesi di concorso di cause di inammissibilità dell'atto d'impugnativa e di proscioglimento immediato evidenziassero la fragilità del sistema in cui l'irrevocabilità che la sentenza acquisisce è conseguenza del suo non essere più impugnabile; più di recente, l'introduzione nel sistema normativo dell'art. 625 *bis* c.p.p., che espressamente prevede la possibilità di impugnare, in via straordinaria, le decisioni della Corte

⁹⁵ Vedi Relazione prog. prel. codice 1988, (p. 314 – 319), in *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, Vol. IV – *Il progetto preliminare del 1988*, a cura di G. Conso, V. Grevi, G.N. Modona, Padova, 1990, p. 1376.

di Cassazione, ha riproposto gli interrogativi sull'attualità del meccanismo di formazione del giudicato delineato all'art. 648 c.p.p. che, in ossequio all'art. 111, comma 7, Cost. prevede espressamente l'inoppugnabilità delle decisioni rese dal giudice di legittimità.

L'indagine volta a chiarire quali siano le dinamiche attraverso cui la sentenza può dirsi irrevocabile non è affare di pura teoria. Atteso che il momento in cui la sentenza diviene irrevocabile è assunto dal legislatore, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, quale presupposto a partire dal quale è possibile apprezzare l'efficacia esecutiva della sentenza, è alla luce delle aporie generate sul sistema irrevocabilità – esecutività del comando che dovrà chiarirsi quando la sentenza diviene irrevocabile e quali siano le disposizioni del *decisum* la cui autorità di giudicato abilita la possibilità di porre in esecuzione la pena.

In questo senso, un punto di vista privilegiato per osservare le disfunzioni del nesso irrevocabilità della sentenza – esecutività del comando è rappresentato dal giudicato progressivo. Si tratta di un fenomeno il cui principale riferimento normativo è da ravvisare nell'art. 624 c.p.p. che, riconoscendo alla Corte di Cassazione la possibilità di annullare con rinvio parziale la sentenza impugnata, espressamente conferisce l'autorità di cosa giudicata alle parti non devolute alla cognizione del giudice del rinvio. La possibilità di riconoscere alle disposizioni della sentenza l'attitudine a divenire irrevocabili in momenti diversi dell'*iter* processuale, nella misura in cui estende persino ai singoli punti interni al capo d'imputazione la capacità di divenire definitivi indipendentemente dagli altri, genera sul sistema alcune criticità che vale la pena esaminare.

La giurisprudenza, infatti, pare ormai essersi assestata sulla tesi che ravvisa nell'irrevocabilità dei punti inerenti al fatto e al giudizio di responsabilità penale l'attitudine ad integrare il presupposto della "condanna definitiva" che l'art. 27, comma 2, Cost. identifica quale condizione per il superamento della presunzione di non colpevolezza. Da tale idea discende che l'imputato ancora *sub iudice* quanto alla definizione complessiva del trattamento sanzionatorio debba considerarsi "condannato" ai fini del giudizio ormai definitivamente concluso sul tema della responsabilità, nonché ai fini della proponibilità dei rimedi straordinari.

A queste e ad altre ipotesi occorrerà volgere lo sguardo per comprendere, andando oltre il dato formale, quale sia la reale dimensione del giudicato penale, assumendo come paradigma la sentenza di condanna rispetto cui la Costituzione pretende esplicitamente che l'efficacia esecutiva presupponga il momento in cui l'accertamento della responsabilità penale per il fatto commesso diviene definitiva.

Il principio della presunzione di non colpevolezza, di cui all'art. 27, comma 2, Cost. consente, infatti, di distinguere le sentenze irrevocabili a seconda dell'efficacia.

I proscioglimenti esperiscono unicamente efficacia dichiarativa, limitandosi a confermare l'innocenza dell'imputato, già presunta durante l'intero corso del processo; ad eccezione delle ipotesi in cui ad essi consegua l'applicazione di misure limitative della libertà del destinatario, non fondate sull'accertamento della penale responsabilità, ma sulla prognosi di pericolosità sociale, manca, all'interno della sentenza di proscioglimento, il *dictum* penale da

porre in esecuzione, per l'ovvia considerazione che nessuna sanzione è stata irrogata.

Rispetto alla sentenza di proscioglimento, dunque, la mancanza del momento coattivo – sanzionatorio non sembra porre alcun ostacolo a che l'esecuzione preceda l'irrevocabilità; in detti casi, anzi, la pronuncia che esclude la responsabilità penale, sebbene non ancora divenuta immutabile, rafforza la presunzione di cui già gode l'indagato, sicché la sua immediata efficacia esecutiva non pregiudica la posizione del destinatario del provvedimento, il quale, piuttosto, trae giovamento dalla caducazione delle misure limitative della libertà personale eventualmente disposte a suo carico⁹⁶.

Diversamente, la sentenza di condanna produce l'effetto costitutivo consistente nel superamento della presunzione di non colpevolezza.

È solo con il definitivo accertamento della reità dell'imputato che la pretesa statale all'esecuzione della pena irrogata può dirsi fondata. Prima di questo momento, qualsiasi privazione della libertà personale a scopi sanzionatori deve considerarsi incostituzionale.

Dunque, è con riferimento alla sola sentenza di condanna che il nesso l'irrevocabilità – esecutività del comando deve essere

⁹⁶ Nonostante la mancanza, nel codice attuale, di una norma speculare all'art. 576, comma 3, c.p.p., può concludersi per l'attualità del principio di immediata esecuzione delle sentenze di proscioglimento alla luce delle norme di cui agli artt. 300, 317 e 323 che si riferiscono all'immediata caducazione delle misure cautelari nel caso di proscioglimento (CONTI G. e MACCHIA A., *op. cit.*, p. 291). Rientra, infatti, tra le ipotesi di caducazione automatica delle misure cautelari la pronuncia di alcuni provvedimenti non irrevocabili quali l'archiviazione, il non luogo a procedere ovvero il proscioglimento. Vedi APRILE E., sub *art. 300*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. II – *Prove. Misure cautelari*, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020 p. 943; GREVI V. e CERESA – GASTALDO M., *Misure cautelari*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso e V. Grevi, Padova, 2020, p. p. 379 ss.; SERVI D., *Revoca, modifica ed estinzione*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. II – *Prove e misure cautelari*, Tomo II – *Le misure cautelari*, a cura di A. Scalfati, Assago, 2008, p. 236 in cui si precisa che “le fattispecie risolutive sono correlate a determinate pronunce le quali smentiscono la prognosi di colpevolezza posta a base dell'atto *de libertate*”.

inquadrato all'interno del rigido paradigma di successione logico – temporale, poiché qualsiasi malfunzionamento di tale legame, alterando l'equilibrio imposto dall'art. 27, comma 2, Cost. rischierebbe di svilire il valore della presunzione di non colpevolezza⁹⁷.

⁹⁷ Vedi CORBIF., voce *Esecuzione penale*, cit., p. 295 secondo cui «per le sentenze di condanna (o di proscioglimento) che erogano o una pena o una misura di sicurezza l'irrevocabilità rappresenta un requisito strettamente formale che ha la funzione di rendere operante il potere – dovere del pubblico ministero di procedere all'esecuzione penale». Già sotto il vigore del codice del 1930 CATELANI G., *Manuale dell'esecuzione penale*, cit., p. 153, nell'interpretare l'art. 576 che ravvisava nella sentenza irrevocabile il presupposto dell'esecuzione, precisava che «siffatta disposizione non può che riguardare la sentenza di condanna, perché le sentenze di proscioglimento sono eseguite appena pronunciate».

Cap. II – L’irrevocabilità

§ 1. Irrevocabilità e inoppugnabilità.

L’art. 648 c.p.p., assimilando i dogmi che la tradizione continentale ha elaborato in tema di giudicato, costruisce il concetto di irrevocabilità della sentenza attorno a quello di inoppugnabilità.

La sentenza – pronunciata in giudizio – può dirsi immutabile solo quando le occasioni per sottoporre a critica il suo contenuto, attraverso i mezzi di impugnazione ordinari, possono dirsi, ormai, esaurite.

Tale rapporto di derivazione pone le basi su un solido presupposto concettuale.

La circostanza che la sentenza abbia la capacità di definire, con il crisma della stabilità, l’intera vicenda processuale dipende dalla possibilità di considerare il provvedimento come espressivo del valore di giustizia dell’accertamento. Tale concezione identifica nella previsione di strumenti di impugnativa, attraverso cui, individuando gli eventuali errori, si sollecita il controllo sul provvedimento da parte del giudice superiore, la garanzia di un accertamento più giusto. L’appello e il ricorso per cassazione, quali mezzi di ordinaria impugnativa, danno luogo alla progressione processuale per fasi,

all'esito della quale il provvedimento che abbia superato il vaglio critico può dirsi assistito da una presunzione di maggiore giustizia e, in quanto tale, si considera idoneo a definire la vicenda oggetto dell'accertamento.

Va ora rilevato che, nel corso della dinamica processuale, è possibile che le situazioni giuridiche soggettive dei soggetti coinvolti possano risultare pregiudicate dall'adozione di provvedimenti diversi, rispetto ai quali l'esigenza di garantire gli strumenti di impugnativa, così come quella di assicurare alla decisione successiva una certa stabilità, resta attuale⁹⁸.

Superando l'idea che ravvisa nell'inoppugnabilità un mero sinonimo dell'irrevocabilità è possibile attribuire al primo dei due termini un significato suo proprio, che prescinde dal suo porsi come condizione per l'individuazione dei provvedimenti suscettibili di divenire giudicato formale, alla stregua di quanto disposto all'art. 648 c.p.p.⁹⁹.

Dal punto di vista strettamente processuale, infatti, l'inoppugnabilità identifica il fenomeno di consumazione dei rimedi che l'ordinamento accorda in vista del controllo sul provvedimento giudiziale; esaurite le fasi di impugnativa, il provvedimento diviene formalmente inoppugnabile.

Tale fenomeno, tuttavia, quando è riferito ai provvedimenti diversi da quelli individuati all'art. 648 c.p.p., vale unicamente a

⁹⁸ NORMANDO R., *Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale*, cit., p. 73 ss.

⁹⁹ Tendonò, invece, a considerare i due fenomeni come coincidenti CONTI C., *La preclusione nel processo penale*, Milano, 2014, p. 212 ss.; DANIELE M., *L'esecuzione*, in AA. VV., *Fondamenti di procedura penale*, Padova, 2019, p. 881; DELLA MONICA G., voce *Giudicato*, cit., p. 485; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 133. *Contra* CAPONE A., sub *art. 648*, cit., p. 570 secondo il quale plurimi riferimenti normativi deporrebbero nel senso di distinguere l'inoppugnabilità dall'irrevocabilità.

consolidare l'accertamento ivi contenuto, cui si associa una limitata efficacia preclusiva¹⁰⁰.

In effetti, il binomio inoppugnabilità – efficacia preclusiva, identificando una dinamica del tutto simile a quella descritta agli artt. 648 e 649 c.p.p. lascerebbe residuare il dubbio che si tratti, pur sempre, di una forma di giudicato¹⁰¹.

¹⁰⁰ Vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 340 secondo il quale l'inoppugnabilità dei provvedimenti darebbe vita ad una realtà giuridica intermedia in cui la «provvisoria quiete dell'accertamento» non si identifica nella categoria giuridica dell'irrevocabilità; vedi anche NORMANDO R., *Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale*, Torino, 1996, p. 74, secondo la quale la definitività esprimerebbe l'esigenza di durezza degli effetti nel tempo.

¹⁰¹ Emblematica è la costruzione dell'istituto del giudicato cautelare, elaborato dalla giurisprudenza per sussumere all'interno della dogmatica tradizionale l'efficacia preclusiva conseguente allo stabilizzarsi del contenuto dell'ordinanza cautelare. In assenza di *nova*, l'esaurirsi delle impugnazioni previste dalla legge opera nel duplice verso di impedire la modifica del provvedimento ad opera del giudice che lo ha pronunciato e di inibire ulteriori richieste *in idem*, sulla base della stessa situazione già considerata. Vedi Cass., sez. III, 18 novembre 2019, dep. 2020, n. 16616, Ced. 278947; Cass., sez. V, 4 maggio 2018, n. 27710, Ced. 273648; Cass., sez. I, 15 aprile 2010, n. 19521, Ced. 247208; Cass., sez. un., 8 luglio 1994, n. 11, Buffa, in *Dir. pen. proc.*, 1995, p. 69, con nota di SPANGHER G., *Le Sezioni unite sui rapporti tra riesame e richiesta di revoca dei provvedimenti cautelari*. In dottrina vedi BASSI A. e AMBROSINO C., *La forma e l'esecuzione dei provvedimenti cautelari*, in *La cautela nel sistema penale. Misure e mezzi di impugnazione*, a cura di A. Bassi, Padova, 2016, p. 197 ss.; CONTI C., *La preclusione nel processo penale*, cit., p. 340 ss.; CAPONE A., sub art. 648, cit., p. 576; DELLA MONICA G., voce *Giudicato*, cit., p. 410 ss.; APRILE E., sub art. 299, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. II – *Prove. Misure cautelari*, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 929 ss.; BARGIS M., *Procedimento de libertate e giudicato cautelare*, in *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni. Atti del Convegno. Foggia – Mattinata, 25 – 27 settembre 1998*, Milano, 2000, p. 173 ss.; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 376; RUGGERI S., voce *Giudicato cautelare*, in *Enc. dir., Annali*, Vol. III, Milano, 2010, p. 427 ss.; SERVI D., *Revoca, modifica ed estinzione*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. II – *Prove e misure cautelari*, Tomo II – *Le misure cautelari*, a cura di A. Scalfati, Assago, 2008, p. 217 ss.; ROMBI N., sub art. 299, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2023, p. 484 ss. Più di recente, la giurisprudenza ha esteso gli effetti preclusivi del giudicato cautelare a situazioni simili a quelle di litispendenza, con riferimento ai casi in cui la richiesta cautelare sia proposta in pendenza di impugnazione cautelare. Vedi Cass., sez. un., 16 dicembre 2010, dep. 2011, n. 7931, Testini, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 697 ss., con nota di CONTI C., *Harmonized precedents: le Sezioni unite tornano sul principio di preclusione*; ancora prima vedi Cass., sez. un., 31 marzo 2004, n. 8, Donelli, in *Cass. pen.*, 2004, p. 2746, con nota di SPAGNOLO P., *I poteri cognitivi e decisori del tribunale della libertà investito dell'appello de libertate: i confini tra devolutum e novum*; successivamente vedi Cass., sez. V, 14 maggio 2018, n. 29495, Ced. 273482; Cass., sez. III, 4 dicembre 2017, n. 30043, Ced. 273333; Cass., sez. III, 2 febbraio 2016, n. 23371, Ced. 266823; Cass., sez. V, 18 giugno 2014, n. 26972, Ced. 262522; Cass., sez. III, 28 maggio 2014, n. 39902, Ced. 260383.

Per distinguere i due fenomeni e per arginare la tendenza a ravvisare gli estremi del giudicato in tutti i casi in cui l'ordinamento fa conseguire l'efficacia preclusiva dalla stabilità che il provvedimento acquisisce in forza del consumarsi dei poteri di impugnativa, può, tuttavia, risultare utile una considerazione. Tale specifico legame, infatti, si manifesta in corrispondenza di decisioni radicalmente inadeguate a divenire giudicato formale, stante la peculiarità dell'accertamento in esse contenuto¹⁰². Che si tratti di provvedimenti *de libertate*, ovvero di decisioni che si pongono in alternativa alla prosecuzione della dinamica procedimentale, come nel caso dell'archiviazione o della sentenza di non luogo a procedere, manca, all'interno di essi, un accertamento sul tema della responsabilità¹⁰³.

Dunque, mentre l'inoppugnabilità è in grado di attribuire stabilità al contenuto del provvedimento, anche quando questo non risolve il tema della colpevolezza dell'imputato, tale effetto non coincide automaticamente con l'irrevocabilità di cui all'art. 648 c.p.p., la cui venuta ad esistenza è subordinata ad una diversa e ulteriore condizione rispetto alla consumazione dei rimedi ordinari di impugnativa, ravvisabile nel giudizio sulla responsabilità¹⁰⁴.

¹⁰² Secondo PIERRO G., *Il giudicato cautelare*, Torino, 2000, p. 89 le decisioni inadeguate ad acquisire il crisma dell'irrevocabilità sarebbero di tre tipologie diverse: decisioni "*rebus sic stantibus*", quelle "provvisorie" e, ancora, quelle rese "allo stato degli atti". Si tratterebbe dei provvedimenti provvisori, in cui, secondo MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 339 «la precarietà dell'accertamento, connotazione che prescinde dalla rivedibilità del medesimo, non reca la strutturale idoneità a chiudere il processo in maniera definitiva e irrefragabile».

¹⁰³ Vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 155 secondo il quale «esistono provvedimenti che godono del carattere della stabilità, in quanto non più impugnabili secondo i mezzi ordinari, ma che non definiscono il processo di cognizione in senso proprio».

¹⁰⁴ Sul punto vedi NORMANDOR., *Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale*, cit., p. 74 secondo la quale, mentre l'irrevocabilità si riferisce al provvedimento conclusivo del giudizio, «la definitività, conseguente all'inoppugnabilità» sarebbe propria di «tutti i

§ 2. Le sentenze pronunciate in giudizio.

L'art. 648 c.p.p. è chiaro nel riservare l'idoneità ad acquisire il crisma dell'irrevocabilità alle sole sentenze pronunciate in giudizio e, anche, ai decreti penali di condanna divenuti inoppugnabili. L'indagine sulle condizioni del giudicato formale, dunque, non può prescindere dall'individuazione della natura dei provvedimenti cui espressamente si riferisce la norma attraverso il richiamo alla circostanza che essi siano pronunciati "in giudizio".

Capovolgendo il metodo di indagine che, in senso rigoroso, vorrebbe che dal dato normativo si traessero gli indici per identificare le caratteristiche che i provvedimenti giudiziari dovrebbero possedere per formare il giudicato formale, si osserva che, senza alcun dubbio, sono da considerare irrevocabili non soltanto le sentenze, di proscioglimento o di condanna, pronunciate all'esito del dibattimento, ma, anche, le sentenze rese all'esito di procedimenti speciali svolgentesi prima del dibattimento, al termine dell'udienza preliminare¹⁰⁵.

provvedimenti che, pur valutando esaustivamente specifici interessi, non definiscano il processo di cognizione».

¹⁰⁵ Vedi CAPONE A., sub *art. 648*, cit., p. 571; CORBIF., *L'esecuzione nel processo penale*, cit., p. 61; IOVINO F.P.C., sub *art. 648*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, 2023, p. 2232; MORI C., sub *art. 648*, cit., p. 4744; RAFARACI T., voce *Ne bis in idem*, cit., p. 865; NORMANDO R., *Il giudicato: forza esecutiva ed effetti*, cit., p. 517 la quale precisa che, il rapporto delineato all'art. 648 c.p.p., «incentrato sul rapporto tra atti del giudice ed impugnabilità, non riguarda solo le sentenze e i decreti, bensì tutti i provvedimenti a contenuto decisorio che siano impugnabili»; GIOVENE A., voce *Giudicato*, cit., p. 427.

Stante l'insostenibilità di qualunque considerazione possa essere sollevata per escludere l'irrevocabilità dei provvedimenti decisorii pronunciati in occasione del mutamento nel fisiologico sviluppo del processo, caratterizzato dalla deflazione della fase dibattimentale, è possibile avanzare una prima considerazione in ordine a ciò cui il legislatore non intendeva riferirsi attraverso il richiamo alle sentenze pronunciate in giudizio¹⁰⁶. Infatti, la possibilità, normativamente prevista, attraverso la predisposizione di plurimi riti speciali, di addivenire alla definizione del giudizio in fasi diverse del procedimento di primo grado, induce a ritenere che l'art.

¹⁰⁶ Quanto alla necessità di ricomprendere tra le "sentenze pronunciate in giudizio" anche quelle che definiscono il rito abbreviato vedi Cass., sez. V, 6 dicembre 1993, dep. 1994, Andretta, n. 4046, in *Cass. pen.*, 1995, p. 1278; Cass., sez. I, 1° marzo 1995, Marchese, n. 1316, in *Gius. pen.*, 1996, p. 224; Cass., sez. un., 15 dicembre 1992, Cicero, n. 16, in *Giust. pen.*, 1993, p. 321; *Contra* Cass., sez. IV, 12 giugno 1991, Billone, n. 12145, Ced. 188686; Cass., sez. V, 14 gennaio 1992, Dini, n. 186, Ced. 189668; Vedi Corte cost., sent. 27 giugno 1997, n. 206, in *Giur. cost.*, 1997, p. 1967 in cui espressamente si statuisce che «la decisione adottata a conclusione del giudizio abbreviato, pur se emessa [...] in camera di consiglio, è una sentenza pronunciata in giudizio ed è, quindi, contrassegnata – una volta esperiti i mezzi di impugnazione o in caso di rinuncia agli stessi – dall'attributo dell'irrevocabilità». In dottrina vedi BONETTI M., *Il giudizio abbreviato*, in *I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di M. Pisani, Milano, 1997, p. 81 ss.; SURACI L., *Il giudizio abbreviato*, Napoli, 2008, p. 411 ss.; ZACCHE F., *Il giudizio abbreviato*, in *Trattato di procedura penale*, XXXV.2, diretto da G. Ubertis e G.P. Voena, Milano, 2004, p. 157 ss.

Più articolato è il discorso relativo alle sentenze di patteggiamento, rispetto alle quali il riconoscimento dell'attitudine a divenire giudicato formale si è posto incidentalmente rispetto al dibattito teso a ricostruire la natura delle decisioni rese a seguito di accordo delle parti. Per l'*excursus* circa le posizioni assunte in dottrina e in giurisprudenza vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 150, nota 33; VIGONI D., *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di M. Pisani, Milano, 1997, p. 236 ss.; Vedi inoltre DELLA MONICA G., voce *Giudicato*, cit., p. 391 secondo cui l'assimilazione alle pronunce idonee a formare il giudicato formale può essere desunta da alcuni indici normativi quali l'art. 629 c.p.p. che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 3 l. 12 giugno 2003, n. 134 estende testualmente la disciplina della revisione alla sentenza applicativa della pena su accordo delle parti. D'altra parte, la giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di precisare che la sede in cui si perfeziona l'accordo tra le parti è equiparabile al "giudizio" perché presuppone l'accertamento di merito sulla regiudicanda. In giurisprudenza vedi Corte cost., sent. 20 maggio 1996, n. 155; Cass., sez. V, 6 dicembre 1993, Andretta, n. 4046, cit., p. 1278.

648 c.p.p. non abbia inteso confinare l'irrevocabilità alle sole decisioni dibattimentali¹⁰⁷.

La dottrina tende, perciò, a ritenere che il riferimento al “giudizio” sia da intendersi come coincidente all'intera fase processuale, il cui inizio sarebbe da ricollegare all'esercizio dell'azione penale¹⁰⁸.

Tale interpretazione, sostenibile, se non altro, per l'attitudine a giustificare l'irrevocabilità delle sentenze rese durante l'udienza preliminare, risulta, tuttavia, insoddisfacente per due ordini di ragioni: da un lato, non riuscirebbe a spiegare la natura delle sentenze di patteggiamento pronunciate nel corso delle indagini preliminari, cui pure il legislatore ha attribuito l'efficacia delle sentenze di condanna; dall'altro, finirebbe per ricomprendere *ipso iure* nell'alveo

¹⁰⁷ Piuttosto, precisa MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 163, che «la regola descritta dall'art. 648, comma 1, c.p.p. riguarda [...] anche le pronunce di merito rese nel corso dell'udienza preliminare, vera e propria sede di giudizio di merito allorquando sia scelto tale rito deflattivo del dibattimento». In effetti, la previsione contenuta nella direttiva n. 53 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, relativa al “potere del giudice di pronunciare nell'udienza preliminare anche sentenza di merito” ha inciso sulla natura dell'udienza preliminare, trasformandola in «udienza “sul” merito, giudizio aperto all'alternativa proscioglimento/condanna» (ZACCHÈ F., *Il giudizio abbreviato*, cit., p. 131 ss.); SURACI L., *Il giudizio abbreviato*, cit., p. 285. Sull'attitudine dell'udienza preliminare ad accogliere decisioni di merito vedi LAVARINI B., *Il giudizio abbreviato*, Napoli, 1996, p. 127; MAFFEO V., *Il giudizio abbreviato*, Napoli, 2004, p. 322 ss.; CASSIBBA F., *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, in *Trattato di procedura penale*, XXX.1, diretto da G. Ubertis e G.P. Voena, Milano, 2007, p. 398, il quale evidenzia che alla base della deroga alla funzione tipica dell'udienza preliminare vi è sempre la volontà delle parti necessarie del processo.

¹⁰⁸ Vedi CAPONE A., sub *art. 648*, cit., p. 571 il quale, per questa via, espressamente riconosce l'attributo dell'irrevocabilità anche alla sentenza di proscioglimento pronunciata prima del dibattimento *ex art.* 469 c.p.p. e alla dichiarazione di estinzione del reato per avvenuta oblazione pronunciata in giudizio (art. 141, comma 4, disp. att. c.p.p.); MORI C., sub *art. 648*, cit., p. 4744; RAFARACI T., voce *Ne bis in idem*, cit., p. 865; SORRENTI S., sub *art. 648*, cit., p. 418 ss.; Vedi anche CERESA – GASTALDO M., *Esecuzione*, cit., p. 910 il quale esclude radicalmente dalla categoria delle decisioni irrevocabili il provvedimento di archiviazione, «la cui adozione non costituisce affatto una decisione sull'azione penale». Cfr. Cass., sez. III, 6 luglio 1999, n. 2455, Levrino, in *Arch. n. proc. pen.*, 1999, p. 594 in cui si evidenzia la necessità di considerare come sentenza di proscioglimento il provvedimento con cui il G.i.p. dichiara l'estinzione del reato per oblazione.

dei provvedimenti cui si riferisce l'art. 648 c.p.p. anche le sentenze di non luogo a procedere¹⁰⁹.

La possibilità di riconoscere alle sentenze *ex art. 425 c.p.p.* l'attitudine a passare in giudicato è sempre stato oggetto di accese discussioni. Per un verso, non può disconoscersi valore al dato normativo che, ancorando l'esecuzione della sentenza alla sua inoppugnabilità, ai sensi dell'art. 650, comma 2, c.p.p., sembra negare ad essa il crisma dell'irrevocabilità¹¹⁰; in effetti, il riconoscimento esplicito dell'irrevocabilità ad un provvedimento formalmente sempre revocabile avrebbe generato qualche aporia. D'altra parte, superate le questioni terminologiche, è opinione prevalente che anche la sentenza *ex art. 425 c.p.p.* partecipa della stessa natura dei provvedimenti idonei al giudicato formale. In effetti, se si considera che anche la sentenza irrevocabile può, a certe condizioni, essere rivisitata, è possibile sostenere che anche con riferimento alla sentenza di non luogo a procedere si configuri lo stesso fenomeno descritto nell'art. 648 c.p.p. per effetto del quale

¹⁰⁹ Le medesime preoccupazioni sono evidenziate da CAPONE A., sub *art. 648*, cit., p. 571 con riferimento ai provvedimenti resi, in camera di consiglio, nel corso delle indagini preliminari quali l'applicazione della pena su richiesta delle parti e, anche, i provvedimenti dichiarativi dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. Con riferimento alla sentenza di patteggiamento, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta per chiarire che, a prescindere dalla fase processuale in cui viene pronunciata, essa è equiparata alla sentenza di condanna (Cass., sez. V, 6 dicembre 1993, dep. 1994, Andretta, n. 4046, cit. p. 1278).

¹¹⁰ Vedi Cass., sez. VI, 26 febbraio 2007, Troiano, n. 21310, Ced. 236471; *Contra* Cass., sez. V, 19 febbraio 2020, n. 15818, Ced. 279202 in cui si precisa che «anche la sentenza di non luogo a procedere è impugnabile con l'appello e poi con il ricorso per cassazione in relazione ad essa può, quindi, formarsi il giudicato formale e divenire esecutiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.p., comma 2, ma essa, non essendo stata pronunciata a seguito di dibattimento o di giudizio abbreviato, non fa stato in sede civile o amministrativa ai sensi dell'art. 651 – *bis* c.p.p.»; DELLA MONICA G., voce *Giudicato*, cit., p. 406; CERESA – GASTALDO M., *Esecuzione*, cit., p. 908 secondo il quale «la distinzione tra le due situazioni – sentenze pronunciate in giudizio, irrevocabili, e sentenze di non luogo a procedere, revocabili – non sembra avere particolare pregio» dal momento che «non muta il parametro di riferimento: per le une come per le altre la forza esecutiva nasce dalla chiusura della fase di cognizione, che si realizza nel momento in cui non è più possibile impugnare (in via ordinaria) il provvedimento».

l'esaurimento dei rimedi impugnatori garantisce al contenuto del provvedimento una relativa stabilità che, tuttavia, in alcuni casi, può essere intaccata¹¹¹.

Tuttavia, è opportuno osservare che la forza di cui gode la sentenza di non luogo a procedere divenuta inoppugnabile, per effetto dell'esaurimento dei poteri di impugnativa che l'ordinamento riconosce, è, senza dubbio, inferiore rispetto alla stabilità che caratterizza i proscioglimenti irrevocabili ai sensi dell'art. 648 c.p.p. che, infatti, possono essere rimossi in casi realmente eccezionali¹¹².

Stante la necessità di tutelare l'esigenza di certezza su cui il destinatario del provvedimento favorevole deve poter fare affidamento, l'ordinamento consente di caducare l'irrevocabilità dei proscioglimenti in due sole ipotesi. In caso di conflitto pratico di giudicati, la sentenza di proscioglimento può essere revocata a favore di altra pronuncia indicata dal destinatario, o comunque più favorevole; solo nei casi in cui il proscioglimento sia stato pronunciato per una causa estintiva poi, è possibile rimuovere la

¹¹¹ Vedi CORDERO F., *Procedura penale*, Milano, 2012, p. 1200; CORBI F., *L'esecuzione nel processo penale*, cit., p. 62; GIOVENE A., voce *Giudicato*, cit., p. 427; LAVARINI B., *La formazione del giudicato*, cit., p. 1175, nota n. 3; *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 37 ss.; PRESUTTI A., voce *Esecuzione penale*, cit., p. 3. In senso parzialmente difforme vedi DELLA MONICA G., voce *Giudicato*, cit., p. 407; BOCELLARI G., sub *art. 434*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2023, p. 3224; vedi anche MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 163 il quale attribuisce alla sentenza di non luogo a procedere la capacità di assumere l'autorità di giudicato, sebbene in forma attenuata.

¹¹² Vedi DELLA MONICA G., voce *Giudicato*, cit., p. 407; PECORI L., *Potenzialità preclusiva della sentenza di non luogo a procedere*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 55; *Contra* RAFARACI T., voce *Ne bis in idem*, cit., p. 865, secondo il quale «non sembra dubitabile che anche la sentenza di non luogo a procedere acquisisca, con l'esaurimento delle impugnazioni (ormai il solo ricorso per cassazione), una stabilità giuridicamente assimilabile alla irrevocabilità di cui all'art. 648 c.p.p.».

pronuncia favorevole a favore della condanna pronunciata anteriormente al fatto estintivo¹¹³.

La sentenza di non luogo a procedere divenuta inoppugnabile, invece, acquista una stabilità destinata a cedere sul mero presupposto della sopravvenienza di elementi ulteriori volti a rafforzare la fondatezza dell'accusa, non essendo richiesto, in tal caso, il rispetto di condizioni rigorose tese a tutelare l'accertamento contenuto all'interno della pronuncia favorevole¹¹⁴. La circostanza che si possa addivenire ad una sentenza di condanna, in seguito alla prosecuzione del giudizio, prima concluso con sentenza *ex art. 425 c.p.p.* poi revocata, esclude che si possa riconoscere alla sentenza di non luogo a procedere divenuta inoppugnabile la stessa forza che l'ordinamento accorda alle pronunce irrevocabili¹¹⁵.

¹¹³ Vedi BIONDI G., sub *art. 669*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – *Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 738; CAPONE A., sub *art. 648*, cit., p. 575; CAPRIOLI F. e VICOLI D., *Procedura penale dell'esecuzione*, cit., p. 102; CORDERO F., *Procedura penale*, cit., p. 1226, secondo il quale «è regola *contra reum* (art. 669⁸, seconda frase): se non esistesse, varrebbe in ogni caso il proscioglimento»; Vedi SAMMARCO A.A., *Le altre competenze funzionali del giudice dell'esecuzione*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. VI – *Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere*, a cura di L. Kalb, Assago, 2009, p. 220 secondo il quale si tratterebbe «di una conseguenza della natura dell'estinzione del reato, che, in quanto tale, può avvenire solo prima della pronuncia della sentenza definitiva, e quindi non nella fase esecutiva, durante la quale può tutt'al più realizzarsi la sola estinzione della pena».

¹¹⁴ Sul riconoscimento della natura straordinaria del mezzo di impugnazione previsto dall'art. 434 c.p.p. vedi BLAIOTTAR., sub *art. 434*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. III – *Indagini preliminari e udienza preliminare*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 909 ss.; BOCELLARI G., sub *art. 434*, cit., p. 3230 ss.; CASTELLUCCI L., *Nuove fonti di prova e revoca della sentenza di non luogo a procedere*, in *Giur. merito*, 2010, p. 1943 ss.; DANIL., voce *Revoca della sentenza di non luogo a procedere*, in *Dig. disc. pen.*, XII, Torino, 1997, p. 149; GARUTI G., *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, Padova, 1996, p. 343; KOSTORIS R. E., voce *Revoca della sentenza di non luogo a procedere*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, p. 286.

¹¹⁵ Vedi JANNELLI E., *La cosa giudicata*, cit., p. 606 secondo il quale la possibilità fisiologica che si addivenga ad una pronuncia di condanna, a seguito della revoca della sentenza di non luogo a procedere, «costituisce un effetto disomogeneo e quindi patologico, allo stato della legislazione costituzionale e ordinaria [...] con la *ratio* di garanzia del giudicato».

Neanche dall'analisi dell'efficacia che la sentenza di non luogo a procedere è in grado di produrre nelle more di un'eventuale revoca è possibile individuare delle argomentazioni valide a riconoscere ad esse la stessa forza che l'art. 648 c.p.p. riserva alle sentenze pronunciate in giudizio. In particolare, quanto all'efficacia preclusiva rispetto al nuovo giudizio *de eadem re*, la Corte costituzionale è già intervenuta per chiarire che non si tratta di un'efficacia equiparabile al *ne bis in idem* prodotto dalle sentenze irrevocabili pronunciate in giudizio¹¹⁶. Si tratterebbe di un'efficacia limitata, superabile però, in presenza delle particolari condizioni descritte all'art. 434 c.p.p., per effetto della quale il sopravvenire di elementi tali da rafforzare la fondatezza dell'accusa può essere fatto valere a sostegno dell'istanza di revoca e non anche a fondamento di una nuova azione penale. Solo nei casi in cui la sentenza di non luogo a procedere sia stata pronunciata per estinzione del reato l'efficacia preclusiva è piena e illimitata, stante l'impossibilità di concepire la sopravvenienza di condizioni tali da giustificare un nuovo esercizio dell'azione penale¹¹⁷.

¹¹⁶ Vedi Corte cost., sent. 27 giugno 1997, n. 206, cit., p. 1967, in cui si nega l'attitudine all'irrevocabilità della sentenza di non luogo a procedere e, inoltre, si precisa che essa «è sottratta al regime del *ne bis in idem*, restando, invece, designata da un mero effetto preclusivo, rimuovibile, sia pure solo in presenza degli specifici presupposti indicati dall'art. 434 del codice di procedura penale, attraverso l'utilizzazione della revoca della sentenza stessa».

¹¹⁷ Vedi Cass., sez. VI, 8 novembre 1996, dep. 1997, Privitera, n. 459, Ced. n. 207728; Cass., sez. I, 9 maggio 2000, Ciapanna, n. 855, Ced. n. 216901. In dottrina vedi BLAIOTTA R., sub art. 434, cit., p. 906; CERESA – GASTALDO M., *Esecuzione*, cit., p. 911; GRASSI A., *Considerazioni circa il divieto di un secondo giudizio quando nei confronti dell'imputato sia già stata emessa, per lo stesso fatto, sentenza di non luogo a procedere, per essere il reato estinto da amnistia*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 3547. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ove in concreto manchino le condizioni per la revoca della sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 434 c.p.p., la stessa impedisce ugualmente di procedere per lo stesso fatto e contro la stessa persona. Vedi CAPONE A., sub art. 649, cit., p. 581; MORI C., sub art. 648, cit., p. 4744. Inoltre, anche per la sentenza di non luogo a procedere opera l'eccezione di cui all'art. 345 c.p.p., espressamente richiamata all'art. 649 c.p.p., sicché la sopravvenienza della condizione di procedibilità prima dichiarata assente non impedisce l'esercizio dell'azione penale

Anche la giurisprudenza di legittimità, affrontando il tema dell'applicabilità della regola del *ne bis in idem* alle sentenze non ancora divenute irrevocabili, ha negato, *incidenter tantum*, l'attitudine del non luogo a procedere a divenire irrevocabile. La Suprema Corte ha riconosciuto al *ne bis in idem* la validità di principio generale dell'ordinamento, dotato dell'attitudine ad operare al di fuori del paradigma di cui agli artt. 648 e 649 c.p.p.¹¹⁸. A tale scopo, i giudici di legittimità hanno posto lo sguardo sull'istituto della preclusione processuale, di cui il *ne bis in idem* rappresenta solo un punto di emersione. L'efficacia preclusiva, infatti, non presuppone necessariamente l'irrevocabilità del provvedimento da cui promana, dal momento che, «prima di esplicitarsi quale limite estremo segnato dal giudicato, [...] assolve la funzione di scandire i singoli passaggi della progressione del processo», manifestandosi attraverso forme e

contro la stessa persona e per il medesimo fatto. Vedi Cass., sez. V, 23 ottobre 2013, dep. 2014, n. 4636, Ced. 258714; BOCELLARI G., sub art. 434, cit., p. 3227; KOSTORIS R. E., voce *Revoca della sentenza di non luogo a procedere*, cit., p. 287; GARUTI G., *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, cit., p. 344.

¹¹⁸ Fondamentali, per la successiva elaborazione giurisprudenziale, sono state le argomentazioni elaborate da Corte cost., sent. 19 gennaio 1995, n. 27, in *Cass. pen.*, 1995, p. 1150 nell'attribuire l'effetto di precludere la successiva azione penale per il medesimo fatto al provvedimento di archiviazione e alla sentenza di non luogo a procedere, nei casi di carenza del provvedimento di riapertura delle indagini, ovvero di revoca ex art. 434 c.p.p.; Cass., sez. un., 22 marzo 2000, n. 9, Finocchiaro, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2610; Cass., sez. un., 24 giugno 2010, n. 14, Giuliani, n. 33885, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 422.; Cass., sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655, Donati, in *Cass. pen.*, 2006, p. 28 in cui si precisa che «dalla giurisprudenza che ha dato vita all'indirizzo favorevole ad una lettura estensiva dell'art. 649 c.p.p. traspare inequivocamente che la declaratoria di impromovibilità dell'azione penale, pur in assenza di una decisione irrevocabile, è stata giustificata non attraverso l'applicazione diretta della predetta disposizione, la cui configurazione normativa risulta tracciata in confini ben precisi e delimitati, ma facendo leva, invece, su un principio che la trascende ed è collocato a monte della stessa». In dottrina vedi BLAIOTTAR., sub art. 434, cit., p. 909 ss.; BOCELLARI G., sub art. 434, cit., p. 3224; CERESA – GASTALDO M., *Esecuzione*, cit., p. 910 ss.; CONTI C., *Archiviazione*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. III – *Indagini preliminari e udienza preliminare*, a cura di G. Garuti, Assago, 2009, p. 805 ss.; NORCIOL., *L'autorizzazione ex art. 414 c.p.p., tra garantismo apparente e garantismo reale*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 40 ss.

provvedimenti differenti «accomunate dal risultato di costituire un impedimento all'esercizio di un potere del giudice o delle parti»¹¹⁹.

Quanto alla sentenza di non luogo a procedere, il particolare regime cui è sottoposta trova la sua causa nella stabilità che il provvedimento ha acquisito a seguito della inoppugnabilità e si spiega in relazione al diverso contenuto decisorio¹²⁰. Infatti, il provvedimento di revoca, con cui si caduca l'efficacia preclusiva, non abilita un nuovo giudizio sul medesimo fatto, ma consente la riapertura del processo mai concluso, sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità penale. Sotto questo profilo, infatti, le sentenze *ex art. 425 c.p.p.*, ponendosi come alternative decisorie alla fisiologica prosecuzione del processo, si limitano ad accertare la sussistenza di quei presupposti in presenza dei quali viene meno l'opportunità o la possibilità dell'accertamento di colpevolezza¹²¹. È, dunque, sulla tipologia dell'accertamento e sul

¹¹⁹ Vedi Cass., sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655, Donati, cit., p. 28.

¹²⁰ In verità, in dottrina risulta dominante l'opinione secondo cui, sebbene la sentenza di non luogo a procedere non possa dirsi irrevocabile, la stessa produce un'efficacia preclusiva del tutto simile al *ne bis in idem*, seppur allo stato degli atti. Vedi CERESA – GASTALDO M., *Esecuzione*, cit., p. 91; RAFARACI T., voce *Ne bis in idem*, cit., p. 865; IOVINO F.P.C., sub *art. 649*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, 2023, p. 2255; Cfr. LORUSSO S., *Provvedimenti allo stato degli atti e processo penale di parti*, Milano, 1995, p. 484.

¹²¹ La sentenza di non luogo a procedere, infatti, sancisce la superfluità del giudizio «in relazione agli esiti che *ex ante* è ragionevole attendersi dalla istruzione dibattimentale» (GARUTI G., *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, cit., p. 284); Sul tema della «utilità del dibattimento» vedi DANIELE M., *Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere*, Torino, 2005, p. 65 ss.; CAPRIOLI F., *Insufficienza o contraddittorietà della prova e sentenza di non luogo a procedere*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 309 ss.

È opportuno segnalare che l'art. 23, comma 1, lettera l) del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione dell'art. 1, comma 9, lettera m) della legge delega 27 settembre 2020, n. 134 ha modificato la regola di giudizio contenuta nell'art. 425, comma 3, c.p.p. prevedendo che il giudice pronunci la sentenza di non luogo a procedere «quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna». Vedi LONATI S., *L'udienza preliminare*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di D. Castronuovo, M. Donini, E. M. Mancuso, G. Varraso, Milano, 2023, p. 713 ss.; GIALUZ M., *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, in *Sist. pen. (rivista online)*, 2 novembre 2022, p. 51 ss., il quale precisa che «l'intento della novella è quello di allineare in tutto e per tutto il vaglio del giudice dell'udienza preliminare a quello del giudice per le indagini preliminari

diverso valore gnoseologico che si misura la differenza tra le sentenze di non luogo a procedere e i provvedimenti pronunciati “in giudizio”, richiamati espressamente all’art. 648 c.p.p.¹²².

D'altronde, il legislatore ha già dimostrato la necessità di distinguere, ad altri effetti, le due categorie di sentenze. L’art. 669, comma 9, c.p.p., nel delineare i criteri per risolvere il conflitto pratico di giudicati, decreta la prevalenza, ai fini dell’esecuzione, della sentenza pronunciata in giudizio, qualunque sia l’accertamento in essa contenuto, sulle sentenze di non luogo a procedere¹²³. Da ciò si

richiesto dell’archiviazione». Vedi anche SANTORIELLO C., *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia, tra una positiva sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, in *Arch. pen.*, 2022, n. 2, p. 9 ss.

¹²² Vedi JANNELLI E., *La cosa giudicata*, cit., p. 605 secondo il quale «una cosa è l’irrevocabilità che consegue ad un processo che, come minimo, registra lo svolgimento del giudizio – con la sola eccezione del giudizio per decreto – anche se contratto, altra cosa è l’irrevocabilità che consegue ad un procedimento chiuso da una sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., privo di un vero e proprio contraddittorio, svolto su una ipotesi di accusa che non ha superato la griglia valutativa in ordine alla meritevolezza, ai fini di giustizia, di un giudizio compiuto». Vedi anche MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 339 il quale, dopo aver statuito che «quando si presuma che l’accertamento non sia per definizione completo, [...] la decisione che ne accoglie i risultati non viene reputata potenzialmente idonea a una stabilizzazione che la renda irrevocabile», pone l’esempio della sentenza di non luogo a procedere che «è resa a conclusione di una fase processuale che non partecipa delle garanzie gnoseologiche proprie del giudizio, avendo il precipuo scopo di vagliare la sostenibilità dell’accusa in giudizio»; si tratta, infatti, di una pronuncia resa “allo stato degli atti”, «nel senso che il giudice dell’udienza preliminare raccoglie e valuta elementi conoscitivi in un’ottica e secondo una regola di giudizio ben diverse da quelle che permeano la fase dibattimentale». Sulla natura della sentenza di non luogo a procedere vedi DANIELE M., *Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere*, cit., p. 190 ss. Sulla impossibilità di considerare irrevocabili le sentenze di non luogo a procedere vedi Cass., sez. III, 18 gennaio 1994, n. 3513, Bignami, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2455; Cass., sez. V, 6 dicembre 1993, dep. 1994, Andretta, n. 4046, cit., p. 1278; IOVINO F.P.C., sub art. 648, 2023, cit., p. 2232; MORIC., sub art. 648, cit., p. 4744 ss.

¹²³ Vedi BIONDI G., sub art. 669, cit., p. 737; CERESA – GASTALDO M., *Esecuzione*, cit., p. 911; GIAMBRUNO S., *Lineamenti di diritto dell’esecuzione penale*, Milano, 2001, p. 89 ss.; JANNELLI E., *La cosa giudicata*, cit., p. 607; RAFARACI T., voce *Ne bis in idem*, cit., p. 865, nota 51 e p. 879 in cui espressamente si precisa che «in contestuale presenza di una sentenza di non luogo a procedere e di una sentenza pronunciata in giudizio, l’art. 669, comma 9, c.p.p. predilige il criterio della maggiore stabilità della decisione». Alcune perplessità sono evidenziate da SAMMARCO A.A., *Le altre competenze funzionali del giudice dell’esecuzione*, cit., p. 220; CAPRIOLI F. e VICOLI D., *Procedura penale dell’esecuzione*, cit., p. 103 i quali precisano che «la locuzione “sentenza pronunciata in giudizio” va intesa nell’ampio significato che deve essere attribuito all’espressione gemella contenuta nell’art. 648 c.p.p.»; BOCELLARI G., sub art. 434, cit., p. 3224; In giurisprudenza vedi Cass., sez. I, 23 ottobre 2002, n. 39337, Morabito, in *Cass. pen.*, 2004, p. 157.

evinces che le sentenze favorevoli al destinatario, pronunciate *ex art.* 425 c.p.p., all'esito dell'udienza preliminare, ancorché abbiano conseguito una stabilità, per effetto dell'inoppugnabilità, per certi versi simile a quella dei giudicati formali non hanno la forza di impedire l'esecuzione della sentenza di condanna, quando questa sia conseguita all'accertamento "in giudizio"¹²⁴.

Dalle considerazioni che precedono è possibile sostenere che, quando il legislatore, all'art. 648 c.p.p., riserva l'attitudine all'irrevocabilità ai soli provvedimenti pronunciati "in giudizio" non intenda riferirsi alle sentenze rese a seguito di una determinata fase processuale, quanto piuttosto a quei soli provvedimenti che contengono l'accertamento sulla responsabilità penale.

Diversamente, se si riconoscesse il crisma dell'irrevocabilità anche ai provvedimenti che impediscono formalmente la prosecuzione dell'istanza punitiva avanzata dalla pubblica accusa, si tradirebbe la valorizzazione unitaria del giudicato che la Costituzione concepisce non solo quale istituto idoneo a definire con stabilità l'intera vicenda processuale, ma anche come garanzia del singolo alla

¹²⁴ Un'ulteriore differenza di trattamento si coglie con riferimento all'istituto della testimonianza assistita, rispetto alla quale la posizione del destinatario della sentenza di non luogo a procedere, ancorché inoppugnabile, non è equiparata a quella dei soggetti ormai definitivamente giudicati, di cui all'art. 197 *bis*, comma 1, c.p.p., ma a quella relativa ai soggetti ancora *sub iudice*, di cui all'art. 197 *bis*, comma 2, c.p.p. (CAPONE A., sub art. 648, cit., p. 572). Cfr. CONTI C., *L'incompatibilità a testimoniare dell'imputato in procedimento connesso o collegato*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 2593; sub art. 197 – *bis*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher. Milano, 2023, p. 2799 ss.; AMODIO E., *Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità dell'imputato sul fatto altrui*, in *Cass. pen.*, 2001, 3590 ss.; BALSAMO A., sub art. 197 *bis*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. II – *Prove. Misure cautelari*, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 165 ss.; BOCELLARI G., sub art. 434, cit., p. 3227. In giurisprudenza vedi *Cass.*, sez. un., 27 dicembre 2009, dep. 2010, De Simone, n. 12067, Ced. 246376; *Cass.*, sez. I, 17 novembre 2004, Narducci, n. 46966, Ced. 231184.

definitiva conferma della sua non colpevolezza e, dunque, alla falsificazione dell'ipotesi d'accusa elevata a suo carico¹²⁵.

Ciò non esclude che i provvedimenti privi di un accertamento sul *thema* della colpevolezza restino privi di efficacia processuale. La stabilità del contenuto decisorio generata per effetto dell'esercizio dei poteri impugnatori, quando questi siano previsti, giustifica la produzione di effetti che, pur essendo simili a quelli propri del giudicato, sono destinati a venir meno a fronte della sopravvenienza delle condizioni che rendono attuale l'esigenza di proseguire il processo in vista di un accertamento che chiarisca l'alternativa innocenza/colpevolezza¹²⁶.

Sebbene gli artt. 648, 649 e 650 c.p.p. definiscano un paradigma generale, nella misura in cui ancorano l'efficacia del provvedimento alla sua stabilità decisoria, la fattispecie di giudicato cui espressamente si riferiscono viene in rilievo rispetto alle sole sentenze "di giudizio" pronunciate all'esito di qualsiasi fase processuale¹²⁷. D'altronde, è la stessa Costituzione che, all'art. 27, comma 2, sembra suggerire la necessità di ravvisare il legame tra l'efficacia del giudicato e il contenuto della decisione definitiva, declinandolo espressamente, in realtà, per la sola condanna¹²⁸.

¹²⁵ Vedi JANNELLI E., *La cosa giudicata*, cit., p. 598 «laddove si sottolineasse solo la necessità pratica di porre fine alla *disputatio* in merito all'esercizio dell'azione, [...] si darebbe una definizione di giudicato che sottolinea sì l'esigenza pratica ed ineludibile di dare esecuzione alla decisione del giudice, [...] ma senza valorizzarne il valore di verità approssimativa [...]: quello della verità predicabile nella misura in cui può essere oggetto di verifica e falsificazione processuale».

¹²⁶ «Il giudicato segnala la verifica, definitiva in relazione agli elementi fattuali e normativi considerati, della decidibilità della verità processuale sulla presunzione di non colpevolezza dell'imputato» (*Ibidem*).

¹²⁷ *Ivi*, p. 604 secondo il quale «il principio secondo cui il giudicato si fonda, prima che sugli effetti conseguenti alla sua formazione, sul valore di conferma o di smentita della presunzione di non colpevolezza affermata dalla Costituzione [...] vale anche ad individuare [...] i provvedimenti giurisdizionali che danno luogo al giudicato».

¹²⁸ *Ivi*, p. 595 ss.

Soltanto quella decisione che, all'esito del procedimento di falsificazione processuale, possa dirsi espressiva del giudizio di responsabilità è idonea a consacrare la verità processuale e a legittimare la soggezione del destinatario alla pretesa punitiva statale qualora essa si sia espressa nel senso della smentita della presunzione costituzionale di non colpevolezza¹²⁹.

§ 3. L'inoppugnabilità.

Definiti i presupposti dell'irrevocabilità, l'art. 648, comma 2, c.p.p. precisa le condizioni in presenza delle quali l'esercizio dei poteri impugnatori incide sulla sentenza, producendo il giudicato formale.

La prima di queste condizioni viene generalmente identificata nella inoppugnabilità originaria o strutturale.

Ci si riferisce, evidentemente, alle sole ipotesi in cui avverso il provvedimento decisorio sia radicalmente precluso il promovimento di qualsiasi impugnazione, diversa dalla revisione; in tali casi, al fatto giuridico della pronuncia della sentenza, consegue *eo ipso* il suo passaggio in giudicato¹³⁰.

¹²⁹ Vedi NORMANDO R., *Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale*, cit., p. 74 secondo la quale «il giudicato, con tradizionale “formula sacrale”, designa unicamente l'accertamento conclusivo della cognizione»; JANNELLI E., *La cosa giudicata*, cit., p. 604 ss.

¹³⁰ MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 164 ss.; NORMANDO R., *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, cit., p. 14; CAPONE A., sub art. 648, cit., p. 572.

Intesa in questi termini e considerata la garanzia costituzionale del controllo di legittimità per motivi inerenti alla violazione di legge, assicurato dall'art. 111, comma 7, Cost. avverso tutti i provvedimenti decisori, è possibile circoscrivere tale fenomeno alle sole pronunce rese dalla Corte di Cassazione¹³¹.

Nonostante nel codice vigente non sia stata riprodotta una norma speculare all'art. 552 c.p.p. che, sotto il vigore del codice abrogato, espressamente sanciva l'inoppugnabilità di tutti i provvedimenti della Corte di Cassazione, è possibile ravvisare in esso un principio generale e ancora attuale nel sistema odierno¹³².

¹³¹ Analogamente ai provvedimenti della Corte di Cassazione, anche le sentenze con cui la Corte costituzionale definisce il giudizio di accusa del Presidente della Repubblica, per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione, sono inoppugnabili, ai sensi dell'art. 137, comma 2, Cost.; contro di esse è ammesso unicamente il rimedio della revisione ex art. 291. 25 gennaio 1962, n. 20. Vedi LAVARINI B., *La formazione del giudicato*, cit., p. 1176; *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 39; MORIC., sub art. 648, cit., p. 4742; ZAGREBELSKY V., *Procedimento e giudizi d'accusa*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, p. 938 ss. Parimenti inoppugnabili, ma inidonei a costituire giudicato formale, sono i provvedimenti che possono dar luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza ex art. 28 c.p.p. Vedi DELLA MONICA G., voce *Giudicato*, cit., p. 391; NORMANDOR., *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, cit., p. 14; SORRENTI S., sub art. 648, cit., p. 417. Secondo MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 171 la mancata previsione di alcun mezzo di impugnazione si spiega in relazione «in virtù dell'esistenza di un sub – procedimento incidentale riservato alla Suprema corte, delineato dal legislatore quale sede fisiologica per dirimere in via insindacabile eventuali questioni sul riparto della competenza»; GIORDANO F.P., sub art. 568, in *Codice di procedura penale*, Tomo II, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, p. 4189; SANTALUCIA G., sub art. 568, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – *Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 7 ss.; Cass., sez. I, 6 ottobre 1994, dep. 1995, De Tommasi, n. 534, Ced. 200023.

¹³² Vedi Corte. cost., 26 giugno 1995, n. 294, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 921, in cui si legge che «il principio della irrevocabilità e della incensurabilità delle decisioni della Corte di cassazione, oltre ad essere rispondente al fine di evitare la perpetrazione dei giudizi e di conseguire un accertamento definitivo [...] è pienamente conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidata alla medesima Corte di cassazione dall'art. 111 della Costituzione». In dottrina vedi BARGI A., *Controllo di legittimità ed errore di fatto nel giudizio di cassazione*, Padova, 2004, p. 131 ss. e MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 165, i quali evidenziano che nonostante la mancanza di una previsione speculare all'art. 552 c.p.p. 1930, che sanciva inderogabilmente l'inoppugnabilità di tutti i provvedimenti emessi dalla Corte di Cassazione, il principio in questione trovi comunque riconoscimento nell'ordinamento attuale.

In tal senso milita, *prima facie*, l'assenza di qualsiasi riferimento normativo teso ad accordare la facoltà di impugnare, in via ordinaria, il provvedimento di ultima istanza, salvi i casi in cui si tratti del provvedimento di annullamento con rinvio che, sancendo la perpetuazione del giudizio presso un diverso giudice, abilita la successiva impugnazione sulla parte oggetto di rinvio¹³³.

Più precisamente, però, l'esigenza di riconoscere ad alcuni dei provvedimenti decisori attraverso cui si articola la sequenza processuale l'attitudine a nascere irrevocabili, riposa sulla necessità di individuare il momento in cui l'accertamento processuale può dirsi concluso¹³⁴. La necessità di accertare con certezza e definitività l'eventuale responsabilità penale presuppone che il processo, esauriti gli strumenti di impugnativa attraverso cui si articola il controllo

¹³³ Qualche incertezza, in realtà, come segnalato in dottrina, potrebbe sorgere in virtù dell'introduzione dell'art. 625 *bis* c.p.p. che prevede il termine di centottanta giorni per eccepire l'errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di Cassazione. La legittimità dei dubbi riposa sulla considerazione che all'introduzione del nuovo rimedio impugnatorio non abbia fatto seguito l'adeguamento del testo dell'art. 648, comma 1, c.p.p., che continua a considerare irrevocabili i provvedimenti avverso i quali non sia possibile proporre alcun mezzo di impugnazione diverso dalla sola revisione, di talché si potrebbe agevolmente pensare che neanche le decisioni della Corte di Cassazione nascano irrevocabili, stante la previsione di un termine per la loro impugnazione. Sul punto vedi CAIANIELLO M., *La riapertura del processo ex art. 625 bis c.p.p. a seguito di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 1469; CALLARI F., *op. cit.*, p. 110; DELLA MONICA G., voce *Giudicato*, *cit.*, p. 391. Vedi anche BARGI A., voce *Ricorso straordinario per cassazione*, in *Dig. disc. pen.*, agg., Tomo II, Torino, 2004, p. 731 ss.; CAPONE A., *Gli errori della Cassazione e il diritto al controllo di legittimità*, *cit.*, p. 197 ss.; *Note critiche in tema di ricorso straordinario per errore di fatto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 226 ss. È stato, inoltre, affermato che l'ordinamento positivo non contempla alcuna impugnazione delle decisioni rese dalle Sezioni semplici della Suprema Corte davanti alle Sezioni Unite dal momento che ad esse è riconosciuta autonomia istituzionale solo nei casi stabiliti per legge e con riferimento alle giurisdizioni diverse da quella ordinaria. Vedi *Cass.*, sez. un., 18 maggio 1994, Armati, n. 8, in *Cass. pen.*, 1995, p. 38 ss.; *Cass.*, sez. un., 31 maggio 1991, Catalano, n. 6, *Ced.* 188164; *Cass.*, sez. un., 31 maggio 1991, Versaci, n. 7, in *Foro it.*, 1992, p. 201. In dottrina vedi PRESUTTI A., voce *Esecuzione penale*, *cit.*, p. 3; SORRENTI S., *sub art. 648*, *cit.*, p. 417 ss.

¹³⁴ Vedi *Corte cost.*, ord. 13 novembre 2000, n. 501, in *Cass. pen.*, 2001, p. 796 in cui si precisa che l'esigenza di individuare una pronuncia terminale, insuscettibile di essere vagliata ad opera di un diverso giudice deriva dalla necessità di assicurare definitività e certezza alle situazioni giuridiche.

giudiziale da parte di un giudice superiore, ad un certo punto trovi il suo naturale arresto, assicurato attraverso la previsione di decisioni intrinse di quella stabilità che può essere rimossa solo per vie straordinarie¹³⁵.

L'individuazione delle decisioni idonee ad assicurare la garanzia dell'inevitabile conclusione processuale è frutto di una scelta valoriale, più precisamente di una scelta politica attraverso cui il legislatore modella il sistema processuale¹³⁶. Esigenze di logica vorrebbero che, all'interno di un sistema in cui la progressione processuale si articola per fasi e gradi diversi, tale attitudine venga ad essere assicurata dalle decisioni rese dall'organo di ultima istanza¹³⁷. Ed infatti il Giudice delle leggi ha riconosciuto rilevanza costituzionale al principio di inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, ritenendolo connaturato alla «funzione di giudice ultimo di legittimità, affidata alla medesima corte di cassazione dall'art. 111 Cost.»¹³⁸.

¹³⁵ Vedi GIARDA A., *Ancora sull'intangibilità assoluta delle sentenze della Corte di Cassazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 925 il quale evidenzia che il principio di intangibilità delle decisioni di legittimità rende evidente «la necessità che l'attenzione per il procedimento di cassazione sia molto acuta, presente e penetrante».

¹³⁶ Secondo MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 167 «l'esigenza di un traguardo dello *ius dicere* [...] non può che esser vincolata a un momento convenzionalmente scelto dal legislatore, nel rispetto delle trame della Costituzione». Cfr. GIALUZ M., *Il ricorso straordinario*, cit., p. 42.

¹³⁷ Vedi GIALUZ M., *Il ricorso straordinario*, cit., p. 52 secondo il quale «in realtà, anche prescindendo dalle funzioni del supremo Collegio e rimanendo sul terreno più strettamente processuale, è palese che l'impugnazione di legittimità non può che essere concepita come quella che chiude il procedimento: riesce difficile, infatti, pensare a un'impugnazione di merito delle decisioni di un organo chiamato a pronunciarsi solo sul rispetto, da parte di altri giudici, delle norme sostanziali e processuali».

¹³⁸ Vedi Corte cost., sent. 5 luglio 1995, n. 294, cit., p. 3244 ss.; Corte cost., sent., 4 febbraio 1982, n. 21, cit., p. 210; Corte cost., sent. 2 aprile 1970, n. 51, in *Giur. cost.*, 1970, p. 587; Corte cost., sent. 16 giugno 1995, n. 247, in *Giur. cost.*, 1995, p. 1798 ss.; Corte cost., ord. 13 novembre 2000, n. 501, cit., p. 796; Corte cost., ord. 26 giugno 1996, n. 224, in *Giur. cost.*, 1996, p. 2089, in tema di giurisdizione civile. In giurisprudenza di legittimità vedi Cass., sez. un., 31 maggio 1991, Catalano, n. 6, cit.; Cass., sez. un., 18 maggio 1994, Armati, n. 8, cit., p. 38 ss.; Cass., sez. I, 18 novembre 1996, p.m. in proc. Tonomi, n. 6026, Ced. 206258; Cass., sez. III, 17 aprile 1997, Salmi, n. 1762, Ced.

Non a caso, la posizione di vertice che la Corte di cassazione assume all'interno del sistema processuale, cui è affidato in via esclusiva il controllo di legittimità sul provvedimento e l'esercizio del potere di nomofilachia, è considerata dalla Costituzione in chiave di irrinunciabile garanzia alla effettività del controllo giudiziale avverso le decisioni potenzialmente idonee a divenire irrevocabili¹³⁹. È sotto questo profilo che la garanzia costituzionale del sindacato di legittimità manifesta tutta la sua cogenza, atteso che l'art. 27, comma 2, Cost. individua nella circostanza che l'accusato sia stato messo in condizione di ottenere un controllo di legittimità sulla sentenza che, accertando la sua colpevolezza, irroga una pena, l'unica via per superare la presunzione costituzionale che assiste l'imputato durante il corso dell'intero processo¹⁴⁰.

208283; Cass., sez. VI, 24 settembre 1998, Gidaro, n. 2676, Ced. 211717; Cass., sez. VI, 5 dicembre 2001, Padalino, n. 3401, Ced. 220951. In dottrina vedi AMATO F., *Sull'inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione*, in *Giur. cost.*, 1995, p. 2301; BARGI A., *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni penali*, Vol. II, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, p. 594; GIALUZ M., *Il ricorso straordinario*, cit., p. 51 ss.; PAULESU P.P., voce *Presunzione di non colpevolezza*, cit., p. 677.

¹³⁹ La dottrina è unanime nel riconoscere il principio della insindacabilità delle pronunce della Corte di Cassazione a partire dalla previsione costituzionale che impone la garanzia al controllo di legittimità per motivi inerenti alle violazioni di legge. Vedi AMATO F., *Sull'inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione*, cit., p. 2304; BARGI A., *Controllo di legittimità ed errore di fatto nel giudizio di cassazione*, cit., p. 131 ss.; CORBI F. e NUZZO F., *Guida pratica all'esecuzione penale*, cit., p. 9; GIARDA A., *Ancora sull'intangibilità assoluta delle sentenze della Corte di Cassazione*, cit., p. 923 ss.; GIALUZ M., *Il ricorso straordinario*, cit., p. 52 ss.; JANNELLI E., *La cosa giudicata*, cit., p. 616 ss.; LAVARINI B., *La formazione del giudicato*, cit., p. 1176; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 164 ss.; NORMANDO R., *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato*, cit., p. 14; PRESUTTI A., voce *Esecuzione penale*, cit., p. 3; SORRENTI S., sub *art. 648*, cit., p. 417 ss. Analogamente in giurisprudenza, vedi Cass., sez. un., 18 maggio 1994, Armati, n. 8, cit., p. 38 ss.; Cass., sez. III, 17 aprile 1997, Salmi, n. 1762, cit.; Cass., sez. VI, 20 aprile 1998, Nocelli, n. 2402, Ced. 210915; Cass. sez., VI, 24 settembre 1998, Gidaro, n. 2676, cit.; Cass., sez. VI, 5 dicembre 2001, Padalino, n. 3401, cit.

¹⁴⁰ Vedi D'ORAZIM., *op. cit.*, p. 84; GIALUZ M., *Il ricorso straordinario*, cit., p. 59; GREVI V., *Presunzione di non colpevolezza, garanzie dell'imputato ed efficienza del processo nel sistema costituzionale*, in *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni. Atti del Convegno. Foggia – Mattinata, 25 – 27 settembre 1998*, Milano, 2000, p. 18; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 167.

Non in tutti i casi di inoppugnabilità originaria, tuttavia, è possibile scorgere, all'interno della decisione della Corte di Cassazione, il definitivo accertamento di conferma o smentita della presunzione di non colpevolezza e, anche, il comando da porre in esecuzione. Ciò, in realtà, si verifica nel solo caso di annullamento senza rinvio in cui, cumulando il giudizio rescindente e rescissorio, la Corte sostituisce il *dictum* della sentenza impugnata con altro suscettibile d'esecuzione e, quindi, in grado di incidere sulla libertà personale del destinatario¹⁴¹.

Nei casi di rigetto, ovvero di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, invece, l'inoppugnabilità strutturale determina l'irrevocabilità della sentenza impugnata cui occorrerà fare riferimento anche quale base fattuale per l'esecuzione del comando in essa contenuto¹⁴².

¹⁴¹ Vedi CORDERO F., *Procedura penale*, cit., p. 1199 il quale identifica l'unica decisione «congenitamente irrevocabile» nell'annullamento senza rinvio in cassazione, «quando cumuli “*iudicium rescindens*” e “*rescissorium*”»; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 168 secondo il quale «queste pronunce che recano un comando suscettibile d'esecuzione sono *sic et simpliciter* idonee a divenire irrevocabili, poiché portatrici di un momento imperativo autonomo e di un'efficacia d'accertamento da cui scaturiscono i caratteri propri del giudicato». Cfr. LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 39, nota 7, secondo cui «di “esecutività” di una sentenza della Cassazione si può parlare in quanto sia tale sentenza a formulare il “comando” suscettibile di esecuzione: è il caso delle sentenze di annullamento senza rinvio che cumulino giudizio “rescindente” e “rescissorio”, ad esempio prosciogliendo l'imputato *ex art. 129 c.p.p.* o rideterminando la pena *ex art. 620 lett. l) c.p.p.*». Con riferimento all'annullamento delle sentenze del giudice d'appello, l'art. 624 *bis* c.p.p., introdotto dall'art. 6, comma 5, l. 26 marzo 2001, n. 128, prescrive che la Corte di Cassazione debba disporre la cessazione delle misure cautelari. Vedi ALONZI F., *Effetti del giudizio di annullamento in cassazione in materia de libertate*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2129 ss.; CABIALE A., sub art. 624 *bis*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2023, p. 2064 ss.; CARVELLI C., sub art. 624 *bis*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – *Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 496; GIALUZ M., *La cessazione delle cautele a seguito di annullamento da parte della Cassazione: valore precettivo del nuovo articolo 624 bis c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 538 ss.; RUSSOM.C., sub art. 624 *bis*, in *Codice di procedura penale*, Tomo II, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, p. 4592.

¹⁴² Fatta eccezione per la parte relativa alla condanna alle spese del grado e al pagamento della sanzione pecuniaria *ex art. 616 c.p.p.* rispetto cui è la decisione della Corte di Cassazione ad essere esecutiva (LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 39, nota 7); CABIALE A., sub art. 616, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G.

Per le sentenze di merito e i decreti penali di condanna, per i quali non si configura l'inoppugnabilità originaria, l'irrevocabilità consegue alle condizioni descritte all'art. 648, comma 2, c.p.p.

La facoltà di impugnare i provvedimenti decisori, con rimedi diversi dalla revisione, assume la funzione di garantire la progressione processuale verso la definitività della decisione, a condizione del rispetto di alcuni requisiti che la legge pone come condizioni di ammissibilità dell'atto di impugnativa, la cui assenza incide diversamente sul processo formativo dell'irrevocabilità.

Quando l'impugnazione è ammessa e il relativo potere d'impugnativa non viene esercitato entro i termini prescritti, la sentenza diviene irrevocabile¹⁴³. Il dato normativo è idoneo a ricomprendere due situazioni molto diverse: l'acquiescenza, in presenza della quale la parte processuale tacitamente accetta il contenuto del provvedimento, e l'inerzia, cui non corrisponda la volontà consapevole di abdicare al potere di impugnativa¹⁴⁴.

La diversità strutturale delle due condizioni è, però, del tutto irrilevante ai fini del meccanismo descritto all'art. 648, comma 2,

Spangher, Milano, 2023, p. 1980 ss.; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 169; RUSSO M.C., sub art. 616, in *Codice di procedura penale*, Tomo II, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, p. 4523 ss. Si ritiene che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria sia facoltativa, trovando il suo fondamento nel principio di responsabilità processuale enunciato da Corte cost., sent. 20 giugno 1964, n. 69, che, dunque, deve essere ravvisata in capo alla parte privata che abbia presentato una impugnazione temeraria (FOLLIERI A., sub art. 616, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – *Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 461 ss.) Vedi Corte cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2920; Cass., sez. II, 13 ottobre 2015, dep. 2016, n. 2286, Ced. 265774; Cass., sez. I, 26 gennaio 2016, n. 30247, Ced. 267585.

¹⁴³ In questo senso si esprime la prima parte del secondo comma dell'art. 648 c.p.p. riferendosi, evidentemente, alla disciplina dei termini perentori, entro cui deve essere esercitato il potere d'impugnativa, ex art. 585 c.p.p. Vedi VALENTINI C., *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, in *Le impugnazioni penali*, Vol. I, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, p. 249 ss.

¹⁴⁴ Vedi DELLA MONICA G., voce *Giudicato*, cit., p. 391; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 173.

c.p.p. che, infatti, le sottopone al medesimo regime normativo. Per la formazione dell'irrevocabilità, infatti, rileva il mero fatto giuridico del mancato rispetto del termine¹⁴⁵.

L'inutile spirare del termine per proporre impugnazione, consumando il potere d'impugnativa, vanifica l'eventuale impugnazione proposta fuori termine. In tali casi, è comunque necessario l'intervento del giudice tardivamente investito al fine della pronuncia che formalizzerà l'inammissibilità dell'impugnazione, il cui effetto è quello di dichiarare il giudicato formatosi nel giorno in cui è spirato il termine per l'impugnazione¹⁴⁶.

Quando l'impugnazione è tempestivamente proposta, ma risulta carente di una delle condizioni di ammissibilità previste in via generale all'art. 591 c.p.p., e all'art. 606 c.p.p. per quanto concerne il ricorso per cassazione, il provvedimento passa in giudicato allo spirare del termine per impugnare l'ordinanza dichiarativa

¹⁴⁵ Vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 173 secondo cui l'art. 648, comma 2, c.p.p. descriverebbe «un fatto giuridico processuale di natura negativa, il mancato deposito dei motivi d'appello o del ricorso per cassazione, dal quale discende – *ipso iure* – l'effetto della non rivedibilità ulteriore del provvedimento sino ad allora suscettibile di sindacato».

¹⁴⁶ Vedi DELLA MONICA G., voce *Giudicato*, cit., p. 392, nota 71; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 176 secondo il quale «la declaratoria d'inammissibilità cui è chiamato il giudice non tempestivamente adito riveste, in evenienza, un ruolo meramente ricognitivo del passaggio in giudicato, poiché si limita a rilevare l'intervenuta decadenza dal potere di proporre impugnazione». Se così non fosse, l'irrevocabilità verrebbe spostata in avanti, al momento della dichiarazione d'inammissibilità, entrando in frizione con il parametro di cui all'art. 27, comma 2, Cost. Vedi JANNELLI E., *La cosa giudicata*, cit., p. 621 ss.; CALLARI F., *op. cit.*, p. 131; MARANDOLA A., *Inammissibilità del ricorso per cassazione e declaratoria di determinate cause di non punibilità nella giurisprudenza delle Sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 1544. Vedi anche LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 68 «il posticipare l'irrevocabilità della sentenza [...] al momento della dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione conferirebbe all'imputato il potere di dilazionare a suo arbitrio il verificarsi dell'irrevocabilità medesima e conseguentemente l'esecuzione». In giurisprudenza vedi Cass., sez. I, 8 ottobre 1990, Martino, n. 3228, Ced. 185586; Cass., sez. VI, 2 ottobre 2002, Lombardo, n. 37738, Ced. 222850.

dell'inammissibilità¹⁴⁷; se, però, l'impugnazione inammissibile è il ricorso per Cassazione, la sentenza impugnata è irrevocabile dal giorno in cui l'ordinanza o la sentenza la dichiara inammissibile, per l'ovvia considerazione per cui, in quanto provvedimenti emessi dalla Corte di Cassazione, si tratta di provvedimenti che nascono inoppugnabili¹⁴⁸.

Analoghe conclusioni vanno fatte con riferimento al decreto penale di condanna; riproducendo il medesimo fenomeno indicato per le sentenze pronunciate in giudizio, il comma 3 dell'art. 648 c.p.p. prescrive che il decreto diviene irrevocabile al momento dell'inutile decorso del termine per fare opposizione, ovvero in caso di presentazione di opposizione inammissibile, alla scadenza del termine per impugnare l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità¹⁴⁹.

¹⁴⁷ Vedi MORI C., sub *art. 648*, cit., p. 4744 ss.; NORMANDO R., *Il giudicato: forza esecutiva ed effetti*, cit., p. 517; SORRENTI S., sub *art. 648*, cit., p. 419.

¹⁴⁸ Vedi DELLA MONICA G., voce *Giudicato*, cit., p. 391.

¹⁴⁹ Vedi BAROSIO V., *Esecuzione penale*, cit., p. 494; DELLA MONICA G., voce *Giudicato*, cit., p. 391; IOVINO F.P.C., sub *art. 648*, 2023, cit., p. 5638; MORI C., sub *art. 648*, cit., p. 4755; NORMANDO R., *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, cit., p. 13 ss.; SORRENTI S., sub *art. 648*, cit., p. 419.

Cap. III – Inoppugnabilità. Questioni problematiche e conseguenze.

§ 1. La concorrenza di cause d'inammissibilità e di proscioglimento immediato.

L'esatta individuazione del momento in cui l'irrevocabilità viene ad esistenza, atteso il diverso atteggiarsi con cui le cause di inammissibilità dell'atto d'impugnativa incidono sul giudicato formale, è una questione spinosa poiché da essa dipende non soltanto l'inizio dell'esecuzione, ma, anche, la definitiva consumazione del potere di *ius dicere*, cui consegue l'impossibilità di dichiarare le questioni rilevabili in ogni stato e grado del processo, quali nullità assolute e cause di proscioglimento immediato.

Già sotto il codice previgente, si era posta la necessità di individuare i casi in cui il giudice dell'impugnazione, presso cui il giudizio era introdotto da un'impugnativa inammissibile, dovesse, ciononostante, dare prevalenza alla ravvisata sussistenza di una delle cause individuate all'art. 152 c.p.p. e, quindi, pronunciare il proscioglimento dell'imputato in luogo della declaratoria di

inammissibilità. A tal fine veniva considerata risolutiva la ripartizione tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute, la cui teorizzazione riposava sull'esistenza di un diverso termine per depositare la dichiarazione d'impugnazione e, successivamente, i motivi¹⁵⁰.

L'impugnazione proposta da chi era privo di legittimazione, ovvero avverso il provvedimento inoppugnabile o, ancora, oltre il termine stabilito sarebbe stata viziata in via originaria, con importanti ricadute sulla possibilità di rilevare cause favorevoli all'imputato; data la loro attitudine a colpire direttamente la dichiarazione di impugnazione, tali vizi avrebbero vanificato il tentativo di dar vita al rapporto processuale di impugnazione, sicché il giudice, non potendosi ritenere ritualmente investito del potere di *ius dicere*, anche a fronte della rilevazione di cause *ex art. 152 c.p.p.*, avrebbe dovuto dare prevalenza alla dichiarazione di inammissibilità¹⁵¹. Diversamente, le cause sopravvenute, invalidando *ex post*

¹⁵⁰ Vedi Cass., sez. un., 10 gennaio 1976, Delle Donne, n. 2553, in *Giust. pen.*, 1976, p. 193 ss.; Cass., sez. un., 10 dicembre 1957, Recupero, n. 13, Ced. 97827. Vedi anche MANZINI V., *Trattato di procedura penale*, Vol. IV, Torino, 1932, p. 552 ss.; *Diritto processuale penale italiano*, Vol. IV, Torino, 1932, p. 522 ss.; ALOISI U., *Manuale pratico di procedura penale*, Vol. III, Milano, 1952, p. 141 ss.

¹⁵¹ Vedi a MANZINI V., *Diritto processuale penale italiano*, cit., p. 523, il quale precisa che «ciò che per il diritto non esiste non può avere alcun effetto giuridico. E poiché le cause che rendono giuridicamente inesistente l'impugnazione sono quelle che ne viziano l'origine, cioè la dichiarazione, [...] l'art. 152 c.p.p. non può trovare applicazione, e l'inammissibilità dell'impugnazione deve essere dichiarata senz'altro e in via assolutamente pregiudiziale. Allorché, invece, la dichiarazione d'impugnazione risulta validamente proposta, mentre il gravame apparisce inammissibile per una causa sopravvenuta [...] l'art. 152 c.p.p. deve essere applicato anche d'ufficio senza prendere in considerazione la questione riguardante l'ammissibilità dell'impugnazione». *Contra* CONSO G., *Questioni nuove di procedura penale*, Milano, 1959, p. 184 ss.; GALLI G., *op. cit.*, p. 261 ss.; GALLO M., *Sulla pregiudizialità della declaratoria delle cause di non punibilità rispetto alla declaratoria dell'inammissibilità della impugnazione*, in *Giur. it.*, 1948, II, p. 107 ss.; LEONE G., *Sistema delle impugnazioni penali*, Napoli, 1935, p. 174 il quale limita la prevalenza del proscioglimento sulla dichiarazione di inammissibilità ai casi in cui si tratti della causa di inammissibilità della rinuncia, poiché essa non determina la carenza di una condizione di validità del rapporto processuale d'impugnazione, ma determina il venir meno di una «condizione per la trattazione del merito»; VALIANTE M., *L'inammissibilità dell'impugnazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, p. 539 ss.

l'impugnazione *ab origine* ammissibile, avrebbero consentito la pronuncia del proscioglimento immediato fino a quando il vizio dell'impugnazione non fosse stato rilevato con declaratoria di inammissibilità¹⁵².

Il nuovo codice di rito, unificando “dichiarazione” e “motivi” d'impugnazione in un unico atto, sottoposto ad unico termine, ha offerto l'occasione per il ripensamento critico della tradizionale classificazione delle cause di inammissibilità che, infatti, dopo essere stata inizialmente accolta dalla giurisprudenza di legittimità, è stata oggetto di numerosi interventi volti a restringere il novero delle cause sopravvenute, alla luce dei nuovi parametri normativi.

In un primo momento si è sostenuto che l'atto d'impugnazione privo dei requisiti espressamente richiesti a pena d'inammissibilità dall'art. 581 c.p.p. fosse inidoneo ad istaurare validamente il rapporto processuale presso il giudice superiore in quanto affetto da invalidità originaria. Residuavano, invece, all'interno della categoria delle inammissibilità sopravvenute, la manifesta infondatezza dei motivi dell'impugnazione e, per quanto concerne le inammissibilità speciali previste per il solo ricorso per cassazione, l'indicazione di motivi diversi da quelli previsti all'art. 606 c.p.p. e la mancata preventiva deduzione in appello delle doglianze¹⁵³. Tuttavia, con due successive

¹⁵² Per una ricognizione del dibattito vedi BARGI A., *Inammissibilità dell'impugnazione ed immediata declaratoria di cause di non punibilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 171 ss.; CARCANO D., *Il percorso della giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra inammissibilità e prescrizione del reato*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 88 ss.; MONASTERO B., *Inammissibilità delle impugnazioni e applicabilità dell'art. 129 c.p.p. nel giudizio di legittimità*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 92 ss.; NAIMOLI C., sub art. 129, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2023, p. 1903; SIRACUSANO F., sub art. 129, in *Codice di procedura penale*, Tomo I, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, p. 1078 ss.; TRANCHINA G., voce *Impugnazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, p. 758 ss.

¹⁵³ Vedi Cass., sez. un., 11 novembre 1994, dep. 1995, Cresci, n. 21, Ced. 199903 in cui si precisa che la giurisprudenza «ha ritenuto correttamente che se sono assenti i requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p. si verifica un'inammissibilità per causa originaria, mentre se quei requisiti

pronunce, la Suprema Corte ha progressivamente ricondotto anche queste ultime nell'alveo delle cause originarie d'inammissibilità, procedendo a uno svuotamento contenutistico della categoria delle inammissibilità sopravvenute, all'interno della quale, ad oggi, viene ricondotta la sola rinuncia all'impugnazione¹⁵⁴.

Si tratterebbe, a giudizio della Corte, dell'unica causa di inammissibilità che, colpendo un'impugnazione validamente

sono presenti l'atto produce l'impulso processuale necessario ad originare il giudizio di impugnazione, con la conseguenza che le ulteriori cause di inammissibilità devono considerarsi sopravvenute. Del resto, se si pone mente all'attività cognitiva occorrente per rilevare che i motivi sono manifestamente infondati, non consentiti o non dedotti in appello ci si avvede che essa comporta un esame, a volte anche approfondito, degli atti processuali e che nel caso in cui questo esame faccia emergere una causa di non punibilità non ci sono ragioni logiche per negare operatività alla disposizione dell'art. 129 c.p.p.». Cfr. Cass., sez. un., 24 giugno 1998, Verga, n. 11493, in *Cass. pen.*, 1999, p. 843. Ancora prima, sostenevano che, in presenza di impugnazione priva dell'indicazione di motivi, ovvero del requisito di specificità dei motivi, il giudice non potesse rilevare una causa di proscioglimento immediato, una nullità insanabile, ovvero l'*abolitio criminis* Cass., sez. VI, 11 gennaio 1991, Cataldo, in *Foro it.*, 1991, p. 283; Cass., sez. II, 4 luglio 1991, dep. 1992, Toccasio, n. 2802, Ced. 189395; Cass., sez. I, 7 ottobre 1991, dep. 1992, Mattia, n. 14426, Ced. 188864; Cass., sez. VI, 15 febbraio 1991, Sakka, n. 6598, Ced. 187447; Cass., sez. VI, 21 dicembre 1993, dep. 1994, Colagrossi, n. 2718, Ced. 196637. Vedi anche MARANDOLA A., *Sul rapporto tra l'inammissibilità dell'impugnazione e l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 3296 ss.

¹⁵⁴ Vedi Cass., sez. un., 30 giugno 1999, Piepoli, n. 15, in *Foro it.*, 2000, p. 80 ss. in cui si precisa che «l'inammissibilità può ben definirsi di natura originaria quando siasi in presenza di cause che, attenendo ai requisiti formali dell'atto di gravame o ai presupposti legislativamente previsti per il valido esercizio del diritto di impugnazione, e non involgendo un giudizio di merito, impongono di adottare una decisione in limine, semplicemente dichiarativa della mancata instaurazione di un rapporto processuale» e che, per queste ragioni, continua ad abitare la categoria delle inammissibilità sopravvenute la causa della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso per cassazione, poiché, in detti casi, «si è in presenza di una fattispecie legale che [...] presenta la singolare peculiarità che alla conclusione della inammissibilità la corte può pervenire, per insopprimibili ragioni logiche, solo in esito ad una delibazione sulla fondatezza della censura». Vedi anche Cass., sez. un., 22 novembre 2000, De Luca, n. 32, Ced. 217266; Cass., sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera, n. 33542, in *Foro it.*, 2001, p. 564 ss. che sancisce l'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto esclusivamente allo scopo di far valere la causa estintiva del reato, *sub specie* prescrizione, maturata nel periodo intercorrente tra la pronuncia della sentenza impugnata e il ricorso; Cass., sez. un., 22 marzo 2005, Bracale, n. 23428, Ced. 231164; Cass., sez. I, 3 febbraio 2000, Vitti, n. 3179, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1249. In dottrina vedi BARGIS M., *Impugnazioni*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Padova, 2020, p. 782 ss.; CIAVOLA A., *Le Sezioni unite superano la tradizionale distinzione tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute e pongono un importante freno alla prassi dei ricorsi manifestamente infondati o pretestuosi*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2988 ss.; MARANDOLA A., *Inammissibilità del ricorso per cassazione e declaratoria*, cit., p. 1534 ss.; PRESUTTI A., *Ancora un intervento delle Sezioni unite in tema di inammissibilità della impugnazione e declaratoria ex art. 129 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 843 ss.

proposta, lascerebbe residuare uno iato temporale in cui il giudice dell'impugnazione, ritualmente investito del potere di *ius dicere*, ravvisando una delle cause indicate all'art. 129 c.p.p., avrebbe la possibilità di pronunciare il proscioglimento in luogo della sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione¹⁵⁵.

Il sistema delineato dalle pronunce della Suprema corte è sicuramente poco sensibile alla rivalutazione di esigenze ispirate al *favor innocentiae*, che richiederebbe di ritardare quanto più possibile il momento in cui la sentenza diviene irrevocabile e, dunque, esecutiva, per consentire la possibilità di beneficiare di cause sopravvenute che militino nel senso di ribaltare il giudizio di colpevolezza¹⁵⁶.

Ciò che, francamente, sorprende di più è che il sistema di classificazione delle cause di inammissibilità, un tempo supportato dalla struttura dell'atto di impugnazione, oggi, non trova sostegno in alcun riferimento normativo¹⁵⁷.

Invero, l'unica differenza che è possibile cogliere dall'art. 648 c.p.p. in tema di cause di inammissibilità e consumazione del potere di *ius dicere*, in conseguenza dell'irrevocabilità, è tra la scadenza del termine e le altre cause individuate agli artt. 581 e 606 c.p.p.¹⁵⁸.

¹⁵⁵ Vedi LAVARINI B., *La formazione del giudicato*, cit., p. 1204 ss.

¹⁵⁶ Vedi Cass., sez. un., 22 novembre 2000, De Luca, n. 32, Ced. 217266; Cass., sez. un., 30 giugno 1999, Piepoli, n. 15, cit., p. 80 ss.; Cass., sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera, n. 33542, cit., p. 564 ss. In dottrina vedi JANNELLI E., *La cosa giudicata*, cit., p. 621 ss.

¹⁵⁷ In questo senso ammonisce espressamente JANNELLI E., *La cosa giudicata*, cit., p. 621 «se tale sorprendente vitalità delle due tipologie di inammissibilità viene ricostruita come funzionale a limitare nel tempo pronunce favorevoli all'imputato, essa non può certo fondarsi su distinzioni di carattere strutturale che non trovano rispondenza in termini di rilevanza nella legge».

¹⁵⁸ Vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 177 il quale mette in evidenza che «la proposizione disgiuntiva utilizzata in sede di compilazione della norma testimonia la necessità di porre un *distinguo* di fondamentale rilievo tra il decorso del termine per proporre gravame, [...] e le ulteriori e distinte ipotesi d'inammissibilità dell'impugnazione».

Solo nel caso di impugnazione proposta fuori termine, infatti, l'irrevocabilità coincide con la scadenza del termine per impugnare la sentenza, ovvero il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità; in tutti gli altri casi, invece, alla causa d'inammissibilità non è riconosciuta l'attitudine a generare *eo ipso* irrevocabilità, per la quale si rende necessaria la declaratoria giudiziale, sicché il giudicato formale coincide, nel caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione, con il provvedimento con cui la Corte rileva la sussistenza del vizio¹⁵⁹.

Con riferimento alle cause di inammissibilità diverse dallo spirare del termine, dunque, la preclusione alla pronuncia del proscioglimento *ex art. 129 c.p.p.* non trova supporto sul terreno dell'irrevocabilità, dovendosi ammettere la pendenza del giudizio d'impugnazione, quantunque finalizzato alla sola rilevazione del vizio.

Piuttosto, occorrerebbe domandarsi se la pronuncia di proscioglimento per la sussistenza di cause, la cui rilevazione è consentita "in ogni stato e grado del processo", sia compatibile con

¹⁵⁹ Vedi JANNELLI E., *La cosa giudicata*, cit., p. 621 ss. In giurisprudenza vedi Cass., sez. I, 8 ottobre 1990, Martino, n. 3228, cit., in cui si asseriva che la distinzione tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute non può più essere condivisa «di fronte alla diversa e più chiara formulazione dell'art. 648 c.p.p. del 1988» in cui si precisa che «fuori dall'ipotesi in cui l'impugnazione o l'opposizione a decreto di condanna siano state proposte dopo la scadenza del termine all'uopo stabilito, la sentenza o il decreto di condanna diventano irrevocabili solo dopo che sia divenuto irrevocabile il provvedimento con cui è stata dichiarata l'inammissibilità» e che «fino al momento in cui la sentenza o il decreto di condanna non siano divenuti irrevocabili, il processo non può considerarsi ancora definitivamente concluso, con la conseguenza che il giudice, davanti al quale il processo stesso è pendente, ha il potere – dovere, in presenza dei relativi presupposti, di pronunciare la sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p.». Vedi anche Cass., sez. I, 28 ottobre 1997, Plojer, n. 11541, Ced. 209138; Cass., sez. V, 29 aprile 1999, Russo, n. 7579, Ced. 213644; Cass., sez. VI, 2 ottobre 2002, Lombardo, n. 37738, cit.; Cass., sez. un., 25 febbraio 2004, Chiasserini, n. 24246, Ced. 227681. Cfr. LAVARINI B., *La formazione del giudicato*, cit., p. 1207 secondo la quale il problema del concorso di cause di inammissibilità e di proscioglimento immediato non dovrebbe risolversi facendo riferimento alla disposizione che il codice detta in tema di irrevocabilità.

il tipo di giudizio introdotto dall'impugnazione inammissibile atteso che la rilevata sussistenza del vizio impedisce qualsiasi esame del merito¹⁶⁰.

La giurisprudenza di legittimità tende a offrire soluzioni ispirate a ragioni di opportunità, piuttosto che alla necessità di dare prevalenza, sul piano logico, alla declaratoria del vizio, con conseguente formalizzazione del giudicato, su quella di proscioglimento¹⁶¹. Da un lato, la ritenuta inidoneità della causa d'inammissibilità ad instaurare il rapporto giuridico d'impugnazione in cui potrebbe palesarsi una causa *ex art. 129 c.p.p.* è supportata dall'esigenza di evitare la proposizione di ricorsi meramente dilatori e, soprattutto, dal malcelato obiettivo di arginare il rischio della maturazione dei termini di prescrizione¹⁶²; dall'altro lato, però, quando il palesarsi di esigenze di economia processuale mette in luce la particolare natura di alcune cause di proscioglimento immediato, la Corte fa un passo indietro, abilitando la pronuncia del proscioglimento immediato nonostante la ravvisata sussistenza di una causa d'inammissibilità c.d. originaria.

¹⁶⁰ La soluzione negativa a tale interrogativo è sostenuta da GALLI G., *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, cit., p. 271; LAVARINI B., *La formazione del giudicato*, cit., p. 1203, secondo la quale, il problema della concorrenza di cause di inammissibilità e di proscioglimento immediato dovrebbe risolversi avendo riguardo la «priorità “logica” della declaratoria di inammissibilità sulla pronuncia *ex art. 129 c.p.p.*» dal momento che l'inammissibilità dell'impugnazione, a prescindere dalla causa, produce sempre l'effetto di impedire il giudizio sul merito, per tale intendendosi non soltanto il merito dell'impugnazione, ma, anche, qualsiasi questione devoluta alla cognizione del giudice del gravame, per effetto dell'impugnazione irrituale. Cfr. MARANDOLA A., *Inammissibilità del ricorso per cassazione e declaratoria*, cit., p. 1545; Vedi anche Cass., sez. un., 22 novembre 2000, De Luca, n. 32, Ced. 217266. Secondo SCELLA A., *Il vaglio d'inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, Torino, 2006, p. 137 «pesa come un macigno l'assenza di una norma che valga a determinare un inequivoco ordine di preferenza tra la declaratoria d'inammissibilità e il riconoscimento della causa di non punibilità»; PRESUTTI A., *Ancora un intervento*, cit., p. 843 ss.

¹⁶¹ Vedi NAIMOLI C., sub *art. 129*, cit., p. 1904.

¹⁶² Vedi SCELLA A., *op. cit.*, p. 134; SIRACUSANO F., sub *art. 129*, cit., p. 1077 secondo cui è di solare evidenza che le parti potrebbero lucrare dal vantaggio di ottenere 129.

La sostenibilità del sistema così delineato, affetto da un'intima contraddizione interna, deve essere saggiata alla luce della presunzione costituzionale di non colpevolezza che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, Cost., non solo pone il divieto di anticipare l'esecuzione della sentenza, rispetto all'irrevocabilità, ma, anche, di usare strumentalmente la categoria del giudicato formale per impedire all'imputato di beneficiare di cause che potrebbero confermare la presunzione di non colpevolezza.

L'art. 129 c.p.p., il cui ambito applicativo si estende "in ogni stato e grado" del giudizio, pone in capo al giudice il potere/dovere di dichiarare il proscioglimento non appena si avveda della sussistenza di una delle cause ivi indicate. Non è prescritto che il giudice ricerchi i motivi di proscioglimento, ma, soltanto che egli si limiti a rilevare ciò che emerge dal contesto degli atti sottoposto alla sua cognizione. In questo senso, infatti, è ben possibile che il giudice della impugnazione, esaminando gli atti introdotti con l'atto di impugnazione al fine di condurre l'esame preliminare per l'accertamento negativo delle cause di inammissibilità, ravvisi una delle condizioni per le quali l'art. 129 c.p.p. impone il proscioglimento¹⁶³.

Si porrebbe quantomeno in frizione con la presunzione costituzionale di non colpevolezza impedire al giudice di dare rilevanza alle informazioni che, comunque, sono entrate nel suo panorama cognitivo, atteso che l'unico impedimento formale che la legge pone alla pronuncia di proscioglimento è la chiusura del

¹⁶³ *Contra* LAVARINI B., *La formazione del giudicato*, cit., p. 1204 secondo la quale «la sussistenza di una "causa di non punibilità" ex art. 129 c.p.p. finirebbe per "sanare" l'inammissibilità dell'impugnazione».

processo, coincidente con l'irrevocabilità che, salvo il caso di inammissibili per scadenza del termine, si cristallizza solo con la pronuncia giudiziale del giudice dell'impugnazione¹⁶⁴.

§ 1.1 Il novum normativo: rapporti tra improcedibilità ex art. 344 – bis c.p.p., inammissibilità e proscioglimento immediato.

L'operatività delle cause di inammissibilità e di proscioglimento immediato va oggi analizzata all'interno di un rapporto tripartito che coinvolge l'istituto dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini, introdotto *ex novo* all'art. 344 – bis c.p.p. dall'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134.

L'intervento riformatore, animato dal duplice scopo di rendere effettiva la garanzia costituzionale della ragionevole durata del processo e di mitigare gli effetti della inoperatività della prescrizione nei giudizi conseguenti al primo grado¹⁶⁵, ha plasmato un'inedita causa di improcedibilità dell'azione penale conseguente al superamento dei termini massimi di durata del giudizio di

¹⁶⁴ La giurisprudenza della Corte costituzionale ha già riconosciuto, alla luce dell'art. 27, comma 2, Cost. «la rilevanza costituzionale dell'interesse dell'imputato ad ottenere una sentenza di merito». Vedi Corte cost., ord. 19 aprile 1972, n. 69, in *Giur. cost.*, 1972, p. 1756.

¹⁶⁵ Sull'origine politica dell'introduzione dell'istituto dell'improcedibilità vedi, per una serrata critica, FERRUA P., *Improcedibilità e ragionevole durata del processo*, in *Penale. Diritto e procedura (rivista online)*, 24 gennaio 2022, p. 4 ss.; *Improcedibilità e ragionevole durata del processo*, in *Cass. pen.*, 2022, p. 442. Vedi anche DI BITONTO M. L., *Osservazioni "a caldo" sulla improcedibilità dell'azione disciplinata dall'art. 344-bis c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2021, p. 3856 ss.; MAZZA O., *Inammissibilità versus improcedibilità: nuovi scenari di diritto giurisprudenziale*, in *Discrimen (rivista online)*, 2 gennaio 2022, p. 3 ss.; MONGILLO V., *Il doppio volto della prescrizione penale*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di D. Castronuovo, M. Donini, E. M. Mancuso, G. Varraso, Milano, 2023, p. 327.

impugnazione, senza, tuttavia, occuparsi di raccordare il nuovo istituto con l'inammissibilità dell'atto d'impugnativa; si è posta, dunque, sin da subito, la necessità di chiarire, spirati i termini di durata sanciti dall'art. 344 – *bis* c.p.p. nel giudizio d'impugnazione introdotto da un atto inammissibile, se il giudice investito dell'impugnazione debba rilevare l'inammissibilità, ovvero pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta improcedibilità.

La giurisprudenza di legittimità, ribadendo il consolidato orientamento, già criticato in questa sede, secondo cui la proposizione di un ricorso inammissibile, impedendo la valida costituzione della relativa fase processuale e, correlativamente, la possibilità di adottare una decisione sul merito del processo, osta alla rilevazione di eventuali cause di non punibilità *ex art.* 129 c.p.p., ha ritenuto di poter estendere i principi elaborati in tema di prescrizione sostanziale anche all'istituto dell'improcedibilità, sull'assunto che «la *ratio* della nuova normativa, certamente finalizzata a garantire la ragionevole durata del processo, implica che tale correlazione teleologica è solo tendenziale, non potendo prestarsi a forme di strumentalizzazione realizzabili attraverso la proposizione di ricorsi inammissibili»¹⁶⁶.

¹⁶⁶ Vedi Cass., sez. VII, ord. 19 novembre 2021, n. 43883, in *Cass. pen.*, 2022, p. 145, con nota adesiva di P. FERRUA, *Regime temporale della improcedibilità e rapporti con l'inammissibilità: la Cassazione detta le regole*. In senso difforme vedi MAZZA O., *op. cit.*, p. 3 secondo il quale sancire la prevalenza dell'inammissibilità sull'improcedibilità significherebbe vanificare l'operatività della "prescrizione processuale", in considerazione del fatto che i giudici di legittimità potrebbero «sterilizzare il superamento del termine annuale di durata del grado di giudizio semplicemente spostando l'ago della bilancia che segna l'impercettibile differenza fra infondatezza e manifesta infondatezza dei motivi». In precedenza, l'impossibilità di adottare pronunce diverse dalla declaratoria d'inammissibilità è stata sancita da Cass., sez. un., 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, n. 12602, Ced. 266818; Cass., sez. un., 22 marzo 2005, Bracale, n. 23428, Ced. 231164; Cass., sez. un., 22 novembre 2000, De Luca, n. 32, Ced. 217266; Cass.,

La frettolosa presa di posizione sul punto, mossa dall'evidente necessità di arginare i tentativi di pretestuosa proposizione di ricorsi inammissibili¹⁶⁷, non tiene in debito conto che, mentre la pronuncia di merito con cui si accerta l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione postula, secondo l'orientamento dominante, l'instaurazione del giudizio ad opera di un'impugnativa validamente proposta¹⁶⁸, l'improcedibilità dell'azione penale non trova altro presupposto se non nella mancata definizione del giudizio d'impugnazione entro i termini di durata massima.

Anche condividendo le argomentazioni della Corte di Cassazione rispetto all'impossibilità di addivenire ad una pronuncia di merito nelle more del procedimento finalizzato a saggiare la

sez. un., 30 giugno 1999, Piepoli, n. 15, in *Foro it.*, 2000, p. 80 ss.; Cass., sez. un., 11 novembre 1994, dep. 1995, Cresci, n. 21, Ced. 199903.

La dottrina, a sostegno della tesi della prevalenza dell'inammissibilità sull'improcedibilità, ha individuato, quale utile riferimento normativo, l'attuale art. 578, comma 1- bis, c.p.p., come modificato dall'art. 33 d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Si ritiene, infatti, che, con la norma in commento, il legislatore, subordinando, nel caso di improcedibilità, il rinvio per la prosecuzione del giudizio in sede civile alla circostanza che l'impugnazione non sia inammissibile, abbia preso posizione sulla prevalenza dell'inammissibilità rispetto all'improcedibilità. Vedi SPANGHER G., *Improcedibilità ex art. 344 – bis c.p.p. e adeguamenti normativi in tema di interessi civili e confisca*, in *La Riforma Cartabia. Codice penale – codice di procedura penale – giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2022, p. 211; GIALUZ M., *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, cit., p. 74. Cfr. CASIRAGHI R., *L'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di fase*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di D. Castronuovo, M. Donini, E. M. Mancuso, G. Varraso, Milano, 2023, p. 380.

¹⁶⁷ Vedi Cass., sez. un., 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, n. 12602, cit., in cui si precisa che le soluzioni giurisprudenziali in tema di concorrenza tra cause di inammissibilità e di proscioglimento immediato assicurano le «fondamentali esigenze di funzionalità e di efficienza del processo, che devono garantire – nel rispetto delle regole normativamente previste e in tempi ragionevoli – l'effettivo esercizio della giurisdizione e che non possono soccombere di fronte ad un uso non corretto, spesso strumentale e pretestuoso, dell'impugnazione». Vedi MAZZA O., *op. cit.*, p. 9 secondo il quale se è vero che l'impugnazione inammissibile non deve garantire la possibilità di beneficiare di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., lo stesso non può dirsi con riguardo all'improcedibilità «che misura il tempo dell'attività giurisdizionale anche quando la stessa debba limitarsi alla rilevazione dell'invalidità dell'atto introduttivo del grado di giudizio».

¹⁶⁸ Sulla natura della sentenza che dichiara l'estinzione del reato vedi CORDERO F., *Procedura penale*, cit., p. 985; DOMINIONI O., *Improcedibilità e proscioglimento nel sistema processuale penale*, Milano, 1974, p. 131 ss.

sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell'impugnativa, non può non osservarsi che, essendo la pronuncia di inammissibilità una modalità di definizione del giudizio di appello, ovvero di cassazione, anche tale fase procedimentale è soggetta ai termini legalmente determinati, con la conseguenza che, qualora nel giudizio d'impugnazione invalidamente introdotto, il vizio non sia stato rilevato prima del superamento dei termini, l'improcedibilità non può che prevalere¹⁶⁹.

Va chiarito, tuttavia, che, in effetti, si tratta di un'ipotesi di scuola. Atteso che il *dies a quo* dell'improcedibilità è fissato, dall'art. 344 – *bis*, comma 3, c.p.p., al novantesimo giorno successivo al deposito del provvedimento impugnato e che, invece, la possibilità di proporre impugnativa è garantita entro termini più brevi, la circostanza che l'improcedibilità si manifesti prima dell'inammissibilità è da riservare ai casi di vere e proprie disfunzioni del sistema¹⁷⁰.

Tuttavia, vale la pena evidenziare che l'approdo giurisprudenziale sul punto risulta essere intimamente contraddittorio con il precedente orientamento espresso in tema di concorrenza tra l'inammissibilità e la causa di proscioglimento immediato della remissione di querela. Rivalutando la natura della

¹⁶⁹ Vedi MAZZA O., *op. cit.*, p. 8 il quale evidenzia come, ai fini della disciplina dettata all'art. 344 – *bis* c.p.p. non venga in rilievo «la finalità o la natura della cognizione, limitata o estesa che sia, ma il puro e semplice dato di fatto che si stia svolgendo un grado di giudizio, ancorché a cognizione limitata alla sola rilevazione dell'inammissibilità dell'impugnazione». *Contra* FERRUA P., *Improcedibilità e ragionevole durata del processo*, cit., p. 16.

¹⁷⁰ Cfr. MAZZA O., *op. cit.* p. 2 secondo il quale «se la declaratoria di inammissibilità fosse circoscritta alla mera rilevazione di invalidità formali del ricorso [...] non vi sarebbe nemmeno il presupposto cronologico per la concorrenza delle due cause di decisione in rito», tuttavia, rientrando tra le ipotesi di inammissibilità anche la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, la cui rilevazione avviene al termine di un vero e proprio giudizio, non è da escludersi che il concorso tra le diverse cause si manifesti davanti alla Corte di Cassazione.

causa estintiva del reato, la cui peculiarità riposa sulla capacità di caducare i presupposti del valido esercizio dell'azione penale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, intervenuta la remissione nelle more del giudizio di legittimità, l'estinzione del reato debba essere rilevata con prevalenza rispetto all'accertamento di eventuali cause di inammissibilità¹⁷¹.

La causa incidente sull'esercizio dell'azione penale, ovvero sulla sua prosecuzione, dunque, prevale sull'inammissibilità, purché – aggiungono i giudici di legittimità – «il ricorso sia stato tempestivamente proposto»¹⁷². Tale ultima affermazione conferma la necessità di rivalutare, anche a questi fini, la categoria del giudicato formale¹⁷³. Solo quando il ricorso è inammissibile, perché proposto fuori termine, la declaratoria di inammissibilità prevale sul proscioglimento immediato così come sul non doversi procedere *ex art. 344 – bis c.p.p.* per la considerazione che l'irrevocabilità, già formatasi al momento dello spirare del termine, non può che travolgere quanto si è verificato nel procedimento prodromico alla rilevazione del vizio d'impugnativa; in tutti gli altri casi in cui a venire in rilievo sono le altre cause di inammissibilità, la cui capacità di produrre il giudicato è subordinata alla loro rilevazione, il giudizio è formalmente pendente e, in quanto tale, è soggetto al rispetto dei limiti temporali sanciti a pena d'improcedibilità dell'azione penale¹⁷⁴.

¹⁷¹ Vedi Cass., sez. un., 25 febbraio 2004, n. 24246, Chiasserini, Ced. 227681.

¹⁷² Vedi Cass., sez. un., 25 febbraio 2004, n. 24246, cit.

¹⁷³ Vedi MAZZA O., *op. cit.*, p. 9 ss.

¹⁷⁴ Alle medesime conclusioni giunge MAZZA O., *op. cit.*, p. 7, il quale precisa che «l'inammissibilità non è un tratto originario e ontologico della impugnazione sussistente a prescindere dal suo accertamento. Secondo lo schema dell'annullabilità, fino a quando non è dichiarata inammissibile, l'impugnazione produce in via precaria i suoi effetti e consente l'avvio di una sequenza procedimentale. Questa concatenazione di atti [...] deve svolgersi nei tempi

Il diverso rapporto di concorrenza tra la causa di improcedibilità *ex art. 344 – bis c.p.p.* e le cause di proscioglimento immediato deve essere inquadrato alla luce della preliminare considerazione secondo cui, stante l'omesso coordinamento delle norme in sede di riforma, l'improcedibilità non rientra nell'alveo applicativo dell'art. 129 c.p.p.¹⁷⁵. Diversamente dalla prescrizione sostanziale, infatti, che inerisce al merito e il cui rapporto di concorrenza con le altre cause di proscioglimento è disciplinato direttamente dall'art. 129, comma 2, c.p.p., l'improcedibilità, data la natura processuale, prevarrebbe sempre sulle cause di immediato proscioglimento, impedendo la possibilità di addivenire a qualsiasi decisione di merito¹⁷⁶.

La questione diviene particolarmente rilevante in relazione ai casi in cui l'improcedibilità si manifesti nel giudizio d'impugnazione introdotto dall'impugnativa proposta dal pubblico ministero avverso l'assoluzione pronunciata nel precedente grado di giudizio¹⁷⁷; in detti casi, infatti, l'imputato diverrebbe destinatario della meno favorevole sentenza di non doversi procedere, attesa l'impossibilità di confermare l'assoluzione sul presupposto del criterio di evidenza dagli atti sancito all'art. 129, comma 2, c.p.p.¹⁷⁸.

stabiliti dal legislatore». *Contra* FERRUA P., *Improcedibilità e ragionevole durata del processo*, cit., p. 16 secondo il quale «ad assumere rilevanza, non è il momento in cui l'inammissibilità è accertata, ma quello in cui si è realizzata», sicché «la circostanza che sia dichiarata dopo l'improcedibilità non esclude che logicamente la preceda ogni qualvolta la fase, protratta oltre i termini massimi, fosse stata aperta da un atto inammissibile».

¹⁷⁵ L'omissione del legislatore della riforma, che avrebbe dovuto prevedere la possibilità di applicare l'art. 129, comma 2, c.p.p. per consentire l'assoluzione di merito in caso di superamento dei termini massimi di durata sanciti all'art. 344 – *bis* c.p.p., è stata messa in evidenza da MAZZA O., *op. cit.*, p. 10; CASIRAGHI R., *op. cit.*, p. 379.

¹⁷⁶ Vedi CASIRAGHI R., *op. cit.*, p. 377 ss.; FERRUA P., *Improcedibilità e ragionevole durata del processo*, cit., p. 12 ss.

¹⁷⁷ Come evidenzia MAZZA O., *op. cit.*, p. 10, nota 16, la medesima questione si porrebbe, accogliendo la tesi della prevalenza dell'improcedibilità sull'inammissibilità, anche nelle ipotesi in cui il giudizio d'impugnazione fosse instaurato da un atto inammissibile.

¹⁷⁸ Si verificherebbe, secondo FERRUA P., *Improcedibilità e ragionevole durata del processo*, cit., p. 13, una «stupefacente *reformatio in peius* per decorso del tempo».

Nell'avvertita necessità di garantire il diritto alla ragionevole durata del giudizio d'impugnazione, dunque, si finirebbe per privare l'imputato della possibilità di ottenere un compiuto accertamento sull'ipotesi di responsabilità¹⁷⁹.

Ancora una volta, a venire in rilievo è la necessità di criticare un sistema che non consenta al giudice, nella prospettiva di confermare il giudizio d'innocenza, di dare rilievo agli elementi di cui ha avuto cognizione nelle more della pronuncia di rito; quanto all'improcedibilità, invero, tale necessità si pone in misura ancora più preponderante rispetto ai casi, già esaminati, in cui rilevi l'inammissibilità. Mentre l'inammissibilità identifica il vizio dell'atto propulsivo cui è affidata la funzione di instaurare il successivo grado di giudizio, la dichiarazione d'improcedibilità blocca *hic et nunc* il giudizio d'impugnazione già validamente instaurato, impedendo la successiva attività di accertamento, senza, tuttavia, invalidare la sequenza procedimentale nel frattempo svoltasi¹⁸⁰.

Non pare, dunque, irragionevole sostenere che, accertato il superamento dei termini massimi sanciti all'art. 344 – *bis* c.p.p., il giudice dell'impugnazione conservi la possibilità di esaminare gli atti prodotti in giudizio e, nell'eventualità in cui da essi non emerga la smentita dell'assoluzione pronunciata in primo grado, pronunci il

¹⁷⁹ Vedi CASIRAGHI R., *op cit.*, p. 378.

¹⁸⁰ Vedi NEGRI D., *Dell'improcedibilità temporale. Pregi e difetti*, in *Sist. pen.*, 2022, 2, p. 60, il quale, infatti, evidenzia che «gli atti esperiti in funzione del giudizio di primo grado e quelli eventualmente compiuti in seguito all'impugnazione, prima della scadenza del termine massimo» sarebbero utilizzabili a tali fini; MAZZA O., *op. cit.*, p. 11.

proscioglimento, alla stregua di quanto sancito all'art. 129, comma 2, c.p.p.¹⁸¹.

§ 2. L'estensione degli effetti dell'impugnazione.

Talvolta, l'esigenza di determinare con esattezza il momento in cui la sentenza può dirsi irrevocabile si pone in una prospettiva diversa che non coinvolge la necessità di chiarire la priorità logica delle questioni che il giudice deve rilevare; si tratta, in alcuni casi, di comprendere se e in quale misura il meccanismo delineato dall'art. 648 c.p.p., che associa l'effetto dell'irrevocabilità alla mancata proposizione d'impugnativa, venga impedito nelle ipotesi in cui si manifesti il particolare fenomeno dell'estensione degli effetti dell'impugnazione.

Gli artt. 601, comma 1, 627, comma 5, c.p.p., per il giudizio ordinario e l'art. 463 c.p.p. per il decreto penale di condanna rappresentano alcune delle specificazioni del più generale principio sancito all'art. 587 c.p.p. che individua le condizioni in presenza

¹⁸¹ In senso adesivo vedi MAZZA O., *op. cit.*, p. 10 secondo il quale «se l'imputato è presunto innocente e al giudice risulta evidente che tale presunzione trova riscontro negli atti processuali, essendo già consacrata nella sentenza assolutoria di primo o di secondo grado, il dato formale dell'improcedibilità per eccessiva durata del procedimento di impugnazione non può essere ostativo alla conferma di una pronuncia di merito più ampiamente liberatoria che venga deliberata allo stato degli atti». Vedi anche DEL COCO R., *La perenzione del processo ratione temporis*, in *Proc. pen. e giust.*, 2022, 4, p. 826; NAPPI A., *Appunti sulla disciplina dell'improcedibilità per irragionevole durata dei giudizi di impugnazione*, in *Quest. giust.*, 2021, n. 4, p. 177 ss. Contrario all'applicazione analogica dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è FERRUA P., *Improcedibilità e ragionevole durata del processo*, cit., p. 13 il quale mette in rilievo le innegabili differenze tra l'estinzione del reato e l'improcedibilità.

delle quali l'impugnazione proposta dall'imputato giova anche all'imputato non impugnante¹⁸².

L'art. 587 c.p.p. individua quattro situazioni differenti in cui è possibile osservare l'estensione degli effetti conseguenti all'accoglimento di un'impugnazione parziale¹⁸³; in tutti i casi, il presupposto affinché l'estensione si realizzi è rappresentato dal fatto che gli imputati, tra i quali si consolida tale l'effetto, si trovino, rispetto al giudizio d'impugnazione, in posizioni differenti. La valida impugnazione proposta da un imputato deve accompagnarsi all'acquiescenza prestata dall'altro¹⁸⁴.

¹⁸² Sulla distinzione tra estensione della sentenza ed estensione dell'impugnazione vedi LEONE G., *Sistema delle impugnazioni penali*, cit., p. 262 ss.; MARANDOLA A., *Le disposizioni generali*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. V – *Impugnazioni*, a cura di G. Spangher, Assago, 2009, p. 220 ss.

¹⁸³ Secondo la dottrina, la tradizionale tripartizione degli effetti delle impugnazione – estensivo, devolutivo e sospensivo – è stata definitivamente abbandonata, dal momento che l'unico effetto conseguente indefettibilmente a qualsiasi impugnazione è quello di porre in capo al giudice il dovere di *ius dicere*. Vedi MELE V., sub art. 587, in *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, Vol. VI, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1990, p. 115. Cfr. PETRELLA G., *Le impugnazioni nel processo penale. Trattato teorico pratico*, Vol. I – *Le discipline generali*, cit., p. 623 il quale evidenzia che «la devoluzione è l'effetto costante di tutte le impugnazioni penali vere e proprie, mentre invece l'effetto estensivo e quello sospensivo non si manifestano costantemente». Il legislatore della riforma ha recepito tale concezione innovando la rubrica dell'art. 587 c.p.p., in cui risulta assente il tradizionale riferimento agli «effetti». Vedi MELE V., sub art. 587, cit., p. 115; SPANGHER G., voce *Impugnazioni penali*, in *Dig. disc. pen.*, Vol. VI, Torino, 1992, p. 229. In conseguenza di ciò, «l'estensione non costituisce un effetto immancabile dell'impugnazione ma riguarda solo processi plurisoggettivi» (BARGIS M., *Impugnazioni*, cit., p. 790). Nello stesso senso vedi VALENTINI C., *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, cit., p. 264; DELLA TORRE J., sub art. 587, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2023, p. 1352; FONTI R., *L'effetto estensivo delle impugnazioni*, Padova, 2012, p. 2. Vedi Relazione prog. prel. codice 1988, (p. 290), in *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, Vol. IV – *Il progetto preliminare del 1988*, a cura di G. Conso, V. Grevi, G.N. Modona, Padova, 1990, p. 1279 in cui espressamente si legge che il mutamento della rubrica del riferimento normativo è servito a «sottolineare come si tratti non di un immanente effetto dell'impugnazione, ma soltanto di un'evenienza relativa ai processi plurisoggettivi».

¹⁸⁴ Vedi VALENTINI C., *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, cit., p. 264, secondo la quale «la base logica dell'istituto è costituita dalla natura eventualmente plurisoggettiva della sentenza e dalla contemporanea limitazione nel novero delle parti che, nel singolo caso, abbiano [...] invocato il controllo del giudice superiore sulla medesima sentenza». Vedi anche MANCUSO E.M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 191.

Il presupposto fattuale dell'operatività dell'istituto è, dunque, rappresentato dalla circostanza che l'impugnativa sia proposta avverso la sentenza cumulativa, a nulla rilevando la circostanza che si tratti di capi riferiti alle parti necessarie, ovvero eventuali del giudizio¹⁸⁵. I commi 3 e 4 della norma in commento, infatti, introducendo una disciplina in parte ignota al vecchio codice, disciplinano le condizioni per l'efficacia estensiva a favore del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ovvero a favore dell'imputato, quando ad impugnare siano stati i primi¹⁸⁶.

Con riferimento alla comunicabilità degli effetti tra i diversi capi penali, l'art. 587 c.p.p. prevede condizioni differenti a seconda

¹⁸⁵ Vedi TRANCHINA G., voce *Impugnazione (dir. proc. pen.)*, cit., p. 736, secondo il quale l'estensione dell'impugnazione presuppone «un accertamento unitario, conseguenza di un unico giudizio»; MASSA C., *L'effetto estensivo dell'impugnazione nel processo penale*, Napoli, 1955, p. 89.

¹⁸⁶ È opportuno precisare che la disciplina previgente prevedeva esclusivamente, all'art. 203, comma 3, c.p.p., l'estensione dell'impugnazione proposta dal responsabile civile o dal civilmente obbligato per l'ammenda a favore dell'imputato. L'ipotesi speculare, in cui a proporre impugnativa fosse l'imputato, pur non essendo espressamente normata, era prospettata da TRANCHINA G., voce *Impugnazione (dir. proc. pen.)*, cit., p. 737 il quale, sul punto, precisa che «il silenzio legislativo, per lo meno *in sede materiae*, è stato ben giustificato dall'osservazione che una disposizione *ad hoc* si sarebbe rivelata semplicemente pleonastica, trovando, in effetti, il fenomeno la sua più valida ragion d'essere *in rerum natura*».

Nel caso in cui ad impugnare sia l'imputato, l'estensione a favore del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è svincolata da condizioni, stante la «stretta correlazione esistente tra le posizioni processuali» (SPANGHER G., voce *Impugnazioni penali*, cit., p. 229); *Contra* GALLO – ORSI M., voce *Impugnazioni (effetto estensivo della)*, in *Dig. disc. pen.*, Vol. X, Torino, 1995, p. 689 la quale, sostenendo che, nel caso di impugnazione dell'imputato fondata su motivi esclusivamente personali, come nel caso in cui venga contestata la mancata concessione delle circostanze attenuanti, l'efficacia non dovrebbe estendersi al responsabile civile, arriva a concludere che bisognerebbe considerare «che l'impugnazione proposta dall'imputato, *purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali*, giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria». In senso analogo vedi LOZZI G., *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2017, p. 693, il quale precisa che, anche se il dato positivo non pone alcuna condizione, «la necessità del carattere non personale dei motivi presentati dall'imputato è *in re ipsa*». Nel caso opposto, in cui siano le parti eventuali ad impugnare, l'imputato potrà giovare dell'accoglimento dell'impugnazione a condizione che i motivi non siano esclusivamente personali. Vedi VALENTINI C., *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, cit., p. 265; SPANGHER G., voce *Impugnazioni penali*, cit., p. 229; DELLA TORRE J., sub *art. 587*, cit., p. 1359.

della natura o della intensità del rapporto che lega le diverse reg Giudicande.

Nel caso relativo al comma 1, il prodursi dell'effetto estensivo si giustifica in relazione alla comunanza della base sostanziale del giudizio, trattandosi di imputati giudicati all'interno dello stesso processo che ha occasionato la sentenza cumulativa, in ipotesi di concorso di persone nel reato¹⁸⁷. L'art. 587, comma 2, c.p.p. presuppone, invece, un legame meno intenso tra le diverse posizioni processuali, la cui confluenza all'interno dell'unico atto – sentenza si spiega in relazione alla circostanza che tra le stesse sia stata riconosciuta un'ipotesi di connessione – diversa da quella indicata all'art. 12, lettera a) c.p.p. – ovvero collegamento probatorio, tale da giustificare la trattazione unitaria all'interno del *simultaneus processus*¹⁸⁸.

¹⁸⁷ La dottrina tende ad interpretare il riferimento al concorso di persone nello stesso reato in termini assai ampi, ricomprendendovi, seguendo l'orientamento sviluppatosi sotto il vigore del codice previgente, anche le ipotesi di cooperazione colposa, il concorso c.d. improprio e, anche, il concorso di cause colpose indipendenti. DELLA TORRE J., sub art. 587, cit., p. 1352; FONTI R., *L'effetto estensivo delle impugnazioni*, cit., p. 33; NAPPI A., *Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 3243 ss.; MARANDOLA A., *Le disposizioni generali*, cit., p. 221 ss.; GALLO – ORSI M., voce *Impugnazioni (effetto estensivo della)*, cit., p. 686 il quale precisa che «la locuzione “concorso di più persone nel reato” deve intendersi, come nel codice abrogato, non nel suo significato tecnico, ma in senso generico» comprensivo, cioè, di tutte, di tutti i casi in cui si ponga l'esigenza di assicurare il medesimo trattamento agli imputati che si trovino in «situazioni giuridiche uguali o interdipendenti». Nello stesso senso vedi MELE V., sub art. 587, cit., p. 117 ss. Con riferimento alla disciplina previgente vedi TRANCHINA G., voce *Impugnazione (dir. proc. pen.)*, cit., p. 736; MASSA C., *op. cit.*, p. 137. In giurisprudenza vedi Cass., sez. VI, 9 giugno 1992, Marsala, n.9754, Ced,191985.

¹⁸⁸ Vedi VALENTINI C., *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, cit., p. 265; MARANDOLA A., *Le disposizioni generali*, cit., p. 222. Invero, l'unica ipotesi di connessione, contemplata all'art. 12 c.p.p., rilevante ai fini dell'effetto estensivo di cui all'art. 587, comma 2, c.p.p. è la connessione teleologica di cui al comma 1, lettera c), dal momento che l'ipotesi di cui alla lettera a) rileva ai fini dell'art. 587, comma 1, c.p.p., mentre l'ipotesi di cui alla lettera b) si riferisce ai casi in cui rilevino una pluralità di reati commessi da un solo imputato, per cui è da ritenersi radicalmente esclusa l'estensione dell'impugnazione (GALLO – ORSI M., voce *Impugnazioni (effetto estensivo della)*, cit., p. 688). Vedi anche MELE V., sub art. 587, cit., p. 118 il quale, rispetto l'ambito di applicazione dell'art. 587 c.p.p., specifica che «la riduzione delle ipotesi di connessione, quale risulta dall'art. 12, e la rigida disciplina delle situazioni che possono dar luogo alla riunione dei processi di cui all'art. 17 [...] rendono ancor più ristretto il contenuto effettivo del 2° comma della disposizione che qui si esamina».

La differenza delle ipotesi che hanno occasionato la pronuncia della sentenza cumulativa si riflette sulla diversità dei presupposti cui è condizionata l'operatività dell'estensione. Quanto ai casi in cui il cumulo soggettivo rilevi rispetto al medesimo reato, l'operatività del meccanismo delineato all'art. 587 c.p.p. è condizionata alla circostanza che l'impugnazione non sia fondata – *rectius*, non sia accolta – su motivi esclusivamente personali¹⁸⁹; in tal senso, l'efficacia estensiva risulterà impedita nei soli casi in cui il giudice riformi la sentenza impugnata per circostanze inerenti alla riferibilità soggettiva della responsabilità penale, ovvero per la sussistenza di condizioni personali di esclusione della punibilità¹⁹⁰.

¹⁸⁹ Nonostante la *littera legis*, l'estensione degli effetti dell'impugnazione non sarebbe vincolata ai motivi proposti, ma alle ragioni che hanno determinato l'annullamento, ovvero la riforma della sentenza impugnata. Vedi LOZZI G., *Lezioni di procedura penale*, cit., p. 691 ss. Cfr. NAPPI A., *Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione*, cit., p. 3244 ss. il quale mette in evidenza come, nella struttura dell'atto di impugnazione, è rilevante, ai fini dell'estensione dell'impugnazione la richiesta motivata; «non rilevano in questa prospettiva le ragioni per cui si chiede l'accoglimento di quelle richieste, ma è appunto il *petitum* che può essere esteso a tutti. Infatti, l'imputato non impugnante non si giova certo delle ragioni addotte a sostegno dell'imputazione, bensì dell'accoglimento delle richieste».

¹⁹⁰ GALLO – ORSI M., voce *Impugnazioni (effetto estensivo della)*, cit., p. 687 il quale precisa che «in tema di effetto estensivo dell'impugnazione, il motivo è strettamente personale quando esaurisce la sua funzione entro la sfera della posizione processuale dell'imputato impugnante, ma non quando la stessa prospettazione della censura viene fondata su di un presupposto di fatto comune a più imputati». Tra i tanti motivi esclusivamente personali si possono annoverare la mancanza del dolo o della colpa, l'assenza di imputabilità, la qualificazione di prossimo congiunto. SPANGHER G., voce *Impugnazioni penali*, cit., p. 229; MARANDOLA A., *Le disposizioni generali*, cit., p. 225 ss.; BARGIS M., *Impugnazioni*, cit., 2020, p. 790; FONTI R., *L'effetto estensivo delle impugnazioni*, cit., p. 44. Un motivo senz'altro non esclusivamente personale è, invece, quello con cui si contesta la sussistenza del fatto. Vedi DELLA TORRE J., sub *art. 587*, cit., p. 1358. Pertanto, qualora dal testo della sentenza impugnata si ricavi, a prescindere dalla formula adottata, che l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste, o per insufficiente o contraddittorietà della prova, l'omessa estensione in *bonam partem* degli effetti della decisione ai coimputati non appellanti può essere corretta dalla Cassazione. Vedi Cass., sez. V, 23 marzo 1999, Perchinunno, n. 7557, Ced. 213784; Cass., sez. III, 24 maggio 2011, K.F., Ced. 250345; Cass., sez. IV, 16 aprile 2003, Di Mauro, Ced. 226022. Più controversa è stata, invece, la questione relativa ai motivi d'impugnazione relativi alla continuazione. In un primo momento sono stati considerati di natura strettamente personale (Cass., sez. V, 7 novembre 1979, *Riv. proc.*, 1980, p. 576), ad oggi, invece, la giurisprudenza è a favore della loro estensibilità (Cass., sez. VI, 21 marzo 1995, Rocca, Ced. 202162).

Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 587 c.p.p., in cui rilevi la sentenza soggettivamente e oggettivamente cumulativa, a tale condizione si aggiunge la circostanza della sussistenza di motivi inerenti alla violazione di legge processuale, per tale intendendosi, nel senso rigidamente imposto dall'art. 606, lettera c) c.p.p., la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza¹⁹¹.

La *ratio* della norma, dunque, è facilmente intuibile se si guarda al risultato che essa mira a conseguire¹⁹². Nei casi di processo cumulativo, infatti, l'impugnazione parziale, ovvero l'annullamento parziale con rinvio potrebbero comportare non soltanto che le disposizioni della sentenza riferite ai diversi imputati divengano giudicato in momenti diversi dell'*iter* processuale, ma, anche, che l'irrevocabilità formatasi cristallizzi un accertamento intrinsecamente incompatibile, generando la situazione di conflitto teorico di giudicati.

¹⁹¹ Vedi MASSA C., *op. cit.*, p. 146, il quale precisa che «l'unione dei procedimenti genera l'effetto che reati diversi che potevano essere accertati in separati processi vengono, al contrario, decisi in un solo processo,, producendo, qualora siano cominciati separatamente e poi unificati, la confusione in un unico rapporto processuale dei singoli rapporti processuali, con la conseguenza che tutte le cause che determinano, limitano, impediscono l'efficacia e la regolarità di tale rapporto processuale unico sono *res communis* a tutti i coimputati, mentre tutto ciò che incide sulle singole posizioni dei compartecipi, non intaccando il processo unitario, interessa esclusivamente il soggetto al quale si riferisce». Sulla necessità di interpretare restrittivamente il riferimento alla violazione della legge processuale vedi NAPPI A., *Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione*, cit., p. 3244. Cfr. FONTI R., *L'effetto estensivo delle impugnazioni*, cit., p. 42. Sulle indicazioni esemplificative dei motivi che potrebbero costituire violazione della legge processuale vedi MARANDOLA A., *Le disposizioni generali*, cit., p. 222 ss.; BARGIS M., *Impugnazioni*, cit., p. 791; DELLA TORRE J., sub *art. 587*, cit., p. 1352; SPANGHER G., voce *Impugnazioni penali*, cit., p. 229.

¹⁹² Sull'inquadramento dogmatico dell'istituto vedi FONTI R., *L'effetto estensivo delle impugnazioni*, cit., p. 1; PETRELLA G., *Le impugnazioni nel processo penale. Trattato teorico pratico*, Vol. I – *Le discipline generali*, cit., p. 640 ss.; MASSA C., *op. cit.*, p. 87 ss.; TRANCHINA G., voce *Impugnazione (dir. proc. pen.)*, cit., p. 735 ss.; GALLO – ORSI M., voce *Impugnazioni (effetto estensivo della)*, cit., p. 691 ss.

Abilitando l'estensione degli effetti conseguenti all'accoglimento dell'impugnazione anche al non impugnante, l'art. 587 c.p.p. garantisce identità di trattamento alle diverse parti processuali che, pur trovandosi in posizione non omogenee rispetto al rapporto d'impugnativa, versino in situazioni giuridiche, sostanziali o processuali, analoghe¹⁹³. Evitando il rischio del conflitto teorico di giudicati, i diversi punti di emersione del principio di estensione dell'impugnazione assicurano al non impugnante di beneficiare di un accertamento che altrimenti gli sarebbe precluso, se non attivando il rimedio della revisione ex art. 630, lettera a) c.p.p., garantendo la coerenza degli accertamenti giudiziali che pure si pone come esigenza irrinunciabile all'interno dell'ordinamento¹⁹⁴.

¹⁹³ Ravvisano nella necessità di evitare il conflitto di giudicati la *ratio* dell'istituto DELLA TORRE J., sub *art. 587*, cit., p. 1352; MELE V., sub *art. 587*, cit., p. 117; VALENTINI C., *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, cit., p. 264; SPANGHER G., voce *Impugnazioni penali*, cit., p. 229; MARANDOLA A., *Le disposizioni generali*, cit., p. 220; Vedi LOZZI G., *Lezioni di procedura penale*, cit., p. 692. Cfr. LAVARINI B., *La formazione del giudicato*, cit., p. 1179 secondo la quale, le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 587 c.p.p. «assolvono la funzione, la prima di prevenire la contraddittorietà dei giudicati nel medesimo procedimento [...], la seconda di evitare che imputati, giudicati unitariamente seppur per reati diversi, subiscano un trattamento diverso in presenza di un vizio processuale comune»; vedi anche MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 192, nota 126; GALLO – ORSI M., voce *Impugnazioni (effetto estensivo della)*, cit., p. 693. Sotto il vigore del codice previgente vedi ALOISI U., *Manuale pratico di procedura penale*, Vol. III, cit., p. 173. In giurisprudenza vedi Cass., sez. un., 24 gennaio 2018, p.m. in proc. Visconti, Ced. 271539; Cass., sez. I, 22 aprile 2005, Manzi, Ced. 231242; Cass., sez. VI, 5 febbraio 2003, Rossitto, Ced. 224267; Cass., sez. I, 2 giugno 1999, Freda, Ced. 213507; Cass., sez. VI, 12 dicembre 1994, Zedda e altri, n. 238, Ced. 201245; Cass., sez. II, 10 gennaio 2006, Dalipi e altro, Ced. 233152; Cass., sez. V, 14 maggio 1997, Galluccio, Ced. 208373; Cass., sez. VI, 2 maggio 1994, Vastola, Ced. 199515; Cass., sez. V, 17 giugno 1993, Limblici e altri, Ced. 194884; Cass., sez. VI, 21 febbraio 1991, Luceri e altri, Ced. 188396.

¹⁹⁴ Secondo NAPPI A., *Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione*, cit., p. 3251 la *ratio* dell'estensione degli effetti dell'impugnazione non andrebbe ricercata nella necessità di evitare il conflitto di giudicati, ma nella stessa logica delle impugnazioni «che impone di definirne gli effetti (soggettivamente) estensivi entro i limiti dei suoi effetti (oggettivamente) devolutivi». Cfr. GALLO – ORSI M., voce *Impugnazioni (effetto estensivo della)*, cit., p. 688 il quale, tuttavia, precisa che l'esigenza di evitare il conflitto teorico di giudicati si pone essenzialmente per le situazioni delineate ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 587 c.p.p., perché, nel caso di cui al comma 2° «l'effetto estensivo è previsto esclusivamente con riferimento a violazioni che di per se stesse non possono causare contraddittorietà di giudicati».

Tuttavia, tale esigenza viene realizzata non senza pregiudizio per la linearità dei rapporti tra sistema dei rimedi impugnatori e dinamica formativa del giudicato.

Già sotto il vigore del codice previgente, non era chiara la natura giuridica del fenomeno estensivo. Presupponendo l'impugnazione parziale ad opera di alcuni degli imputati, ci si chiedeva se, rispetto al non impugnante, l'estensione dell'impugnazione operasse come condizione sospensiva dell'irrevocabilità, che si sarebbe formata solo al termine della fase d'impugnativa, ovvero come condizione risolutiva del giudicato formatosi per il fatto della mancata impugnazione¹⁹⁵.

Nel passaggio tra il codice previgente e quello attuale, il legislatore non ha preso posizione sul punto, perpetuando la profonda spaccatura che ha da sempre caratterizzato gli orientamenti di dottrina e giurisprudenza e che continua ad essere attuale nonostante le Sezioni unite si fossero assestate su una posizione che attribuisce all'effetto estensivo dell'impugnazione l'efficacia di rimuovere il giudicato già formatosi, alla stregua di un qualunque rimedio straordinario¹⁹⁶.

¹⁹⁵ Nella dottrina formatasi sotto il vigore del codice previgente, esprimono diverse opinioni tese ad escludere l'immediata formazione del giudicato per l'imputato non impugnante MASSA C., *op. cit.*, p. 240 ss.; LEONE G., *Sistema delle impugnazioni penali*, cit., p. 272 ss.; PETRELLA G., *Le impugnazioni nel processo penale. Trattato teorico pratico*, Vol. I – *Le discipline generali*, cit., p. 648 ss.; SABATINI G., *Posizione giuridica del non impugnante nel giudizio d'appello*, in *Giust. pen.*, 1954, III, p. 143 ss. In tempi più attuali, sostengono la tesi della condizione sospensiva JANNELLI E., *La cosa giudicata*, cit., p. 617 ss.; LAVARINI B., *La formazione del giudicato*, cit., p. 1178; PILERI I., *Natura ed implicazioni in executivis dell'effetto estensivo*, in *Giur. it.*, 1995, II, p. 608 ss.; CALLARI F., *op. cit.*, p. 116 ss.; CAPRIOLI F. e VICOLI D., *Procedura penale dell'esecuzione*, cit., p. 53 ss. *Contra* MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 189 ss.; VALENTINI C., *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, cit., p. 267 la quale sottolinea che, se il legislatore avesse inteso considerare l'estensione dell'impugnazione alla stregua di un rimedio straordinario lo avrebbe dovuto espressamente qualificare come tale.

¹⁹⁶ Vedi Cass., sez. un., 24 marzo 1995, Cacciapuoti, n. 9, cit., p. 2497 ss.; Cass., sez. I, 4 marzo 1995, Filippone, n. 347, Ced. 200431; Cass., sez. I, 13 luglio 1994, Madio, n. 3517, in

L'attualità del contrasto si giustifica in relazione agli importanti risvolti pratici conseguenti all'accoglimento di tale concezione¹⁹⁷. Sostenere che, durante il giudizio d'impugnazione da altri proposta, la posizione dell'imputato non impugnante sia già stata irrevocabilmente definita, da un lato significa precludere la rilevanza della prescrizione sopravvenuta nel corso del giudizio d'impugnazione¹⁹⁸; dall'altro, stante il rapporto di prossimità temporale che gli artt. 648 e 650 c.p.p. esigono, il non impugnante, pur conservando l'aspettativa ad una pronuncia favorevole per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione, andrebbe sottoposto all'esecuzione della pena irrogata¹⁹⁹.

Arch. n. proc. pen., 1994, p. 814 ss. con nota di DUBOLINO P., *Effetto estensivo dell'impugnazione e sospensione dell'esecuzione: una discutibile decisione della cassazione*; Cass., sez. I, 19 gennaio 1994, Astero e altri, n. 5411, Ced. 197819; Successivamente, in senso adesivo, vedi Cass., sez. I, 2 giugno 1999, Freda, cit.; Cass., sez. V, 17 febbraio 2004, Koshi, Ced. 228758; Cass., sez. I, 5 maggio 2005, Billi, Ced. 231919; Cass., sez. I, 11 dicembre 2008, Casola, Ced. 243540; Cfr. Cass., sez. VI, 12 dicembre 1994, Zedda e altri, n. 238, cit.; Cass., sez. un., 24 gennaio 2018, p.m. in proc. Visconti, cit.; Cass., sez. I, 12 marzo 2020, S.V., n. 9929, Ced. 278688; Cass., sez. I, 19 dicembre 2014, R.S., Ced. 261698; Cass., sez. I, 30 marzo 2009, C.A., Ced. 243540; Cass., sez. V, 11 febbraio 2004, Tresca, Ced. 229235. Con riferimento alla disciplina del codice previgente vedi Cass., sez. un., 21 giugno 1989, Avdullahi, in *Cass. pen.*, 1990, p. 24; *Contra* Cass., sez. un., 18 giugno 1983, Carbonello, in *Cass. pen.*, 1994, p. 488.

¹⁹⁷ Vedi VALENTINI C., *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, cit., p. 267. *Contra* CORDERO F., *Procedura penale*, cit., p. 1108, secondo il quale «effetto sospensivo o giudicato risolubile: l'esito pratico non varia, ma è meno complicato supporre che anche le domande fondate su motivi personali impediscano l'irrevocabilità della decisione rispetto al non impugnante».

¹⁹⁸ Vedi Cass., sez. un., 24 gennaio 2018, p.m. in proc. Visconti, cit.; Cass., sez. un., 2 maggio 2013, Vattani, Ced. 255297. Nel medesimo senso vedi anche Cass., sez. V, 20 aprile 2020, C.R., 12495, inedita; Cass., sez. I, 25 luglio 2019, S.D., 33836, inedita; Cass., sez. V, 10 giugno 2019, G.M., 25591, inedita; Cass., sez. II, 26 aprile 2019, D.F.R., Ced. 276054; Cass., sez. V., 27 gennaio 2016, Di Martino, Ced. 266551; Cass., sez. II, 20 maggio 2009, p.m. in proc. Borrelli, Ced. 244664; Cass., sez. VI, 18 marzo 2003, Cammardella, Ced. 226007; Cass., sez. I, 23 ottobre 2000, Russo, Ced. 217393; Cass., sez. II, 28 febbraio 2017, F.A., Ced. 269219. Secondo un orientamento minoritario, tuttavia, la prescrizione rilevata nel corso del giudizio d'appello, instaurato ad opera dell'impugnante, dovrebbe estendersi nei confronti dei non impugnanti, anche qualora fosse maturata dopo il passaggio in giudicato della sentenza, per il fatto della non impugnazione. Vedi Cass., sez. II, 12 maggio 2015, Guardi, Ced. 264139; Cass., sez. III, 5 marzo 2013, Mikulic, Ced. 254640; Cass., sez. IV, 16 marzo 2005, Antoci, Ced. 231133.

¹⁹⁹ Vedi VALENTINI C., *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, cit., p. 268 secondo la quale «per il coimputato che sia rimasto inerte per qualsivoglia motivo, ovvero abbia proposto impugnazione rivelaasi inammissibile, l'adozione dell'una o dell'altra esegesi implica

Sul punto, è opportuna una precisazione.

Poichè può aversi scissione tra esecutività e concreta eseguibilità del comando unicamente nei casi in cui, con previsione tassativa, la legge preveda i casi di differimento, ovvero di sospensione dell'esecuzione, la dottrina ha ritenuto possibile scorgere nell'estensione dell'impugnazione una causa di efficacia sospesa²⁰⁰.

Tale possibilità non si potrebbe trarre dall'art. 587 c.p.p. che, in effetti, tace sul punto²⁰¹, ma sarebbe la conseguenza dell'applicazione analogica dell'art. 463 c.p.p. che, nell'ipotesi in cui il decreto penale di condanna sia opposto solo da alcuni co – imputati nel medesimo reato, prescrive che l'esecuzione sia sospesa anche nei confronti dei non opponenti²⁰².

la differenza (concretissima) tra subire o meno uno stato detentivo, rivelatosi, magari, *ex post* ingiusto o, comunque, quantitativamente superiore rispetto a quello effettivamente risultante dall'efficacia a suo vantaggio dell'impugnazione da altri proposta»; GALLO – ORSI M., voce *Impugnazioni (effetto estensivo della)*, cit., p. 707.

²⁰⁰ Vedi LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 12 ss.;

²⁰¹ Già Cass., sez. un., 24 marzo 1995, Cacciapuoti, n. 9, cit., p. 2506 precisava che «il vincolo inscindibile tra irrevocabilità ed esecutorietà della sentenza, in uno al principio generale di indefettibilità della esecutorietà della sentenza penale – al momento della formazione dell'irrevocabilità -, non consente di ipotizzare casi di sospensione (a qualsiasi titolo) al di fuori di quelli, eccezionali e, quindi, di stretta interpretazione, previsti dalla legge sostanziale e da quella processuale». Vedi anche Cass., sez. I, 11 dicembre 2008, Casola, cit.; Cass., sez. V, 17 febbraio 2004, Koshi, cit.; Cass., sez. I, 5 maggio 2005, Billi, cit.; Cass., sez. I, 2 dicembre 2003, Chen, Ced. 226473; Vedi anche Cass., sez. I, 13 luglio 1994, Madio, n. 3517, cit., p. 814 ss. con nota di DUBOLINO P., *Effetto estensivo dell'impugnazione e sospensione dell'esecuzione: una discutibile decisione della cassazione* in cui si sostiene la possibilità di sospendere facoltativamente l'esecuzione da parte del giudice dell'esecuzione, mediante il ricorso *ex art.* 670 c.p.p. Vedi Cass., sez. II, 28 marzo 1995, Grasso, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3035 ss. Sull'argomento relativo al fatto che il legislatore continua a qualificare i destinatari delle parti non impugnate come "imputati" e non come "condannati" vedi VALENTINI C., *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, cit., p. 267; PILERI I., *op. cit.*, p. 611.

²⁰² Sostengono l'estensione analogica JANNELLI E., *La cosa giudicata*, cit., p. 618, il quale aggiunge che «sarebbe veramente curioso e palesemente irragionevole, e quindi in contrasto con l'art. 3 Cost., ipotizzare la formazione del giudicato, e la sua consequenziale esecuzione, nei confronti dell'imputato che non ha impugnato e che pur si giova dell'impugnazione altrui»; LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 46; SPANGHER G., voce *Impugnazioni penali*, cit., p. 229 ss.

Nonostante l'art. 648, comma 3, c.p.p. ricollegghi alla non opposizione l'effetto dell'irrevocabilità, nei casi in cui il non opponente condivide con altri il *thema decidendum*, l'irrevocabilità del capo a questi riferibile non è immediata; la sua formazione è infatti condizionata agli esiti del giudizio conseguente all'opposizione che, se fosse concluso con il proscioglimento perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato, ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, porterebbe alla revoca del decreto per i non opposenti, ai sensi dell'art. 464, comma 5, c.p.p.²⁰³.

L'opinione di chi tende ad estendere la sospensione dell'esecuzione, espressamente prevista per i soli casi di opposizione parziale a decreto penale di condanna, alle ipotesi riconducibili nell'alveo dell'art. 587 c.p.p., sebbene persuasiva, non può essere sostenuta.

La dottrina, infatti, omette di considerare che la disciplina prevista per l'opposizione parziale al decreto penale di condanna è solo un punto di emersione del più generale principio sancito all'art. 587 c.p.p.; l'art. 463 c.p.p. si impone nel sistema come *lex specialis*, volta a specificare il modo in cui l'estensione dell'impugnazione incide sulla posizione dell'imputato rimasto inerte²⁰⁴.

²⁰³ Vedi VENTURA P., *Il procedimento per decreto penale*, Milano, 2008, p. 131; DELLA MONICA G., voce *Giudicato*, cit., p. 393.

²⁰⁴ Già sotto il vigore del codice previgente ALOISI U., *Manuale pratico di procedura penale*, Vol. III, cit., p. 174 evidenziava come accanto alla disciplina generale in tema di effetto estensivo dell'impugnazione, prevista agli artt. 203 e 204, il codice accoglie disposizioni particolari dettate per i singoli mezzi d'impugnazione che devono essere considerati «adattamenti parziali delle norme generali».

La natura speciale di tale disposizione la rende inidonea ad esprimere un principio passibile di applicazione analogica²⁰⁵.

L'espressa previsione della sospensione dell'esecuzione nei soli casi in cui l'impugnazione parziale sia riferita al decreto penale di condanna, dovrebbe rivelare la precisa volontà legislativa di condizionare la formazione del giudicato per i non opposenti solo nei casi rientranti nell'art. 463 c.p.p.²⁰⁶; in tutti gli altri casi, stante il silenzio della legge e l'impossibilità di individuare altrove un riferimento normativo che espressamente conferisca efficacia sospensiva all'impugnazione parziale, anche sui capi riferiti ai non impugnanti, si dovrebbe ritenere che l'estensione dell'impugnazione presupponga il giudicato già formatosi²⁰⁷.

D'altronde, il giudicato è un istituto troppo importante affinché venga rimessa all'interprete l'individuazione dei presupposti della sua formazione e di quelli che ne condizionano sospensivamente la venuta ad esistenza²⁰⁸. In effetti, quando il legislatore ha inteso

²⁰⁵ Vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 200; Cfr. NAPPI A., *Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione*, cit., p. 3243 ss. il quale addivene alla medesima conclusione valorizzando una diversa premessa. La ragione per cui il legislatore ha ritenuto necessario esplicitare la sospensione dell'esecuzione nei casi di cui all'art. 463 c.p.p. riposa sulla particolare natura dell'opposizione che, in quanto mezzo d'impugnazione totalmente devolutivo, non consentirebbe di perimetrare *ex ante* l'ambito dell'estensione.

²⁰⁶ MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 200 il quale pare presupporre la definitività del capo riferito al non opponente cui non consegue l'immediata esecuzione, stante la sospensione. *Contra* CAPRIOLI F. e VICOLI D., *Procedura penale dell'esecuzione*, cit., p. 55, nota 51.

²⁰⁷ Sostiene MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 200 che, per garantire la sospensione dell'efficacia della sentenza «non si può prospettare un'esegesi estensiva del rimedio previsto dall'art. 670 c.p.p., in forma d'incidente d'esecuzione, non essendo plausibile che il titolo manchi o non sia divenuto esecutivo». *Contra* Cass., sez. I, 13 luglio 1994, Madio, n. 3517, cit., p. 814 ss.

²⁰⁸ Vedi VALENTINI C., *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, cit., p. 267 la quale, criticando l'orientamento secondo cui l'estensione dell'impugnazione opererebbe alla stregua di un rimedio straordinario, evidenzia che, in realtà, «l'art. 587 c.p.p. qualifica pienamente i consorti inerti dell'impugnante come "imputati" e non già come "condannati"». Si tratterebbe, in realtà, di un valido argomento normativo, idoneo a confutare la tesi di chi sostiene che l'estensione dell'impugnazione operi quale rimedio straordinario del giudicato, la cui

condizionare sospensivamente l'irrevocabilità di parti della sentenza, che, altrimenti, sarebbero passate autonomamente in giudicato, agli esiti di una fase processuale, lo ha fatto esplicitamente; in questo senso, l'art. 624 c.p.p., nell'attribuire autorità di cosa giudicata alle parti che non hanno connessione essenziale con quelle oggetto di annullamento, introduce un'esplicita deroga all'irrevocabilità dei capi d'imputazione, che pure avrebbero l'attitudine a divenire autonomamente giudicato.

Una simile intenzione, invece, non emerge dal testo dell'art. 587 c.p.p., in cui ci si limita a precisare che l'impugnazione da altri proposta "giova" anche agli imputati non impugnanti.

Tuttavia, non si può fare a meno di evidenziare che il sistema congegnato dal legislatore è ricco di aporie, atteso che dall'irrevocabilità dei capi non impugnati dovrebbe conseguire la valida formazione del titolo esecutivo e la conseguente esecuzione della pena irrogata. La scelta legislativa di riconoscere al medesimo fenomeno estensivo un'efficacia diversa sulle disposizioni non impugnate è in qualche misura arbitraria, nella misura in cui garantisce il beneficio della sospensione dell'esecuzione al destinatario di una – mera – sanzione pecuniaria, vincolando, alle medesime condizioni, il destinatario di una pena detentiva all'esecuzione della stessa, nelle more del giudizio d'impugnazione il cui esito potrebbe riverberarsi positivamente sulla sua posizione processuale.

Si tratta, tuttavia, per quanto opinabile, di una chiara scelta legislativa, ed è forse sul terreno della coerenza di tale scelta con

spendibilità riposa sulla circostanza che «non vi sono argomenti di pari portata e chiarezza, idonei a porlo in dubbio».

l'intero sistema in cui opera che è opportuno continuare a domandarsi se essa sia sostenibile.

La disciplina dell'estensione degli effetti, invero, non soltanto è intrinsecamente incoerente perché tratta situazioni simili in modo indebitamente differenziato, ma è anche poco coerente con il principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost. La Riforma Cartabia ha messo in luce l'obsolescenza di un sistema processuale poco incline alla possibilità di assicurare giustizia in tempi celeri, in tal modo garantendo nuova linfa vitale al principio di economia processuale.

Lì dove l'impugnazione evidenzia la possibilità di aprire spazi decisori i cui effetti sono destinati a riverberarsi anche sui non impugnanti, ritenere che il giudicato si sia formato e che, conseguentemente, per la rimozione del conflitto si debba adire il giudice dell'esecuzione, sembra contraddire la rinnovata esigenza di economia processuale.

§ 3. Il ricorso straordinario per errore di fatto.

La dinamica descritta all'art. 648 c.p.p., che attribuisce alla proponibilità delle impugnazioni ordinarie la natura di fattore condizionante il momento in cui la sentenza diviene irrevocabile, è stata messa in discussione a seguito dell'introduzione, da parte della

legge 26 marzo 2001, n. 128, del ricorso straordinario per errore di fatto di cui all'art. 625 *bis* c.p.p.²⁰⁹.

La premessa storica di tale intervento normativo additivo è da ravvisare nella necessità, avvertita dalla Corte costituzionale, di apprestare tutela alle situazioni di ingiustizia generate dai provvedimenti della Corte di Cassazione che, altrimenti, in quanto decisioni radicalmente inoppugnabili, sarebbero stati destinati a gravare irrimediabilmente sulla posizione processuale del destinatario²¹⁰.

Nel tentativo di rispondere a tale sollecitazione, il legislatore ha plasmato *ex novo* un rimedio impugnatorio, attraverso cui le parti hanno la possibilità di chiedere l'emenda dell'eventuale errore percettivo in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, ottenendo una pronuncia il cui effetto è quello di demolire il giudicato formatosi²¹¹.

La condizione oggettiva per la proponibilità del rimedio è che l'errore emendabile sia riconducibile al provvedimento della

²⁰⁹ Sul rapporto tra giudicato e ricorso *ex art.* 625 *bis* c.p.p. vedi BARGI A., *Controllo di legittimità ed errore di fatto nel giudizio di cassazione*, cit., p. 157; CAPONE A., *Gli errori della Cassazione e il diritto al controllo di legittimità*, cit., p. 197 ss.; *Note critiche in tema di ricorso straordinario per errore di fatto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 224 ss.; DINACCI F., *Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, V - *Impugnazioni*, Assago, 2009, p. 921 ss. Cfr. MANCUSO E. M., *Il giudicato penale*, cit., p. 231.

²¹⁰ Vedi Corte cost., sent. 13 luglio 2000, n. 395, in *Giur. cost.*, 2000, p. 2791 ss. Sulla ricostruzione delle premesse storiche dell'intervento normativo vedi DINACCI F., *Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto*, cit., p. 880 ss.; PULVIRENTI A., *Il ricorso straordinario per correzione dell'errore materiale*, in *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, a cura di P. Corvi, Torino, 2016, p. 119 ss.

²¹¹ Sul tema vedi BARGI A., *Controllo di legittimità ed errore di fatto nel giudizio di cassazione*, cit., p. 154; voce *Ricorso straordinario per cassazione*, cit., p. 731 ss.; BRUNO P., *Innovazioni e modifiche al giudizio di cassazione*, in *Le nuove norme sulla tutela della sicurezza dei cittadini*, a cura di G. Spangher, Milano, 2001, p. 111 ss.; CAIANIELLO M., *La riapertura del processo ex art. 625 - bis c.p.p. a seguito di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 1465 ss.; CAPONE A., *Note critiche in tema di ricorso straordinario*, cit., p. 224 ss.; *Gli errori della Cassazione e il diritto al controllo di legittimità*, cit., p. 27 ss.; GAITO A. e RANALDI G., voce *Esecuzione penale*, in *Enc. dir., agg.*, IV, Milano, 2000, p. 61 ss.; GIALUZ M., *Il ricorso straordinario*, cit., p. 147; ROMEO G., *Passato e futuro per gli errori di fatto intercorsi nel giudizio di cassazione*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3475 ss.

Suprema corte che produce o stabilizza il giudicato²¹²; quanto alla legittimazione soggettiva, invece, la norma si riferisce esclusivamente al Procuratore Generale e al destinatario del provvedimento che, per effetto di questo, abbia definitivamente perso lo *status* di imputato in favore di quello di condannato²¹³.

²¹² Tra i provvedimenti impugnabili, dunque, non rientrerebbero generalmente le decisioni rese dalla Corte di Cassazione, ma quei soli provvedimenti la cui pronuncia è idonea a perfezionare l'irrevocabilità della decisione di condanna. Vedi Cass., sez. un., 21 giugno 2012, n. 28717, Brunetto, Ced. 252935. In dottrina vedi CAPONE A., voce *Ricorso straordinario per errore di fatto*, in *Enc. giur. Treccani*, XXXI, Roma, 2004, p. 6; GIALUZ M., *Il ricorso straordinario*, cit., p. 176; LAVARINI B., *Tipologie e caratteristiche dei provvedimenti suscettibili di ricorso straordinario*, in *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, a cura di P. Corvi, Torino, 2016, p. 159 ss.; ROMEO G., *Passato e futuro per gli errori di fatto intercorsi nel giudizio di cassazione*, cit., p. 3488.

In passato, alcune perplessità erano sorte rispetto alla possibilità di ricorrere *ex art. 625 bis c.p.p.* avverso i provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione in sede incidentale a cui, le Sezioni unite, risolvendo il contrasto, hanno dato soluzione negativa. Vedi Cass., sez. un., 27 marzo 2002, De Lorenzo, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2616 ss.; Cass., sez. un. 27 marzo 2002, Basile, n. 16103, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3474 ss.; Cass., sez. V, 15 settembre 2020, n. 26033, Ced. 279530; *Contra* rispetto il principio di diritto espresso dai giudici di legittimità vedi DINACCI F., *Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto*, cit., p. 904 ss. Sul tema vedi anche BARGI A., *Controllo di legittimità ed errore di fatto nel giudizio di cassazione*, cit., p. 231; DIDI A., *Presupposti e limiti del ricorso straordinario per cassazione*, in *Giur. pen.*, 2002, III, p. 462 ss.; GIALUZ M., *Il ricorso straordinario per cassazione*, cit., p. 201; ROMEO G., *Passato e futuro per gli errori di fatto intercorsi nel giudizio di cassazione*, cit., p. 3489. Ulteriori perplessità avevano riguardato la possibilità, poi risolta positivamente da Cass., sez. un., 21 giugno 2012, n. 28717, Brunetto, cit., di ricorrere in via straordinaria avverso il provvedimento di annullamento con rinvio che avesse stabilizzato il giudizio di responsabilità. Sul punto, in dottrina, vedi BELTRANI S., *Il giudizio di rinvio*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. V – *Impugnazioni*, a cura di G. Spangher, Assago, 2009, p. 864 ss.; DINACCI F., *Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto*, cit., p. 888 ss.; LAVARINI B., *Tipologie e caratteristiche dei provvedimenti suscettibili di ricorso straordinario*, cit., p. 166 ss.; ROMEO G., *Passato e futuro per gli errori di fatto intercorsi nel giudizio di cassazione*, cit., p. 3489 ss. In senso critico rispetto la soluzione individuata dalle sezioni unite vedi CAPONE A., *Annullamento parziale con rinvio e ricorso straordinario*, in *Cass.* 2013, 7/8, p. 2611 ss.

Sui provvedimenti passibili di ricorso *ex art. 625 bis c.p.p.* vedi CABIALE A., sub *art. 625 – bis*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2023, p. 2074; CARVELLI C., sub *art. 625 – bis*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – *Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 502 ss.

²¹³ Vedi anche BARGI A., *Controllo di legittimità ed errore di fatto nel giudizio di cassazione*, cit., p. 154 secondo cui «l'espressione “condannato”, utilizzata per designare il legittimato a proporre il ricorso straordinario (art. 625 *bis* commi 1 e 2 c.p.p.), lascia intendere che la relativa decisione del giudice di legittimità abbia definitivamente concluso il giudizio di cognizione in capo all'imputato»; CARVELLI C., sub *art. 625 – bis*, cit., p. 501 ss.; GIALUZ M., *Il ricorso straordinario per cassazione*, cit., p. 181 ss.; SAMMARCO A.A., *Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto e la rescissione del giudicato*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Vol. IV – *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, a cura di Kalb, Torino, 2015, pp. 388 ss. In giurisprudenza vedi Cass., sez.

Nonostante la rubrica dell'art. 625 *bis* c.p.p. espressamente qualifichi il ricorso quale rimedio straordinario, la dottrina ha da subito manifestato qualche perplessità rispetto alla possibilità di aderire a tale qualificazione normativa²¹⁴.

In effetti, è opportuno segnalare che, anche a seguito dell'introduzione del ricorso per errore di fatto, l'art. 648, comma 1, c.p.p. continua a subordinare l'irrevocabilità della sentenza alla circostanza che nessun altro mezzo d'impugnazione può essere proposto, fatta eccezione per la sola revisione. L'opinione di chi tende a valorizzare questo dato, riconoscendo al rimedio di cui all'art. 625 *bis* c.p.p. la medesima natura che le impugnazioni ordinarie hanno nel condizionare sospensivamente il *dies* dell'irrevocabilità, non pare, quindi, avventata²¹⁵; ad essa, anzi, va il merito di aver sollecitato una riflessione critica, mai sopita, in realtà, sul piano dogmatico, sui rapporti intercorrenti tra la dinamica formativa del giudicato e il sistema dei rimedi impugnatori, arricchito, quanto alla categoria delle impugnazioni straordinarie, dall'introduzione del ricorso *ex art. 625 bis* c.p.p. e della rescissione del giudicato.

III, 14 ottobre 2009, n. 49958, Ced. 245870; Cass., sez. un. 27 marzo 2002, Basile, n. 16103, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3474 ss.

²¹⁴ La tradizionale distinzione tra mezzi di impugnazione ordinari e straordinari non è mai stata recepita dal legislatore. Tuttavia, come già accadeva sotto il vigore della disciplina previgente, in cui accanto al ricorso per cassazione espressamente si prevedeva, all'art. 528 c.p.p., il ricorso straordinario avverso le decisioni dei giudici speciali, l'attuale sistema normativo presuppone la differenza della natura dei due rimedi. Vedi TRANCHINA G., *La potestà di impugnare nel processo penale italiano*, Milano, 1970, p. 182; voce *Impugnazione (dir. proc. pen.)*, cit., p. 750 il quale, con riferimento all'art. 528 c.p.p. 1930, precisa che «questa norma, anzitutto, smentisce l'affermazione secondo cui al codice è ignota la distinzione tra mezzi ordinari e straordinari, giacché sarebbe stato alogico parlare di (un mezzo d'impugnazione, nella fattispecie di un) ricorso per cassazione straordinario se non si fosse avuta presente la categoria dei (mezzi d'impugnazione, nella fattispecie dei) ricorsi ordinari». Più di recente vedi GIALUZ M., *Il ricorso straordinario*, cit., p. 141 ss.; CAPONE A., *Gli errori della Cassazione e il diritto al controllo di legittimità*, cit., p. 184 ss.

²¹⁵ Vedi DINACCI F., *Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto*, cit., p. 922 ss.; CAPONE A., *Note critiche in tema di ricorso straordinario per errore di fatto*, cit., p. 225 ss.

Tale rapporto, che identifica nell'irrevocabilità della sentenza la conseguenza del suo non essere più impugnabile in via ordinaria è cristallizzato all'art. 648 c.p.p.; ma se si considera che il testo della norma è rimasto impermeabile all'introduzione dei nuovi rimedi impugnatori, ci si avvede che, in effetti, le soluzioni interpretative sul punto sono vincolate: o si riconosce la natura straordinaria al rimedio di cui all'art. 625 *bis* c.p.p., come il dato normativo suggerisce di fare, attribuendo, però, al contempo, al legislatore la responsabilità omissiva per il mancato adeguamento del disposto dell'art. 648 c.p.p., nella misura in cui menziona la sola revisione e non anche gli ulteriori rimedi che presuppongono il giudicato, ovvero si riconosce la natura ordinaria del ricorso per errore di fatto, contravvenendo, dunque, all'*intentio legis*²¹⁶. *Tertium non datur*.

Da tali incertezze interpretative ha preso vita il dibattito teso a ricostruire la natura del rimedio di cui all'art. 625 *bis* c.p.p., che pare assestarsi su due blocchi argomentativi distinti²¹⁷.

²¹⁶ Sostengono l'insufficienza dell'attuale riferimento alla sola revisione DELLA MONICA G., voce *Giudicato*, cit., p. 391; GIALUZ M., *Il ricorso straordinario*, cit., p. 147; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 134; NORMANDO R., *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, cit., p. 13 ss.; *Il giudicato: forza esecutiva ed effetti*, p. 517.

²¹⁷ Propendono per la natura straordinaria del rimedio GIALUZ M., *Il ricorso straordinario*, cit., p. 142 ss.; *Appunti sul concetto di 'errore di fatto' nel nuovo ricorso straordinario per cassazione*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2326 ss.; BRUNO P., *Innovazioni e modifiche al giudizio di cassazione*, cit., p. 142 ss.; IADECOLA G., *Il giudizio in cassazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 952 ss. Cfr. DINACCI F., *Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto*, cit., 2009, p. 924 secondo il quale «la natura "straordinaria" del ricorso, nonostante l'indiscutibile malfermo coordinamento normativo, non va ricercata nella possibilità di proporlo avverso un giudicato, bensì avverso una sentenza esecutiva su cui si è già pronunciata la Corte di Cassazione». Sostengono la natura ordinaria del ricorso *ex art. 625 bis* c.p.p. CAPONE A., *Note critiche in tema di ricorso straordinario per errore di fatto*, cit., p. 224 ss.; JANNELLI E., *La cosa giudicata*, cit., p. 616 ss. Propende, invece, per la natura ibrida CORDERO F., *Procedura penale*, cit., p. 1168. Tale via di mezzo è, tuttavia, criticata da CAPONE A., *Gli errori della Cassazione e il diritto al controllo di legittimità*, cit., p. 184, nota n. 5, secondo il quale «il concetto di mezzo ordinario d'impugnazione, così come quello di mezzo straordinario, non costituisce una forma ideale escogitata per l'analisi di qualsivoglia ordinamento giuridico, rispetto alla quale il dato positivo possa essere misurato in termini di maggiore o minore distanza. Vale, invece, in quanto sappia descrivere sinteticamente come sia strutturato nel nostro ordinamento il rapporto tra rimedi processuali e formazione del giudicato: se perde di capacità descrittiva perde ogni utilità».

Parte della dottrina, persuasa dalla qualificazione normativa resa esplicita dal legislatore, tende a valorizzare il dato letterale della norma. La rubrica dell'art. 625 *bis* c.p.p. qualifica espressamente il ricorso per errore di fatto quale rimedio “straordinario”, palesando chiaramente l'intenzione legislativa di incrementare il novero delle impugnazioni *post iudicatum*, difficilmente superabile se non attraverso l'individuazione di indici normativi dotati di altrettanta chiarezza di significato²¹⁸. Inoltre, la circostanza che la proponibilità del rimedio sia ancorata, sul piano soggettivo, al presupposto che il destinatario del provvedimento abbia definitivamente perso lo *status* di imputato milita ulteriormente a favore della presupposta formazione del giudicato in conseguenza della decisione viziata dall'errore percettivo che, assurgendo al rango di “condanna definitiva”, determina il cristallizzarsi della condizione soggettiva di colpevolezza²¹⁹.

A sostegno ulteriore di tale orientamento milita, inoltre, la considerazione per cui, durante il giudizio volto ad accertare la sussistenza dell'errore percettivo rilevato, il provvedimento impugnato continua ad esperire efficacia esecutiva²²⁰. Si ritiene, infatti, che, coerentemente con la qualificazione normativa prescelta, il legislatore abbia escluso che la proposizione del ricorso *ex art. 625 bis* c.p.p., diversamente da ciò che accade nel caso di impugnativa

²¹⁸ Vedi GIALUZ M., *Il ricorso straordinario*, cit., p. 142 il quale ritiene che l'opinione contraria, basata sull'idea che «*rubrica legis non est lex*» non è sostenibile, stante il riconoscimento del pieno valore normativo anche dei titoli interni dei testi di legge. Cfr. MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 229 secondo il quale la rubrica della legge non ha valore vincolante, ma rappresenta un indizio della volontà legislativa, da considerare unitamente agli altri dati normativi.

²¹⁹ Vedi GIALUZ M., *Il ricorso straordinario*, cit., p. 143; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 229.

²²⁰ Vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 229 ss.

ordinaria, produca, *ipso iure*, la sospensione degli effetti del provvedimento di condanna in cui risulta cristallizzato l'errore percettivo²²¹; è solo in via eccezionale che la Corte di Cassazione, investita del ricorso e ravvisate le circostanze di eccezionale gravità, sulla base di valutazioni di opportunità, può disporre la sospensione, derogando alla regola di classificazione delle impugnazioni secondo cui i rimedi *post iudicatum*, presupponendo il giudicato, ne lascerebbero imperturbata l'esecutività.

La premessa per la spendibilità di tale argomento riposa sulla considerazione per cui l'ordinamento non tollera ipotesi in cui alla proposizione d'impugnativa ordinaria consegua l'immediata esecuzione²²². L'implicazione sussistente tra impugnativa ordinaria ed efficacia sospensiva, pur assurgendo, talvolta, a criterio dogmatico di riconoscimento della natura del rimedio, si impone come conseguenza necessitata del principio di cui all'art. 27, comma 2, Cost.²²³; vietando di considerare e di trattare come colpevole il destinatario della sentenza non ancora definitiva, la presunzione di non colpevolezza impedisce di esigere l'esecuzione nei casi in cui sia in corso il giudizio d'impugnativa, il cui esito potrebbe ribaltare

²²¹ Mette in evidenza GIALUZ M., *Il ricorso straordinario*, cit., p. 143 che la norma si riferisce alla sospensione degli "effetti" e non anche dell'esecuzione, ravvisando la *ratio* di tale previsione nella circostanza che i provvedimenti della Corte di Cassazione hanno l'attitudine a porsi quale presupposto oggettivo dell'esecuzione nei soli casi di decisioni rese a seguito di giudizio anche rescissorio, mentre negli altri casi l'effetto è solo quello di rendere eseguibili le pronunce contro cui è proposto il ricorso.

²²² Vedi GIALUZ M., *Il ricorso straordinario*, cit., p. 143 ss., il quale, con riferimento all'effetto di sospendere l'esecuzione precisa che «a rigor di logica, l'aver accertato che il ricorso per errore di fatto ne è privo non sarebbe di per sé risolutivo, ove fossero concepibili dei rimedi ordinari ugualmente idonei a neutralizzare gli effetti della sentenza».

²²³ Al contrario, dovrebbe ritenersi che i rimedi straordinari escludano sempre l'efficacia sospensiva. Sul punto vedi MELE V., *L'effetto sospensivo nelle impugnazioni penali*, Napoli, 1968, p. 20, secondo il quale «i rimedi straordinari non potrebbero mai essere sospensivi, giacché, altrimenti, verrebbe meno la funzione stessa del giudicato». LEONE G., voce *Impugnazioni: II) diritto processuale penale: profili generali*, in *Enc. giur. Treccani*, XVI, Roma, 1989, p. 4; SPANGHER G., voce *Impugnazioni penali*, cit., p. 230.

l'accertamento della responsabilità²²⁴. Divenuta definitiva la sentenza di condanna, invece, non v'è ostacolo all'immediata esecuzione del comando in essa contenuto, poiché le occasioni che abilitano la rivisitazione del giudizio di responsabilità si pongono come condizioni solo eventuali, la cui riconoscibilità è, oltretutto, tendenzialmente, ancorata a presupposti ancora ignoti.

Dunque, secondo tale orientamento, la circostanza che alla proposizione del ricorso *ex art. 625 bis c.p.p.* non segua *ope legis* la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, impedirebbe di ricostruirne la natura alla stregua di un rimedio ordinario, a meno da considerare la norma affetta da una palese illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 27, comma 2, Cost.²²⁵.

²²⁴ Vedi CHIAVARIO M., *Processo penale e garanzia della persona*, Vol. II – *Le garanzie fondamentali*, Milano, 1984, p. 247, il quale precisa che «l'art. 27 comma 2° Cost., agganciando la durata della 'presunzione di non colpevolezza' alla pronuncia della 'condanna definitiva', attribuisce una portata generale alla garanzia dell'effetto sospensivo delle impugnazioni contro le sentenze penali di condanna: se ne deduce, in fatti, che, se non si vuole trattare come 'già colpevole' il semplice condannato con sentenza non irrevocabile, occorre non dare esecuzione alle condanne ancora impugnabili o impugnate in via 'ordinaria'»; Vedi anche APRILE E., *Le impugnazioni penali*, Milano, 2004, p. 138; BALDUCCI P., voce *Esecuzione provvisoria (diritto processuale penale)*, in *Enc. giur. Treccani*, XIII, Roma, 1988, p. 1 ss.; BARGIS M., *Impugnazioni*, cit., p. 792; COLAMUSSI M., *La sentenza tra definitività e irrevocabilità*, in *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni*, *Atti del Convegno (Mattinata 25-27 settembre 1998)*, Milano, 2000, p. 205 ss.; EVARISTI G., sub *art. 588*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – *Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, a cura di G. Lattanti e E. Lupo, Milano, 2020, p. 216; FERRUA P., *Presunzione di non colpevolezza e definitività della condanna*, cit., p. 510 ss.; GREVI V., *Presunzione di non colpevolezza, garanzie dell'imputato ed efficienza del processo nel sistema costituzionale*, cit., p. 16 ss.; ILLUMINATI G., *La presunzione di innocenza dell'imputato*, Bologna, 1970, p. 28 ss.; LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 16; APRILE E., *Le impugnazioni penali*, cit., p. 138; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 230; MARZADURI E., *Accertamenti non definitivi sulla responsabilità dell'imputato ed attenuazione della presunzione di non colpevolezza*, in *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni. Atti del Convegno. Foggia – Mattinata, 25 – 27 settembre 1998*, Milano, 2000, p. 215 ss.; MELE V., *L'effetto sospensivo nelle impugnazioni penali*, cit., p. 106; ORLANDI R., *op. cit.*, p. 123 ss.; PAULESU P.P., voce *Presunzione di non colpevolezza*, cit., p. 676.

²²⁵ A tale soluzione giunge CAPONE A., *Gli errori della Cassazione e il diritto al controllo di legittimità*, cit., p. 217, sostenendo, evidentemente, la natura ordinaria del rimedio di cui all'art. 625 bis c.p.p.

Tale argomento, tuttavia, è tanto persuasivo quanto capzioso. L'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento nelle more del giudizio introdotto dall'atto di impugnativa, pacificamente correlato, ai sensi dell'art. 588 c.p.p., alle sole impugnazioni ordinarie, non ha l'attitudine di imporsi quale criterio di classificazione dogmatica della diversa natura dei rimedi impugnatori ponendosi, piuttosto, come scelta vincolata per quei soli rimedi la cui proponibilità è ammessa *ante iudicatum*. Diversamente, infatti, si confonderebbero due piani di analisi, utilizzando, per chiarire se l'impugnativa condiziona, ovvero presuppone l'irrevocabilità, un effetto che, invece, dovrebbe porsi sul piano delle conseguenze di una scelta effettuata a monte.

L'inidoneità di tale argomento, tuttavia, non è stata neppure rilevata dal diverso indirizzo esegetico che, anzi, secondo una lettura *a contrario*, ha ritenuto possibile individuare nell'art. 625 *bis*, comma 2, c.p.p. un indice della natura ordinaria del rimedio. La specificazione con cui il legislatore ha espressamente negato l'efficacia sospensiva alla proposizione del ricorso si sarebbe, infatti, resa necessaria proprio allo scopo di impedire una conseguenza che, trattandosi di rimedio ordinario, sarebbe naturalmente conseguita al ricorso, ai sensi dell'art. 588 c.p.p.²²⁶.

²²⁶ Ci si riferisce, evidentemente, all'opinione di BARGI A., *Controllo di legittimità ed errore di fatto nel giudizio di cassazione*, cit., p. 156 il quale, con riferimento alla negazione dell'efficacia sospensiva, propone una lettura *a contrario*: in mancanza di una esplicita previsione volta ad escludere l'efficacia sospensiva degli effetti, il ricorso avrebbe certamente esperito efficacia sospensiva, trattandosi di un rimedio di natura ordinaria. *Contra* MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 230, nota n. 231, il quale precisa che la previsione legislativa sembrerebbe, in realtà, «finalizzata a specificare il potere eccezionale d'intervento rimesso alla Suprema corte. La regola, di contro, è che la pronuncia che abbia accertato la penale responsabilità, divenuta irrevocabile per effetto della pronuncia della Cassazione, sia immediatamente eseguibile e idonea a produrre tutti gli effetti penali che la legge a essa ricollega». Vedi anche DINACCI F., *Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto*, cit., p. 923, secondo il quale l'art. 625 *bis*, comma 2, c.p.p. si spiegherebbe in relazione all'art. 650

Tale argomento che, salve le premesse sull'inidoneità generale, pare, in concreto, scarsamente convincente, si colloca all'interno dell'indirizzo esegetico che, muovendo dalla necessità di recuperare i criteri di ricostruzione dogmatica delle diverse categorie dei rimedi impugnatori, ha evidenziato come la disciplina dettata all'art. 625 *bis* c.p.p. sia effettivamente più aderente al paradigma delle impugnazioni ordinarie. In questo senso militerebbe non soltanto la natura dell'errore che ne giustifica la proponibilità, ricostruito alla stregua di un vizio evincibile dal provvedimento, attraverso il raffronto di questo con gli atti processuali²²⁷, ma, anche, la previsione del termine perentorio di centottanta giorni dal deposito del provvedimento entro cui è possibile promuovere impugnativa²²⁸.

In effetti, è di palese evidenza che il ricorso *ex art. 625 bis* c.p.p., per la particolare natura del vizio che consente di emendare, rappresenta un rimedio avulso dal generale sistema delle

c.p.p., nella parte in cui consente di eccettuare al rapporto tra irrevocabilità ed esecutività della sentenza; secondo l'Autore, infatti, la norma «viene a costituire quella disposizione di legge che ne consente di ritenere l'esecutività anche se non ancora irrevocabile».

²²⁷ Sulla natura dell'errore, in giurisprudenza vedi Cass., sez. un. 27 marzo 2002, Basile, n. 16103, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3474 ss.; Cass., sez. un., 27 marzo 2002, De Lorenzo, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2616 ss.; Cass., sez. un., 26 marzo 2015, Moroni, n. 18651, Ced. 263686; Cass., sez. V, 7 marzo 2016, n. 32162, in *Dir. e giust.*, 26 luglio 2016; Cass., sez. un., 27 novembre 2014, Zangari, n. 32744, Ced. 264049 nel caso in cui l'errore percettivo abbia inciso sul termine di prescrizione del reato; Cass., sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 16287, Ced. 26311 sulla circostanza che debba trattarsi di un errore decisivo. In dottrina vedi CABIALE A., sub *art. 625 – bis*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2023, cit., p. 2076 ss.; CAPONE A., *Gli errori della Cassazione e il diritto al controllo di legittimità*, cit., p. 39 ss.; *Note critiche in tema di ricorso straordinario per errore di fatto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 226 ss.; DINACCI F., *Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto*, cit., 888 ss.; GIALUZ M., *Il ricorso straordinario*, cit., p. 95 ss.; PULVIRENTI A., *Il ricorso straordinario per correzione dell'errore materiale*, in *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, cit., p. 124 ss.

²²⁸ Vedi BARGI A., *Controllo di legittimità ed errore di fatto nel giudizio di cassazione*, cit., p. 147, secondo il quale «la perentorietà del termine di proposizione del ricorso per errore di fatto, nonostante la suggestione della denominazione della rubrica intitolata 'ricorso straordinario', genera non poche perplessità in ordine alla classificazione del nuovo mezzo di impugnazione tra quelli straordinari»; CAPONE A., *Gli errori della Cassazione e il diritto al controllo di legittimità*, cit., p. 191 ss.; *Note critiche in tema di ricorso straordinario per errore di fatto*, cit., p. 226 ss.; JANNELLI E., *La cosa giudicata*, cit., p. 617.

impugnazioni straordinarie, la cui proponibilità, occasionata dall'emersione di circostanze sopravvenute al giudicato, è completamente sganciata dalla previsione di un termine decorrente dalla data del provvedimento.

La soluzione interpretativa da preferire, dunque, attese le criticità che il ricorso straordinario per errore di fatto ha introdotto sul sistema delle impugnazioni, necessita del ripensamento generale delle alternative premesse. Il riconoscimento della natura ordinaria del ricorso *ex art. 625 bis c.p.p.* avrebbe, infatti, come effetto immediato quello di modificare la dinamica formativa dell'irrevocabilità, sancita all'art. 648 c.p.p.; dall'altro lato, però, avvalorare la ricostruzione offerta dal legislatore, implicherebbe la necessità di mettere in discussione, tenendo conto del *novum*, le categorie dogmatiche attraverso cui, per lungo tempo, si è ricostruita la differenza tra le impugnazioni ordinarie e quelle straordinarie²²⁹.

L'alternativa preferibile, se non altro per la necessità di considerare le pesanti implicazioni pratiche derivanti dal riconoscimento della natura ordinaria, deve essere la seconda²³⁰. Se così non fosse, da un lato si finirebbe per spostare in avanti il momento in cui la sentenza diviene irrevocabile, il cui *dies* dovrebbe farsi coincidere con lo spirare dei centottantagioni utili per proporre ricorso; dall'altro, si finirebbe per svilire irrimediabilmente il

²²⁹ Vedi CAPONE A, *Note critiche in tema di ricorso straordinario*, cit., p. 230 ss. secondo il quale, nel caso di accoglimento nella natura straordinaria del ricorso per errore di fatto «occorrerebbe prendere atto del fatto che la distinzione tra carattere ordinario e straordinario del mezzo di impugnazione, per quanto consolidata da una tradizione plurisecolare, non ha più la capacità esplicativa delle regole che presiedono al formarsi della cosa giudicata».

²³⁰ La dinamica formativa del giudicato formale, dunque, continua ad essere disciplinato dall'art. 648 c.p.p. senza alcuna differenza. Vedi Cass., sez. fer., 7 settembre 2001, Schiavone, in *Giur. it.*, 2002, p. 2374; Cass., sez. un. 27 marzo 2002, Basile, n. 16103, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3474 ss.; DIDDIA A., *op. cit.*, p. 462; ROMEO G., *Passato e futuro per gli errori di fatto intercorsi nel giudizio di cassazione*, cit., p. 3487.

principio generale di inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione.

Stante l'importanza che l'istituto del giudicato ricopre, qualsiasi mutamento alla sua tradizionale dinamica formativa non dovrebbe poter trovare giustificazione nella necessità di aderire a tutti i costi ad una ricostruzione coerente delle categorie dei mezzi d'impugnazione, ma, al contrario, meriterebbe una precisa presa di posizione da parte del legislatore, da manifestare attraverso la modifica dell'art. 648, comma 2, c.p.p., nella parte in cui conferisce l'immediata irrevocabilità alle decisioni di inammissibilità o rigetto della Corte di Cassazione.

Dunque, l'omessa previsione del rimedio di cui all'art. 625 *bis* c.p.p. tra le impugnazioni la cui proponibilità non impedisce la formazione del giudicato deve essere imputata ad una mera dimenticanza del legislatore²³¹; il riferimento alla sola revisione, contenuta nell'art. 648, comma 1, c.p.p. deve essere intesa quale sineddoche di tutte le impugnazioni straordinarie, non assumendo altro significato se non quello di riconoscere l'attitudine a condizionare il *dies* dell'irrevocabilità al solo appello e al ricorso per Cassazione.

²³¹ Vedi NORMANDO R., *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, cit., p. 13 ss.; *Il giudicato: forza esecutiva ed effetti*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Vol. IV – *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, a cura di L. Kalb, Torino, 2015, p. 517; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 134.

Cap. IV – La preclusione

§ 1. La “somma preclusione” del giudicato.

L'accertamento della fondatezza dell'ipotesi d'accusa, realizzata attraverso l'irrevocabilità della decisione, è l'obiettivo cui tende l'intero processo penale²³².

Sebbene si tratti di una finalità immanente, essa non è immediata, raggiungendosi al termine della sequenza di fatti, atti e attività giuridiche attraverso cui si dipana lo svolgimento ordinato e finalisticamente orientato del processo.

Dall'esercizio dell'azione penale al momento in cui l'irrevocabilità interviene per cristallizzare il *dictum* giudiziario vi è uno iato temporale durante il quale si esplicano le attività delle parti processuali, la cui corretta predisposizione, secondo lo statuto legale, è funzionale a garantire la progressione della regiudicanda verso il momento in cui diverrà *res iudicata*²³³.

²³² Vedi DE LUCA G., *I limiti soggettivi*, cit., p. 176 secondo il quale, più precisamente, «lo scopo normale del processo penale è quello di stabilire se un individuo deve essere condannato o assolto, non di verificare se è accaduto o non è accaduto un reato».

²³³ Vedi CHIOVENDA G., *Principii di diritto processuale penale*, Napoli, 1965, p. 858 secondo il quale «l'ordinamento giuridico non si limita a regolare le singole attività processuali e la loro forma, ma regola il loro complesso, cioè lo svolgimento del rapporto processuale: quindi nasce un ordine legale fra le attività processuali. Lo scopo del legislatore è di dare maggiore precisione al processo, di rendere possibile il definitivo accertamento dei diritti, e di garantire il suo sollecito adempimento».

La preclusione è uno degli istituti di cui il legislatore si serve per garantire l'avanzamento della dinamica d'accertamento, secondo i canoni della prevedibilità e celerità²³⁴. Dal punto di vista della teoria generale, essa identifica la perdita di diritti, poteri e facoltà in conseguenza del verificarsi di alcune condizioni: il mancato rispetto del termine, il compimento di un'attività incompatibile con la facoltà preclusa, ovvero l'esercizio della facoltà stessa²³⁵; in tutti i casi, essa

²³⁴ Secondo ATTARDI A., voce *Preclusione (principio di)*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano, 1985, p. 896 si tratterebbe di «un espediente del quale il legislatore si serve al fine di rendere certo, ordinato e sollecito il suo cammino, vale a dire di assicurare al giudizio uno svolgimento spedito e scevro di contraddizioni e di ripiegamenti e di garantire altresì la certezza delle situazioni processuali»; CHIOVENDA G., *Cosa giudicata e preclusione*, in *Riv. it. per le scienze giur.*, 1933, p. 4; Vedi inoltre GUARNERI G., voce *Preclusione (diritto processuale penale)*, in *Nss. Dig. it.*, XIII, Torino, 1966, p. 570 ss. il quale evidenzia la necessità di considerare che il processo non è «una congerie informe di attività che si seguono l'una all'altra, ma è l'insieme ordinato di attività processuali. La sua caratteristica essenziale è l'ordine legale fra le attività processuali, con che il legislatore tende a dare maggiore precisione al processo, a rendere possibile il definitivo accertamento dei diritti, e garantirne il sollecito adempimento». In giurisprudenza vedi Cass., sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655, Donati, cit., p. 28 in cui si evidenzia che «la preclusione assolve la funzione di scandire i singoli passaggi della progressione del processo e di regolare i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri delle parti e del giudice, dai quali quello sviluppo dipende, onde la preclusione rappresenta il presidio apprestato dall'ordinamento per assicurare la funzionalità del processo in relazione alle sue peculiari conformazioni risultanti dalle scelte del legislatore».

²³⁵ Tale è la definizione data da CHIOVENDA G., *Cosa giudicata e preclusione*, cit., p. 5; vedi anche ATTARDI A., *op. cit.*, p. 900 il quale, rielaborando la concezione di Chiovenda, precisa che «le circostanze che sono state indicate come causa di estinzione di un potere processuale e quindi di preclusione non sono caratteristiche del diritto processuale, ma al contrario si ritrovano anche nel diritto materiale». Vedi anche D'ONOFRIO P., *Sul concetto di "preclusione"*, in *Studi di diritto processuale in onore di G. Chiovenda*, Padova, 1927, p. 429 ss., il quale precisa che «l'idea generale della preclusione è data dalla parola stessa: essa rappresenta la condizione di una determinata attività, che non può svolgersi per un ostacolo giuridico che si oppone al suo libero esplicamento». Secondo l'Autore, dunque, bisognerebbe espungere dalla categoria della preclusione tutti i fatti, atti e istituti giuridici che hanno esclusivamente carattere positivo, poiché la preclusione è un concetto puramente negativo, «essa non crea nulla; impedisce soltanto»; ANDRIOLI V., voce *Preclusione*, in *Noviss. dig. it.*, X, Torino, 1939, p. 231 ss. Vedi anche GUARNERI G., voce *Preclusione (diritto processuale penale)*, cit., p. 571 ss. il quale, riprendendo le riflessioni degli illustri autori, conclude che «il contenuto della preclusione è essenzialmente negativo e consiste in ciò che, quando la parte ha la facoltà di compiere una determinata facoltà processuale, ma l'esercizio di essa è condizionato all'ordine temporale o logico del processo, in modo che è impedita l'attività compiuta fuori del momento processuale stabilita o in violazione del regolamento logico [...] si ha preclusione». Vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 62 il quale ha cura di evidenziare che «si tratta di un fenomeno dalle molteplici sfaccettature, idoneo a comprendere in sé fattispecie eterogenee, accomunate dalla perdita di una situazione giuridica soggettiva, nello sviluppo della fase dinamica del procedimento»; vedi anche GUARNERI G., voce *Preclusione (diritto processuale penale)*, cit., p. 571.

si configura quale fatto giuridico impeditivo, volto ad ostacolare l'esercizio di diritti e doveri di cui la parte era titolare prima dell'avverarsi della causa preclusiva²³⁶.

In questo senso, dunque, ponendosi come limite all'esercizio di una facoltà in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni modali e temporali entro cui la norma processuale ne richiede l'esplicazione, la preclusione è identificata quale istituto proprio della disciplina processuale, non potendosi ammettere un processo in cui le istanze di accusa e difesa possano trovare ingresso senza limite alcuno²³⁷.

Il *quantum* di preclusione cui si ispira l'ordinamento, infatti, è frutto di un compromesso tra opposte esigenze²³⁸. Da un lato, la necessità di imprimere verità all'accertamento che conferma o smentisce la presunzione costituzionale di non colpevolezza militerebbe nel senso di ammettere, in ogni tempo e con ogni forma,

²³⁶ Vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 62; RICCIO S., *La preclusione processuale penale*, Milano, 1951, p. 12 ss. Mette in evidenza SILVESTRI G., *Le preclusioni nel processo penale*, in *Arch. pen.*, 2011, 1, p. 3 come, tra le diverse configurazioni di tale fenomeno, quella di preclusione – consumazione, relativa alle ipotesi di estinzione del potere in virtù del suo previo esercizio, è quella largamente più diffusa nella dottrina processualpenalistica.

²³⁷ Secondo ANDRIOLI V., voce *Preclusione*, cit., p. 567 «la preclusione rappresenta l'ingrediente di cui non si può fare a meno per costruire la nozione del processo, inteso come serie di atti delle parti e del giudice (in genere, gli organi giudiziari) cronologicamente ordinati in vista del provvedimento finale». Vedi anche LOZZI G., voce *Preclusioni. II) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIII, Roma, 1989, p. 1 secondo il quale, in ambito processuale, il fenomeno della preclusione è particolarmente rilevante, poiché connesso alla natura del procedimento, infatti «l'ordine cronologico delle varie fasi e, nell'interno di ciascuna di esse, l'ordine cronologico degli atti necessitati, rende indispensabile un sistema di preclusioni». Cfr. ATTARDI A., *op. cit.*, p. 901 il quale nega che la preclusione sia un fenomeno tipicamente processuale. Negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità ha fatto sovente uso della preclusione, quale principio di rilevanza generale all'interno dell'ordinamento giuridico, per risolvere dubbi e questioni ermeneutiche diverse. Per una sintesi delle posizioni assunte in giurisprudenza vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 67 ss.; SILVESTRI G., *op. cit.*, p. 1 ss.; CONTI C., *La preclusione nel processo penale*, cit., p. 30 ss.

²³⁸ Vedi CONTI C., *La preclusione nel processo penale*, cit., p. 27 secondo la quale la disciplina processuale della preclusione finisce per essere la cartina di tornasole delle scelte di politica criminale effettuate dal legislatore, «fermo restando che “processo” e “preclusione” costituiscono un inscindibile binomio».

deduzioni, eccezioni e istanze, sul presupposto dell'idoneità ad introdurre elementi intrinseci di valore cognitivo; dall'altro, l'opposta esigenza di garantire celerità ed effettività alla dinamica dell'accertamento impone un ordine necessario, composto da regole modali e temporali che presiedano all'ordinato coordinamento delle diverse attività processuali²³⁹.

Nella funzione che l'ordinamento assegna alla preclusione è possibile ravvisare la differenza con il giudicato, con cui pure condivide, in parte, struttura ed effetti²⁴⁰. Anche il giudicato, invero, alle condizioni indicate all'art. 648 c.p.p., è fonte produttiva di preclusione, la cui portata si esplica nella duplice dimensione di impedire alle parti di chiedere un'ulteriore rivisitazione della decisione e di consumare il potere *ius dicere* sul *thema*²⁴¹.

La “somma preclusione” generata dal giudicato formale, tuttavia, assolve alla funzione di garantire l'incontrovertibilità

²³⁹ Secondo GUARNERI G., voce *Preclusione (diritto processuale penale)*, cit., p. 571 «l'applicazione sconfinata del principio di libertà comporterebbe che le parti possano far valere in ogni momento del giudizio, ed anche in seconda istanza, le loro difese [...]. Ciò implicherebbe un dispendio inutile di energie, e, in definitiva, il pericolo di una deviazione dalla linea che il processo deve seguire per il raggiungimento più rapido e più pieno del suo scopo, consistente in una pronuncia conforme ai dettami della giustizia riparativa». Secondo LOZZI G., voce *Preclusioni. II) Diritto processuale penale*, cit., p. 1 il fenomeno preclusivo è «espressione del conflitto tra accertamento della verità storica ed economia processuale». Nel medesimo senso vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 64; CONTI C., *La preclusione nel processo penale*, cit., p. 28 ss. In giurisprudenza vedi Cass., sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655, Donati, cit., p. 28 in cui si precisa che il processo «quale sequenza ordinata di atti modulata secondo un preciso ordine cronologico di attività, di fasi e di gradi, è legalmente tipizzato in conformità di determinati criteri di congruenza logica e di economicità procedimentale in vista del raggiungimento di un risultato finale, nel quale possa realizzarsi l'equilibrio tra le esigenze di giustizia, di certezza e di celerità».

²⁴⁰ Vedi CHIOVENDA G., *Cosa giudicata e preclusione*, cit., p. 7, secondo il quale il giudicato «ha la sua base in una preclusione: essa presuppone – traverso la preclusione della impugnabilità del deciso – la preclusione della questionabilità del diritto».

²⁴¹ Vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 63 secondo il quale, con il giudicato si genera «l'effetto preclusivo ultimo, essendo idoneo a determinare un blocco dell'attività di accertamento a partire dal verificarsi dell'irrevocabilità: ciò che in questa prospettiva assurge a “fatto giuridico processuale a effetto impeditivo”».

dell'accertamento ormai concluso²⁴²; diversamente, la preclusione, afferendo all'esercizio di poteri e facoltà di cui le parti processuali sono titolari durante il corso del processo, opera con effetto endo – procedimentale, garantendo la progressione del rapporto processuale verso il momento dell'irrevocabilità²⁴³.

La funzione della preclusione, in effetti, si coglie, nella sua massima dimensione, considerando il modo in cui essa opera rispetto all'effetto devolutivo delle impugnazioni, all'interno di un modello di accertamento il cui sviluppo per fasi e gradi processuali diversi è assicurato accordando alle parti l'esercizio dei poteri propulsivi d'impugnativa²⁴⁴.

Il principio devolutivo permea il sistema delle impugnazioni ordinarie, esigendo una correlazione tra i poteri cognitivi del giudice dell'impugnazione e il *petitum* formulato dalle parti; l'art. 597, comma 1, c.p.p. per l'appello e l'art. 609, comma 1, c.p.p. per il

²⁴² Vedi CHIOVENDA G., *Cosa giudicata e preclusione*, cit., p. 9 il quale precisa che la cosa giudicata assicura «la intangibilità del risultato del processo, cioè il riconoscimento o disconoscimento di un bene».

²⁴³ Vedi CHIOVENDA G., *Principii di diritto processuale penale*, Napoli, 1965, p. 861 secondo il quale «la cosa giudicata si fonda sulla preclusione della questione di merito, e produce la indiscutibilità della esistenza o inesistenza della volontà di legge in questione. Ma ciò suppone la lite finita, e preclude *tutte* le possibili questioni relative al merito. Invece *durante la lite* possono precludersi singole questioni di merito; ma ciò non produce la cosa giudicata, poiché finché la lite è aperta possono proporsi *nuove* questioni ed eccezioni, che possono togliere importanza pratica alla preclusione avvenuta»; RICCIO S., *op. cit.*, p. 94 ss. Sul tema vedi LOZZI G., voce *Preclusioni. II) Diritto processuale penale*, cit., p. 2; ATTARDI A., *op. cit.*, p. 903 ss.; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 62 ss.

²⁴⁴ Vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 63. Vedi, inoltre, CORDERO F., *Riflessioni in tema di nullità assolute*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, p. 253, secondo il quale occorre distinguere tra «atti nei quali si incarnano autentici momenti “propulsivi” del procedimento, rivestiti di quella caratteristica configurazione, per cui ciascuno integra la fattispecie costitutiva del dovere di porre in essere il successivo» e atti di natura diversa, tra i quali quelli di acquisizione probatoria che, invece, «non costituiscono altrettanti, immancabili stadi progredienti». Cfr. Invero, secondo LOZZI G., voce *Preclusioni. II) Diritto processuale penale*, cit., p. 1 «la preclusione contraddistingue gli atti propulsivi ordinati, appunto, secondo una determinata successione ma opera, altresì, pure nei confronti degli atti probatori non regolandone la successione ma consentendone il compimento entro determinati stadi e gradi processuali oltre i quali l'assunzione delle prove è ormai preclusa».

giudizio di legittimità, infatti, costringono la cognizione del giudice rispettivamente ai punti ovvero ai motivi di censura. In ogni caso, compete alle parti processuali, che dei mezzi di impugnazione hanno piena disponibilità, predisporre le condizioni tali da estendere la cognizione del giudice superiore all'intero rapporto processuale ovvero solo ad alcuni profili di esso, attraverso la formulazione di specifici motivi di doglianza²⁴⁵.

La mancata sollecitazione dei poteri giurisdizionali su alcuni temi della decisione, dunque, è causa di preclusione, il cui effetto si sostanzia impedendo al giudice di riesaminare e, al contempo, alle parti di riproporre le questioni già stabilizzatesi per effetto della mancata impugnazione²⁴⁶.

L'incidenza della preclusione sulle dinamiche generative del giudicato formale è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità che ha aderito all'idea secondo cui l'irrevocabilità si manifesta come il «risultato finale di un percorso frammentato, segnato da una pluralità di decisioni cristallizzate su singoli punti in fasi e gradi diversi del processo, in corrispondenza di una graduale e simmetrica riduzione della regiudicanda, fino a quando questa, nella

²⁴⁵ Secondo GAETA P. e MACCHIA A., *L'appello*, in *Trattato di procedura penale*, vol. V – *Impugnazioni*, a cura di G. Spangher, Assago, 2009, p. 309 «l'*ubi consistam* della devoluzione è da rinvenire nel principio dispositivo e nella conseguente formulazione della domanda» che conferisce alle parti ampia scelta in merito all'*an* e al *quantum* da impugnare. Vedi, inoltre, DELLA MONICA G., *L'appello*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, vol. IV – *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, a cura di L. Kalb, Torino, 2015, p. 111 e ss.; ancora vedi ALOISI U., *Manuale pratico di procedura penale*, Vol. III, cit., p. 163 il quale precisa che «nella sentenza di qualsiasi giudice, appunto perché tale, è insita la presunzione della sua conformità alla legge. Questa ammette bensì che la detta presunzione possa essere abbattuta dalla contraria sentenza che sia pronunciata da un giudice superiore» alla duplice condizione che le parti si facciano promotrici di tale giudizio e che «diano contenuto concreto e quindi verosimile fondamento di serietà alle loro doglianze mediante la proposizione di motivi specifici».

²⁴⁶ Vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 65 il quale rileva «l'esistenza di un nesso inscindibile tra meccanismo devolutivo delle impugnazioni e impedimento alla pronuncia derivante dalla preclusione».

sua interezza, diventa irretrattabile e immutabile ed acquista, cioè, il crisma della irrevocabilità»²⁴⁷.

V'è però da considerare che la mancata impugnazione della sentenza – o di alcune disposizioni di essa – è identificata all'art. 648 c.p.p. come causa dell'irrevocabilità. L'ordinamento, dunque, collega ad uno stesso fatto giuridico, consistente nell'omesso esercizio dei poteri d'impugnativa, un diverso effetto processuale che si risolve in un caso nell'incontrovertibile stabilità del *dictum* e, nell'altro, nella mera stabilizzazione di alcuni temi del giudizio di colpevolezza.

In assenza di riferimenti normativi espliciti, la giurisprudenza è intervenuta per tentare di distinguere l'operatività della preclusione processuale dal giudicato nell'ambito della dinamica formativa del giudicato progressivo²⁴⁸.

Con tale fenomeno ci si riferisce alle ipotesi in cui le disposizioni della sentenza divengono irrevocabili non contestualmente, ma in momenti diversi dell'*iter* processuale²⁴⁹. La causa della progressiva frammentazione della regiudicanda non è da ascrivere unicamente alle ipotesi di impugnazione parziale, ma, anche, all'adozione, da parte della Corte di Cassazione, del provvedimento di annullamento con rinvio parziale che, perpetuando

²⁴⁷ Cass., sez. un., 19 gennaio 2000, n. 1, Tuzzolino, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2972.

²⁴⁸ Vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 69 il quale evidenzia la necessità di soffermarsi «sulla pronuncia intesa come insieme di statuizioni decisorie, semplici o complesse, così da verificare dove si annidi il germe della irrevocabilità».

²⁴⁹ Vedi GIOVENE A., voce *Giudicato*, cit., p. 440 ss.; NORMANDO R., *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, cit., p. 18 la quale precisa che il fenomeno del progressivo restringimento della *res iudicanda* viene definito in modi diversi, infatti, ci si riferisce al “giudicato progressivo” «evidenziando l'aspetto dinamico della formazione *in itinere* del giudicato; ci si riferisce al “giudicato parziale”, ponendosi da un punto di vista statico, per valorizzare il dato della avvenuta formazione del giudicato solo su una parte della regiudicanda». Vedi anche DELLA MONICA G., voce *Giudicato*, cit., p. 394.

il giudizio sulle parti devolute alla cognizione del giudice del rinvio, garantisce il consolidamento sulle parti ormai inesorabilmente annullate²⁵⁰.

§ 1.1. *Litispendenza ed effetto preclusivo.*

La preclusione processuale, quale principio generale dell'ordinamento processuale penale, è stato rivalutato dalla giurisprudenza di legittimità anche nella diversa prospettiva di escludere che anche prima dell'irrevocabilità della sentenza possa darsi luogo all'esercizio plurimo di azioni penali per il medesimo fatto. La questione si è posta con riferimento alle ipotesi di litispendenza, istituto sconosciuto al codice di rito penale, volto a delineare le ipotesi in cui siano pendenti plurime azioni penali *in idem*, non ancora definite con il crisma del giudicato, presso lo stesso o diversi uffici giudiziari²⁵¹.

²⁵⁰ Vedi DINACCI F., *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, 2002, p. 38 ss. il quale sembra riferire il "giudicato" parziale soltanto al fenomeno descritto all'art. 624 c.p.p.; *Contra* MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 290, secondo il quale, tale riferimento finirebbe per offrire una lettura riduttiva del fenomeno del giudicato parziale, «coinvolgente problematiche di carattere generale inevitabilmente connesse alla materia delle impugnazioni e dell'esecuzione».

²⁵¹ Vedi BONTEMPELLI M., *La litispendenza penale*, Milano, 2017, p. 1 ss. secondo il quale, la circostanza che il sistema normativo processuale penale ignori il concetto di "litispendenza" deriva dal fatto che il concetto di "lite" è completamente estranea alla natura degli interessi oggetto di giurisdizione penale. Sulla disciplina civilistica della litispendenza vedi BOVE M., *Giurisdizione e competenza nella recente riforma del processo civile (legge 18 giugno 2009, n. 69)*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1309; GIUSSANI A., sub art. 39, in *Commentario breve al codice di procedura civile*, diretto da F. Carpi e M. Taruffo, Padova, 2012, p. 141 ss.; MANDRIOLI C. e CARRATTA A., *Diritto processuale civile*, Torino, 2015, p. 165 ss.; PROTO PISANI A., *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2014, p. 316 ss.

In tali casi, il tessuto normativo non offre soluzioni chiare in ordine all'individuazione degli strumenti attivabili per dare soluzione a tale patologia del sistema²⁵². Da un lato, infatti, il codice di rito si limita a prevedere il rimedio del conflitto di competenza *ex art. 28 c.p.p.*, riferibile, però, unicamente, alle situazioni in cui la medesima regiudicanda risulti pendente presso giudici diversi, uno dei quali sicuramente incompetente²⁵³; dall'altro, l'art. 649 c.p.p., nell'ancorare alla sentenza, o al decreto penale, irrevocabile la conseguenza dell'improcedibilità della nuova azione penale, esercitata contro la stessa persona e per il medesimo fatto, non offre la possibilità di anticipare tale l'effetto preclusivo nelle more del giudizio di cognizione, prima del passaggio in giudicato della decisione.

Già sotto il vigore del codice previgente, lo sbarramento normativo scaturente dall'art. 90 c.p.p. – specularmente all'attuale art. 649 c.p.p. – aveva indotto la giurisprudenza di legittimità a negare con vigore che, pendenti due giudizi *de eadem re* presso lo stesso ufficio giudiziario, in assenza di una pronuncia formalmente irrevocabile, potesse darsi luogo alla declaratoria di improcedibilità della seconda azione esercitata²⁵⁴.

L'orientamento su cui si era graniticamente assestata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui soltanto l'irrevocabilità

²⁵² Stigmatizzano la lacuna normativa CONTI C., *La preclusione nel processo penale*, cit., p. 71; RUGGERI S., *Giudicato penale e accertamenti non definitivi*, Milano, 2004, p. 298 ss.

²⁵³ Vedi DALIA A.A. e DELLA MONICA G., voce *Conflitti di competenza. II) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur.*, VIII, Roma, 2002, p. 1 ss.; BACCARI G.M., sub *art. 28*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2023, p. 710 ss.; DELLA RAGIONE L., *Il giudice*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Vol. I – *Soggetti. Atti. Prove*, a cura di G. Spangher, Torino, 2015, p. 86 ss.

²⁵⁴ Vedi Cass., sez. I, 8 giugno 1982, Bolognini, Ced. 154900; Cass., sez. I, 8 giugno 1982, Chiavolon, Ced. 154895; Cass., sez. I, 7 marzo 1985, Monitoro, Ced. 168614.

della sentenza varrebbe a precludere il nuovo giudizio sul medesimo fatto, per cui, in assenza di tale condizione, la successiva azione è promovibile ed è necessario che segua il suo corso, è stato confermato anche in sede di sindacato di costituzionalità. Chiamata a saggiare la compatibilità dell'art. 90 c.p.p. rispetto al canone di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità, sul presupposto che, nel delineare l'efficacia preclusiva alla reiterazione del procedimento penale, la norma non equiparasse la sentenza irrevocabile a quella non definitiva, nella cui profonda differenza giudica si sarebbe giustificato il diverso trattamento normativo²⁵⁵.

Tale impianto concettuale è stato sostanzialmente riproposto, senza soluzione di continuità, anche all'indomani della riforma del sistema processuale²⁵⁶; il legislatore, infatti, pur consapevole delle perplessità della dottrina con riferimento alla soluzione giurisprudenziale, non ha colto l'occasione per positivizzare la disciplina della litispendenza, al contempo reiterando, all'art. 649 c.p.p., la previsione che lega indissolubilmente l'efficacia preclusiva all'irrevocabilità della sentenza²⁵⁷.

²⁵⁵ Vedi Corte cost., sent. 14 gennaio 1976, n. 6, in *Giur. cost.*, 1976, p. 32 ss.

²⁵⁶ Vedi Cass., sez. III, 23 febbraio 2005, p.m. in proc. Massa, Ced. 230872. Vedi anche Cass., sez. III, 23 gennaio 1996, Castellano, Ced. 207105 in cui la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimità avente oggetto l'art. 649 c.p.p., nella parte in cui prevede il divieto di *bis in idem* unicamente in relazione alle sentenze irrevocabili.

²⁵⁷ Quanto ai dubbi avanzati alla soluzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, vedi FOSCHINI G., *La litispendenza nel processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, p. 26, secondo il quale «una sentenza è in ogni caso una sentenza e tosto che sia resa produce pur sempre effetti preclusivi». Vedi anche LOZZI G., voce *Preclusioni. II) Diritto processuale penale*, cit., p. 4; LEO G., *Ne bis in idem e principio di preclusione nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 230 il quale evidenzia che alla base del fenomeno di duplicazione si pongano quasi sempre eventi del tutto casuali, ma, in ogni caso, quale che sia la ragione «la doppia pendenza del giudizio rappresenta un disvalore». Vedi, inoltre, MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 422, secondo il quale un embrionale riferimento alla litispendenza può scorgersi nell'art. 345 c.p.p. che, facendo dipendere l'esercizio della nuova azione penale al sopravvenire della causa

È solo in un secondo momento che, nel tentativo di rivalutare la funzione che l'art. 649 c.p.p. assolve all'interno di un sistema naturalmente proteso ad evitare che sulla stessa regiudicanda possano aversi più decisioni diverse e, quindi, plurimi procedimenti contestualmente pendenti che il granitico orientamento accolto dai giudici di legittimità è stato abbandonato a favore di soluzioni più di sistema²⁵⁸.

In tale contesto, hanno trovato spazio alcuni orientamenti minori volti ad offrire una soluzione ai casi di litispendenza non tanto sul presupposto della diretta applicabilità dell'art. 649 c.p.p. che, stante la *littera legis*, resta vincolato all'irrevocabilità della sentenza, quanto in virtù della supposta esistenza della regola del *ne bis in idem* che, quale principio di sistema più ampio, esulerebbe dai confini di cui all'art. 649 c.p.p.²⁵⁹; dunque, nel caso di duplicazione del

della condizione di procedibilità, a seguito di sentenza di proscioglimento, benché non ancora divenuta irrevocabile, sembra ammettere che anche tali provvedimenti possano esperire efficacia preclusiva. Cfr. GROSSO D., *L'udienza preliminare*, Milano, 1991, p. 129 ss.

²⁵⁸ D'altronde, evidenzia CONTI C., *La preclusione nel processo penale*, cit., p. 71 «l'assenza di una preclusione di tal guisa – o comunque di un rimedio idonea ad arrestare il secondo procedimento – avrebbe imposto, *ex post* il ricorso ai criteri risolutivi delineati dall'art. 669 c.p.p. relativo all'esecuzione di più sentenze irrevocabili sul medesimo fatto». Vedi anche MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 421 ss.; LOZZI G., voce *Preclusioni. II) Diritto processuale penale*, cit., p. 4, secondo il quale «se si ritenesse consentita l'instaurazione del nuovo processo, non potrebbe non verificarsi in prosieguo un conflitto pratico di giudicati da risolversi a' sensi dell'art. 579 c.p.p.».

²⁵⁹ Sul riconoscimento dell'esistenza di un principio generale volto a vietare la reiterazione delle azioni penali *de eadem re* vedi Cass., sez. V, 10 luglio 1995, Pandolfo, Ced. 202653, in cui si precisa che «un costante orientamento di sistema dettato ad evitare duplicità di decisioni», impedisce che, pendente un giudizio in grado d'appello, possa essere esercitata l'azione penale *de eadem re*, ovvero possa applicarsi un provvedimento *de libertate*; Cass., sez. VI, 11 febbraio 1999, Siragusa, Ced. 212864 in cui si pone in evidenza la «necessità di evitare che per lo stesso fatto – reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendente dall'altro»; Cass., sez. VI, 25 febbraio 2002, p.g. in proc. Sulsenti, n. 31512, Ced. 222736; Cass., sez. I, 30 aprile 2003, Morteo, Ced. 225004; Cass., sez. VI, 18 novembre 2004, Fontana, Ced. 230760. Con ulteriori soluzioni giurisprudenziali si è poi tentato di risolvere il problema della duplicazione *de eadem re* attraverso l'istituto della sospensione processuale del giudizio introdotto per secondo, in attesa che il primo si concludesse con sentenza irrevocabile, ovvero del primo, per consentire al successivo di raggiungere il medesimo stato e grado, al fine di addivenire alla riunione *ex art. 17 c.p.p.* In chiave critica vedi FASOLIN S., *Conflitti di giurisdizione e ne bis in idem europeo*, Padova, 2015, p. 83; RAFARACI

processo *in idem*, presso diversi uffici giudiziari, l'asserito riconoscimento del principio generale volto ad impedire la reiterazione delle azioni penali consentirebbe di risolvere la litispendenza attraverso la dichiarazione d'improcedibilità della seconda azione esercitata, a prescindere dall'assenza di una sentenza irrevocabile²⁶⁰.

Il contrasto ha trovato definitiva composizione nel 2005 quando le Sezioni unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a fugare i dubbi circa la possibilità di estendere il principio del *ne bis in idem*, positivizzato all'art. 649 c.p.p., anche alle sentenze non ancora irrevocabili²⁶¹.

Sullo sfondo della questione di diritto si poneva la necessità di chiarire se, e con quali strumenti, l'ordinamento consentisse di

T., voce *Ne bis in idem*, cit., p. 862; TROISI P., *La nozione giurisprudenziale di litispendenza penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 719 ss.

²⁶⁰ Significative aperture sono state prospettate anche dalla giurisprudenza costituzionale. Vedi Corte cost., sent. 19 gennaio 1995, n. 27, cit., p. 1050 che, riconosciuto al provvedimento di archiviazione, cui non fosse conseguita la riapertura delle indagini, efficacia impeditiva all'esercizio di una nuova azione penale *de eadem re*, ha precisato che «è la instaurabilità di un nuovo procedimento, e, quindi la procedibilità ad essere impedita», dal momento che «l'ordinamento, sistematicamente considerato, appresta già un rimedio atto a sanzionare processualmente l'esercizio dell'azione penale per un fatto già oggetto di provvedimento di un archiviazione, in mancanza dell'autorizzazione giudiziale ai sensi dell'art. 414 c.p.p.». Corte cost., ord. 12 luglio 2001, n. 318, in www.cortecostituzionale.it. Vedi anche Corte cost., sent. 6 marzo 2002, n. 39, in www.cortecostituzionale.it in cui si osserva che «è da escludersi che il giudice possa essere chiamato a pronunciarsi una seconda volta sull'ipotesi accusatoria in vista dell'apertura di un nuovo giudizio, e ciò sia che debba aversi riguardo a quanto disposto dall'art. 649 c.p.p., sia che trovi applicazione il principio del *ne bis in idem* in un'accezione più ampia di quella risultante dal predetto art. 649 e tale da impedire l'eventualità di procedimenti simultanei».

²⁶¹ Vedi Cass., sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655, Donati, in *Cass. pen.*, 2006, p. 28. Sul tema vedi AMATO G., *Estensione del "ne bis in idem" sulla base di principi generali*, in *Guida dir.*, 2005, n. 40, p. 76; CONTI C., *La preclusione nel processo penale*, cit., p. 70 ss.; FERRARI F.M., *Ne bis in idem, mai più processi – clone. Ecco la strada per evitare duplicazioni. Le Sezioni unite: il precedente giudizio consuma il potere del Pm*, in *Dir. e giust.*, 2005, n. 40, p. 76 ss.; TROISI P., *La nozione giurisprudenziale di litispendenza penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 719 ss.

risolvere i casi di litispendenza, riconosciuta quale patologia del sistema²⁶².

Quanto ai casi in cui la litispendenza dia luogo alla duplicazione dei processi *de eadem re* presso uffici giudiziari diversi, la circostanza che si tratti di un “conflitto di competenza proprio”, varrebbe ad individuare nelle disposizioni che regolano la competenza il criterio per assicurare la *reductio ad unitatem* a favore dell’unico imputato²⁶³. Diversamente, la disciplina sulla competenza non può assurgere a criterio risolutivo della litispendenza nelle più complesse ipotesi in cui i giudizi *in idem* siano pendenti presso lo stesso ufficio giudiziario, non ponendosi alcuna questione di competenza, né per materia né per territorio²⁶⁴.

²⁶² V’è da considerare che sebbene sul versante interno la legislazione penale non contenga alcun riferimento all’istituto della litispendenza, sul versante internazionale, la circostanza che plurimi processi *in idem*, nei confronti del medesimo imputato, siano pendenti presso uffici giudiziari di diversi Stati, viene tendenzialmente risolta in forma pattizia, allo scopo di garantire il divieto di *bis in idem* internazionale. Sul punto vedi BONTEMPELLI M., *La litispendenza penale*, cit., p. 8 il quale, con riferimento alla litispendenza internazionale, precisa che si tratta di un istituto che «attiene al più ampio tema del coordinamento tra le giurisdizioni di diversi Stati e, d’altra parte, nello scenario internazionale in generale, ed europeo in particolare, il *ne bis in idem* funziona come strumento della cooperazione giudiziaria, oltre che come mezzo di protezione dei diritti del singolo». Sulla peculiarità del principio del *ne bis in idem* internazionale vedi GALANTINI N., *Il principio del «ne bis in idem» internazionale nel processo penale*, Milano, 1984, p. 30 ss.; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 528 ss. Cfr. FASOLIN S., *Conflitti di giurisdizione e ne bis in idem europeo*, cit., p. 89 ss. In tema di litispendenza internazionale vedi CAPRIOLI F. e VICOLI D., *Procedura penale dell’esecuzione*, cit., p. 67 ss.; GALANTINI N., *Commento alla soluzione di un caso di litispendenza internazionale*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 3359 ss.; LUPARIA L., *La litispendenza internazionale. Tra ne bis in idem europeo e processo penale italiano*, Milano, 2012; RAFARACI T., *Ne bis in idem e conflitti di giurisdizione in materia penale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 634 ss.

²⁶³ Vedi Cass., sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655, Donati, in *Cass. pen.*, 2006, p. 28 in cui si legge che «in simili casi, il criterio di risoluzione della litispendenza deve essere costituito dall’applicazione delle disposizioni del codice che regolano la competenza, che devono sempre prevalere sui parametri empirici della progressione o della maggiore ampiezza della reg giudicanda, il cui impiego può considerarsi consentito a condizione che la concentrazione dei procedimenti si realizzi dinanzi al giudice “precostituito per legge” in base alle norme sulla competenza».

²⁶⁴ Vedi Cass., sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655, Donati, in *Cass. pen.*, 2006, p. 28 in cui si conferma l’orientamento che nega la sussistenza del conflitto di competenza risolubile *ex art. 28 c.p.p.* nell’ipotesi di pendenza del giudizio *in idem* presso il Tribunale e la Corte d’Appello della stessa sede, rilevando in questi casi la sola competenza funzionale. In precedenza, vedi

Per tali diverse ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto possibile avvalersi dei principi generali dell'ordinamento per consentire la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale anche in assenza di una sentenza irrevocabile.

Riprendendo le argomentazioni dell'orientamento allora minoritario, le Sezioni unite hanno ravvisato nell'art. 649 c.p.p. uno specifico punto di emersione del principio del *ne bis in idem*, la cui sostanza è da ricercarsi nella preclusione processuale che, quale principio indefettibile del processo, «prima di esplicitarsi quale limite estremo segnato del giudicato, [...] assolve la funzione di scandire i singoli passaggi della progressione del processo e di regolare i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri delle parti e del giudice», sicché essa si pone quale «presidio apprestato dall'ordinamento per assicurare la funzionalità del processo in relazione alle sue peculiari conformazioni»²⁶⁵.

L'eventuale duplicazione dei giudizi *de eadem re*, dunque, deve essere risolta attraverso la rilevazione dell'improcedibilità dell'azione penale, da parte del secondo giudice adito, «sempre che i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o gradi diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria»²⁶⁶.

Cass., sez. I, 23 ottobre 2002, Auriemma, Ced. 222484; Cass., sez. I, 26 maggio 1999, Busi, Ced. 213946.

²⁶⁵ Vedi Cass., sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655, Donati, in *Cass. pen.*, 2006, p. 28. In dottrina vedi CONTI C., *La preclusione nel processo penale*, cit., p. 74 ss.; Cfr. MARZADURI E., *Opinioni a confronto. Preclusioni processuali e ragionevole durata*, in *Criminalia*, 2008, p. 247 il quale evidenzia che «ove il principio generale sia ricostruito su queste sin troppo ampie premesse, purtroppo, non pare del tutto astratto il pericolo che il giudice finisca con l'attribuirsi il compito di creare (e non soltanto interpretare) il diritto».

²⁶⁶ Vedi Cass., sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655, Donati, in *Cass. pen.*, 2006, § 7.

Dunque, stando alle argomentazioni dei giudici di legittimità, cui si ritiene di aderire, non è necessario prospettare l'anticipazione degli effetti preclusivi del giudicato cui espressamente si riferisce l'art. 649 c.p.p. quale conseguenza dell'irrevocabilità della decisione²⁶⁷; la possibilità di risolvere le ipotesi di litispendenza, e con esse le patologie di un sistema che accoglie il divieto di duplicazione dei giudizi *de eadem re*, senza, tuttavia, prevedere alcun rimedio esplicito, deve potersi trarre dal generale principio di preclusione che, ispirando l'intero sistema processuale, opera a prescindere dal formarsi della *res iudicata*²⁶⁸.

§ 2. L'impugnazione parziale.

L'atto d'impugnativa, si è detto, sollecita l'esercizio dei poteri giurisdizionali del giudice superiore, allo scopo di ottenere la rivisitazione della sentenza oggetto di censura. L'omessa proposizione di impugnativa opera come condizione cui l'art. 648 c.p.p. subordina l'intervenuta irrevocabilità, da cui dipende il momento a partire dal quale si produce l'efficacia di giudicato.

²⁶⁷ Vedi CONTI C., *La preclusione nel processo penale*, cit., p. 74 la quale precisa che «nel divieto sancito all'art. 649 c.p.p. la decisione in oggetto ha ravvisato una doppia anima. Per un verso, la predetta norma stabilisce un presidio al principio di ordine pubblico processuale funzionale alla certezza delle situazioni giuridiche acclarate da una decisione irrevocabile. Per un altro verso, essa tutela un diritto civile e politico dell'individuo, già prosciolto o condannato, a non essere nuovamente perseguito»; FASOLIN S., *Conflitti di giurisdizione e ne bis in idem europeo*, cit., p. 84.

²⁶⁸ Viene, quindi, in rilievo la figura della preclusione processuale, intesa, in particolare, quale preclusione – consumazione del potere in virtù del suo precedente esercizio. Vedi RAFARACI T., voce *Ne bis in idem*, in *Enc. dir.*, Vol. III, Milano, 2010, p. 863.

Spetta, dunque, alle parti processuali, che dei poteri d'impugnazione hanno piena disponibilità, orientare le dinamiche formative del giudicato; esso è, in effetti, fattispecie a formazione progressiva e a struttura variabile²⁶⁹.

L'art. 648 c.p.p., infatti, si limita a prescrivere, in astratto, i presupposti genetici del giudicato formale, ma il meccanismo attraverso cui tali condizioni operano in concreto, incidendo sulla sentenza e generando l'irrevocabilità, dipende dalle scelte che le parti effettuano in sede di gravame.

Nonostante la formazione del giudicato passi attraverso il concatenarsi di fasi e gradi diversi, in cui la rivisitazione dell'accertamento dell'ipotesi d'accusa si rende possibile fino al momento in cui la Corte di Cassazione adotta il provvedimento inoppugnabile, nulla osta a che il giudizio sia irrevocabilmente definito prima di tale termine finale.

Così, potrà accadere che a passare in giudicato sia la sentenza conclusiva del primo o del secondo grado di giudizio, nei casi in cui le parti legittimate ad impugnare prestino acquiescenza, abdicando alla possibilità di proseguire lungo l'*iter* di accertamento; ma potrà anche accadere che il giudicato si formi sul provvedimento rescindente della Corte di Cassazione, ovvero a seguito delle determinazioni assunte dal giudice del rinvio²⁷⁰.

Le decisioni attraverso cui le parti processuali incidono sulla dinamica formativa del giudicato non riguardano soltanto l'*an*, ma anche il *quantum* d'impugnazione, potendo essi scegliere di

²⁶⁹ Vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 287.

²⁷⁰ *Ivi* p. 288 ss.;

censurare la sentenza nel suo complesso, ovvero soltanto alcune sue specifiche disposizioni.

La previsione di un'impugnazione parziale si evince chiaramente dall'art. 581 c.p.p. che, nel disciplinare la forma dell'atto d'impugnativa, pone in capo alle parti il dovere di indicare, a pena di inammissibilità, capi e punti della decisione impugnata, unitamente agli specifici motivi di doglianza²⁷¹.

L'adempimento di tale onere di allegazione, funzionale ad individuare analiticamente i profili di censura, è il presupposto per la corretta perimetrazione dei poteri cognitivi del giudice investito dell'impugnazione; siano essi i punti per il giudizio di appello, ovvero i motivi di ricorso per il giudizio di legittimità, è attraverso l'atto d'impugnazione e la conseguente efficacia preclusiva che da esso promana, che si realizza la frammentazione della regiudicanda, abilitando un nuovo giudizio per le parti devolute alla cognizione del giudice superiore e arrestando la dinamica di accertamento per le parti precluse²⁷².

Stante l'incidenza che i capi e i punti, quanto all'incedere della dinamica del giudizio lungo i gradi del processo, l'assenza di un

²⁷¹ Vedi EVARISTI G., sub art. 581, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – *Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, Milano, 2020, p. 140 ss.; MARANDOLA A., *Le disposizioni generali*, cit., p. 153 ss. Vedi SELLAROLI G., sub art. 581, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da M. Chiavario, Vol. VI, Torino, 1991, p. 93 ss. il quale pone in evidenza che, sebbene l'indicazione specifica, a pena d'inammissibilità, dei capi e dei punti della decisione impugnata costituisca un'assoluta novità del codice del 1988, già sotto il vigore del codice previgente la distinzione degli elementi nucleari della sentenza non era sconosciuta, dal momento che l'art. 515 c.p.p. abr. circoscriveva l'effetto devolutivo dell'appello "ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti".

²⁷² Vedi MACCHIA A., *L'effetto devolutivo dell'impugnazione*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2006, p. 248. Secondo MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 293, gli artt. 597 e 609 c.p.p. «costituiscono i corollari della previsione generale dell'art. 581 c.p.p., dando forma espressiva molteplice al principio *tantum devolutum quantum appellatum*, secondo la natura del giudizio di impugnazione».

riferimento normativo volto a ricostruirne la portata concettuale è stata colmata dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina²⁷³.

Il “capo” individua l’unità minima di base di cui si compone qualsiasi provvedimento decisorio idoneo a passare in giudicato²⁷⁴.

Esso rappresenta il frammento decisorio autonomo della sentenza, pronunciato con riferimento a ciascuna delle azioni esercitate nel corso del processo, siano esse penali o civili; dunque, ogni capo corrisponde ad una specifica imputazione, individuata con riferimento al reato e all’imputato accusato di averlo commesso.

La sentenza può comporsi di un unico capo d’imputazione, ovvero di una pluralità di capi, a seconda dell’ampiezza del *thema decidendum*²⁷⁵. Nei casi di processo cumulativo, che coinvolga una pluralità di imputati, ovvero soltanto una pluralità di imputazioni riferite allo stesso imputato, anche la decisione terminativa della fase di giudizio avrà natura composita, constando di una pluralità di capi della sentenza, ciascuno dei quali, tuttavia, conserva la propria

²⁷³ Vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 69 ss.

²⁷⁴ In dottrina, nel vigore del codice previgente, vedi FERRANTE U., *L’effetto devolutivo delle impugnazioni penali*, Milano, 1962, p. 64 ss.; LEONE G., *Trattato di diritto processuale penale*, III, Napoli, 1961, p. 166 ss.; MANZINI V., *Trattato di procedura penale*, cit., p. 442 ss.; PETRELLA G., *Le impugnazioni nel processo penale: trattato teorico pratico*, Vol. II – *I singoli mezzi di impugnazione*, Milano, 1965, p. 90 ss. In giurisprudenza vedi, inoltre, Cass., sez. un., 26 febbraio 1995, Zoccola, in *Giust. pen.*, 1995, III, p. 397 ss. in cui si precisava «le locuzioni capo e parte si riferiscono a ognuno dei provvedimenti che con una sentenza complessa sono profferiti in relazione a ciascuna azione penale e a ciascun rapporto processuale svoltosi nel procedimento». Per una definizione di capo e punto nella letteratura più recente vedi BARGIS M., *Impugnazioni*, cit., p. 773; DINACCI F., *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, cit., p. 39 ss.; MARANDOLA A., *Le disposizioni generali*, cit., p. 154; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 70 ss.; NORMANDO R., *Il valore, gli effetti e l’efficacia del giudicato penale*, cit., p. 18; GIOVENE A., voce *Giudicato*, cit., p. 440.

²⁷⁵ Secondo MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 296, nell’analisi della struttura della sentenza cumulativa, occorrerebbe far riferimento al criterio di giudizio della “separabilità in concreto” delle parti della sentenza, in guisa del quale ricercare se il testo della sentenza contenga tante soluzioni quante sono le domande di punizione; in tal modo «ciò che – idealmente separato – mantiene autonomia percettiva completa è anche suscettibile di cosa giudicata e, dunque, di progressivo consolidamento».

autonomia, essendo idoneo *ex se* ad esaurire il contenuto della decisione²⁷⁶.

I “punti” della sentenza, invece, rappresentano le singole unità di cui si compone il capo²⁷⁷. Essi individuano gli specifici temi della regiudicanda, passibili di autonoma considerazione, la cui risoluzione complessiva garantisce l'accertamento compiuto sullo specifico capo d'imputazione cui si riferiscono²⁷⁸.

Sotto il vigore del codice previgente, la dottrina soleva distinguere l'impugnazione impropria da quella c.d. propria. In entrambi i casi, si tratta di impugnazione parziale, promossa con riferimento ad alcune disposizioni della sentenza, la cui differenza riposa sulla natura degli effetti che da essa conseguono: nel primo caso rientrano nel paradigma del giudicato; nel secondo si sostanziano nella mera preclusione processuale²⁷⁹.

L'impugnazione parziale impropria, infatti, identifica le ipotesi in cui a fronte di impugnativa limitata ad alcune parti della sentenza,

²⁷⁶ Cass., sez. un., 19 gennaio 2000, n. 1, Tuzzolino, cit., p. 2972 ss. in cui si precisa che «la nozione di “capo della sentenza” è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali [...], sicché per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato». Vedi anche Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Timpanaro, n. 1, Ced. 203096; Cass., sez. un., 17 ottobre 2007, Michaeler, n. 10251, in *Cass. pen.*, 2007, p. 2348, con nota di NUZZO F., *I limiti oggettivi dell'appello incidentale*. In dottrina vedi CALLARI F., *op. cit.*, p. 118 ss.

²⁷⁷ In giurisprudenza vedi Cass., sez. un., 19 gennaio 2000, n. 1, Tuzzolino, cit., p. 2972 ss., che, dopo aver dato la definizione di “capo”, specifica che «il concetto di “punto della sentenza” ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo»; Cfr. Cass., sez. un., 17 ottobre 2007, Michaeler, n. 10251, cit., p. 2348, con nota di NUZZO F., *I limiti oggettivi dell'appello incidentale*; Cass., sez. un., 9 marzo 2007, Manfred, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 1373, con nota di ROSSETTO, *Limiti oggettivi dell'appello incidentale: le Sezioni Unite risolvono il contrasto di giurisprudenza*.

²⁷⁸ Secondo CORDERO F., *Procedura penale*, cit., p. 1130 le questioni sarebbero «se esista il fatto e l'imputato lo abbia commesso; come sia penalmente qualificabile; eventuali scriminanti; colpa e dolo ossia l'interno psichico; se l'autore debba essere punito, in qual modo e quanto».

²⁷⁹ Tale distinzione si deve a LEONE G., *Trattato di diritto processuale penale*, I, cit., p. 39, nota 28.

residuassero capi d'imputazione non devolute alla cognizione del giudice superiore. Si tratta, evidentemente, dell'impugnazione di una sentenza pronunciata all'esito di un processo oggettivamente o soggettivamente cumulativo, in cui il provvedimento decisorio conclusivo della fase è da intendersi come solo formalmente unico, perché composto da plurimi capi d'imputazione, ciascuno dei quali dotato di autonomia²⁸⁰.

In detti casi, dunque, la frammentazione della regiudicanda generata dal principio parzialmente devolutivo, si sostanzia nella progressiva irrevocabilità formatasi sui capi non impugnati, stante l'attitudine di essi ad esaurire *ex se* il contenuto della sentenza²⁸¹.

Diversamente, l'impugnazione parziale c.d. propria, non presuppone la struttura complessa della sentenza, potendo essere proposta anche nei confronti di un provvedimento dalla struttura semplice, in cui il giudizio è reso per una sola imputazione e per un solo imputato. Infatti, il fenomeno di progressiva parcellizzazione del *decisum* si manifesta all'interno del capo, a causa dell'impugnativa

²⁸⁰ Vedi LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 41; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 297 «l'unitarietà della sentenza cumulativa è, nel caso, meramente occasionale, determinata dalla necessità di una ricostruzione unitaria del sostrato probatorio comune o dall'esistenza di un vincolo di natura giuridica che attenga alla struttura del reato, come nel caso della continuazione». Vedi anche ORLANDI R., *op. cit.*, p. 145; VARRASO G., *Il reato continuato. Tra processo ed esecuzione penale*, Padova, 2003, p. 351 ss.; CALLARI F., *op. cit.*, p. 118 ss.; CAPITTA A. M., *La declaratoria immediata delle cause di non punibilità*, Milano, 2010, p. 175 ss. Sotto il vigore del codice previgente vedi SPANGHER G., *Questioni aperte in tema di oggetto del giudizio d'appello*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, p. 707. In giurisprudenza vedi Cass., sez. un., 19 gennaio 2000, n. 1, Tuzzolino, cit., p. 2967 ss.; Cass., sez. un., 17 ottobre 2007, Michaeler, n. 10251, cit., p. 2313 ss., con nota di F. NUZZO, *I limiti oggettivi dell'appello incidentale*; Cass., sez. un., 9 ottobre 1996, Vitale, n. 20, in *Cass. pen.*, 1997, p. 691 ss.;

²⁸¹ Vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 291 secondo il quale, in tal caso, il giudicato opererebbe secondo una dinamica "verticale", «poiché genera l'irrefragabilità del singolo *decisum* che sia andato esente da doglianze precludendo ogni futura rivisitazione dei temi di responsabilità da parte del giudice superiore».

proposta unicamente allo scopo di censurare solo alcuni specifici punti²⁸².

In questi casi, fuori dalla devoluzione non v'è un autonomo capo d'imputazione, ma un punto dello stesso capo, per il quale, limitatamente ad altri profili, il giudizio è ancora *in fieri* di fronte al giudice dell'impugnazione.

La stabilità delle disposizioni non interessate dall'impugnazione parziale, quando queste si sostanziano nei singoli punti della sentenza, viene interpretata alla stregua di una mera preclusione processuale, correlata all'effetto devolutivo delle impugnazioni²⁸³. Tale preclusione, la cui funzione è di delimitare i poteri cognitivi, opera come vincolo endoprocessuale, impedendo al giudice di riesaminare e, al contempo, alle parti di riproporre le questioni già stabilizzatesi per effetto della mancata impugnazione²⁸⁴.

In questi casi, la mancata consunzione del potere decisorio sulle disposizioni del capo osta al giudicato, per la cui formazione è necessario che divengano irretrattabili tutte le questioni

²⁸² In tal caso, secondo MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 293 «l'effetto devolutivo radica il potere decisorio per tutte le questioni menzionate imponendo una rivisitazione "orizzontale" della decisione».

²⁸³ Vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 304 ss.; CALLARI F., *op. cit.*, p. 118 ss.; JANNELLI E., *La cosa giudicata*, cit., p. 600 ss.; LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 59 ss. Cfr. NORMANDO R., *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, cit., p. 19 ss.; DELLA MONICA G., voce *Giudicato*, cit., p. 394. In giurisprudenza vedi Cass., sez. un., 19 gennaio 2000, n. 1, Tuzzolino, cit., p. 2967 ss.

²⁸⁴ Vedi CERESA – GASTALDO M., voce *Appello (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. III, Milano, 2010, p. 22 il quale correttamente sottolinea come tale preclusione non operi nelle ipotesi in cui vi sia connessione essenziale con le parti della sentenza cui si riferiscono i motivi di censura, trovando applicazione, nel sistema delle impugnazioni, il criterio generale che l'art. 624 c.p.p. prevede nei casi di annullamento con rinvio. Cfr. BARGIS M., *Impugnazioni*, cit., p. 808 la quale ha cura di precisare che il criterio della connessione essenziale attiene unicamente ai poteri decisorii, trovando applicazione nelle ipotesi in cui la riforma della parte impugnata riverberi i propri effetti sulla parte non impugnata.

indispensabili ad una pronuncia di proscioglimento o di condanna dell'imputato rispetto al reato contestato²⁸⁵.

L'impugnazione parziale, dunque, è in grado di determinare la formazione progressiva del giudicato nelle sole ipotesi in cui il *petitum* sia rivolto a censurare solo alcune delle imputazioni di una sentenza complessa²⁸⁶. In tali circostanze, la mancata impugnazione di alcuni capi di imputazione consente di ritenere realizzata, con riferimento a questi, la condizione cui l'art. 648 c.p.p. subordina l'irrevocabilità, stante il carattere autonomo di ciascuna delle imputazioni unificate formalmente sotto un unico atto – sentenza²⁸⁷.

Quando l'impugnativa frammenta le disposizioni interne al capo, sui punti non impugnati si produce l'effetto di consolidamento che opera con minore intensità della stabilità di giudicato, poiché è destinato a venir meno nelle ipotesi in cui il legislatore conferisce al giudice dei poteri decisorii *ultra petita*, il cui esercizio presuppone l'estensione della cognizione sulle parti precluse²⁸⁸.

²⁸⁵ Vedi Cass., sez. un., 17 ottobre 2007, Michaeler, n. 10251, cit., p. 2313, con nota di F. NUZZO, *I limiti oggettivi dell'appello incidentale*; in dottrina vedi MARANDOLA A., *Le disposizioni generali*, cit. p. 219.

²⁸⁶ Vedi CORDERO F., *Procedura penale*, cit., p. 1163, secondo il quale «i giudicati parziali presuppongono sentenze pluricefale ossia *n* decisioni su altrettanti reati, essendo indipendenti i relativi temi»; Cfr. GIOVENE A., voce *Giudicato*, cit., p. 440 ss.

²⁸⁷ Nel caso di impugnazione parziale proposta solo da alcuni dei destinatari della sentenza cumulativa la giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che l'effetto estensivo dell'impugnazione di cui all'art. 587 c.p.p. operi alla stregua di un rimedio straordinario, revocando il giudicato formatosi sui capi non impugnati. Vedi Cass., sez. un., 24 marzo 1995, Cacciapuoti, n. 9, in *Cass. pen.*, 1995, 2497, con nota di SPARAGNA M. R., *In tema di effetto estensivo dell'impugnazione*; in dottrina EVARISTI G., sub art. 587, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – *Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniera*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 213; NORMANDO R., *Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale*, cit., p. 179. *Contra* LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 45; MARANDOLA A., *Le disposizioni generali*, cit., p. 228 e ss.

²⁸⁸ Vedi AIUTI V., sub art. 597, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – *Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniera*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 295; BELLAVISTA G., voce *Appello (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, p. 766 e ss.; CAPONE A., *Iura novit curia. Studio sulla riqualificazione giuridica del fatto*, Padova, 2010, p. 109 e ss.; MACCHIA

In effetti, il corretto operare del meccanismo preclusivo presuppone che, a fronte di impugnazione limitata alla censura di alcuni punti della sentenza, alle parti sia impedita la possibilità di chiedere la rivisitazione sulle parti non devolute, ma non anche che al giudice dell'impugnazione sia radicalmente negato il potere di *ius dicere* su di essi, quando sia la legge espressamente a conferire dei poteri *ultra petita*²⁸⁹.

Tale considerazione in ordine alla perdurante elasticità del giudizio, anche con riferimento ai punti non devoluti alla cognizione del giudice, assume particolare rilievo nei casi in cui sia proposta impugnazione avverso la sentenza di condanna, limitatamente al punto relativo al trattamento sanzionatorio.

Atteso il consolidamento della mera preclusione sui punti afferenti alla sussistenza del fatto e all'accertamento della responsabilità, il destinatario del provvedimento conserva l'aspettativa ad un ribaltamento del giudizio di colpevolezza, in tutti i casi in cui, nelle more del giudizio d'impugnazione, sopravvenga una causa di proscioglimento immediato, rispetto al quale permane il potere/dovere del giudice di rilevarlo, atteso che l'art. 129 c.p.p. pone quale limite all'esercizio dei poteri officiosi la conclusione del processo, corrispondente all'irrevocabilità che, in tali casi, non si è ancora formata²⁹⁰.

A., *L'effetto devolutivo dell'impugnazione*, cit., p. 248; NORMANDO R., *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, cit., p. 19; NUZZO F., *L'appello nel processo penale*, in *Quaderni di Cassazione penale*, Milano, 2008, p. 117; SPANGHER G., voce *Appello*, II) *dir. proc. pen.*, in *Enc. giur.*, II Agg., Roma, 1991, p. 4; SCOMPARIN L., *op. cit.*, p. 281.

²⁸⁹ Vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 77 ss.

²⁹⁰ Sull'applicabilità delle cause di proscioglimento immediato nel caso di impugnazione parziale, sotto il vigore del codice previgente, vedi ALOISI U., *Manuale pratico di procedura penale*, Vol. III, cit., p. 167 ss.

§ 3. L'annullamento parziale con rinvio.

Nel tentativo di distinguere concettualmente la preclusione processuale dal giudicato, le Sezioni unite hanno consolidato il principio secondo cui, nei casi di impugnazione parziale, l'irrevocabilità esige la completa definizione delle disposizioni interne al singolo capo d'imputazione, ritenendo che l'art. 648 c.p.p., attribuendo il crisma dell'irrevocabilità generalmente alla sentenza, si riferisca quantomeno alla disposizione di essa che da sola è idonea ad esaurirne il contenuto; con riferimento ai punti, interni al capo, non interessati dall'impugnazione parziale, si forma unicamente una preclusione processuale, in virtù dell'operare dell'effetto devolutivo delle impugnazioni.

Tali conclusioni, tuttavia, non possono essere applicate *sic et simpliciter* ai casi in cui alla progressiva frammentazione della regiudicanda si pervenga per il tramite del provvedimento di annullamento parziale con rinvio, attesa la necessità di considerare l'ambiguo riferimento normativo che il legislatore detta in materia.

L'art. 624 c.p.p., ha riprodotto pedissequamente le imperfezioni lessicali dell'art. 545 c.p.p. abr., perpetuando i dubbi previgenti, relativi alla corretta interpretazione del concetto di "parte" della sentenza, cui espressamente la norma riconosce l'autorità di cosa

giudicata, facendo tornare in auge la tesi del c.d. giudicato sul punto²⁹¹.

Nel 1990, con riferimento alla disciplina previgente, le Sezioni unite, accogliendo la premessa secondo cui il fenomeno del giudicato parziale è proprio tanto delle sentenze cumulative, quanto delle sentenze composte da un unico capo di imputazione, hanno concluso che il termine “parte” va interpretato nel senso di ricomprendere indistintamente sia i singoli capi della decisione che i punti della stessa²⁹². Dunque, non solo le statuizioni che concludono il giudizio con riferimento ad una specifica accusa, ma anche le parti della sentenza la cui definizione è prodromica ad una decisione sul capo, sono idonee ad acquisire l’autorità di giudicato. Tale interpretazione sarebbe imposta dal fatto che, rappresentando il giudicato parziale sugli autonomi capi di imputazione un principio già implicito nell’ordinamento, solo interpretando estensivamente il concetto di “parti” della sentenza, come comprensivo anche dei punti, l’art. 624 c.p.p. avrebbe dispiegato un autonomo effetto normativo; diversamente, si sarebbe trattato di un mero pleonaso²⁹³.

Diversamente dalle ipotesi di impugnazione parziale, dunque, la perpetuazione del giudizio, per effetto di annullamento parziale

²⁹¹ In giurisprudenza, sotto il vigore del codice previgente, escludevano la tesi del giudicato sul punto Cass., sez I, 11 maggio 1987, Ferantino, in *Cass. pen.*, 1988, p. 1667; Cass., sez. I, 27 gennaio 1987, n. 4194, Freda, in *Cass. pen.*, 1988, p. 1668; Cass., sez. IV, 27 gennaio 1987, Barba, n. 5956, Ced. 175944; Cass., sez. VI, 15 maggio 1986, Amann, in *Cass. pen.*, 1988, p. 332. In senso difforme vedi Cass., sez. un., 26 febbraio 1955, Zuccalà, in *Giust. pen.*, 1955, III, c. 397; Cass., sez. II, 21 settembre 1964, Castellano, in *Cass. pen.*, 1965, p. 178; Cass., sez. III, 28 gennaio 1966, Giuffrida, n. 222, Ced. 100599.

²⁹² Vedi Cass., sez. un., 23 novembre 1990, Agnese, n. 373, in *Cass. pen.*, 1991, p. 728.

²⁹³ Vedi Cass., sez. un., 23 novembre 1990, Agnese, n. 373, cit., p. 728; in seguito, la medesima tesi è stata recepita da Cass., sez. un., 11 maggio 1993, Ligresti, n. 6019, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2499; Cass., sez. un., 19 gennaio 1994, Cellerini, n. 4460, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2027; Cass., sez. un., 26 marzo 1997, Attinà, n. 4904, in *Cass. pen.*, 1997, p. 2684; Cass., sez. un., 19 gennaio 2000, n. 1, Tuzzolino, cit., p. 2967 ss.

con rinvio, disposto unicamente con riferimento al punto inerente al trattamento sanzionatorio, avrebbe generato sugli altri punti, relativi al fatto e al giudizio di colpevolezza, la stabilità propria del giudicato.

Tale soluzione è stata definitivamente recepita dalle Sezioni Unite che, dieci anni più tardi, hanno giustificato la speciale forza precettiva dell'art. 624 c.p.p. alla luce del principio di inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione; le parti vagliate e non annullate della sentenza, infatti, acquistano l'autorità di cosa giudicata, indipendentemente dall'ampiezza del loro contenuto, perché contro di esse non è ammesso alcun mezzo di impugnazione²⁹⁴.

Bisogna osservare, tuttavia, che l'argomentazione letterale, su cui la Corte di Cassazione ha costruito la dogmatica del giudicato sul punto, non è immune da critiche²⁹⁵.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, non tiene in adeguato conto che l'art. 648 c.p.p. non contiene alcuna specificazione in ordine ai capi e ai punti della decisione, ma conferisce l'attributo dell'irrevocabilità genericamente alla "sentenza". Solo l'art. 624 c.p.p. si riferisce alle "disposizioni" della sentenza, quali frammenti della decisione capaci di acquisire l'autorità di giudicato in momenti

²⁹⁴ Cass., sez. un., 19 gennaio 2000, n. 1, Tuzzolino, cit., p. 2967 ss. Sulla validità, nell'ordinamento attuale, del principio generale di inoppugnabilità delle decisioni rese dalla Corte di Cassazione vedi BARGI A., *Controllo di legittimità ed errore di fatto nel giudizio di cassazione*, cit., p. 131 ss.; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 165.

²⁹⁵ In particolare, afferma JANNELLI E., *La cosa giudicata*, cit., p. 602 come le argomentazioni della Suprema Corte tese a ribadire il valore del giudicato progressivo nel caso di annullamento parziale con rinvio, siano per lo più fondate da rilievi letterali e come tali equivoci; Busetto M., *Annullamento parziale e declaratoria della prescrizione nel giudizio di rinvio*, in *Cass. pen.*, 1997, 2480 ss.; Lavarini B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 64 sostiene che la tesi del giudicato sul solo capo non sia confliggente con il testo dell'art. 624 comma 2 c.p.p., poiché anche con riferimento ai capi, talvolta, è opportuno chiarire se questi siano o no divenuti irrevocabili per effetto della connessione essenziale; Petrella G., *Le impugnazioni nel processo penale: trattato teorico pratico*, Vol. II – *I singoli mezzi di impugnazione*, cit., p. 547.

diversi dell'*iter* processuale, sicché è soltanto dal combinato disposto delle due norme che è possibile attribuire ai capi di imputazione, quali parti della sentenza interessata dall'annullamento con rinvio parziale, la capacità di passare autonomamente in giudicato.

Si tratta, in effetti, di un circolo vizioso per cui l'interpretazione del concetto di "parti" della sentenza, come comprensiva anche dei punti, si fa derivare dall'asserita esistenza del principio generale dell'autonomo passaggio in giudicato delle distinte imputazioni che, invece, trova proprio nell'art. 624 c.p.p. il principale riferimento normativo²⁹⁶.

L'inesattezza dell'argomento letterale, pur costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, mette in evidenza come la tesi del giudicato sul punto, che pone rilevanti conseguenze sul piano del definitivo accertamento di colpevolezza e, anche, dell'eseguibilità della pena, sia stata edificata su fondamenta teoriche instabili.

Invero, una corretta analisi ermeneutica del dato positivo non consentirebbe che dal concetto di "parti" della sentenza si traesse la dimensione del giudicato, nella sua dinamica di progressiva formazione, ma che, al contrario, fosse l'istituto del giudicato, di cui pure la Costituzione si occupa, a fornire gli elementi per comprendere quali siano le parti della sentenza cui l'ordinamento riconosce l'attitudine ad esaurire il contenuto della sentenza²⁹⁷.

²⁹⁶ Vedi CAPRIOLI F. e VICOLI D., *Procedura penale dell'esecuzione*, cit., p. 51; NATALI K., *La riforma Cartabia riapre una storica discussione in tema di annullamento parziale della sentenza*, in *Legisl. pen.*, 2022, 2, p. 274; PETRELLA G., *Le impugnazioni nel processo penale: trattato teorico e pratico*, Vol. II – *I singoli mezzi di impugnazione*, cit., p. 548 ss.; SAVIO E., *Il giudizio di rinvio dopo l'annullamento in Cassazione*, Padova, 2014, p. 160.

²⁹⁷ Come lucidamente osservato da Busetto M., *op. cit.*, p. 2483 «la tesi ora assunta dalla giurisprudenza prevalente sembra muovere da un vizio di fondo: la relazione istituita dall'art. 624 c.p.p. consta di due termini – "parti" della sentenza e "autorità di cosa giudicata" (o

Tale esigenza si manifesta in modo ancora più pervasivo in relazione al fatto che l'irrevocabilità della sentenza, nella parte relativa al giudizio di responsabilità, sia considerata condizione sufficiente ad integrare la «condanna definitiva», da cui l'art. 27, comma 2, Cost. fa dipendere il superamento della presunzione di non colpevolezza.

Le implicazioni pratiche di tale assunto finiscono così per riverberarsi nell'antinomia per cui il destinatario del provvedimento dovrebbe considerarsi, contestualmente, condannato e imputato; stante l'irrevocabile definizione dei punti inerenti al fatto e al giudizio di colpevolezza, egli assumerebbe immediatamente la qualifica di condannato, conservando, al contempo, il proprio *status* di imputato nel corso del giudizio del rinvio, la cui prosecuzione è disposta per la definizione del *quantum* di pena da espiare.

D'altra parte, l'indagine volta a ricercare all'interno delle disposizioni costituzionali gli elementi utili per costruire la corretta dimensione del giudicato progressivo non è così semplice.

L'art. 27, comma 2, Cost., infatti, si limita ad ancorare il superamento della presunzione di non colpevolezza al momento in cui la condanna diviene definitiva, senza, tuttavia, specificare, quali siano le disposizioni della sentenza la cui irrevocabilità è idonea ad integrare tale parametro.

Una prima considerazione, però, milita nel senso di escludere l'attitudine dei soli punti inerenti al fatto e al giudizio di colpevolezza

“irrevocabilità”) – dei quali il primo è generico, mentre il secondo gode di un esatto significato tecnico-giuridico: [...] logica vorrebbe che il dato certo chiarisse l'incerto e non viceversa».

ad assurgere a presupposto risolutivo cui ancorare la caducazione della garanzia costituzionale²⁹⁸.

In prospettiva comparatistica, infatti, emerge una chiara differenza testuale tra l'art. 27, comma 2, Cost. e il medesimo principio sancito all'interno dell'art. 6 § 2 C.e.d.u., in cui la garanzia della presunzione di innocenza è assicurata fino al legale accertamento della colpevolezza e non fino alla «condanna definitiva»²⁹⁹. La sola affermazione della penale responsabilità, dunque, potrebbe, al più, essere idonea a caducare la garanzia convenzionale, senza, tuttavia, giustificare l'ontologico superamento della presunzione di non colpevolezza nei termini descritti dalla Carta costituzionale³⁰⁰.

Infatti, dalla non equivalenza delle due formulazioni, dovrebbe risultare chiaro che la presunzione costituzionale di non colpevolezza costituisce una garanzia più solida, poiché è destinata a coprire

²⁹⁸ È opportuno, tuttavia, segnalare che tale interpretazione non è stata accolta da Sez. un., 29 ottobre 2020, dep. 2021, n. 3423, Gialluisi, in *Cass. pen.*, 2021, p. 1476 ss. con nota di M. PESUCCI, *Le Sezioni Unite sull'eseguità della sentenza a seguito di annullamento parziale: l'eterno ritorno del giudicato progressivo*, che, al contrario, hanno ravvisato un argomento spendibile *ad adiuvandum*, rispetto la tesi che ravvisa l'integrazione della condanna definitiva ad opera dell'irrevocabilità sul solo giudizio di colpevolezza, nella considerazione secondo cui Corte e.d.u. escluderebbe l'applicazione dell'art. 6 ai procedimenti volti esclusivamente alla commisurazione della pena, dopo la condanna, sul presupposto che la portata della presunzione di non colpevolezza sarebbe ristretta al solo accertamento legale di non colpevolezza e non anche, come sancisce l'art. 27, comma 2, Cost., all'accertamento definitivo collegato alla proponibilità del ricorso per Cassazione.

²⁹⁹ Vedi BUZZELLI S. – CASIRAGHI R. – CASSIBBA F. – CONCOLINO P. – PRESSACCO L., *Diritto ad un equo processo*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di Ubertis G. e Viganò F., Torino, 2016, p. 160 ss.; PAULESU P.P., *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, Torino, 2009, p. 82; ZAPPALÀ E., *Il controllo di legittimità e la presunzione di non colpevolezza*, in *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni. Atti del Convegno (Mattinata 25-27 settembre 1998)*, Milano, 2000, p. 157; JANNELLI E., *La cosa giudicata*, cit., p. 594.

³⁰⁰ Vedi JANNELLI E., *La cosa giudicata*, cit., p. 602 secondo cui la giurisprudenza, nell'elaborare le premesse dogmatiche del giudicato parziale, sebbene fosse stata avvertita della necessità di considerare anche gli ostacoli di ordine costituzionale, ha dato vita ad una paradossale inversione di rotta per effetto della quale «il significato della norma costituzionale si trae dall'interpretazione postulata della norma ordinaria e non viceversa».

l'intero corso del processo, sino all'intervenuta sentenza di condanna definitiva, il cui contenuto indefettibile non si esaurisce nel solo accertamento della colpevolezza³⁰¹.

§ 4. *L' annullamento parziale con rinvio e l'improcedibilità ratione temporis.*

L'insostenibilità della tesi del giudicato sul punto deve essere saggiata alla luce delle distorsioni sistematiche che il legislatore della riforma ha introdotto nel disciplinare l'inedito istituto dell'improcedibilità cronologica.

Il comma 8 dell'art. 344 – *bis* c.p.p. prevede che i termini massimi di durata del giudizio d'impugnazione, espressamente previsti per il grado d'appello e di legittimità, trovino applicazione anche nel giudizio di rinvio «fermo restando quanto previsto dall'art. 624». Il chiaro riferimento testuale alla disciplina dell'annullamento parziale consente di concludere che il giudizio conseguente alla sentenza parzialmente rescissoria della Corte di Cassazione possa concludersi con la dichiarazione di improcedibilità anche quando sulle parti non specificamente annullate si sia formata l'autorità di cosa giudicata³⁰².

³⁰¹ Vedi ILLUMINATI G., voce *Presunzione di non colpevolezza*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIV, Roma, 1991, p. 1 secondo cui, nonostante le differenti formulazioni, le due norme esprimerebbero lo stesso valore.

³⁰² Cfr. CASIRAGHI R., *op. cit.*, p. 382 secondo la quale il rinvio interno contenuto nell'art. 344 – *bis*, comma 8, c.p.p. «sembra estendere al nuovo istituto quanto la giurisprudenza pacificamente afferma con riguardo alla prescrizione del reato: quando l'annullamento con rinvio abbia a oggetto soltanto il trattamento sanzionatorio, la condanna viene reputata generalmente resistente all'eventuale sopraggiungere dei termini di prescrizione». *Contra* NAPPI

Nel caso di annullamento parziale improprio, la sentenza di non doversi procedere pronunciata dal giudice del rinvio non sembra porre particolari problemi sistematici³⁰³; fuori dai casi di connessione essenziale, infatti, l'autonomia delle singole imputazioni consente che queste vengano definite in tempi e con esiti distinti. Diversamente, invece, quando il giudizio di rinvio prosegue al limitato fine di determinare il trattamento sanzionatorio, la possibilità di concludere il relativo processo rilevando l'improcedibilità impone, ancora una volta, di mettere in discussione il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconduce al termine "parte", cui si riferisce l'art. 624 c.p.p., anche i singoli punti della decisione³⁰⁴.

Accogliendo la tesi per cui l'annullamento con rinvio parziale disposto per l'accertamento di una circostanza non impedirebbe la formazione del giudicato sul punto inerente al fatto e al giudizio di responsabilità, al termine del giudizio di rinvio, l'imputato si troverebbe, infatti, ad essere destinatario di una sentenza di condanna, la cui irrevocabilità viene fatta risalire al momento della pronuncia di annullamento con rinvio parziale, e di una sentenza di proscioglimento, *sub specie* di non doversi procedere³⁰⁵.

A., *Appunti sulla disciplina dell'improcedibilità per irragionevole durata dei giudizi di impugnazione*, cit., p. 178 il quale espressamente statuisce che «se con la disciplina previgente il giudicato parziale precludeva in ogni caso l'estinzione del reato, anche per la sopravvenuta prescrizione, con l'art. 344 – *bis* cpp il giudicato parziale non preclude la dichiarazione della sopravvenuta improcedibilità».

³⁰³ Vedi CASIRAGHI R., *op. cit.*, p. 381; NAPPI A., *Appunti sulla disciplina dell'improcedibilità per irragionevole durata dei giudizi di impugnazione*, cit., p. 178.

³⁰⁴ Cfr. BELTRANI S., *L'improcedibilità del giudizio di rinvio per superamento del termine ex art. 344-bis, comma 8, c.p.p. ed i termini di deposito delle sentenze della corte di cassazione*, in *Cass. pen.*, 2022, p. 4137 secondo il quale l'ambito applicativo della norma sarebbe circoscritto ai casi in cui l'annullamento abbia ad oggetto anche l'affermazione di responsabilità.

³⁰⁵ Vedi NAPPI A., *Appunti sulla disciplina dell'improcedibilità per irragionevole durata dei giudizi di impugnazione*, cit., p. 178 il quale precisa che nei casi di annullamento con rinvio disposto unicamente sul profilo sanzionatorio «lo stesso giudizio di rinvio deve concludersi entro i termini previsti dall'art. 344 – *bis* c.p.p.: con la conseguenza che l'improcedibilità eventualmente sopravvenuta travolge anche il relativo giudicato parziale». Cfr. MARANDOLA A.,

Parte della dottrina, nel tentativo di comporre il contrasto tra la tesi del giudicato sul punto e il *novum* normativo, ravvisa nell'improcedibilità *ratione temporis* dei profili di somiglianza con le cause di immediato proscioglimento alla cui pronuncia si ritiene che si possa addivenire anche nei casi in cui l'annullamento con rinvio parziale sul solo punto della pena avrebbe determinato il formarsi del giudicato sui profili del fatto e dell'accertamento della responsabilità³⁰⁶.

Tale argomentazione, tuttavia, da un lato finirebbe per ampliare ulteriormente il novero delle eccezioni alla tesi, graniticamente sostenuta dai giudici di legittimità, secondo cui il giudicato sui punti diversi dal profilo sanzionatorio impedirebbe l'esercizio dei poteri decisorii *ex officio*, finendo, dunque, per indebolirne ulteriormente le fondamentali argomentative; dall'altro, omette di considerare che la rilevabilità della remissione di querela, della morte del *reo* e dell'*abolitio criminis* anche nel giudizio di rinvio, la cui opportunità riposa sull'esigenza di rilevare il venir meno del presupposto processuale, è giustificata, sul piano normativo, dalla circostanza che si tratta di fatti per i quali la legge riconosce al giudice l'esercizio dei poteri decisorii officiosi³⁰⁷. L'improcedibilità cronologica, invece, non rientra in alcune delle ipotesi previste dall'art. 129 c.p.p.

Gli incerti orizzonti dell'improcedibilità per decorrenza dei termini "ragionevoli" nei giudizi d'impugnazione, in *La Riforma Cartabia. La prescrizione, l'improcedibilità e le altre norme immediatamente precettive*, a cura di B. Romano e A. Marandola, Pisa, 2022, p. 80.

³⁰⁶ La tesi è sostenuta da CASIRAGHI R., *op cit.*, p. 382.

³⁰⁷ Vedi Cass., sez. I, 16 maggio 2019, n. 35845, Zaccagnini, Ced. 276617; Cass., sez. IV, 24 novembre 2016, n. 5195, in Ced. 268348; Cass., sez. V., 22 gennaio 2015, Dimino, n. 19225, non mass.; Cass., sez. II, 28 aprile 2010, 18680, Lo Conte, Ced. 247088; Cass., sez. VI, 19 ottobre 2010, Ndaw, n. 41683, Ced. 248720; Cass., sez. I, 7 ottobre 2008, Carissimi, n. 42994, Ced. 241827; Cass., sez. VI, 16 aprile 2003, Costa, n. 26112, Ced. 226010; Cass., sez. III, 25 gennaio 2000, Vitello e altri, n. 216964, cit., p. 203; Cass., sez. VI, 15 dicembre 1999, dep. 2000, El Quaret, n. 356, Ced. 215285; Cass., sez. IV, 29 gennaio 1998, Ceraldini, n. 2290, cit.; Cass., sez. VI, 5 febbraio 1996, Rondoni, n. 3020, Ced. 204789; Cass., sez. I, 28 settembre 1994,

L'unica soluzione compatibile con il *novum* normativo è, ancora una volta, quella che identifica nelle “parti” della sentenza, passibili di acquisire l'autorità di giudicato per effetto della pronuncia di annullamento con rinvio parziale, i soli capi d'imputazione³⁰⁸.

§ 5. La connessione essenziale quale limite all'irrevocabilità.

L'indiscussa attitudine del capo d'imputazione ad esaurire il contenuto della sentenza e, dunque, a divenire autonomamente irrevocabile per effetto dell'impugnazione, ovvero di annullamento parziale, non è scontata né immediata, trovando un ostacolo nella possibilità di ravvisare, tra esso e le parti ancora *sub iudice* una connessione tale da impedire che le une divengano irrevocabili indipendentemente dalle altre³⁰⁹.

L'art. 624 c.p.p. prescrive che la parziale irrevocabilità delle parti di sentenza non specificamente annullate si verifica a condizione che le stesse non si trovino in rapporto di interferenza,

Ponzetta, n. 11206, Ced. 199621; Cass., sez. I, 11 marzo 1992, Lanciotti, n. 5431, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2562.

³⁰⁸ Vedi le conclusioni rassegnate sul punto da NAPPI A., *Appunti sulla disciplina dell'improcedibilità per irragionevole durata dei giudizi di impugnazione*, cit., p. 179.

³⁰⁹ Vedi Busetto M., *op. cit.*, p. 2483; Beltrani S., *Il giudizio di rinvio*, cit., p. 842 ss.; Jannelli E., *La cosa giudicata*, cit., p. 603; Galati A., Zappalà E., Patanè V., Siracusano D., *Il ricorso per Cassazione*, in AA. VV., *Diritto processuale penale*, a cura di G. Di Chiara, V. Patanè, D. Siracusano, Milano, 2018, p. 852 ss.; Russo M.C., sub *art. 624*, in *Codice di procedura penale*, Tomo II, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, p. 4584. Vedi anche Mancuso E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 329 secondo cui la connessione essenziale non determina un meccanismo risolutivo della cosa giudicata, ma la sussistenza di un fatto impeditivo della stessa; *Contra* vedi Pisani M., *Le impugnazioni*, in AA. VV., *Manuale di procedura penale*, Milano, 1996, p. 583.

correlazione o, più precisamente, «connessione essenziale» con le parti oggetto di annullamento con rinvio³¹⁰.

In tal senso, all'evidente scopo di agevolare l'individuazione di quanto divenuto irrevocabile, l'art. 624 comma 2 c.p.p. attribuisce alla Corte di Cassazione, ove occorra, la possibilità di specificare nel dispositivo del provvedimento o, eventualmente, successivamente ad esso, quali parti della sentenza abbiano acquisito l'autorità di giudicato per effetto della pronuncia rescissoria³¹¹.

Tuttavia, il rilievo centrale che la connessione essenziale assume nella dinamica del giudicato non è bastato affinché il legislatore se ne occupasse adeguatamente³¹²; si deve, infatti, alla giurisprudenza di legittimità la definizione del contenuto di tale concetto, nonché l'estensione della portata di esso oltre l'ambito cui era stato confinato³¹³.

³¹⁰ BELTRANI S., *Il giudizio di rinvio*, cit., p. 842; RUSSO M. C., sub art. 624 bis, cit., p. 4587.

³¹¹ Vedi FUMO M., *Il ricorso per cassazione: b) procedimento e giudizio*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, Vol. IV – *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, a cura di L. Kalb, Torino, 2015, p. 300; IADECOLA G., *Cassazione della sentenza penale e giudizio di rinvio*, in *Giur. merito*, 2003, p. 2602; DINACCI F., *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, cit., p. 57, in nota sub 41 il quale sottolinea come la Corte di Cassazione, nell'esercitare la facoltà riconosciuta all'art. 624 comma 2 c.p.p., emani un provvedimento di interpretazione autentica. In giurisprudenza vedi Cass., sez. II, 16 ottobre 2014, n. 46419, Ced. 261050 e Cass., sez. IV, 29 maggio 2018, n. 29186, Ced. 272966 ai fini del riconoscimento dell'efficacia meramente dichiarativa al provvedimento con cui la Corte di Cassazione individua le parti divenute irrevocabili.

³¹² Vedi DINACCI F., *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, cit., p. 52 il quale evidenzia come il legislatore abbia preferito «affidare ad una formula indeterminata un effetto rilevante quale quello della delimitazione dei poteri cognitivi del giudice del rinvio»; FASSONE E., *Declaratoria immediata delle cause di non punibilità*, Milano, 1972, p. 121; IAFISCO L., *Ennesimo intervento della Corte di Cassazione in tema di formazione progressiva del giudicato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, n. 2, p. 550 ss.; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 330.

³¹³ Il fenomeno riconducibile alla “connessione essenziale” è riconosciuto quale espressione di un principio generale applicabile all'intero sistema delle impugnazioni. Vedi Cass., sez. un., 17 ottobre 2007, Michaeler, n. 10251, cit., p. 2353; in dottrina vedi BARGIS M., *Impugnazioni*, cit., p. 808 ss.; CAPONE A., *Iura novit curia*, cit., p. 116; GAETA P. e MACCHIA A., *L'appello*, cit., p. 517 ss.; NUZZO F., *L'appello nel processo penale*, cit., p. 169 ss. Cfr. MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 299 il quale sottolinea come

Le Sezioni Unite, infatti, accogliendo le precedenti argomentazioni sul tema, hanno qualificato la connessione essenziale alla stregua di un rapporto di interdipendenza logico – giuridica tra le diverse parti della sentenza, tale per cui l’annullamento di una di esse comporta inevitabilmente il riesame delle altre³¹⁴.

Qualificata in questi termini, la connessione essenziale condivide la *ratio* con gli istituti che neutralizzano il rischio di giudicati contraddittori, operando a partire dai legami intercorrenti tra le diverse disposizioni della sentenza³¹⁵. L’effetto estensivo dell’impugnazione ne rappresenta un esempio e, con esso, sebbene non ne condivida lo schema di funzionamento, anche la sospensione dell’esecuzione del decreto penale di condanna non opposto; in entrambi i casi, si deroga al principio che collega l’irrevocabilità della sentenza all’inattività delle parti, per garantire agli imputati che si trovino in posizioni omogenee di ottenere decisioni coerenti.

Anche in prossimità della conclusione dell’intero *iter* processuale si pone l’esigenza di evitare il contrasto tra i giudicati. Tale pericolo, infatti, risulta essere particolarmente evidente in considerazione della struttura della sentenza pluricefala, che può definirsi tale in ragione del rapporto di connessione o collegamento probatorio in cui si trovano i diversi capi di imputazione di cui essa si compone³¹⁶.

l’estensione della connessione essenziale anche alle dinamiche formative del giudicato per effetto di impugnazione parziale determinerebbe «un’inaccettabile situazione d’incertezza giuridica, cui si accompagna una difficile quadratura del sistema devolutivo in mancanza di previsioni esplicite».

³¹⁴ Vedi Cass., sez. un., 19 gennaio 1994, Cellerini, n. 4460, cit., p. 2027.

³¹⁵ Vedi Busetto M., *op. cit.*, p. 2483, *sub nota* 14); Lavarini B., *L’esecutività della sentenza penale*, cit., p. 55 ss.; Petrella G., *Le impugnazioni nel processo penale: trattato teorico pratico*, Vol. II – *I singoli mezzi di impugnazione*, cit., p. 548 ss.

³¹⁶ Vedi De Robbio C., *sub art. 12*, in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, p. 187 ss.; Foschini G., voce *Connessione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, IX,

Evidentemente, in tali situazioni, si è già posta a monte l'opportunità di dare rilievo al legame intercorrente tra le diverse azioni penali, nella prospettiva di garantirne la trattazione congiunta all'interno del *simultaneus processus*; non è escluso che, in un secondo momento, tale rapporto possa essere considerato alla stregua della connessione essenziale nel giudizio di rinvio³¹⁷.

Basti pensare alle ipotesi in cui, nell'ambito di una sentenza cumulativa ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), c.p.p., l'annullamento con rinvio sia stato disposto unicamente con riferimento ad una delle imputazioni³¹⁸. Qualora il giudice del rinvio concludesse nel senso dell'assoluzione per insussistenza del fatto, la relativa pronuncia sarebbe destinata a travolgere gli altri capi di imputazione, sebbene non specificamente annullati. Se così non fosse, la sentenza annullata e la decisione resa a seguito del rinvio si porrebbero in condizione di assoluta inconciliabilità, legittimando

Milano, 1961, p. 25 ss. il quale, precisando che «il cumulo processuale rappresenta la più naturale e piena esplicazione del vincolo di connessione che consiste proprio nel comporre, in una maggiore unità, la pluralità delle regiudicande», sostiene che tra i principali vantaggi che ad esso conseguono vi è quello di «assicurare la bontà dei risultati, perché, evitando decisioni separate sulle singole regiudicande connesse, elimina la possibilità del contrasto dei giudicati». Vedi anche MACCHIA A., sub art. 12, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. I – *Soggetti. Atti*, diretta da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 50 ss.; RICCIARELLI M., *L'esercizio della funzione giurisdizionale: dalla competenza al riparto di attribuzioni*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. I – *Soggetti e atti*, Tomo I – *I soggetti*, a cura di G. Dean, Assago, 2009, p. 104 ss.

³¹⁷ Vedi LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 55 ss.; SAVIO E., *Il giudizio di rinvio dopo l'annullamento in Cassazione*, cit., p. 100; Vedi anche DINACCI F., *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, cit., p. 62, il quale, con particolare riferimento alle ipotesi di connessione ex art. 12 c.p.p., sottolinea come «non appena si analizzino le ipotesi che danno luogo ad un processo cumulativo, difficilmente potrebbe affermarsi che il contenuto di una regiudicanda non sia in rapporto di connessione essenziale con le altre»; VARRASO G., *op. cit.*, p. 350 ss. In giurisprudenza vedi Cass. sez. unite, 19 gennaio 1994, Cellerini, n. 4460, cit., p. 2040 ss. che ha ravvisato la sussistenza di un rapporto di connessione essenziale tra il reato di contrabbando, non annullato, ed il reato di cui all'art. 349 c.p. poiché «il reato comune comporta la qualificazione di quello doganale come reato aggravato anziché reato semplice». Vedi anche Cass. sez. V, 27 ottobre 1999, Kardhiqi, n. 13281, Ced. 214719.

³¹⁸ Vedi, in particolare, DINACCI F., *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, cit., p. 59 ss. che, nell'ipotesi di concorso di persone nel reato, ovvero di cooperazione colposa ravvisa un'ipotesi di connessione essenziale «normativamente prevista».

l'attivazione del rimedio della revisione che, ai sensi dell'art. 630 comma 1 lettera a) c.p.p., e con lo scopo precipuo di dare soluzione alle situazioni di conflitto, consente la rimozione della sentenza già passata in giudicato.

Ciò, beninteso, non consente di ravvisare un'implicazione necessaria tra le ipotesi di connessione *ex art. 12 c.p.p.* e la connessione essenziale cui espressamente si riferisce l'art. 624 c.p.p.³¹⁹. Infatti, nel primo caso, in prospettiva statica, viene in evidenza il legame sussistente tra i diversi fatti di reato, tale da giustificare la trattazione all'interno del medesimo procedimento; nel secondo, occorre volgere lo sguardo alle interferenze che le parti diverse della sentenza manifestano nel momento in cui il provvedimento di annullamento con rinvio incide sulla porzione di *res iudicanda* che esse condividono³²⁰.

Le ipotesi di connessione essenziale, infatti, assumendo una fisionomia particolare a seconda del modo in cui i motivi di annullamento incidono sulla sentenza oggetto di doglianza, non possono essere tipizzate³²¹. Mentre l'accoglimento delle censure per

³¹⁹ Vedi GALATI A., ZAPPALÀ E., PATANÈ V., SIRACUSANO D., *Il ricorso per Cassazione*, cit., p. 852 ss.; BELTRANI S., *Il giudizio di rinvio*, cit., p. 840; PETRELLA G., *Le impugnazioni nel processo penale: trattato teorico pratico*, Vol. II – *I singoli mezzi di impugnazione*, cit., p. 549; SAVIO E., *Il giudizio di rinvio dopo l'annullamento in Cassazione*, cit., p. 101 ss. Cfr. Busetto M., *op. cit.*, p. 2483, *sub nota* 14) che sembra trarre dalla corrispondenza tra le ipotesi di connessione *ex art. 12 c.p.p.* e la connessione essenziale un solido argomento a favore della tesi che riferisce il crisma dell'irrevocabilità conseguente ad annullamento con rinvio ai soli capi di imputazione; DINACCI F., *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, cit., p. 62 ss.

³²⁰ Cass., sez. un., 23 novembre 1990, Agnese, n. 373, cit., che specifica come il rapporto di connessione essenziale «non può essere dilatato al punto da ricomprendere in esso l'ipotesi prevista dall'art. 45 n. 2 dello stesso codice, giacché quest'ultima forma di connessione, idonea a giustificare la riunione dei procedimenti (...), nulla ha a che vedere con quella imprescindibile interdipendenza che deve sussistere in relazione all'oggetto delle diverse decisioni». In dottrina vedi IAFISCO L., *Ennesimo intervento della Corte di Cassazione in tema di formazione progressiva del giudicato*, cit., p. 551 ss.; DINACCI F., *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, cit., p. 54; RUSSO M. C., *sub art. 624*, cit., p. 4584.

³²¹ RUSSO M. C., *sub art. 624 bis*, cit., p. 4585; PETRELLA G., *Le impugnazioni nel processo penale: trattato teorico pratico*, Vol. II – *I singoli mezzi di impugnazione*, cit., p. 549.

motivi inerenti alla sussistenza del fatto materiale tipico di reato lascia emergere la connessione essenziale esistente tra le diverse imputazioni, impedendo che il giudicato si formi sui capi relativi agli altri concorrenti nel reato, alle stesse conclusioni non si può automaticamente addivenire nei casi in cui le ragioni dell'annullamento incidano su aspetti diversi della regiudicanda³²².

La questione è tornata di recente all'attenzione della Suprema Corte che, nell'ambito del più acceso dibattito relativo alla possibilità di dare esecuzione alla pena in attesa della completa definizione di tutte le parti della sentenza, è intervenuta *incidenter tantum* per chiarire in presenza di quali presupposti l'annullamento pronunciato per motivi afferenti al trattamento sanzionatorio possa rilevare ai fini della connessione essenziale. I giudici di legittimità hanno distinto concettualmente due ipotesi in cui il provvedimento del giudice del rinvio incide sulla struttura della sentenza cumulativa, quando il legame sussistente tra i capi d'imputazione è da ricondurre al riconoscimento del vincolo di continuazione. Nei casi in cui, per effetto del rinvio, la cognizione è devoluta unicamente sul capo di imputazione considerato quale c.d. reato satellite, non è possibile scorgere tra questo e le altre imputazioni alcuna interferenza logico – giuridica; l'esito del giudizio di rinvio, invero, non riverbera i suoi effetti sull'accertamento compiuto sulle altre parti della sentenza che, infatti, passano in giudicato; ciò che rileva in detti casi è unicamente la determinazione di un *quantum* di pena da aggiungere a quella già irrogata dal giudice di merito. Tale, eventuale, addizione di pena,

³²² Sottolinea SAVIO E., *Il giudizio di rinvio dopo l'annullamento in Cassazione*, cit., p. 102 come, in dette situazioni, in realtà, la Corte di Cassazione dovrebbe adottare un provvedimento di annullamento totale o, comunque, idoneo a ricomprendere gli altri imputati o gli altri fatti delittuosi connessi.

tuttavia, non comporta alcuno stravolgimento dell'intero trattamento sanzionatorio, trovando applicazione, in questo caso, la disciplina di cui all'art. 671 c.p.p., relativa al riconoscimento *in executivis* della continuazione³²³. Nella struttura del reato continuato, infatti, l'autonomia dei singoli capi di imputazione convive con la necessità che questi vengano unificati *quoad poenam*, sulla base di un calcolo che, a partire dalla sanzione irrogata per la c.d. violazione più grave, prevede degli aumenti di pena per ogni ulteriore reato.

Se, dunque, l'accertamento del reato satellite si pone nella prospettiva di determinare meramente l'espansione della struttura della continuazione, lo stesso non può dirsi qualora sia in discussione l'imputazione qualificata, nel giudizio di merito, quale violazione più grave o la relativa sanzione³²⁴. In tali casi, infatti, la pronuncia del giudice del rinvio, incidendo sul capo d'imputazione che costituisce la base di calcolo del trattamento sanzionatorio è destinato, inevitabilmente, a travolgere, sia pure unicamente per quanto concerne la determinazione della pena, gli altri capi che concorrono a integrare la struttura della continuazione che, quindi, pur non

³²³ Vedi Cass., sez. I, 17 dicembre 2019, dep. 2020, n. 6189, Castiglione, Ced. 278473; Cass., sez. I, 30 giugno 2015, Cafasso, n. 36331, Ced. 264528; Cass., sez. I, 30 marzo 2000, Soldano, n. 2071, Ced. 215949; Cass., sez. V, 2 luglio 2004, dep. 2005, Pipitone, n. 2541, Ced. 230891.

L'art. 671 c.p.p., perseguendo l'obiettivo di garantire al condannato il diritto ad una *poena mitior*, consente al giudice di applicare *in executivis* la disciplina del cumulo giuridico e del reato continuato. Vedi TRANCHINA G. e DI CHIARA G., *L'esecuzione*, in *Diritto processuale penale*, a cura di G. Di Chiara, V. Patenè, F. Siracusano, Milano, 2018, p. 928; CERCOLA L., sub art. 671, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – *Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, Milano, 2020, p. 753 ss.; DEAN G., *Ideologie e modelli dell'esecuzione penale*, Torino, 2004, p. 55 ss.

³²⁴ Vedi Cass., sez. I, 5 luglio 2018, n. 30780, Fiesoli, non mass.; Cass., sez. I, 19 giugno 2013, n. 32477, Dello Russo, Ced. 257003; *Contra* Cass., sez. I, 12 aprile 2018, n. 46150, Paun, non mass.; In dottrina vedi IAFISCO L., *Ennesimo intervento della Corte di Cassazione in tema di formazione progressiva del giudicato*, cit., p. 55; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 319; VARRASO G., *op. cit.*, p. 352 ss.

essendo direttamente interessati dalla pronuncia rescissoria non passano in giudicato.

Le argomentazioni formulate dalla giurisprudenza danno prova di quanto la connessione essenziale sia un concetto fluido, refrattario ai tentativi di costrizione all'interno del dato positivo e, al contrario, capace di adattarsi alle molteplici situazioni in cui la riforma di una parte di sentenza si riverbera sulle parti non annullate.

Non è difficile, perciò, ritenere operante la connessione essenziale anche nelle ipotesi di annullamento parziale c.d. proprio, destinato ad accertare l'esistenza o il mancato riconoscimento di una circostanza³²⁵. Infatti, non sono infrequenti i casi in cui l'operatività di alcune delle cause di estinzione ha quale presupposto logico, prima che giuridico, l'individuazione della pena. Talvolta, le condizioni per rilevare la prescrizione, l'amnistia o la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di merito, possono realizzarsi solo a seguito del definitivo accertamento dell'insussistenza di una circostanza aggravante, con la conseguenza che la relativa pronuncia del giudice del rinvio non potrebbe che esperire efficacia *ultra petita*, incidendo su punti diversi da quello relativo al trattamento

³²⁵ La giurisprudenza prevalente, tuttavia, sostenendo che i punti relativi all'accertamento del fatto e alla determinazione della pena sarebbero sempre suscettibili di autonoma decisione, esclude che tra essi possa essere ravvisato un rapporto di connessione essenziale. Vedi Cass., sez. un., 23 novembre 1990, Agnese, n. 373, cit.; Cass., sez. I, 22 febbraio 1999, El Achari, n. 4703, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1999, p. 556; Cass., sez. I, 18 gennaio 2001, Picone, n. 9537, in *Cass., pen.*, 2001, p. 3451; Cass., sez. III, 20 novembre 2002, De Martin, n. 1573, Ced. 223275; Cass., sez. II, 14 marzo 2007, Mazzei, n. 12967, Ced. 236462; Cass., sez. II, 9 febbraio 2010, Guerriero, n. 8039, Ced. 246806; Cass., sez. IV, 27 gennaio 2010, La Serra e altri, n. 24732, Ced. 248117; Cfr. Cass., sez. VI, 22 aprile 1994, Cacace, n. 7519, Ced. 199022, in cui, diversamente, la Corte ha riconosciuto la connessione tra il giudizio di bilanciamento *ex art. 69* e l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Cass., sez. V, 26 marzo 1991, Zappalà, n. 5162, Ced. 187340 in cui la connessione essenziale è stata ravvisata tra la sanzione e il beneficio della sospensione condizionale della pena.

sanzionatorio³²⁶. Proprio gli effetti demolitori della sentenza emessa in sede di rinvio potrebbero militare nel senso di ravvisare l'interferenza qualificata che alla stregua della connessione essenziale impedirebbe il formarsi dell'irrevocabilità sul giudizio di colpevolezza a seguito dell'annullamento in punto di pena³²⁷.

Nonostante le ritrosie dei giudici di legittimità, tale considerazione potrebbe mitigare il rigore della posizione ormai dominante nella giurisprudenza della Suprema Corte che, facendo discendere dall'art. 624 c.p.p. l'irrevocabilità parziale sull'accertamento del fatto, in caso di annullamento parziale che incide sul punto inerente al trattamento sanzionatorio, esclude con fermezza la rilevabilità delle cause di proscioglimento immediato nel giudizio di rinvio³²⁸.

³²⁶ Per alcuni isolati precedenti in tema di remissione di querela vedi Cass., sez. I, 7 ottobre 2008, Carissimi, n. 42994, Ced. 241827; Cass., sez. I, 28 settembre 1994, Ponzetta, n. 11206, Ced. 199621, con nota di E. JANNELLI, *La definizione costituzionale del giudicato*, in *Cass. pen.* 1996; Cass., sez. I, 11 marzo 1992, Lanciotti, n. 5431, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2562.

³²⁷ Invero, la principale obiezione mossa all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di giudicato progressivo consiste nel ritenere che in ipotesi di annullamento parziale limitato al profilo sanzionatorio non ci si possa ancora ritenere in presenza di una sentenza di condanna, stante la connessione essenziale sussistente tra il reato e la relativa sanzione. Vedi Cass., sez. I, 1° giugno 2000, D'Agostino, n. 7548, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2000, p. 523; Cass., sez. V, 19 dicembre 1997, Magnelli, n. 4307, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2911; Cass., sez. I, 30 maggio 1994, Antonini, n. 10291, Ced. 199165; Cass., sez. I, 28 settembre 1994, Ponzetta, n. 11206; Cass., sez. I, 12 febbraio 1993, n. 575, P.g. in proc. Francapane, Ced. 193656; Cass., sez. VI, 29 marzo 1988, Cucci, n. 12770, in *Cass. pen.* 1990, p. 887. La Suprema Corte ha definitivamente rigettato tale argomentazione sottolineando come «l'applicabilità della pena non è una costante del reato». Vedi per tutti Cass., sez. un., 26 marzo 1997, Attinà, n. 4904, cit., p. 2684 ss. In dottrina vedi IADECOLA G., *Cassazione della sentenza penale e giudizio di rinvio*, cit., p. 2604 ss.

³²⁸ Busetto M., *op. cit.*, p. 2488; Iafisco L., *Ennesimo intervento della Corte di Cassazione in tema di formazione progressiva del giudicato*, cit., p. 552; Savio E., *Il giudizio di rinvio dopo l'annullamento in Cassazione*, cit., p. 99 ss.; Siracusano D., *Giudizio di rinvio limitato all'accertamento di una circostanza e possibilità d'applicazione dell'art. 152 c.p.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, p. 1241; in giurisprudenza vedi Cass., sez. I, 1° giugno 2000, D'Agostino, n. 7548, cit., p. 523.

§ 6. L'impossibilità di pronunciare alcune cause di proscioglimento immediato.

Il dibattito relativo alla possibilità di configurare il giudicato sul punto della sentenza nasce tradizionalmente dall'esigenza di chiarire quali siano i limiti dei poteri cognitivi del giudice investito della parziale devoluzione sul *thema*, allo scopo di comprendere quali spazi residuino alla pronuncia delle cause di proscioglimento immediato di cui all'art. 129 c.p.p.

La giurisprudenza è approdata a soluzioni divergenti a seconda che alla frammentazione della regiudicanda sulle disposizioni interne al capo d'imputazione si pervenga tramite l'impugnazione parziale, ovvero l'annullamento parziale con rinvio. Nei casi in cui l'impugnazione parziale sia proposta unicamente per la censura del punto inerente al trattamento sanzionatorio, sui punti residui, relativi al fatto e al giudizio di colpevolezza, si formerebbe una mera preclusione processuale, la cui forza non è tale da impedire l'esercizio di poteri officiosi, come quelli che la legge conferisce *ex art. 129 c.p.p.*; in ipotesi speculari di annullamento con rinvio, la parziale devoluzione del solo punto relativo alla pena, escluderebbe radicalmente la rilevazione della cause di proscioglimento immediato.

In effetti, se si accoglie la premessa maggiore per cui la rilevabilità delle cause di proscioglimento immediato, di cui all'art.

129 c.p.p., essendo ammessa in ogni stato e grado del processo, è impedita dalla formazione dell'autorità di giudicato, e si sostiene, come la giurisprudenza di legittimità suggerisce di fare, che l'irrevocabilità possa formarsi anche sugli specifici punti della sentenza, non può che concludersi per l'assoluta impossibilità per il giudice, la cui cognizione è estesa unicamente al profilo sanzionatorio, di esercitare i poteri d'ufficio sulle parti non devolute, relative all'accertamento del fatto e al giudizio di colpevolezza, rispetto cui deve considerarsi concluso l'*iter* processuale³²⁹.

La conclusione cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, per vero, non esclude radicalmente la possibilità di rilevare eventuali cause di proscioglimento immediato nel giudizio rescissorio poiché l'esercizio di poteri *ex officio* è perfettamente compatibile con la struttura del giudizio di rinvio, atteso che l'art. 627, comma 2, c.p.p. conferisce al giudice competente gli stessi poteri che aveva colui la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge³³⁰. Tuttavia, tali poteri che la legge conferisce restano circoscritti al *quantum* di *res iudicanda* per cui è stato disposto il rinvio, sicché è il provvedimento con cui la Corte di Cassazione

³²⁹ «Gli effetti preclusivi che impediscono al giudice di rinvio di estendere la sua indagine oltre i limiti oggettivi del giudizio a lui affidato [...] sono diretta ed ineludibile conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia della Corte di Cassazione in relazione a tutte le parti diverse da quelle annullate ed a queste non necessariamente connesse». Così esplicitamente Cass., sez. un., 23 novembre 1990, Agnese, n. 373, cit.

³³⁰ Tra i quali rientrano le speciali limitazioni alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale *ex art. 627 comma 2 c.p.p.*; il dovere di uniformarsi al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 627 comma 3 c.p.p.; le preclusioni alla pronuncia delle nullità, anche assolute, o inammissibilità eventualmente verificatesi nei precedenti gradi del giudizio *ex art. 627 comma 4 c.p.p.*, nonché l'insindacabilità della decisione sulla competenza di cui al primo comma dell'art. 627 c.p.p.

annulla con rinvio, ai sensi dell'art. 623 c.p.p., che finisce per perimetrare inderogabilmente le prerogative del giudice del rinvio³³¹.

Quindi, nei casi di cognizione estesa all'intera regiudicanda, per effetto della devoluzione realizzatasi in conseguenza della pronuncia di annullamento totale, il giudice del rinvio conserva la possibilità di esercitare i poteri decisorii che la legge gli conferisce e, dunque, di rilevare eventuali cause di immediato proscioglimento, con il limite della sopravvenienza rispetto alla decisione della Corte³³²; diversamente, nelle ipotesi più consuete di annullamento parziale, l'irrevocabilità formatasi sulle parti ormai definitivamente annullate costringerebbe inderogabilmente la cognizione del giudice del rinvio alle parti oggetto di devoluzione. In tali casi, poiché la rilevanza delle cause di immediato proscioglimento presuppone l'esistenza di

³³¹ Vedi SAVIO E., *Il giudizio di rinvio dopo l'annullamento in Cassazione*, cit., p. 70 ss., secondo la quale quello di rinvio si specifica per essere «un giudizio a geometrie variabile»; BELLAVISTA G., voce *Corte di Cassazione (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, p. 849 e ss.; BELTRANI S., *Il giudizio di rinvio*, cit., p. 786 ss.; DINACCIF, *L'inquadramento sistematico del giudizio di rinvio*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, p. 707; *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, cit., p. 12 ss.; DI NICOLA V., *Il giudizio di rinvio*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, Vol. IV – *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, a cura di L. Kalb, Torino, 2015, p. 321; SAVIO E., *Poteri del giudice del rinvio in un particolare caso di abolitio criminis*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, I, p. 50; SPANGHER G., *Bis in idem delle Sezioni unite sui limiti di applicabilità dell'art. 152 c.p.p. 1930 nel giudizio di rinvio con annullamento parziale*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2507. In giurisprudenza vedi Cass., sez. un., 26 marzo 1997, Attinà, n. 4904, cit., p. 2684 ss., in cui si precisa che «la possibilità di applicare l'art. 129 c.p.p. nel giudizio di rinvio, in particolare con riferimento a cause estintive sopravvenute all'annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e col conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio: formatosi il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, dette cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere sul *decisum*».

³³² Vedi IADECOLA G., *Cassazione della sentenza penale e giudizio di rinvio*, cit., p. 2600; SAVIO E., *Il giudizio di rinvio dopo l'annullamento in Cassazione*, cit., p. 87; RUSSO M. C., sub *art. 624 bis*, cit., p. 4588; Cfr. FALATO F., *Immediata declaratoria e processo penale*, Padova, 2010, p. 358, la quale individua analiticamente i fatti impeditivi alla formazione del giudicato implicito; CAPITTA A. M., *La declaratoria immediata delle cause di non punibilità*, cit., p. 215 ss.; SIRACUSANO D., *Giudizio di rinvio limitato all'accertamento di una circostanza e possibilità d'applicazione dell'art. 152 c.p.p.*, cit., p. 1242 ss. In giurisprudenza vedi Cass., sez. un., 11 maggio 1993, Ligresti, n. 6019, cit., p. 2499; Cass., sez. III, 14 ottobre 2003, Meloni, n. 23176, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2004, p. 75; Cass., sez. I, 1° luglio, Agostoni, n. 195061, in *Cass. pen.*, 1995, 619.

un giudizio ancora in corso quanto al profilo dell'esistenza del reato e della responsabilità dell'autore, la sentenza *ex art. 129 c.p.p.* potrebbe essere pronunciata solo nei casi in cui tali punti siano stati specificamente annullati³³³.

Tale approdo giurisprudenziale, tuttavia, genera nell'intero sistema delle garanzie che l'ordinamento accorda all'imputato una serie di aporie³³⁴.

La genesi di tali conseguenze è da ravvisare nel dibattito relativo al giudicato progressivo e alla corretta interpretazione del concetto di "parti" della sentenza di cui all'art. 624 c.p.p. Invero, già sotto il vigore della disciplina previgente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di elaborare le argomentazioni sul tema di formazione progressiva del giudicato nell'ambito della più spinosa questione relativa alla possibilità di pronunciare la prescrizione nelle more del giudizio di rinvio. Ci si domandava, cioè, se nel corso del giudizio conseguente all'annullamento in punto di pena potesse trovare spazio la possibilità di travolgere l'accertamento del fatto, dando rilievo alla maturazione dei termini di estinzione del reato, anche nell'eventualità in cui questi, già maturati, fossero stati erroneamente ignorati dalla Suprema Corte³³⁵.

³³³ Vedi IADECOLA G., *Cassazione della sentenza penale e giudizio di rinvio*, cit., p. 2602; SPANGHER G., *Bis in idem*, p. 2505; PAULESU P.P., *Sui limiti di applicabilità dell'art. 152 c.p.p. 1930 nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento parziale*, in *Giur. it.*, 1994, p. 469.

³³⁴ NORMANDO R., *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, cit., p. 20 ss.

³³⁵ Vedi Cass., sez. II, 14 marzo 2007, Mazzei, n. 12967, cit.; Cass., sez. I, 30 marzo 2006, Adamo, n. 24679, in *Guida dir.*, 2006, p. 62; Cass., sez. IV, 16 aprile 2004, p.g. in proc. Archidiacono, n. 21769, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2005, p. 506; Cass., sez. 11 febbraio 2003, Ferracuti, n. 12013, Ced. 224108; Cass., sez. III, 14 ottobre 2003, Meloni, n. 23176, cit., p. 75; Cass., sez. 20 novembre 2002, De Martin, n. 1573, cit.; Cass., sez. I, 18 gennaio 2001, Picone, n. 9537, cit., p. 3451; Cass., sez. III, 25 gennaio 2000, Vitello e altri, n. 216964, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2001, p. 203; Cass., sez. I, 22 febbraio 1999, El Achari, n. 4703, cit., p. 556; Cass., sez. II, 29 ottobre 1998, Zucca, n. 11544, Ced. 211905; Cass., sez. VI, 15 maggio 1998, Vetrano, n. 7903, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2883; Cass., sez. VI, 2 aprile 1998, Tafi e altri, n. 5578, in *Gius. pen.*, 1999, III, p. 236; Cass., sez. IV, 29 gennaio 1998, Ceraldini, n. 2290, Ced. 210581; Cass.,

La risposta a questo interrogativo era destinata ad influire sulla rilevanza della prescrizione e, con essa, di tutte le cause per cui l'ordinamento accorda al giudice l'esercizio dei poteri officiosi ex art. 129 c.p.p.; è forse per questa ragione che la giurisprudenza di legittimità, favorita dal dato positivo, facilmente interpretabile *ad adiuvandum*, si è graniticamente assestata sulla tesi che ravvisa nel punto inerente al fatto e al giudizio di responsabilità la capacità di passare autonomamente in giudicato, ravvisando in essa l'unica soluzione idonea ad arginare gli effetti della prescrizione nel giudizio di rinvio ormai prossimo alla conclusione³³⁶.

Il vizio di tale tesi è da ravvisare nella trasposizione di un'esigenza di politica del diritto alla stregua di una costruzione dogmatica, in virtù della quale si è esclusa la pronuncia ex art. 129 c.p.p., sulla base di considerazioni specificamente plasmate sulla sola prescrizione, quale sineddoche di tutte le altre cause di immediato proscioglimento.

sez. un., 26 marzo 1997, Attinà, n. 4904, cit., p. 2684 ss.; Cass., sez. III, 2 aprile 1996, Ambrosino, n. 4675, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1997, p. 71; Cass., sez. I, 5 ottobre 1995, Barbieri, n. 11041, in *Cass. pen.*, 1997, p. 2497, con nota di M. Busetto, *Annullamento parziale e declaratoria della prescrizione nel giudizio di rinvio*; Cass., sez. III, 21 dicembre 1993, Brunelli, n. 4905, Ced. 197501; Cass., sez. I, 1° luglio 1993, Agostoni, n. 195061, cit., p. 619; Cass., sez. un., 11 maggio 1993, Ligresti, n. 6019, cit., p. 2499 ss.; Cass., sez. un., 23 novembre 1990, Agnese, n. 373, cit., p. 728 ss.; Cass., sez. IV, 27 gennaio 1987, Barba, n. 5956, cit.; Cass., sez. I, 27 gennaio 1987, Freda, n. 4194, cit., p. 1668; Vedi anche Cass., sez. III, 20 febbraio 2004, Ragusa n. 15472, Ced. 228499 e Cass., sez. II, 17 ottobre 2013, Abenavoli, n. 44949, Ced. n. 257314 in cui i giudici di legittimità hanno dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 624 e 627, comma 3, c.p.p. per violazione del principio della ragionevole durata, nella parte in cui non consentono di rilevare la prescrizione del reato maturata nel corso del giudizio di rinvio, disposto unicamente per la rideterminazione della pena. Ancor prima Cass., sez. un., 19 gennaio 1994, Cellerini, n. 4460, cit., p. 2028 ss. aveva dichiarato manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 152, 544 e 545 comma 1 c.p.p. 1930.

³³⁶ Vedi Busetto M., *op. cit.*, 2486; Conti C., *La preclusione nel processo penale*, cit., p. 224 ss.; Pierdonati M., *Formazione "progressiva" del giudicato penale*, in *Av.Vv., Il principio di preclusione nel processo penale*, a cura di L. Marafioti e R. Del Coco, Torino, 2012, p. 95; Jannelli M., *Le Sezioni Unite sull'eseguibilità della sentenza a seguito di annullamento parziale: l'eterno ritorno del giudicato progressivo*, in *Cass. pen.*, 2021, n. 5, p. 1508; Scomparin L., *op. cit.*, p. 308; Jannelli E., *La cosa giudicata*, cit., 2005, p. 593.

La fallibilità di tale conclusione è dimostrata dalla constatazione che il rigore con cui la Corte ha risolto i dubbi circa la rilevanza della prescrizione è stato progressivamente ridimensionato nei casi in cui, nelle medesime circostanze di annullamento con rinvio parziale, si è sostenuta la possibilità di pronunciare il proscioglimento immediato per alcune particolari cause rientranti nella disciplina di cui all'art. 129 c.p.p.³³⁷.

La Corte di Cassazione, infatti, nei casi di morte del *reo* e *abolitio criminis*, verificatesi a seguito della pronuncia di annullamento, ha ritenuto che la formazione dell'irrevocabilità sull'accertamento di responsabilità dell'imputato fosse da considerarsi recessiva rispetto alla necessità di concludere il giudizio con una sentenza di proscioglimento³³⁸. Le ragioni di tale passo indietro della giurisprudenza di legittimità, certamente meritevoli di considerazione, sono essenzialmente due.

La prima di queste, lungi dall'affrontare il problema nella sua dimensione organica, nasce dall'esigenza di dare rilievo alla particolare natura delle due cause esaminate che, spezzando il legame imputazione – imputato, finiscono per riverberarsi sull'esistenza del rapporto processuale. Invero, da un lato l'intervenuta *abolitio criminis*, facendo venir meno la rilevanza penale del fatto per cui si

³³⁷ Analogamente a quanto già sostenuto con riferimento alla questione relativa alla concorrenza tra cause di inammissibilità e cause di proscioglimento. Vedi MENNA M., *Ricorso per Cassazione: a) casi e cognizione*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, Volume IV – *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, a cura di L. Kalb, Torino, 2015, p. 217.

³³⁸ Vedi FALATO F., *Immediata declaratoria e processo penale*, cit., p. 365 ss.; IADECOLA G., *Cassazione della sentenza penale e giudizio di rinvio*, cit., p. 2602; RUSSO M. C., sub art. 624 bis, cit., p. 4587 ss.; SAVIO E., *Il giudizio di rinvio dopo l'annullamento in Cassazione*, cit., p. 96 ss.; *Poteri del giudice del rinvio in un particolare caso di abolitio criminis*, in cit., p. 51; VANNI R., *Giudicato progressivo e limiti all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. nel giudizio di rinvio*, in *Giur. it.*, 1997, p. 781 ss.

procede, finisce per caducare l'oggetto del rapporto processuale³³⁹; nel caso di morte del *reo*, dall'altro, il venir meno del presupposto soggettivo contro cui far valere l'istanza punitiva, rende non più attuale l'esigenza di concludere l'*iter* processuale, tanto da vincolare il giudice, in ogni stato e grado del processo, alla pronuncia della relativa causa di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 69 c.p.p.³⁴⁰.

La seconda, coerente con l'intento di recuperare l'economia processuale, prende atto della necessità di non rinviare inutilmente a fasi processuali ulteriori le decisioni che incombono ineluttabilmente sulla definizione del rapporto processuale.

Invero, l'*abolitio criminis* è destinata ad essere rilevata anche dopo la formazione del giudicato, da parte del giudice dell'esecuzione i cui poteri sono funzionali a garantire il controllo sulla validità del titolo esecutivo³⁴¹. Troppo dispendioso, in un'ottica

³³⁹ Vedi Cass., sez. VI, 15 dicembre 1999, dep. 2000, El Quaret, n. 356, Ced. 215285 ove chiaramente si evidenzia che, nei casi di sopravvenuta *abolitio criminis*, «tale declaratoria è necessariamente pregiudiziale rispetto ad ogni altro accertamento che implichi, invece, la formale permanenza di una *res iudicanda* e ciò non diversamente da quanto è imposto al giudice nell'ipotesi di morte dell'imputato, ove pur in questo caso, per il venir meno della componente soggettiva, il rapporto processuale è risolto». Vedi Cass., sez. IV, 24 novembre 2016, n. 5195, in Ced. 268348; Cass., sez. VI, 19 ottobre 2010, Ndaw, n. 41683, Ced. 248720; Cass., sez. VI, 5 febbraio 1996, Rondoni, n. 3020, Ced. 204789; più di recente, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'annullamento parziale disposto unicamente sul profilo sanzionatorio non impedisce la pronuncia di proscioglimento anche nell'eventualità in cui, nelle more del giudizio di rinvio, sia intervenuta una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con cui si rilevi l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipende l'applicazione della norma incriminatrice. Vedi Cass., sez. VI, 22 giugno 2010, Diao, n. 30595, Ced. 248040; Cass., sez. VI, 5 novembre 2010, dep. 2011, n. 9028, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 50 ss. con nota di SAVIO E., *Poteri del giudice del rinvio in un particolare caso di abolitio criminis*, cit., p. 45.

³⁴⁰ Vedi Cass., sez. I, 16 maggio 2019, n. 35845, Zaccagnini, Ced. 276617; Cass., sez. unite, 26 marzo 1997, Attinà, n. 4904, cit., p. 2684 ss.; Cass., sez. V., 22 gennaio 2015, Dimino, n. 19225, non mass.; Cass., sez. IV, 29 gennaio 1998, Ceraldini, n. 2290, cit.; Cfr. Cass., sez. III, 25 gennaio 2000, Vitello e altri, n. 216964, cit., p. 203; Cass., sez. VI, 15 dicembre 1999, dep. 2000, El Quaret, n. 356, cit.; Cass., sez. VI, 16 aprile 2003, Costa, n. 26112, Ced. 226010.

³⁴¹ Secondo DEAN G., voce *Esecuzione penale*, in *Enc. dir.*, Annali, II, I, Milano, 2008, p. 264; *Ideologie e modelli dell'esecuzione penale*, cit., p. 61, la *ratio* della norma deve essere ravvisata nella necessità di garantire la parità di trattamento in situazioni eguali, stante le sperequazioni che potrebbero verificarsi tra il condannato per un fatto di reato e colui il quale abbia commesso lo stesso fatto a seguito della dichiarata irrilevanza penale. Vedi SCALFATI A.,

di concentrazione delle energie processuali, sarebbe impedire al giudice del rinvio di riesaminare quanto già divenuto irrevocabile per rilevare che il fatto non costituisce – più – reato, costringendolo a concludere il giudizio il cui ineluttabile epilogo sarebbe stata la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 c.p.p.³⁴²

Quanto alla morte del *reo*, invece, il ragionamento è ancora più tortuoso se si considera che la stessa rileva come causa di estinzione del reato, ovvero della pena, a seconda del suo verificarsi prima o dopo la sentenza di condanna. Seguendo l'orientamento giurisprudenziale dominante, l'irrevocabilità formatasi, a seguito di annullamento in punto di pena, sull'accertamento del fatto e sul giudizio di colpevolezza sarebbe già di per sé idonea a costituire la condanna sicché, qualora la morte dell'imputato dovesse verificarsi nelle more del giudizio, alla stessa dovrebbe conseguire l'effetto di estinguere la pena che, tuttavia, non è ancora stata determinata. L'economia processuale si apprezza, dunque, nella misura in cui si consente al giudice del rinvio, preso atto dell'evento in questione, di pronunciare il proscioglimento, evitando di dar corso al giudizio per la rideterminazione della sanzione destinata, inevitabilmente, ad essere *inutiliter data*.

Le argomentazioni dei giudici di legittimità, sebbene siano pregevoli nel fine perseguito, mettono in luce una certa indulgenza della giurisprudenza nell'affrontare la questione relativa alla

La pronuncia di abolitio criminis nel vigente assetto dell'esecuzione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 180; CORBI G., *L'esecuzione nel processo penale*, cit., p. 332. Vedi anche SAVIO E., *Il giudizio di rinvio dopo l'annullamento in Cassazione*, cit., p. 96, la quale precisa che dall'*abolitio criminis* deve essere tenuta distinta la successione di leggi penali favorevole al *reo* che, diversamente, trova nel giudicato un ostacolo insormontabile. In giurisprudenza vedi Cass., sez. un., 27 marzo 2014, n. 16208, in Ced. n. 258654.

³⁴² Specificamente sul tema vedi Cass., sez. VI, 5 febbraio 1996, Rondoni, n. 3020, cit.; Cass., sez. VI, 22 giugno 2010, Diaio, n. 30595, cit.

possibilità di rilevare le cause di immediato proscioglimento diverse dalla prescrizione cui, invece, è riservato un trattamento intransigente.

Se tale irremovibilità è giustificata dalla necessità di arginare l'operatività della prescrizione, creando una zona franca del processo in cui il decorso del tempo non rileva quale causa di estinzione del reato, non si può far a meno di notare che la riforma sul processo penale, accogliendo le istanze di ridurre l'impatto della prescrizione, ne abbia confinato l'operatività nel solo giudizio di primo grado. Venendo meno l'esigenza principale che ha occasionato l'intera elaborazione teorica del giudicato sul punto, non può che auspicarsi, in prospettiva *de iure condendo*, il ritorno alla tesi che, interpretando il concetto di "parte" di cui all'art. 624 c.p.p. come comprensivo dei soli capi di imputazione, riconduce il sistema ad una certa linearità³⁴³.

§ 7. Il giudicato sul punto e l'eseguibilità della pena.

Il riconoscimento del giudicato sul punto ha implicazioni pratiche non di poco conto, sul versante dell'esecutività e della presunzione di non colpevolezza. Invero, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, l'art. 650 c.p.p.

³⁴³ Come evidenziato da CIANI G., sub *art. 624*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da M. Chiavario, Vol. VI, Torino, 1991, p. 305; CORDERO F., *Procedura penale*, cit., p. 1163. Sul punto vedi NATALI K., *op. cit.*, p. 267, la quale mette in evidenza che, per effetto dei recenti interventi normativi, «l'avvento della prescrizione in costanza del giudizio di rinvio non rappresenta più un problema tale da giustificare la frantumazione del giudicato».

subordina l'esecutività della sentenza alla condizione che la stessa abbia acquisito l'autorità di giudicato³⁴⁴.

Quando l'annullamento è pronunciato con riferimento alla sentenza oggettivamente, ovvero soggettivamente cumulativa, l'irrevocabilità formatasi sui capi non devoluti alla cognizione del giudice del rinvio ne abilita senza dubbio l'esecuzione³⁴⁵; in detti casi, è possibile apprezzare la contestualità che il combinato disposto degli artt. 648 e 650 c.p.p. sembra esigere nel disciplinare i rapporti tra irrevocabilità ed efficacia sostanziale di giudicato.

Più complessa risulta, invece, la questione relativa all'individuazione del *dies a quo* dell'eseguibilità nei casi di annullamento parziale proprio, atteso che, quando il giudizio di rinvio sia proseguito per la determinazione della pena, la parte della sentenza suscettibile di esecuzione è ancora *sub iudice*, mentre l'irrevocabilità riguarda unicamente l'accertamento del fatto e della colpevolezza del *reo*.

Parallelamente alla determinazione delle fondamenta dogmatiche del giudicato sul punto e, anzi, con lo scopo di arginare l'incidenza delle osservazioni di coloro i quali ne escludono la configurabilità per l'impossibilità di ammettere l'irrevocabilità su una parte di sentenza inidonea a determinare l'esecutività del comando, la giurisprudenza di legittimità ha scisso la nozione di «definitività», distinguendo concettualmente tra l'irrevocabilità e

³⁴⁴ Per una ricostruzione organica vedi NORMANDO R., *Il giudicato: forza esecutiva ed effetti*, cit., p. 516.

³⁴⁵ Vedi ALOISI U., *Manuale pratico di procedura penale*, Vol. III, cit., p. 560 il quale precisa che «per l'esecutorietà, come già prima per l'irrevocabilità che ne costituisce il presupposto, è sempre l'autonomia della parte impugnata o non annullata rispetto alla parte annullata l'elemento decisivo da tenere presente in ogni caso».

l'eseguitività³⁴⁶. Mentre la prima sarebbe conseguenza del fisiologico sviluppo del rapporto processuale, qualificando la definitiva cristallizzazione del risultato decisorio, la seconda andrebbe posta in relazione alla valida formazione del titolo esecutivo e, dunque, alla materiale e giuridica possibilità di dare esecuzione alle parti divenute irrevocabili³⁴⁷.

In virtù di tale distinzione, attuata non senza forzature terminologiche, si è sostenuto che l'autorità di giudicato formatasi, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., sull'*an* della responsabilità, mentre giustifica la produzione di alcuni degli effetti tipici del giudicato, tra i quali l'esaurimento del potere giurisdizionale in merito a quanto già definitivamente deciso, non è sufficiente ad attribuire alla condanna la forza esecutiva che la contraddistingue³⁴⁸; per l'attuazione della

³⁴⁶ Vedi LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 63 la quale precisa che «ciò equivale a denominare “giudicato” quanto andrebbe più propriamente definito “preclusione”, vale a dire un fenomeno di natura endoprocessuale in forza del quale il giudice, dopo la sentenza di annullamento della Cassazione, non può decidere al di là dei limiti tracciati dalla sentenza stessa»; JANNELLI E., *La cosa giudicata*, cit., p. 596; CAPRIOLI F. e VICOLI D., *Procedura penale dell'esecuzione*, cit., p. 52 ss. Vedi anche DINACCI F., *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, cit., p. 51 secondo il quale «il *clou* della apodittività consiste nell'aver confermato il valore di autorità di cosa giudicata per le parti di sentenza non oggetto di annullamento e, allo stesso tempo, nell'aver negato l'esecutività parziale delle stesse»; *Contra* vedi CHINNICI D., *Brevi note in tema di giudicato progressivo*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2000, p. 235 ss.; COLOMBO G., *Intervento*, in *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni. Atti del Convegno. Foggia – Mattinata, 25 – 27 settembre 1998*, Milano, 2000, p. 264.

³⁴⁷ Vedi Cass., sez. un., 23 novembre 1990, Agnese, n. 373, cit., p. 728 ss. Successivamente vedi Cass., sez. un., 11 maggio 1993, Ligresti, n. 6019, cit., p. 2499 ss.; Cass., sez. un., 19 gennaio 1994, Cellerini, n. 4460, cit., p. 2027 ss. in cui si precisa che «l'autorità di cosa giudicata, come già avvertito in dottrina, non va scambiata con l'esecutorietà di una decisione, perché l'esecutorietà non è sufficiente ad attribuire ad un provvedimento l'autorità di cui si tratta e, talvolta, neppure il carattere della irrevocabilità mentre vi possono essere decisioni aventi autorità di cosa giudicata senza essere in tutto o in parte eseguibili». Vedi Cass., sez. un., 26 marzo 1997, Attinà, n. 4904, cit., p. 2684 ss.; Cass., sez. I, 12 febbraio 1993, n. 575, P.g. in proc. Fracapane, cit.; Cass., sez. I, 30 maggio 1994, n. 10291, Antonini, cit.; Cass., sez. I, 12 maggio 2015, Neri, n. 25881, non mass.

³⁴⁸ In dottrina vedi CERCOLA L., *Limiti all'esecutività della pena per le parti della sentenza di condanna divenute irrevocabili*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 2175; FUMO M., *Il ricorso per cassazione: b) procedimento e giudizio*, cit., p. 304 ss.; JANNELLI E., *La definizione costituzionale del giudicato penale: conseguenze sull'ammissibilità del giudicato c.d. parziale*

pretesa punitiva occorrerà attendere gli esiti del giudizio di rinvio e, dunque, la formazione dell'irrevocabilità anche sul punto inerente al trattamento sanzionatorio³⁴⁹.

L'orientamento di cui si discute, dunque, pone una correlazione necessaria tra il passaggio in giudicato del capo nella sua interezza e l'attitudine ad integrare il titolo esecutivo³⁵⁰; nei casi di annullamento parziale proprio, incidente sulle disposizioni interne alla singola imputazione, si assisterebbe ad una interruzione del rapporto di immediata consequenzialità che, alla luce degli artt. 648 e 650 c.p.p., dovrebbe scandire le scadenze temporali in base alle quali, realizzatasi l'irrevocabilità, avrebbe luogo l'attuazione della pretesa punitiva³⁵¹.

D'altronde, dal sistema si potrebbe evincere che non è *extra ordinem* la concezione di una decisione irrevocabile cui non facciano seguito immediati effetti esecutivi, come nel caso in cui, a seguito del

ovvero progressivo, cit., p. 130 ss.; NORMANDO R, *Il giudicato: forza esecutiva ed effetti*, cit., p. 520; *Il valore, gli effetti e l'efficacia*, in cit., p. 22.

³⁴⁹ Sulla perdurante applicazione dei termini cautelari vedi Cass., sez. IV, 19 febbraio 2013, n. 10674, Macrì, Ced. 254940; Cass., sez. VI, 5 novembre 2013 dep. 2014, Elia, n. 273, Ced. 257769; Cass., sez. VI, 19 dicembre 2013, dep. 2014, Ben Lahmar, n. 2324, Ced. 258251; Cfr. Cass., sez. I, 10 ottobre 2017, Bracale, n. 53429, non mass.; Cass., sez. I, 5 maggio 2004, De Finis, n. 22293, Ced. 228199.

³⁵⁰ L'esecutività della sentenza, nei casi di irrevocabilità del capo, era garantita a condizione che la sanzione da porre in esecuzione fosse completa, insuscettibile, cioè, agli esiti del giudizio di rinvio, come specificato dalla giurisprudenza in tema di reati avvinti dal vincolo della continuazione. Vedi Cass., sez. II, 15 dicembre 1999, dep. 2000, Piconi, n. 6287, Ced. 217857; Cass., sez. I, 17 dicembre 2019, dep. 2020, n. 6189, Castiglione, cit.; Cass., sez. I, 30 giugno 2015, Cafasso, n. 36331, cit.; Cass., sez. I, 21 febbraio 2013, Antonacci, n. 15949, Ced. 256255; Cfr. CERCOLA L., *Limiti all'esecutività della pena per le parti della sentenza di condanna divenute irrevocabili*, cit., p. 2178 il quale mette in luce come, diversamente da quanto sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, non sarebbe *extra ordinem* la possibilità di porre in esecuzione la pena, suscettibile di essere stravolta all'esito del giudizio di rinvio.

³⁵¹ Secondo DINACCI F., *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, cit., p. 201 ss. l'irrevocabilità e l'esecutività della sentenza sarebbero legate da un rapporto di «automatismo giuridicamente preordinato»; NORMANDO R, *Il giudicato: forza esecutiva ed effetti*, cit., p. 519 ss. secondo la quale l'apparente indissolubilità che caratterizza il binomio irrevocabilità – esecutività della sentenza trova un'eccezione nei casi di giudicato progressivo.

passaggio in giudicato della sentenza, l'esecuzione sia sospesa, ovvero differita³⁵².

Il rapporto di immediata prossimità temporale, invece, è garantito nelle diverse circostanze in cui, annullata parzialmente la sentenza, l'irrevocabilità abbia interessato i singoli capi di imputazione. In detti casi, invero, il più volte ribadito principio di autonomia delle imputazioni non sarebbe da ostacolo all'immediata esecuzione della pena per essi irrogata, sebbene il giudizio di rinvio sia proseguito per la definizione di quanto specificamente annullato³⁵³.

Successivamente, tuttavia, nonostante il quadro normativo di riferimento non sia variato, lo scollamento temporale tra irrevocabilità del punto ed eseguibilità del capo è stato oggetto di ripensamento; si è assistito alla proliferazione di orientamenti giurisprudenziali minori che, prescindendo dalla distinzione, fino a quel momento considerata dirimente, tra annullamento proprio ed improprio, hanno spostato indietro il *dies a quo* dell'esecutività della sentenza, ammettendo la possibilità di disporre l'ordine di esecuzione per la pena, ancora *sub iudice* quanto alla determinazione dell'ammontare complessivo, in presenza della sola irrevocabilità sull'accertamento di responsabilità.

³⁵² Vedi Cass., sez. un., 19 gennaio 1994, Cellarini, n. 4460, cit., p. 2027 ss.; *Contra* LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 63 secondo la quale l'argomentazione della Corte non è meritevole di pregio nella misura in cui prescinde dalla distinzione tra l'esecutività, cioè l'idoneità astratta della sentenza ad essere eseguita e la eseguibilità che, invece, configura la capacità concreta di essere posta in esecuzione. L'esecutività è caratteristica precipua delle sentenze passate in giudicato che, tuttavia, nei casi analizzati dalla Corte, possono risultare inesequibili.

³⁵³ Vedi Cass., sez. un., 9 ottobre 1996, Vitale, n. 20, cit.; Cass., sez. I, 10 dicembre 1990, dep. 1991, Teardo, n. 4506, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1991, p. 622. In dottrina vedi CAPRIOLI F. e VICOLI D., *Procedura penale dell'esecuzione*, cit., p. 58 ss.; CERCOLA L., *Limiti all'esecutività della pena per le parti della sentenza di condanna divenute irrevocabili*, cit., p. 2177; ORLANDI R., *op. cit.*, p. 145; JANNELLI E., *La cosa giudicata*, cit., p. 600 ss.

La causa di tale proliferazione sembrerebbe potersi ravvisare nell'impropria applicazione di una delle argomentazioni elaborate dai giudici di legittimità in tema di esecuzione di capi di imputazione avvinti dal vincolo della continuazione, divenuti irrevocabili per effetto di annullamento improprio.

Con riferimento alle ipotesi di sentenza cumulativa, infatti, si era ribadito che qualora, per effetto della pronuncia di annullamento, la decisione sia divenuta irrevocabile quanto all'affermazione di responsabilità, ma, per effetto dell'irrevocabilità sugli altri capi, sia possibile individuare la pena minima che l'imputato dovrebbe comunque espiare, l'eventuale continuazione sussistente tra il capo passato in giudicato e quello ancora *sub iudice* non sarebbe da ostacolo alla immediata esecuzione della pena³⁵⁴.

In caso di reato continuato, dunque, il discrimine tra l'esecutorietà immediata ovvero differita della parte non raggiunta dall'annullamento dipenderebbe dalla possibilità di individuare con certezza il *quantum* di pena che, insensibile all'esito del giudizio di rinvio, andrebbe comunque espiato dal condannato. Per le stesse ragioni, nei casi in cui il giudizio sia proseguito per l'accertamento di un capo di imputazione, passibile di essere qualificato come violazione più grave, l'impossibilità di determinare con certezza la pena complessivamente irrogata per il reato continuato, impedirebbe di riconoscere l'esecutorietà alle parti non annullate³⁵⁵.

³⁵⁴ Vedi Cass., sez. VI, 20 agosto 1997, Maddaluno, n. 3216, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1998, p. 261; Cass., sez. I, 30 marzo 2000, Soldano, n. 2071, cit.; Sez. V, 2 luglio 2004, dep. 2005, n. 2541, Pipitone, cit.; Cass., sez. I, 5 giugno 2012, n. 23592, Martuzi, Ced. 253337; Cass., sez. I, 17 dicembre 2019, dep. 2020, n. 6189, Castiglione, Ced. 278473; Cass., sez. I, 21 febbraio 2013, Antonacci, n. 15949, Ced. 256255.

³⁵⁵ Cass., sez. I, 19 giugno 2013, n. 32477, Dello Russo, cit. in cui, ribadendo il principio in virtù del quale «quando la decisione sia irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, e rispetto ad essa la sentenza contenga già l'indicazione della pena

In particolare, il discrimine rappresentato dalla possibilità di individuare il *quantum* di pena minima è stato estrapolato dal contesto da cui ha avuto origine ed applicato ai casi in cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità di eseguire la pena anche nei casi di annullamento parziale proprio.

Si è, infatti, sostenuto che il passaggio in giudicato del punto relativo all'accertamento di responsabilità consente il superamento ontologico della presunzione di innocenza e, dunque, garantisce la possibilità di eseguire la pena anche qualora la sua completa definizione sia ancora *sub iudice*³⁵⁶. In questa prospettiva, infatti, il rinvio disposto unicamente per l'accertamento di una circostanza aggravante, ovvero per la rideterminazione del giudizio di bilanciamento *ex art. 69 c.p.p.*, consentirebbe di individuare la misura minima della sanzione che, in quanto destinata ad essere mutata solo in *peius* a seguito della conclusione della fase rescissoria, potrebbe essere eseguita nelle more del giudizio di rinvio³⁵⁷.

da irrogare la sentenza di condanna deve essere posta in esecuzione», annullava con rinvio l'ordinanza impugnata per l'impossibilità di individuare la pena minima cui dare esecuzione, avendo l'annullamento con rinvio inciso su un capo di imputazione astrattamente qualificabile quale violazione più grave; Cass., sez. I, 5 luglio 2018, n. 30780, Fiesoli, cit. che, sempre in tema di annullamento parziale di capi di imputazione potenzialmente considerabili come violazione più grave all'interno della struttura della continuazione, ha escluso che la pena cui dare esecuzione potesse essere determinata sulla base di meri calcoli ipotetici. Cfr. Cass., sez. I, 12 aprile 2018, n. 46150, Paun, non mass. che, in controtendenza rispetto l'orientamento maggioritario, riconosceva l'immediata esecutività alla parte non annullata, nonostante il giudizio di rinvio fosse proseguito relativamente ad un capo di imputazione potenzialmente configurabile quale violazione più grave.

³⁵⁶ Vedi Cass., sez. I, 10 novembre 2017, dep. 2018, Centoze, n. 12904, Ced. 272610; Cass., sez. I, 21 settembre 2012, n. 41941, Pitarà, Ced. 253622; Cass., sez. I, 12 aprile 2018, n. 43824, Milito, Ced. 274639; Conf. Cass., sez. III, 22 novembre 2019, dep. 2020, n. 253, Ruggiero, Ced. 278263.

³⁵⁷ Vedi Cass., sez. I, 10 novembre 2017, dep. 2018, Centoze, n. 12904, cit., con riferimento all'ipotesi in cui l'annullamento con rinvio fosse stato disposto ai fini dell'accertamento della recidiva; Cass., sez. I, 21 settembre 2012, n. 41941, Pitarà, cit., in cui, invece, l'annullamento avesse riguardato l'accertamento di una circostanza aggravante; Cass., sez. I, 12 aprile 2018, n. 43824, Milito, Ced. 274639. Conf. Cass., sez. III, 22 novembre 2019, dep. 2020, n. 253, Ruggiero, cit.

Di recente il Supremo consesso di legittimità è intervenuto per chiarire se e a quali condizioni, nei casi di annullamento parziale proprio, possa darsi esecuzione alla pena, la cui complessiva determinazione risulta ancora *sub iudice*³⁵⁸.

I giudici di legittimità hanno dichiarato di non aderire all'orientamento minoritario che, nella possibilità di individuare il *quantum* di pena minima, passibile di essere mutata solo in aumento, ravvisa il presupposto per l'eseguibilità della sentenza; nel caso in cui il rinvio sia stato disposto unicamente per l'accertamento della circostanza, ovvero per il giudizio di bilanciamento, infatti, la sanzione determinabile al netto dell'eventuale aumento conseguente al giudizio rescissorio, in quanto incerta e incompleta, offrirebbe all'esecuzione un titolo "precario", ovvero "virtuale", incapace, peraltro, di realizzare la funzione che l'ordinamento accorda alla sanzione penale³⁵⁹.

Centrali, nel percorso argomentativo della Corte, risultano essere i criteri di «certezza» e «completezza», alla stregua dei quali sarebbe opportuno ricostruire l'entità della pena, la cui completa determinazione è ancora *in fieri*, ai fini della valida formazione del titolo esecutivo.

La specificazione per cui l'avvio della fase esecutiva debba avere quale presupposto l'individuazione di una pena certa riposa sulla necessità di contestare gli orientamenti giurisprudenziali, per vero minoritari, favorevoli alla possibilità di offrire all'esecuzione la sanzione ricostruita in via ipotetica, ritenendo, invece, che la sua determinazione debba restare inderogabilmente vincolata

³⁵⁸ Cass., sez. un., 29 ottobre 2020, n. 3423/2021, Gialluisi, cit., p. 1476 ss.

³⁵⁹ Vedi Cass., sez. un., 29 ottobre 2020, n. 3423/2021, Gialluisi, § 9.1, cit., p. 1489 ss.

all'accertamento compiuto in sede di cognizione³⁶⁰; con il parametro della completezza, invece, i giudici di legittimità intendono riferirsi all'impermeabilità della statuizione relativa alla pena rispetto agli esiti del giudizio di rinvio, tale per cui, nei casi di sanzione già determinata che non corra il rischio di essere modificata per effetto della decisione resa a seguito del rinvio, è possibile porla in esecuzione, anche qualora il giudizio prosegua per la determinazione di un *quid aliud*³⁶¹.

In effetti, l'individuazione del parametro della completezza della pena, descritta in termini di insensibilità *tout court* rispetto agli esiti del giudizio di rinvio, consente non soltanto di escludere l'eseguibilità della pena minima, nei casi di annullamento parziale proprio che comporti la prosecuzione del giudizio quanto alla determinazione degli elementi circostanziali, ma anche di spiegare la ragione dell'ineseguibilità della pena irrogata per un capo d'imputazione non attinto dall'annullamento, nei casi di pluralità di capi avvinti dal vincolo della continuazione³⁶².

³⁶⁰ Tale specificazione si è resa necessaria in virtù del proliferare, all'interno dell'orientamento minoritario a sostegno della rilevanza della pena minima, di orientamenti contrastanti in merito alle modalità di individuazione del *quantum* di pena minima eseguibile: alcune pronunce si attengono esclusivamente a ciò che risulta dal testo della sentenza annullata; altre, anche in assenza di statuizioni esplicite, ritengono possibile accertare la pena minima sulla base di calcoli ipotetici. Vedi Cass., sez. I, 15 maggio 2019, n. 33154, Chirico, cit.; Cass., sez. I, 9 aprile 2019, n. 19644, Gallo, cit.; conf. Cass., sez. I, 12 aprile 2018, n. 46150, Paun, non mass.

³⁶¹ «La “completezza” della pena comporta la “insensibilità” rispetto alle statuizioni rimesse al giudice del rinvio, mentre il connotato di “certezza” rinvia alla precisa definizione – senza necessità di ricorrere a computi ipotetici – del trattamento sanzionatorio, tenuto conto delle statuizioni del giudice della cognizione». Cass., sez. un., 29 ottobre 2020, dep. 2021, Gialluisi, n. 3423, § 9.6, cit., p. 1493.

³⁶² Il parametro della completezza, dunque, assolve alla funzione di dimostrare la necessità che a divenire irrevocabile, ai fini dell'esecuzione della pena, siano i punti relativi alla definizione del fatto, comprensivi di eventuali circostanze, perché è attraverso esse che emerge l'intero disvalore della condotta. A sostegno di tale conclusione è stata rimarcata la funzione rieducativa che la Costituzione assegna alla pena e che, nel tentativo di offrire *re o* l'occasione di un ripensamento critico sul il fatto commesso, si realizza attraverso la definizione di criteri di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. Vedi Cass., sez. un., 29 ottobre 2020, dep. 2021, Gialluisi, n. 3423, § 9.2, cit., p. 1489.

Infatti, anche nei casi di annullamento parziale improprio, la pena irrogata per un capo non annullato potrebbe risultare “incerta” e “incompleta”, segnatamente nelle ipotesi in cui sia ancora *sub iudice* l’individuazione della c.d. violazione più grave, dal momento che, anche in tali casi, la decisione del giudice del rinvio, stravolgendo l’intera struttura della continuazione, avrebbe l’attitudine a riverberare i suoi effetti anche sulle parti non annullate.

Si tratta, dunque, di un criterio dalla rilevante portata pratica, cui, tuttavia, non è possibile riconoscere alcuna reale portata innovativa.

Infatti, l’ordinamento contempla già un fenomeno la cui manifestazione produce l’effetto di rendere instabili alcune delle disposizioni della sentenza, quando queste, pur non specificamente annullate, restano esposte al rischio di riforma in conseguenza dell’esito del giudizio di rinvio. L’instabilità cui si riferiscono i giudici di legittimità, infatti, prima ancora di venire in rilievo sul versante della completezza, rileva sotto il profilo della connessione essenziale.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la circostanza che, in caso di annullamento parziale, la decisione conclusiva del giudizio di rinvio abbia l’effetto di travolgere anche quanto non specificamente sottoposto alla cognizione del giudice, è indicativa di un rapporto di interdipendenza tra le parti della sentenza che, ai sensi dell’art. 624 c.p.p., rileva quale impedimento alla formazione del giudicato sulle parti non specificamente annullate.

Dunque, nei casi analizzati dalla Suprema corte, in cui le disposizioni non annullate restano instabili, nei casi in cui giudizio di

rinvio prosegua per l'accertamento della violazione più grave, ovvero di una circostanza aggravante, l'ineseguibilità della pena non dipende dal difetto di completezza della relativa statuizione, ma, *ab origine* dall'impossibilità di considerarla irrevocabilità³⁶³.

L'ultimo approdo giurisprudenziale in tema del rapporto tra giudicato ed esecuzione della pena merita di essere menzionato anche sotto un altro aspetto. Nonostante le Sezioni unite abbiano precisato che «dalla lettura coordinata degli artt. 624, 648 e 650 cod. proc. pen., si desume che la formazione del titolo esecutivo consegue alla irrevocabilità delle parti della sentenza relative all'accertamento della responsabilità del fatto – reato e della responsabilità dell'accusato e alla determinazione della pena», dal prosieguo della motivazione si evince chiaramente che il riferimento alla pena, la cui irrevocabilità è indispensabile ai fini dell'esecutività, debba, in realtà, essere circoscritto alla sola pena principale.

Vi sarebbero, infatti, alcune statuizioni la cui perdurante definizione sarebbe del tutto irrilevante ai fini dell'eseguibilità del comando, quali le pene accessorie, le misure di sicurezza e, anche, i capi civili relativi alla responsabilità civile da reato³⁶⁴.

Tra le ipotesi menzionate dalla giurisprudenza di legittimità, è, forse, l'insensibilità della determinazione delle pene accessorie, rispetto all'irrevocabilità della pena principale, a manifestare la contraddittorietà della tesi sostenuta rispetto ai presupposti cui si è dichiarato di aderire.

³⁶³ Cfr. NATALI K., *op. cit.*, p. 35; PESUCCI, *Le Sezioni Unite sull'eseguibilità della sentenza a seguito di annullamento parziale: l'eterno ritorno del giudicato progressivo*, cit., p. 1514.

³⁶⁴ Con riferimento ai capi civili vedi già Cass., sez. un., 17 ottobre 2007, Michaeler, n. 10251, cit., p. 2313, con nota di F. NUZZO, *I limiti oggettivi dell'appello incidentale*.

Infatti, le pene accessorie, sebbene rilevino quali effetti penali della sentenza di condanna conseguenti *ope legis*, ai sensi dell'art. 20 c.p., non rilevano quale autonomo punto del capo d'imputazione, ma come specifica questione interna al punto inerente al trattamento sanzionatorio.

Sostenere, seguendo il ragionamento dei giudici di legittimità, che la successiva definizione della pena accessoria, rispetto al momento in cui diviene irrevocabile la pena principale, non osterebbe all'esecuzione del comando, aprirebbe la strada all'idea per cui il giudicato progressivo non si manifesti soltanto attraverso la frammentata irrevocabilità che interessa i punti, interni al capo, ma, anche, attraverso la progressiva stabilità delle singole questioni interne al punto.

Tale concezione deve essere respinta perché rappresenta un serio ostacolo al tentativo di ricostruire i rapporti tra irrevocabilità ed eseguibilità alla luce delle indicazioni costituzionali sul tema che da un lato identificano nella condanna definitiva il *dies a quo* dell'esecuzione della sanzione, e dall'altro attribuiscono al trattamento sanzionatorio specifiche funzioni che non possono essere svilite.

L'art. 27, comma 2, Cost., si è già detto, pone una chiara correlazione tra la «condanna definitiva» e il momento in cui, spirata la presunzione di non colpevolezza, il destinatario del provvedimento acquista lo *status* di condannato e, in quanto tale, è sottoposto alla potestà punitiva statale.

La necessità che l'irrevocabilità sul punto inerente alla pena debba concorrere alla determinazione del presupposto della

condanna definitiva trova conferma nell'orientamento giurisprudenziale che àncora il superamento della presunzione di innocenza, nella sua dimensione di regola di trattamento, alla formazione del titolo esecutivo³⁶⁵. Persino i sostenitori della tesi secondo cui l'irrevocabilità parziale, che investa i punti inerenti al fatto e al giudizio di responsabilità, sarebbe in grado di determinare l'acquisto dello *status* di condannato, ammettono che il giudicato formatosi in punto di colpevolezza non sarebbe di per sé idoneo a determinare la modifica del regime cui è sottoposto l'imputato *in vinculis*, dovendosi tale effetto raccordare alla determinazione della pena da porre in esecuzione³⁶⁶. In altre parole, fino al momento in cui la sanzione non viene definita con autorità di giudicato, l'accertamento della colpevolezza non è ancora in grado di determinare la modifica del regime di limitazione della libertà personale dell'imputato, per l'evidente presupposto della sua inidoneità ad integrare la condanna definitiva³⁶⁷.

³⁶⁵ Vedi FERRUA P., *Presunzione di non colpevolezza e definitività della condanna*, cit., p. 511; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 22.

³⁶⁶ Vedi Cass., sez. IV, 19 febbraio 2013, Macrì, n. 10674, cit.; Cass., sez. IV, 14 febbraio 2008, Alviano, n. 17037, Ced. 239609.

³⁶⁷ «La rilevata mancanza di “certezza” e di “completezza” della pena conseguente al fatto che, nei casi di giudicato parziale relativo solo ai punti sopra richiamati, la determinazione della pena è ancora *sub iudice*, impedisce la formazione di un titolo esecutivo e, con essa, l'attribuzione alla detenzione della qualificazione di esecuzione della pena» (Cass., sez. un., 29 ottobre 2020, dep. 2021, Gialluisi, n. 3423, § 9.1, cit., p. 1489). Vedi LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 62 secondo la quale «l'inattitudine della condanna ad essere eseguita prima della definitiva determinazione della pena dimostra però anche che, pendente il rinvio finalizzato a tale determinazione, la condanna medesima non può considerarsi passata in giudicato».

Cap. V – La condanna definitiva

§ 1. La condanna ‘definitiva’: profili temporali.

Il principio della presunzione di non colpevolezza, si è già detto, si erge a canone ermeneutico irrinunciabile nella determinazione dei rapporti che legano l’irrevocabilità della sentenza alla sua efficacia esecutiva.

A venire in rilievo è soprattutto la dimensione della regola di trattamento che, impedendo di considerare l’imputato colpevole sino alla condanna definitiva, pone il divieto di assoggettare l’imputato alla sanzione, ovvero a qualsiasi altra conseguenza incidente sullo *status libertatis*, fino a quando il giudizio sul tema della responsabilità da reato non abbia acquisito la stabilità propria del giudicato³⁶⁸.

In questo senso, il canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza si traduce in un limite alla possibilità di esigere l’esecuzione della sanzione penale durante il corso del giudizio³⁶⁹.

³⁶⁸ Sulla regola di trattamento vedi ILLUMINATI G., voce *Presunzione di non colpevolezza*, cit., p. 2; PAULESU P.P., voce *Presunzione di non colpevolezza*, cit., p. 674; PISANI M., *Sulla presunzione di non colpevolezza*, cit., p. 1 ss. Cfr. MALINVERNI A., *Applicazione provvisoria di pene accessorie e presunzione di innocenza dell’accusato*, in *Giur. cost.*, 1969, p. 1118 ss.

³⁶⁹ Vedi LAVARINI B., *L’esecutività della sentenza penale*, cit., p. 16.

La necessità di rinviare l'esecuzione al momento in cui la condanna diviene definitiva offre un sicuro fondamento costituzionale all'effetto sospensivo delle impugnazioni che, infatti, impediscono alla sentenza di divenire esecutiva nelle more del giudizio d'impugnazione che potrebbe concludersi con il ribaltamento del giudizio sulla responsabilità dell'imputato³⁷⁰.

Il presupposto di tale ricostruzione riposa sull'opinione, ormai consolidata, secondo cui, la definitività, che l'art. 27, comma 2, Cost. assume come condizione dell'esecutorietà, identifica la stabilità che l'accertamento consegue all'esito delle vicende impugnatorie che lo hanno interessato, poiché solo l'accertamento di colpevolezza, la cui giustizia sia stata saggiata, discussa e, eventualmente, confermata è in grado di giustificare la pretesa statale all'esecuzione della pena irrogata in virtù di quel giudizio³⁷¹.

Vi è, dunque, una sostanziale coincidenza di significato tra la 'definitività' che l'art. 27, comma 2, Cost. esige quale caratteristica della sentenza di condanna ai fini dell'attuazione del comando, e 'l'irrevocabilità' che il legislatore assume quale presupposto dell'efficacia propria del giudicato, *sub specie* con riferimento all'efficacia esecutiva³⁷².

³⁷⁰ Vedi EVARISTI G., sub *art. 588*, cit., p. 216 il quale sostiene che «l'art. 588 è declinazione nel codice del principio fondamentale della non colpevolezza dell'imputato»; BALDUCCI P., voce *Esecuzione provvisoria (diritto processuale penale)*, cit., p. 1 ss.; COLAMUSSI M., *op. cit.*, p. 210; PAULESU P.P., voce *Presunzione di non colpevolezza*, cit., p. 676; *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, cit., p. 79; MELE V., *L'effetto sospensivo nelle impugnazioni penali*, cit., p. 106 ss.; MARZADURI E., *Accertamenti non definitivi sulla responsabilità dell'imputato ed attenuazione della presunzione di non colpevolezza*, cit., p. 216.

³⁷¹ Vedi CORBI F., *Il giudicato penale: profili costituzionali e di diritto comparato*, cit., p. 8 e 15. Cfr. ORLANDI R., *op. cit.*, p. 94 ss.; PISANI M., *Sulla presunzione di non colpevolezza*, cit., p. 3; D'ORAZI M., *op. cit.*, p. 172 ss.

³⁷² Vedi COLAMUSSI M., *op. cit.*, p. 205; GREVI V., *Presunzione di non colpevolezza, garanzie dell'imputato ed efficienza del processo nel sistema costituzionale*, cit., p. 18 ss.; CAPONE A., *Gli errori della Cassazione e il diritto al controllo di legittimità*, cit., p. 211; CHIAVARIO M., *Diritto processuale penale*, cit., p. 508; FERRUA P., *Presunzione di non*

Nonostante si tratti di una conclusione pressoché pacifica, vale la pena, per le finalità che in questa sede rilevano, ripercorrere le argomentazioni a sostegno dell'idea secondo cui la condanna definitiva debba essere assunta alla stregua della sentenza che, in conseguenza dell'esaurirsi delle dinamiche impugnatorie, sia divenuta immutabile, acquisendo la stabilità che l'art. 648 c.p.p. riconosce alle sentenze irrevocabili.

Una prima considerazione di ordine sistematico suggerisce di ricostruire il significato minimo di condanna 'definitiva' alla stregua della garanzia accordata all'art. 111, comma 7, Cost. che, assicurando la proponibilità del ricorso per cassazione in tutti i casi di violazione di legge, lascia intendere che l'esercizio dei poteri d'impugnativa possa incidere sul grado di stabilità dell'accertamento. Deve dunque ritenersi che a mancare del requisito di stabilità cui l'art. 27, comma 2, Cost. ancora il superamento della presunzione costituzionale debba essere proprio la decisione nei cui confronti è ancora ammesso il ricorso per cassazione³⁷³.

A prescindere dalle differenze terminologiche, dunque, gli artt. 27, comma 2, Cost. e 648 c.p.p. si riferiscono, ai fini dell'esecuzione, alla stessa idea di stabilità che presuppone la consumazione dei poteri d'impugnativa che l'ordinamento garantisce in vista di assicurare la

colpevolezza e definitività della condanna, cit., p. 510 ss.; GIALUZ M., *Il ricorso straordinario per cassazione*, cit., p. 45; ILLUMINATI G., *La presunzione di innocenza dell'imputato*, cit., p. 28 e 157; LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 16; MIELE A., *Intangibilità "europea" della presunzione di non colpevolezza*, cit., p. 85; PAULESU P.P., *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, cit., p. 79; voce *Presunzione di non colpevolezza*, in *Dig. disc. pen.*, IX, Torino, 1995, p. 676. Tra coloro i quali negarono la coincidenza dei due termini vedi FASSONE E., *Il processo che non c'è*, cit., p. 534; MICALI G., *La presunzione d'innocenza dell'imputato e l'art. 27 comma 2 della Costituzione*, cit., p. 734 ss.

³⁷³ Vedi LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 18; GREVI V., *Presunzione di non colpevolezza, garanzie dell'imputato ed efficienza del processo nel sistema costituzionale*, cit., p. 18; PAULESU P.P., *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, cit., p. 84.

giustizia all'accertamento, di talché non residuino margini di ripensamento sul tema di responsabilità³⁷⁴.

Dalla discussione tenutasi in seno all'Assemblea costituente emerge chiaramente la volontà di assicurare la garanzia della presunzione di non colpevolezza fino alla completa definizione della vicenda giudiziaria³⁷⁵.

In questo senso depone, *prima facie*, la circostanza che la formula con cui la I sottocommissione elaborò la garanzia costituzionale («l'imputato è presunto innocente fino a che con atto dell'autorità giudiziaria non sia stato dichiarato colpevole»)³⁷⁶ si preferì la diversa formulazione secondo cui «l'innocenza dell'imputato è presunta fino alla condanna definitiva», lasciando intendere che, evidentemente, la condanna definitiva fosse qualcosa di diverso dal mero provvedimento reso dall'autorità giudiziaria sul tema della responsabilità³⁷⁷; ma l'argomentazione più convincente

³⁷⁴ La coincidenza del concetto di 'definitività' con quello di 'irrevocabilità' è stata confermata anche dalla giurisprudenza costituzionale che, in fondo, ha sempre accolto l'idea che la presunzione di non colpevolezza fosse assicurata fino al momento in cui la sentenza non è più soggetta ad impugnazione. Vedi Corte cost., sent. 8 luglio 1957, n. 107, in *Giur. cost.*, 1957, p. 1005 secondo la quale l'art. 27, comma 2, Cost. sarebbe teso a garantire la presunzione di non colpevolezza «durante tutto lo svolgimento del rapporto processuale»; Corte cost., sent. 6 luglio 1972, n. 124, in *Giur. cost.*, 1972, p. 1325; Corte cost., sent. 25 marzo 1996, n. 94, in *Giur. cost.*, 1996, p. 867; Corte cost., ord. 18 aprile 2000, n. 105, in *Giur. cost.*, 2000, p. 984, in cui, più precisamente, ci si riferisce al «passaggio in giudicato della condanna penale».

³⁷⁵ Per una ricostruzione degli orientamenti emergenti dai lavori preparatori in seno all'Assemblea costituente vedi LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 20 ss.; COLAMUSSI M., *op. cit.*, p. 206 ss. Nega, invece, che dai lavori preparatori possa desumersi un argomento a favore della coincidenza del concetto di 'definitività' con quello di 'irrevocabilità' MICALI G., *La presunzione d'innocenza dell'imputato e l'art. 27 comma 2 della Costituzione*, cit., p. 663 ss.

³⁷⁶ La formula venne poi ulteriormente modificata in «l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva» da parte del Comitato di redazione. Vedi *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente*, Vol. VI, 1971, p. 360 ss.

³⁷⁷ Che cosa significasse la condanna 'definitiva' emerge chiaramente dall'intervento del 17 settembre 1946 dell'on. Giovanni Lombardi, secondo il quale «la prima sentenza del tribunale è un atto dell'autorità giudiziaria, poi c'è l'appello, poi il ricorso per cassazione: ognuna di queste sentenze è un atto dell'autorità giudiziaria, ma finché anche questo atto non sia definitivo la presunzione di innocenza deve rimanere e significare appunto che solamente quando si sono

deriva dalla considerazione per cui, anche quando l'opportunità di garantire lo *status* di imputato fino alla sentenza irrevocabile è stato messo in discussione, allo scopo di restringere la portata della presunzione di non colpevolezza sino e non oltre all'intervenuta sentenza anche "non definitiva", si scelse comunque la via più garantista³⁷⁸.

§ 2. La 'condanna' definitiva: profili contenutistici.

Il nesso di consequenzialità logico – temporale che deve sussistere tra presupposti ed efficacia esecutiva del giudicato ha subito qualche incrinamento con riferimento alla disciplina del giudicato progressivo.

Per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità, sul punto confermata anche dalle ultime Sezioni unite, ha sostenuto che, nei casi di annullamento parziale c.d. proprio, in cui il giudizio prosegue allo scopo unico di definire il punto inerente al trattamento sanzionatorio, il frazionamento della regiudicanda impone di scindere concettualmente e temporalmente il presupposto

esperite tutte le forme volute dalla legge un cittadino può essere ritenuto colpevole». Vedi *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente*, cit., p. 361 ss.

³⁷⁸ Ci si riferisce, evidentemente, all'emendamento proposto dall'on. Rescigno il quale avrebbe voluto sostituire «l'imputato non è considerato colpevole» con quella «l'imputato si presume innocente», garantendola sino alla sentenza «anche non definitiva di condanna». Vedi *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente*, cit., p. 901 ss. Evidenza COLAMUSSI M., *op. cit.*, p. 207 come l'utilizzo della locuzione "definitiva" in luogo di quella "irrevocabile" non pare essere scelta causale, conformandosi, piuttosto, alla precisa volontà, avvertita in seno all'Assemblea costituente, «di adottare un linguaggio semplice, accessibile e di immediata comprensione, eventualmente anche sacrificando il tecnicismo giuridico».

dell'irrevocabilità dall'esecutività della pena; mentre la prima rappresenterebbe il naturale epilogo del rapporto processuale che, nelle parti non deferite alla cognizione del giudice del rinvio, acquisterebbe la stabilità che l'art. 624 c.p.p. riconosce alla stregua dell'autorità di cosa giudicata, la seconda atterrebbe, più precisamente, alla concreta e attuale idoneità all'esecuzione che, appunto, nei casi di annullamento parziale proprio, sarebbe impedita dalla circostanza che la pena per cui disporre l'ordine di esecuzione fosse ancora *sub iudice*³⁷⁹.

In tali casi in cui l'annullamento parziale incide unicamente sul punto inerente al trattamento sanzionatorio, all'irrevocabilità formatasi sul punto inerente al fatto e al giudizio positivo di responsabilità non avrebbe fatto seguito l'esecuzione della pena, dovendo per essa attendersi gli esiti del giudizio di rinvio³⁸⁰.

Tale conclusione, sebbene sia stata più volte rivista alla luce delle argomentazioni elaborate sul tema dell'eseguibilità della c.d.

³⁷⁹ Vedi Cass., sez. un., 23 novembre 1990, Agnese, n. 373, cit., p. 733 in cui si precisa che «una cosa è la possibilità dell'attuazione delle definitive decisioni contenute in una sentenza, ed altra cosa, ben diversa, è la irrevocabilità della pronuncia in relazione allo sviluppo del rapporto processuale. Nel primo caso la definitività del provvedimento, in tutte le sue possibili componenti, va posta in relazione alla formazione di un vero e proprio titolo esecutivo, e quindi alla materiale e giuridica possibilità della esecuzione della sentenza nei confronti di un determinato soggetto; nel secondo caso, invece, la definitività della pronuncia è conseguente all'esaurimento del giudizio e prescinde dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato»; nel medesimo senso vedi Cass., sez. un., 11 maggio 1993, Ligresti, n. 6019, cit., p. 2499; Cass., sez. un., 19 gennaio 1994, Cellerini, n. 4460, cit., p. 2027; Cass., sez. un., 26 marzo 1997, Attinà, n. 4904, cit., p. 2684; Cass., sez. I, 12 febbraio 1993, P.g. in proc. Fracapane n. 575, cit.; Cass., sez. I, 30 maggio 1994, Antonini, n. 10291, cit.; Cass., sez. I, 12 maggio 2015, n. 25881, Neri, cit. Si è ritenuto, inoltre, che tale ricostruzione fosse compatibile con la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost. ord. n. 367 del 1996, in *Giur. cost.*, 1996, p. 3201).

³⁸⁰ Sull'argomento vedi CERCOLA L., *Limiti all'esecutività della pena per le parti della sentenza di condanna divenute irrevocabili*, cit., p. 2176; FUMO M., *Il ricorso per cassazione: b) procedimento e giudizio*, cit., 2015, p. 304 ss.; JANNELLI E., *La definizione costituzionale del giudicato penale: conseguenze sull'ammissibilità del giudicato c.d. parziale ovvero progressivo*, cit., p. 130 ss.; NORMANDO R., *Il giudicato: forza esecutiva ed effetti*, cit., p. 520; *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, cit., p. 22.

pena minima³⁸¹, costituisce ancora oggi la premessa teorica dell'orientamento che, ravvisando nella sola irrevocabilità sul punto inerente al fatto e al giudizio di responsabilità il presupposto sufficiente ad integrare la “condanna definitiva”, di fatto riduce il segmento temporale entro cui l'imputato gode della presunzione costituzionale di non colpevolezza.

Le Sezioni unite che da ultime si sono pronunciate sul tema, perpetuando l'orientamento già espresso, hanno sostenuto che, persino nei casi in cui la pena non possa dirsi esecutiva, perché priva dei requisiti di “certezza” e “completezza”, la mancata devoluzione al giudice del rinvio del profilo inerente al fatto e al giudizio sulla responsabilità, varrebbe a determinare il definitivo acquisto dello *status* di “condannato”³⁸².

Tale orientamento finisce per generare l'antinomia per cui il destinatario del provvedimento di annullamento con rinvio debba considerarsi condannato a seguito dell'irrevocabile definizione delle sole disposizioni afferenti al giudizio di responsabilità, conservando, al contempo, lo *status* di imputato nel giudizio di rinvio, con conseguente sottoposizione alla disciplina dei termini cautelari, nel caso in cui fosse ristretto nella libertà personale³⁸³.

³⁸¹ Cass., sez. I, 10 novembre 2017, dep. 2018, n. 12904, Centoze, n. 12904, cit.; Cass., sez. I, 21 settembre 2012, n. 41941, Pitarà, cit.; Cass., sez. I, 12 aprile 2018, n. 43824, Milito, cit.; conf. Cass., sez. III, 22 novembre 2019, dep. 2020, n. 253, Ruggiero, cit.

³⁸² Vedi Cass., sez. un., 29 ottobre 2020, Gialluisi, n. 3423, §8.1, cit., p. 1486 in cui si legge che «l'irrevocabilità dei punti della decisione afferenti al giudizio di colpevolezza dell'imputato [...] offre un sicuro fondamento giustificativo agli effetti correlati al giudicato progressivo, effetti non limitati alla definizione [...] dell'ambito cognitivo e decisorio del giudizio di rinvio, ma comprensivi anche della “barriera” alla rilevazione di alcune cause estintive del reato. Tale fondamento giustificativo da corpo a quella “condanna definitiva” che, in forza dell'art. 27, comma 2, Cost., segna, a questi fini, il superamento della presunzione di innocenza».

³⁸³ Dalla necessità di spostare in avanti il momento dell'esecuzione discendeva, quindi, che l'eventuale restrizione cui fosse sottoposto l'imputato continuasse a valere quale misura cautelare, subordinata alla disciplina dei termini cautelari. Vedi Cass., sez. IV, 19 febbraio 2013,

La necessità di ricostruire i rapporti tra irrevocabilità ed esecutività, nella prospettiva di arginare i tentativi di interpretare riduttivamente la garanzia costituzionale della presunzione di non colpevolezza, pone l'esigenza di interrogarsi sul concetto "condanna definitiva" da un punto di vista diverso, che tenga conto non soltanto della dimensione cronologica, ma anche di quella contenutistica.

Si tratta, infatti, di comprendere se la sola irrevocabilità in punto di accertamento della responsabilità per il fatto commesso possa essere sufficiente ad integrare il presupposto della condanna definitiva di cui all'art. 27, comma 2, Cost., ovvero se, in considerazione degli effetti che da esso dipendono, sia necessario che il giudicato si formi anche su profili diversi dell'accertamento.

Si è già evidenziata l'inidoneità della prospettiva comparativa, che guarda alla diversa formulazione del principio della presunzione di non colpevolezza contenuta nell'art. 6 § 2 C.e.d.u, a giustificare la tesi giurisprudenziale che ravvisa nel mero accertamento di colpevolezza il presupposto della sentenza di condanna³⁸⁴.

I giudici di legittimità hanno di recente messo in evidenza che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo tende a negare l'operatività della presunzione di non colpevolezza durante i giudizi

n. 10674, Macrì, cit.; Cass., sez. VI, 5 novembre 2013, dep. 2014, Elia, n. 273, cit.; Cass., sez. VI, 19 dicembre 2013, dep. 2014, Ben Lahmar, n. 2324, cit.; cfr. Cass., sez. I, 10 ottobre 2017, n. 53429, Bracale, non mass.; Cass., sez. I, 5 maggio 2004, De Finis, n. 22293, cit. Evidenzia la discutibilità di tale conclusione ORLANDI R., *op. cit.*, p. 144, secondo il quale «dal momento in cui diventa irrevocabile la decisione sulla responsabilità penale, non si giustifica più una privazione di libertà per ragioni di carattere processuale».

³⁸⁴ Sull'analisi delle diverse formulazioni vedi GIOCOLI NACCI P., *Il significato del principio di non colpevolezza dell'imputato*, in *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni. Atti del Convegno (Mattinata 25-27 settembre 1998)*, Milano, 2000, p. 231 ss.; ILLUMINATI G., voce *Presunzione di non colpevolezza*, cit., p. 2; PAULESU P.P., *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, cit., p. 81 ss.

che abbiano ad oggetto unicamente la determinazione della pena³⁸⁵; ciò all'evidente scopo di individuare nell'orientamento sopranazionale un argomento *ad adiuvandum* della tesi che anticipa, in ambito domestico, il superamento della presunzione costituzionale al momento della pronuncia di annullamento con rinvio disposto unicamente per la definizione del *quantum* di pena da eseguire.

L'orientamento non può essere condiviso perché omette di considerare l'evidente differenza di formulazione con cui il principio di cui si discute trova riconoscimento nell'art. 27, comma 2, Cost. e nell'art. 6 § 2 C.e.d.u in cui, ai fini del *dies ad quem* della presunzione di non colpevolezza ci si riferisce espressamente al momento in cui “la colpevolezza dell'imputato sia stata legalmente accertata”³⁸⁶.

Ancor più si evidenzia come non sia tenuto in debito conto che la funzione delle Carte internazionali sia, in effetti, quella di assicurare le “garanzie minime” alla tutela dei diritti in esse cristallizzate e che mai le disposizioni in questione, nella misura in cui appaiono più restrittive, potrebbero in alcun modo giustificare l'indebito abbassamento delle più ampie garanzie che gli ordinamenti interni assicurano agli stessi³⁸⁷.

³⁸⁵ Vedi Cass., sez. un., 29 ottobre 2020, Gialluisi, n. 3423, §8.3, cit., p. 1487; Corte EDU, IV sez., 5 luglio 2001, Phillips c. Regno Unito, §3; Corte EDU, III sez., 5 luglio 2005, dec. Van Offeren c. Olanda; Corte EDU, II sez., 8 dicembre 2009, dec. Previti c. Italia, §267. In dottrina vedi CANESCHI G., *La presunzione di innocenza*, in *Profili di procedura penale europea*, a cura di Ceresa – Gastaldo M. e Lonati S., Giuffrè, 2021, p. 150.

³⁸⁶ Vedi LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 22 ss. secondo la quale dalla diversità delle due formulazioni non può conseguire *sic et simpliciter* il restringimento della portata della garanzia di cui all'art. 27, comma 2, Cost. attraverso l'interpretazione del concetto di “condanna definitiva” come condanna *tout court*; vedi anche BUZZELLI S. – CASIRAGHI R. – CASSIBBA F. – CONCOLINO P. – PRESSACCO L., *op. cit.*, p. 160 ss.; ILLUMINATI G., voce *Presunzione di non colpevolezza*, cit., p. 2 il quale sottolinea come, nonostante la diversa formulazione testuale, le due norme esprimano lo stesso valore; nel medesimo senso vedi CANESCHI G., *La presunzione di innocenza*, cit., p. 146.

³⁸⁷ Vedi ZAPPALÀ E., *op. cit.*, p. 157. Infatti, sostiene PAULESU P.P., *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, cit., p. 82, il motivo per cui le Carte internazionali non precisano esattamente l'ambito cronologico della presunzione di innocenza risiede nella volontà di

Al contrario, dovrebbe sostenersi che la discrasia esistente tra le due formulazioni adottate, in ambito sopranazionale e costituzionale, milita nel senso di suggerire che il mero accertamento legale della colpevolezza del *reo* se è condizione sufficiente ad integrare il superamento della presunzione di non colpevolezza in ambito sopranazionale, non lo è altrettanto nell'ordinamento interno in cui, evidentemente, si esige qualcosa in più, tale da giustificare il diverso parametro della "condanna definitiva"³⁸⁸.

§ 3. La prescrizione della pena per decorso del termine.

Tra i riferimenti normativi che potrebbero essere spesi per chiarire quali siano le parti della sentenza il cui passaggio in giudicato abilita l'esecuzione del trattamento sanzionatorio rileva l'art. 172, comma 4, c.p. che, in tema di estinzione delle pene per decorso del tempo, identifica il *dies a quo* della prescrizione nel giorno in cui «la condanna è divenuta irrevocabile»³⁸⁹.

rimettere alla disciplina interna di ciascuno stato l'individuazione del momento in cui la colpevolezza può dirsi accertata.

³⁸⁸ Vedi ILLUMINATI G., voce *Presunzione di non colpevolezza*, cit., p. 2 il quale sostiene che la prevalenza della formula dell'art. 27, comma 2, Cost. su quella dell'art. 6 § 2 C.e.d.u è fuori discussione, ma che, in realtà, non è certo che sussista una situazione di reale conflitto, dal momento che «le norme internazionali sembrano, piuttosto, far rinvio alla disciplina interna di ciascun paese, per quanto riguarda il momento in cui la colpevolezza può dirsi "provata secondo la legge"».

³⁸⁹ Vedi GARGIULO R. e VESSICHELII M., sub *art. 172, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V, diretta da G. Lattanzi E. Lupo, Milano, 2012, p. 485; GARINO V., *Estinzione del reato e della pena. Cause sopravvenute di non punibilità*, in *Il reato. Cause di esclusione e di estinzione del reato e della pena. Forme di manifestazione e concorso di reati*, diretto da M. Ronco, vol. II, Bologna, 2007, 334 ss.; PERDONÒ G. L., *Le vicende della punibilità*, in *Trattato di diritto penale, Parte generale*, Vol. III – *La punibilità e le conseguenze*

Il tempo necessario ad estinguere la sanzione è determinato in relazione al *quantum* di pena principale concretamente inflitta dal giudice della cognizione, entro un arco temporale che, comunque, non può essere superiore ai trenta e inferiore ai dieci anni.

Sembra non esserci alcun dubbio sul fatto che il legislatore, nel riferirsi alla condanna irrevocabile, abbia inteso ancorare il tempo necessario ad estinguere la sanzione al momento in cui la sentenza può dirsi concretamente utilizzabile quale titolo esecutivo, dunque, quando diviene eseguibile quantomeno la pena principale³⁹⁰.

Tale regime normativo deve essere tenuto in debito conto proprio con riferimento ai casi di annullamento con rinvio incidente unicamente sul profilo sanzionatorio. In detti casi, negare che la condanna irrevocabile coinvolga anche il profilo dell'accertamento della sanzione, significherebbe sostenere che il tempo necessario a prescrivere la pena dovrebbe decorrere sin dall'accertamento della penale responsabilità³⁹¹. Tale soluzione, tuttavia, non può essere condivisa per l'impossibilità di concepire un sistema in cui il termine della prescrizione inizia a decorrere in un momento in cui è impossibile quantificare con certezza il decorso di tempo utile ad estinguere la sanzione, per la circostanza che questa, mentre prosegue il giudizio di rinvio, non è ancora stata determinata nel *quantum*.

Ne può sostenersi l'opposta e semplicistica soluzione di spostare in avanti, al momento dell'irrevocabilità della sanzione, il

del reato, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M.I. Papa, Torino, 2014, p. 319; PISA P., voce *Prescrizione (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXV, Milano, 1986, p. 95 ss.

³⁹⁰ Vedi PANAGIA S., voce *Prescrizione del reato e della pena*, in *Dig. d. pen.*, vol. IX, Torino, 2008, p. 669 ss.; PERDONÒ G. L., *op. cit.*, p. 319; PISA P., voce *Prescrizione (dir. pen.)*, *cit.*, p. 95 ss.

³⁹¹ Vedi Cass., sez. un., 19 gennaio 1994, Cellerini, n. 4460, *cit.*, p. 2027 ss.

dies a quo della prescrizione della pena. Stante l'orientamento dominante, secondo cui l'irrevocabile accertamento della responsabilità dell'imputato, integrando la condanna definitiva, varrebbe ad impedire la prescrizione del reato, vi sarebbe, durante il corso del giudizio di rinvio, uno iato temporale in cui l'imputato non potrebbe beneficiare della prescrizione del reato e, al contempo, il condannato non avrebbe ancora il diritto di maturare il tempo utile ad estinguere la pena.

L'unica soluzione compatibile sembra allora quella di trarre dall'art. 172, comma 4, c.p. un chiaro riferimento del contenuto della condanna irrevocabile, tale da coinvolgere non soltanto i punti inerenti al fatto e al giudizio di colpevolezza, ma anche i profili inerenti alla pena.

§ 4. La nozione di condannato ai fini dell'impugnabilità straordinaria.

L'insufficienza della sola irrevocabilità in punto di fatto e di colpevolezza dell'imputato ad assurgere a presupposto integrante la condanna definitiva è ulteriormente evidenziata dalla nozione di "condannato", cui il codice subordina la legittimazione a promuovere impugnativa straordinaria che, per definizione, ha l'attitudine a demolire il giudicato già formatosi.

In particolare, è con riferimento alla proponibilità del ricorso straordinario per errore di fatto *ex art. 625 bis c.p.p.* che la

giurisprudenza di legittimità è intervenuta per chiarire quali siano le condizioni legittimanti l'acquisto dello *status* di condannato.

Nel tentativo di risolvere il contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, nel 2012, i giudici di legittimità hanno asserito che il destinatario della pronuncia di annullamento con rinvio disposto unicamente per l'accertamento di una circostanza aggravante, quanto alle parti non oggetto di rinvio, abbia conseguito la qualifica di "condannato" e, pertanto, sia da ritenersi legittimato a promuovere impugnativa straordinaria volta a denunciare l'eventuale errore percettivo della Corte di Cassazione, limitatamente alle parti di sentenza da considerarsi irrevocabili³⁹².

È chiaro che tale orientamento giurisprudenziale, mai del tutto contestato in sede di legittimità, ha finito per acuire le aporie di un sistema già criticabile sotto il profilo dello svilimento della presunzione di non colpevolezza, nella misura in cui abilita l'apertura di una fase di impugnativa straordinaria, volta a rimuovere la parte di sentenza già divenuta irrevocabile, nelle more del giudizio di rinvio che prosegue per la definizione della pena³⁹³.

Ciò che, in questa sede, interessa rilevare è che, in effetti, la soluzione prospettata dai giudici di legittimità era perfettamente

³⁹² Vedi Cass., sez. un., 21 giugno 2012, n. 28717, Brunetto, cit.; in dottrina vedi GIALUZ M., *Il ricorso straordinario per cassazione*, cit., p. 194 secondo cui il dibattito relativo alla possibilità di riconoscere o meno l'autorità di giudicato ai punti non annullati avrebbe importanza marginale ai fini dell'applicazione del rimedio di cui all'art. 625 *bis* c.p.p., dal momento che nonostante « nei casi in cui non sono stati cassati i punti concernenti la sussistenza del fatto e la responsabilità penale dell'imputato non si può parlare, a rigore, di condanna passata in giudicato, si ha pur sempre una condanna immutabile. E tanto basta per reputare operante l'istituto in parola ». In tema vedi altresì CAPONE A., *Annullamento parziale con rinvio e ricorso straordinario*, cit., p. 2611 ss.; ROMEO G., *Le Sezioni Unite sull'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto contro la sentenza di legittimità di parziale annullamento con rinvio*, in *Dir. pen. cont. (rivista online)*, 10 settembre 2012, p. 1; CARVELLI C., *sub art. 625 – bis*, cit., p. 503; DINACCI F., *Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto*, cit., p. 862.

³⁹³ Vedi CAPONE A., *Annullamento parziale con rinvio e ricorso straordinario*, cit., p. 2621 ss.

coerente con gli orientamenti giurisprudenziali in tema di giudicato progressivo. In particolare, per giustificare l'asserito consolidamento della condizione giuridica di «condannato», cui l'art. 625-*bis* c.p.p. subordina la proposizione del ricorso straordinario, ci si appellava all'irrevocabilità parziale in punto di responsabilità e alla conseguente impossibilità per il giudice di rinvio di rimetterla in discussione attraverso la pronuncia delle cause *ex art. 129 c.p.p.*³⁹⁴. Dall'incontrovertibilità del giudizio di responsabilità, i giudici di legittimità inferivano il superamento della presunzione di non colpevolezza e, da questa, la legittimazione a proporre ricorso straordinario per errore materiale o di fatto³⁹⁵.

Rivalutando le argomentazioni elaborate dai giudici di legittimità è possibile ricavare un argomento spendibile in senso contrario.

Tra le ragioni per le quali le Sezioni unite reputavano opportuno riconoscere al destinatario della pronuncia di annullamento con rinvio parziale l'immediata legittimazione a ricorrere *ex art. 625 bis c.p.p.* vi era la necessità di impedire che questo fosse ulteriormente pregiudicato dall'esecuzione di un provvedimento affetto da errore percettivo³⁹⁶. Si trattava, è opportuno precisarlo, di un argomento che affondava le proprie radici nell'orientamento giurisprudenziale

³⁹⁴ Cass., sez. un., 26 marzo 1997, Attinà, n. 4904, cit., p. 2684 ss.; Cass., sez. un., 19 gennaio 1994, Cellerini, n. 4460, cit., p. 2027 ss.; Cass., sez. un., 11 maggio 1993, Ligresti, n. 6019, cit., p. 2499 ss.

³⁹⁵ Vedi CAPONE A, *Annullamento parziale con rinvio e ricorso straordinario*, cit., p. 2612.

³⁹⁶ Vedi Cass., sez. un., 21 giugno 2012, n. 28717, Brunetto, § 4, cit. in cui si precisa che, diversamente, si sarebbe assistito ad un'irragionevole disparità di trattamento tra il condannato vittima di un errore di fatto il cui ricorso fosse stato rigettato integralmente, immediatamente legittimato a ricorrere *ex art. 625-bis c.p.p.* e dunque a sperare di ottenere in tempi brevi la sospensione dell'esecuzione, e il destinatario della sentenza parzialmente annullata, sottoposto all'esecuzione della pena minima, cui sarebbe stato precluso l'accesso al rimedio straordinario, almeno fino al termine del giudizio di rinvio.

tendente ad ammettere l'esecuzione della c.d. pena minima a fronte dell'irrevocabilità parziale sul solo profilo dell'accertamento. Tal orientamento, ad oggi, può dirsi superato.

Invece, l'argomento giurisprudenziale che correla la legittimazione a ricorrere in via straordinaria all'interesse del condannato ad impedire la prosecuzione dell'esecuzione di un provvedimento potenzialmente viziato può essere rivalutato nella prospettiva opposta di escludere che il solo accertamento della penale responsabilità possa valere ad acquisire lo *status* di condannato.

Cap. VI – Il giudicato e la pena

§ 1. La “condanna definitiva” nel sistema.

La sentenza irrevocabile, tanto di proscioglimento quanto di condanna, appartenendo al più ampio *genus* dei provvedimenti giudiziari, è idonea ad acquisire l'esecutività, intesa quale attitudine astratta ad essere portata ad esecuzione³⁹⁷.

Ciascuna decisione resa da un'autorità giudiziaria, infatti, constando di una dichiarazione e di un comando ad essa correlato necessita di essere eseguita; la circostanza che il *dictum*, una volta pronunciato e stabilizzatosi nel contenuto, debba uscire dalla sfera giuridica del giudice ed entrare in quella del destinatario del provvedimento è, dunque, necessità logica prima ancora che giuridica. Qualsiasi decisione, infatti, sarebbe *inutiliter data* se ad essa non venisse data attuazione, permettendole di realizzare lo scopo per la quale è stata emessa³⁹⁸.

³⁹⁷ Sulla distinzione tra “esecutività” ed “eseguibilità” vedi LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 12 ss.; CORBI F., *L'esecuzione nel processo penale*, cit., p. 70 ss.; TRANCHINA G. e DI CHIARA G., *L'esecuzione*, in *Diritto processuale penale*, a cura di G. Di Chiara, V. Patenè, F. Siracusano, Milano, 2018, p. 907, i quali evidenziano che l'esecutività «acquista rilevanza non soltanto teorica, come momento di verifica fine a se stessa dell'attitudine del provvedimento a essere eseguito, ma anche pratica, in vista della possibile sospensione di un'esecuzione già iniziata erroneamente».

³⁹⁸ «Il comando espresso nel provvedimento, in quanto realizzazione sul piano della volontà di un'operazione conoscitivo – valutativa, è diretto per sua stessa natura ad incidere sulla realtà; ad apportare, cioè, alla stessa le modificazioni volute. Tuttavia, allorché il provvedimento

L'individuazione del momento in cui la decisione, una volta pronunciata, può essere eseguita è discrezionalmente individuato dal legislatore; così, potrà accadere che lungo la dinamica del processo, vengano emanati dei provvedimenti immediatamente esecutivi, per garantire il sollecito e continuativo sviluppo della serie procedimentale, ovvero, nel caso dei provvedimenti applicativi di una misura *de libertate*, allo scopo di evitare che la finalità cautelare possa venire frustrata dalla previsione di uno iato temporale tra l'emissione dell'ordinanza e la sua esecuzione.

Quanto alle sentenze pronunciate “in giudizio”, il legislatore del 1988, con una vera e propria inversione di tendenza rispetto al codice del 1930, ha chiaramente collocato l'esecutività tra gli effetti che conseguono all'irrevocabilità³⁹⁹.

L'irrevocabilità, cui espressamente si riferisce l'art. 648 c.p.p., denota il particolare grado di stabilità che le sentenze, di proscioglimento o di condanna, acquistano per effetto dell'esaurimento dei rimedi impugnatori, residuando limitati margini di modificabilità, nelle ipotesi eccezionali in cui sia riconosciuto il diritto di promuovere impugnativa straordinaria.

L'esecutività, che il codice identifica nella “forza esecutiva” di cui all'art. 650 c.p.p., rappresenta, come anticipato, la potenzialità

viene emanato, costituisce nel processo un'entità giuridica meramente enunciativa che, per poter produrre le modificazioni della realtà imposte dal comando, deve necessariamente passare dalla condizione statica dell'essere a quella dinamica dell'operare» (CORBI F., voce *Esecuzione penale*, cit., p. 287).

³⁹⁹ In precedenza, il meccanismo di formazione del giudicato formale figurava all'interno dell'art. 576 c.p.p. 1930 al solo scopo di chiarire in quali casi potesse darsi esecuzione alla sentenza e in quali altri fosse, invece, consentita l'esecuzione provvisoria. Per alcune considerazioni sul tema vedi SORRENTI S., *sub* art. 650, cit., p. 438; CORBI F., voce *Esecuzione penale*, cit., p. 296; Cfr. CATELANI G., *op. cit.*, p. 153 ss.

esecutiva del comando, intesa quale astratta idoneità a che questo venga attuato anche contro la volontà del destinatario⁴⁰⁰.

Esiste, dunque, un nesso di consequenzialità logico – temporale tra il momento in cui l'accertamento della responsabilità penale e, correlativamente, del trattamento sanzionatorio irrogato diviene irrevocabile e la fase in cui la sanzione viene posta concretamente in esecuzione; fino a quel momento, l'esecutività è solo *in nuce*, restando, infatti, sospesa durante la pendenza del termine per impugnare, ai sensi dell'art. 588 c.p.p.⁴⁰¹.

La scelta normativa di evidenziare il nesso irrevocabilità – esecutività alla stregua del legame sussistente, all'interno di un'unica fattispecie, tra presupposti ed effetti, suggerisce di attribuire ai due fenomeni un autonomo significato⁴⁰²; il codice, infatti, sembra concepirli come concettualmente distinti, ma temporalmente unificati, in ossequio all'esigenza logica di impedire il consolidarsi degli effetti di un provvedimento il cui contenuto è esposto al rischio

⁴⁰⁰ (LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 6). Sul punto vedi anche PRESUTTI A., voce *Esecuzione penale*, cit., p. 3; CORBI F. e NUZZO F., *Guida pratica all'esecuzione penale*, cit., p. 20; CORBI F., *L'esecuzione nel processo penale*, cit. p. 66.

⁴⁰¹ Vedi APRILE E., *Le impugnazioni penali*, cit., p. 138; Vedi BARGIS M., *Impugnazioni*, cit., 2020, p. 792 la quale precisa che l'effetto sospensivo delle impugnazioni si ricollega agli artt. 648, comma 2, e 650 c.p.p., infatti «poiché, in linea di principio, solo le sentenze, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di non luogo a procedere non più soggette ad impugnazione hanno forza esecutiva [...], durante i termini per impugnare e finché il giudizio d'impugnazione non pervenga alla pronuncia definitiva il provvedimento impugnato è inesequibile»; EVARISTI G., sub *art. 588*, cit., p. 216 il quale sostiene che «l'art. 588 è declinazione nel codice del principio fondamentale della non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva, [...] in modo tale che non venga data esecuzione ad un provvedimento che potrebbe essere sbagliato e di cui la parte impugnante può chiedere, ovvero ha già chiesto, la verifica».

⁴⁰² Vedi NORMANDO R., *Il giudicato: forza esecutiva ed effetti*, cit., p. 507; CAPONE A., sub *art. 650*, cit., p. 601; IOVINO F.P.C., sub *art. 648*, 2023, cit., p. 5640 ss. In verità, già sotto il vigore del codice previgente, precisava CATELANI G., *op. cit.*, p. 150 ss. che la dottrina processual penalistica aveva già distinto l'irrevocabilità dall'esecutività, evidenziando, inoltre, che «spesso i due termini coincidono nel senso che il provvedimento irrevocabile è anche esecutivo e talvolta può essere dalla legge dichiarato eseguibile anche un provvedimento non irrevocabile».

di essere modificato per effetto dell'accoglimento dell'impugnativa proposta⁴⁰³.

Lo spostamento in avanti dell'esecutività della sentenza rispetto al momento in cui questa viene pronunciata all'esito del giudizio di primo grado, è dovuto alla necessità di ottemperare alla prescrizione costituzionale che vincola il superamento della presunzione di non colpevolezza al momento in cui la sentenza diviene definitiva.

L'indagine fino ad ora condotta ha consentito di mettere in luce i vincoli costituzionali che l'art. 27, comma 2, Cost. impone sulla disciplina del giudicato, *sub specie* del giudicato penale di condanna. Il principio della presunzione di non colpevolezza, estendendosi lungo la dinamica processuale, fino a quando la posizione dell'imputato rispetto al fatto di reato non trova consacrazione all'interno della "condanna definitiva", pone il divieto di anticipare le conseguenze dell'accertamento positivo della responsabilità penale in un momento in cui il giudizio è ancora *in fieri*⁴⁰⁴. Sotto questo profilo, dunque, è la presunzione costituzionale di non colpevolezza ad impedire che venga data esecuzione alle sentenze non ancora irrevocabili.

Dall'altro lato, l'esatta individuazione del contenuto della condanna definitiva che, quale presupposto dell'esecuzione del

⁴⁰³ Sul punto vedi ORLANDI R., *op. cit.*, p. 127 ss.; LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 11.

⁴⁰⁴ In dottrina vedi IOVINO F.P.C., *sub art. 650*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2007, p. 5655 ss.; MORI C., *sub art. 650*, cit., p. 4771; NORMANDO R., *Il giudicato: forza esecutiva ed effetti*, cit., p. 519. Cfr. CERESA – GASTALDO M., *Esecuzione*, cit., p. 908, il quale precisa che «in realtà, ciò vale essenzialmente per le sentenze di condanna, per le quali definitività [...] ed esecutività necessariamente coincidono: è con riferimento a queste, infatti, che l'art. 27 comma 2° Cost. detta la ben nota, fondamentale regola di "trattamento" dell'imputato, che preclude al legislatore ordinario la possibilità di concepire una decisione penale provvisoriamente esecutiva»; Vedi anche LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 37 ss.; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 254 ss.

trattamento sanzionatorio, esige che l'irrevocabilità si estenda anche alla definizione della pena, consente di rafforzare il principio costituzionale, la cui unità non può essere intaccata nei casi in cui il dato normativo abiliti la formazione progressiva dell'irrevocabilità sulle disposizioni della sentenza.

Il sistema così delineato deve, tuttavia, ancora essere saggiato alla luce di alcuni particolari istituti rispetto ai quali permane il dubbio che essi si pongano al di fuori del ricostruito paradigma della "condanna definitiva". In un primo caso, v'è da chiarire se il nesso irrevocabilità – esecutività derivante dalla regola di trattamento di cui all'art. 27, comma 2, Cost. si riferisca alle sole disposizioni della sentenza a contenuto tipicamente sanzionatorio, ovvero anche ad altre disposizioni latamente afflittive a cui il codice garantisce la provvisoria esecuzione; nel secondo caso, atteso che la presunzione di non colpevolezza cede nel momento in cui diviene irrevocabile il punto inerente alla pena, occorre chiarire quale sia il ruolo che le pene accessorie e le disposizioni eventuali della sentenza di condanna assumono nella dinamica che conduce al definitivo superamento della presunzione di non colpevolezza.

§ 2. L'immediata esecuzione di alcune disposizioni della sentenza.

Dalla considerazione per cui l'art. 27, comma 2, Cost. pone l'inderogabile divieto di anticipare le conseguenze pregiudizievoli dell'accertamento di colpevolezza non ancora confermato in via definitiva, è possibile desumere, senza troppe difficoltà, l'impossibilità di riconoscere l'immediata esecuzione non soltanto alle pene principali, comprensive delle detentive e di quelle pecuniarie, ma, anche, alle pene accessorie che, pure, presuppongono l'accertamento della penale responsabilità per il reato commesso⁴⁰⁵.

In questo senso, l'attuale codice ha adottato una scelta diametralmente opposta rispetto a quella consacrata nel sistema previgente in cui, invece, era conosciuta sia l'applicazione provvisoria delle pene accessorie, nel corso dell'istruzione e del giudizio, ai sensi dell'art. 140 c.p. e 301 c.p.p. 1930, e, anche, l'esecuzione provvisoria delle stesse quando fossero state irrogate nella sentenza di condanna non definitiva (artt. 485 e 587 c.p.p. 1930)⁴⁰⁶.

Si trattava, in effetti, di una disciplina, la cui legittimità costituzionale è stata ampiamente discussa⁴⁰⁷ nonostante la stessa

⁴⁰⁵ Vedi LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 25; CERQUETTI G., voce *Pene accessorie*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 852.

Si tratta, in particolare, di misure che conseguono alla sentenza di condanna quali effetti penali della stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 c.p. Vedi LARIZZA S., *Pene accessorie*, in *Trattato di diritto penale – Parte generale*, Vol. III – *La punibilità e le conseguenze del reato*, Assago, 2014, p. 91; SCORZA E., sub art. 20, in *Codice penale*, a cura di T. Padovani, Milano, p. 150 ss.

⁴⁰⁶ Vedi BAROSIO V., *Esecuzione penale*, cit., p. 492; LEONE G., *Trattato di diritto processuale penale*, cit., 1961, p. 22; ALOISI U., *Manuale pratico di procedura penale*, Vol. IV, cit., p. 39 ss.

⁴⁰⁷ Sul dibattito relativo alla compatibilità costituzionale della disciplina vedi BAROSIO V., *Esecuzione penale*, cit., p. 492; BALDUCCI P., *op. cit.*, p. 1 ss.; CERQUETTI G., *op. cit.*, p. 852;

Corte costituzionale sia intervenuta per fugarne i dubbi sul presupposto che, al di là del *nomen*, l'istituto della provvisoria esecuzione assolvesse a specifiche finalità cautelari e che, quindi, per ciò solo, dovesse ritenersi compatibile con la regola di trattamento scaturente dall'art. 27, comma 2, Cost.⁴⁰⁸.

A prescindere dalla condivisibilità delle sue premesse teoriche, la pronuncia della Corte implicitamente conferma la tesi secondo cui è da ritenersi incostituzionale l'immediata esecuzione della pena accessoria che non assolva a specifiche finalità cautelari, configurandosi unicamente quale anticipazione degli effetti sanzionatori della pronuncia di condanna non definitiva⁴⁰⁹.

Non a caso, il legislatore della riforma non ha riproposto una disciplina speculare a quella sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, ma ha rivalutato la finalità cautelare delle pene accessorie, facendone rifluire il contenuto nella categoria delle c.d. misure interdittive, di cui seguono la *ratio* e i presupposti di applicabilità⁴¹⁰.

CHIAVARIO M., *Sulla provvisoria applicazione di pene accessorie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, p. 889; LARIZZA S., *Sulla provvisoria applicazione di pene accessorie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, p. 891.

⁴⁰⁸ Vedi Corte cost., sent. 11 aprile 1969, n. 78, in *Giur. cost.*, 1969, p. 1161. In dottrina vedi SANTORO A., *L'esecuzione penale*, Torino, 1953, p. 207 il quale, con riferimento alla disciplina di cui all'art. 486 c.p.p. 1930 evidenziava che, in detti casi, «vi è tutta l'apparenza di una esecuzione provvisoria [...] ma la sostanza è ben diversa, perché il giudice non autorizza l'esecuzione, in via provvisoria, della pena da lui inflitta, ma dispone un provvedimento cautelativo, il cui contenuto può coincidere, ma anche non coincidere, con quello della pena accessoria».

⁴⁰⁹ Lo evidenzia espressamente LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 26. Precisa ILLUMINATI G., voce *Presunzione di non colpevolezza*, cit., p. 4 che una vera e propria finalità cautelare si è potuta riconoscere solo quando la legge 24 novembre 1981, n. 64, modificando l'art. 140 dell'allora codice di rito, ha circoscritto le ipotesi di provvisoria applicazione della pena accessoria unicamente alla condizione della sussistenza di "specificate, inderogabili, esigenze istruttorie" o in caso di necessità di impedire "conseguenze ulteriori" del reato.

⁴¹⁰ Vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 255. Vedi anche ILLUMINATI G., voce *Presunzione di non colpevolezza*, cit., p. 5 il quale evidenzia come «eventuali problemi di compatibilità con la presunzione di non colpevolezza potrebbero semmai

Una disciplina singolare è stata, invece, riservata alle misure di sicurezza, di cui già il codice previgente contemplava la provvisoria esecuzione con effetti immediati nelle more del processo di cognizione, ai sensi degli artt. 485 e 486 c.p.p. 1930., e che, ad oggi, sono collocate in seno al codice processuale, in un capo *a latere* del sistema cautelare⁴¹¹.

Si tratta di misure che, pur appartenendo formalmente alla categoria delle sanzioni penali, non necessariamente conseguono alla sentenza di condanna, potendo trovare applicazione anche nel caso di sentenza di proscioglimento⁴¹²; ai sensi dell'artt. 202 e 203 c.p., è, infatti, richiesto unicamente l'accertamento della commissione del reato o, eccezionalmente, del quasi – reato, unitamente alla prognosi positiva sulla pericolosità sociale che denota il rischio che l'imputato possa commettere ulteriori fatti previsti dalla legge come reato⁴¹³.

Dunque, tanto nel caso di condanna, quanto di proscioglimento, il giudice che abbia accertato la pericolosità sociale dell'interessato *ex art. 203 c.p.*, indipendentemente dall'accertamento della colpevolezza e dell'imputabilità, applica la misura di sicurezza alla cui esecuzione provvederà, ai sensi dell'art. 658 c.p.p., il pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza.

Con riferimento agli imputati che si trovino nelle condizioni descritte all'art. 206 c.p., tuttavia, può accadere che, nelle more del

essere prospettati con riguardo alla effettiva attitudine di tali misure interdittive a realizzare le esigenze cautelari indicate dall'art. 274 nuovo c.p.p., a fronte della loro notevole afflittività».

⁴¹¹ Vedi CORDERO F., *Procedura penale*, cit., p. 549 il quale evidenzia come dagli artt. 206 c.p. e 312 c.p.p. emerga, quale unico requisito – soggettivo – richiesto la pericolosità sociale, che è categoria più ampia del *periculum libertatis* di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., motivo per cui «solo occasionalmente l'istituto serve a fini cautelari».

⁴¹² In dottrina vedi ORLANDI R., *op. cit.*, p. 147; LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 27; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 257.

⁴¹³ Sulla natura delle misure di sicurezza vedi MUSCO E., voce *Misure di sicurezza*, in *Enc. giur. Treccani*, XX, 1990, Roma, p. 3.

giudizio, si apra il procedimento incidentale, a seguito della richiesta con cui il pubblico ministero chiede l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in riformatorio o in manicomio giudiziale (*rectius*: R.e.m.s.), ovvero in una casa di cura e custodia⁴¹⁴.

In detti casi, a seguito di un procedimento simile a quello che precede l'applicazione di una misura cautelare, il giudice applica con ordinanza la misura di sicurezza a seguito dell'accertamento della pericolosità sociale del destinatario e a condizione che sussistano i gravi indizi di commissione del fatto per cui si procede⁴¹⁵: all'esecuzione provvederà il pubblico ministero presso il giudice che ha adottato il provvedimento⁴¹⁶.

Si tratta ora di capire se i presupposti individuati agli artt. 206 c.p. e 312 c.p.p. valgano ad attribuire autonomia finalistica alle misure di sicurezza di cui è richiesta l'applicazione provvisoria, ovvero se il procedimento incidentale consenta unicamente di anticipare le conseguenze pregiudizievoli che dovrebbero conseguire all'accertamento irrevocabile⁴¹⁷.

⁴¹⁴ Si ritiene che all'interno del catalogo di misure di sicurezza di cui sia possibile richiedere l'applicazione provvisoria vada annoverata anche la libertà vigilata. LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 83 ss.

⁴¹⁵ Peraltro, non devono sussistere le condizioni di cui all'art. 273, comma 2, c.p.p. Vedi BASSO E., voce *Misure di sicurezza (profili processuali)*, in *Dig. disc. pen.*, VIII, Torino, p. 141.

⁴¹⁶ Sostiene MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 259 che il provvedimento di provvisoria applicazione della misura di sicurezza può essere adottato lungo l'iter del processo di cognizione, ma può accadere che esso acceda al provvedimento di un grado di giudizio. Parte della dottrina sostiene la tesi secondo cui, trattandosi di procedimento incidentale, sarebbe sempre necessaria l'ordinanza del giudice ai fini dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza. Vedi LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 88; BASSO E., voce *Misure di sicurezza (profili processuali)*, cit., p. 144. Altra dottrina sostiene, invece, che, qualora la provvisoria esecuzione sia disposta a conclusione di una fase di giudizio, questa andrebbe applicata con la sentenza medesima. Vedi MITTONE A., sub *artt. 312 – 313*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Vol. III, coor. da M. Chiavario, Torino, 1990, p. 306.

⁴¹⁷ Vedi MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 259, il quale espressamente pone i termini del problema: «è da verificare se la statuizione si tramuti in una clausola d'anticipata esecuzione del contenuto precettivo della sentenza ovvero se l'ordinanza di

Una prima considerazione è di palese evidenza. Le condizioni che giustificano l'applicazione provvisoria della misura, riconducibili all'accertamento della pericolosità sociale e alla sussistenza dei gravi indizi di commissione del fatto, in nulla si distinguono rispetto ai presupposti che consentono di applicare la stessa misura all'esito del giudizio⁴¹⁸; in entrambi i casi, per la limitazione dello *status libertatis* è sufficiente, oltre all'accertamento prognostico, il giudizio positivo circa la riferibilità oggettiva dei fatti per cui si procede al destinatario del provvedimento.

Manca, dunque, nella previsione degli artt. 206 c.p. e 312 c.p.p. quel *quid pluris* che consenta di pretendere l'esecuzione delle misure di sicurezza per assolvere a scopi diversi rispetto quelli preventivi – afflittivi tipici della misura, alla stregua di quanto è richiesto per le misure cautelari, la cui compatibilità con gli artt. 27, comma 2, e 13 Cost. è assicurata dalla previsione delle c.d. esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.

Né verrebbe sostenere che l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza individuate all'art. 206 c.p., pur rientrando nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'art. 27, comma 2, Cost., troverebbe giustificazione sul piano delle finalità terapeutiche indirizzate verso la categoria di imputati individuati dalla norma, dal momento che tale finalità, oltre a non essere espressamente tipizzata, è da considerarsi marginale rispetto a quella preventivo – afflittiva⁴¹⁹.

cui all'art. 313 c.p.p. mantenga piena autonomia incidentale, non invadendo il campo propriamente sanzionatorio definito con la pronuncia sul merito».

⁴¹⁸ Vedi, sul punto, LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 85 ss.; MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 261 ss.

⁴¹⁹ Vedi ILLUMINATI G., *La presunzione di innocenza dell'imputato*, cit., p. 56 ss. LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 28 ss. Cfr. PAULESU P.P., *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, cit., p. 150 ss.

Si tratta, al di là di ogni altra considerazione, di misure pregiudizievoli, in grado di incidere in modo pervasivo sullo *status libertatis* del destinatario, in maniera non dissimile rispetto a qualsiasi altra sanzione penale⁴²⁰, sicché non pare azzardato ritenere che la sentenza di proscioglimento applicativa di una misura di sicurezza, ai fini esecutivi, si atteggi alla stregua di una sentenza di condanna⁴²¹.

Non sembra pregevole, infatti, la considerazione per cui l'art. 27, comma 2, Cost. varrebbe unicamente ad impedire l'esecuzione anticipata del trattamento sanzionatorio conseguente alla sentenza di condanna, mentre le misure di sicurezza, potendo conseguire anche al proscioglimento ed essendo indipendenti dall'accertamento di colpevolezza, non rientrerebbero nell'ambito di applicazione della garanzia costituzionale⁴²².

Infatti, non soltanto tra i presupposti applicativi di cui all'art. 202 c.p. figura la necessità di accertare che il destinatario abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato, per cui è da escludersi che il provvedimento applicativo manchi radicalmente dell'accertamento positivo di responsabilità, seppur limitato al

⁴²⁰ Vedi Corte cost., sent. 29 ottobre 2009, n. 274, in *Giur. cost.*, 2009, p. 3841 che, riferendosi alle sentenze di assoluzione per difetto d'imputabilità da vizio totale di mente ha precisato che le misure di sicurezza «limitative della libertà personale e di durata non predeterminata nel massimo, in quanto soggette al meccanismo del riesame della pericolosità, possono risultare, in concreto, di gran lunga più afflittive della pena irrogata con una sentenza di condanna». Vedi anche Corte cost., sent. 4 aprile 2008, n. 85, in *Giur. cost.*, 2008, p. 1032 ss., con nota di M. BARGIS, *L'imputato può nuovamente appellare (con un limite) le sentenze dibattimentali di proscioglimento; la Corte costituzionale elimina (e nel contempo crea) asimmetrie*.

⁴²¹ Vedi LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 28; vedi anche SANTORO A., *op. cit.*, p. 187 secondo il quale «dal punto di vista esecutivo si devono considerare decisioni di condanna tanto i provvedimenti di vera e propria condanna a una pena, quanto i provvedimenti di applicazione di una misura di sicurezza».

⁴²² Tale considerazione è fatta propria da ORLANDI R., *op. cit.*, p. 147.

profilo della riferibilità materiale del fatto commesso⁴²³; ma se si assume che la garanzia veicolata dalla presunzione di non colpevolezza sia quella di impedire l'esecuzione delle conseguenze pregiudizievoli di un provvedimento la cui stabilità non è ancora confermata, non si comprende come il prosciolto ne possa restare fuori, atteso che l'aspettativa di beneficiare dell'accertamento negativo di colpevolezza rende ancora più stringente l'interesse a non essere vulnerato nelle more del processo.

La disciplina dell'esecuzione anticipata delle misure di sicurezza, dunque, manifesta dei profili d'incompatibilità con la garanzia costituzionale della presunzione di non colpevolezza⁴²⁴. Attesa la sostanziale riproduzione della disciplina previgente, non sembra avventato sperare nell'intervento legislativo che, preso atto della dimensione ampia della garanzia sancita all'art. 27, comma 2, Cost., riconduca l'istituto a sistema, colmando le lacune esistenti sul versante dei presupposti abilitanti l'esecuzione provvisoria, per evitare indebite strumentalizzazioni dell'istituto⁴²⁵.

A diverse conclusioni si perviene quanto all'esecuzione anticipata delle statuizioni civili della sentenza di condanna.

Il presupposto per l'inquadramento del tema è che, all'interno del processo penale, vi sia stata un'estensione della regiudicanda per

⁴²³ Precisa LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., p. 27 che «le misure di sicurezza non sono completamente avulse da un accertamento di “colpevolezza” dell'imputato, almeno se per colpevolezza si intende non [...] la “responsabilità penale dell'autore del fatto meritevole di trattamento retributivo – sanzionatorio”, ma più genericamente l'”attribuibilità, oggettiva e soggettiva, del fatto all'imputato, a prescindere dalla concreta punibilità di costui».

⁴²⁴ Vedi ORLANDI R., *op. cit.*, p. 147 il quale considera la disciplina compatibile con l'art. 27, comma 2, Cost.

⁴²⁵ I medesimi auspici sono formulati da MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 264.

effetto dell'esercizio dell'azione civile di danno che il danneggiato abbia scelto di proporre in tale sede *ex art. 76 c.p.p.*

Il codice è intervenuto a disciplinare espressamente il tema della provvisoria esecuzione delle disposizioni relative alla restituzione e al risarcimento del danno nel tentativo di costruire un autonomo sistema normativo che, ponendosi in linea di continuità con la disciplina processuale civilistica, regolamentasse l'esecuzione del *petitum* civile, a prescindere dalla circostanza che l'azione fosse proposta nella sede penale, ovvero nella sua sede naturale⁴²⁶.

Dagli artt. 540 e 605, comma 2, c.p.p. si evince che, pronunciata la sentenza di condanna, ovvero di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il *petitum* civile segue, quanto all'esecuzione, un percorso autonomo rispetto alle statuizioni inerenti al trattamento penale: all'esito del primo grado di giudizio, qualora sussistano giustificati motivi, ne è dichiarata la provvisoria esecuzione, a condizione che il giudice penale abbia provveduto alla liquidazione complessiva dei danni; diversamente, nei casi più frequenti in cui il materiale istruttorio non consente di definire il *quantum* del danno patito, il giudice penale si pronuncia sulla condanna generica, rinviando alla sede civile per la complessiva liquidazione dei danni,

⁴²⁶ Vedi KOSTORIS R.E., *Breve riflessioni in tema di condanna generica e provvisoria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 984 il quale evidenzia come il sistema processuale penale non sia del tutto coerente con quello processuale civile, atteso che l'art. 282 c.p.c. garantisce l'incondizionata provvisoria esecutività della sentenza di primo grado; evidenzia MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 274 che l'asimmetria tra i due sistemi è, piuttosto, conseguenza delle modifiche apportate dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 che, modificando l'art 282 c.p.c., nel senso che noi oggi conosciamo, ha cancellato l'iniziale coerenza delle due discipline. Vedi, sul tema, anche LAVARINI B., *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 123.

eventualmente disponendo una provvisoria che, ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.p.p., è immediatamente esecutiva⁴²⁷.

Quanto ai casi in cui il giudizio sulla responsabilità risarcitoria sia reso a seguito del giudizio di appello, l'art. 605, comma 2, c.p.p. non pone alcun limite all'immediata e provvisoria esecuzione di queste⁴²⁸.

Si tratta ancora una volta di chiarire se e a quali condizioni la provvisoria esecuzione delle disposizioni inerenti alle restituzioni e al risarcimento del danno sia compatibile con il disposto dell'art. 27, comma 2, Cost. che vieta l'anticipazione degli effetti pregiudizievoli conseguenti all'accertamento non definitivo della penale responsabilità.

Ebbene, è opportuno osservare che la determinazione delle statuizioni civili è conseguenza del giudizio positivo sulla responsabilità civile dell'imputato, accertata in sede penale; l'esecuzione provvisoria di queste, infatti, non rientra nell'alveo di operatività della presunzione costituzionale di non colpevolezza per la considerazione per cui non si tratta, in effetti, di un'anticipazione del giudizio sulla responsabilità penale⁴²⁹.

⁴²⁷ Vedi KOSTORIS R.E., *Breve riflessioni in tema di condanna generica e provvisoria*, cit., p. 982 ss.;

⁴²⁸ Vedi GARAVELLI M., voce *Provvisoria*, in *Dig. disc. pen.*, X, Torino, 1995, p. 451 ss.; MANCUSO E. M., *La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. I – *Soggetti e atti*, Tomo I – *I soggetti*, a cura di G. Dean, Assago, 2009, p. 588 ss.

⁴²⁹ Vedi LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, cit., 30; GHIARA A., *Sull'applicabilità delle norme processuali civili dell'azione civile esercitata in sede penale e sull'interesse dell'imputato ad impugnare il capo di sentenza che abbia erroneamente disposto la provvisoria esecuzione della condanna al pagamento della provvisoria sui danni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968, p. 334; ORLANDI R., *Provvisoria esecuzione delle sentenze e presunzione di non colpevolezza*, cit., p. 146 ss.; VANNI R., *L'esecuzione provvisoria della provvisoria penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968, p. 1072 ss. *Contra* AMODIO E., *Intervento*, in *Azione civile e processo penale (Atti del 6° Convegno di studio "Enrico de Nicola")*, 1971, Milano, p. 214; vedi anche MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 275, il quale sostiene che «il fenomeno consistente nel riconoscere *ope iudicis* la forza esecutiva al capo civile della

I due accertamenti, infatti, sebbene condividano la *sedes* sono indipendenti. In questo senso depongono gli artt. 576 e 578 c.p.p. che, nel disciplinare i poteri d'impugnativa della parte civile, segnatamente nei casi di sentenza di proscioglimento, ovvero in quelli in cui il reato sia stato dichiarato estinto per amnistia o prescrizione, consentono la rivisitazione del giudizio di responsabilità ai soli effetti civili, escludendo che l'impugnazione proposta possa intaccare l'accertamento negativo della responsabilità penale per il fatto di reato commesso.

§ 3. *Interventi in executivis. a) la pena accessoria.*

Alcuni elementi del trattamento sanzionatorio, quali le pene accessorie, sono oggetto di una normativa peculiare che, da un lato le configura quali sanzioni afflittive la cui determinazione nel *quantum* è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice; dall'altro, ove, invece, si tratti di pene accessorie c.d. obbligatorie e il giudice le abbia omesse in sentenza, ne consente il recupero finanche nella fase esecutiva. L'art. 676 c.p.p., quale norma di chiusura del sistema volto a delineare le prerogative del giudice dell'esecuzione, consente di estendere l'intervento *in executivis* alle materie indicate nel catalogo normativo, cui, tra l'altro, per effetto dell'ultimo intervento legislativo che ha eliminato l'inciso “provvede

sentenza non ancora definitivo è ben più vicino a logiche connaturali al processo civile che non alla dinamica propria dell'attuazione penalistica del momento imperativo riguardante la colpevolezza dell'accusato».

altresì in ogni caso analogo”, non può essere offerta una lettura estensiva⁴³⁰.

All’interno del catalogo di “altre competenze” figurano le confische e le pene accessorie, sicché la norma viene riconosciuta tradizionalmente quale riferimento normativo del potere di intervenire *post iudicatum* allo scopo di correggere le omissioni contenute nella sentenza irrevocabile di condanna e, quanto alle confische, anche di proscioglimento⁴³¹.

In entrambi i casi, la modifica additiva del giudice dell’esecuzione risente dei limiti della giurisdizione esecutiva⁴³²;

⁴³⁰ Ci si riferisce alle modifiche introdotte dal d. lgs. 14 gennaio 1991, n. 12. Vedi CAPRIOLI F. e VICOLI D., *Procedura penale dell’esecuzione*, cit., p. 276.

⁴³¹ Vedi CAPRIOLI F. e VICOLI D., *Procedura penale dell’esecuzione*, cit., p. 279.

⁴³² I poteri che il giudice è chiamato ad esercitare *in executivis*, che non si esauriscono nella risoluzione delle questioni inerenti alla esecutività del titolo, ma si estendono fino a ricomprendere degli inediti spazi di intervento sulla sentenza, allo scopo di ripristinare la legalità dell’accertamento e del trattamento sanzionatorio, non abilitano la possibilità di rivisitare quanto già coperto da giudicato, ma unicamente di intervenire su aspetti mai saggiati dal giudice della cognizione. Così è stato precisato che nell’ambito dei poteri di verifica sull’esistenza e la validità del titolo esecutivo *ex art. 670 c.p.p.* è radicalmente precluso il sindacato su eventuali nullità, anche assolute o insanabili, o inutilizzabilità la cui verifica risalgia alla fase di cognizione, la cui rilevanza è demandata in via esclusiva all’attivazione dei rimedi impugnatori, rispetto ai quali, la mancata attivazione nei tempi preclude il sindacato *post iudicatum*. Vedi Cass., sez. un., 26 novembre 2020, Lovric, n. 15498, in Ced. 280931, in cui si precisa che «è rimasta immutata la tradizionale affermazione di principio, [...] secondo la quale con questo strumento non è consentito far valere forme di patologia degli atti processuali, nullità o inutilizzabilità, che siano occorse prima della formazione del giudicato [...]: la relativa denuncia ad iniziativa della parte interessata o il relativo rilievo giudiziale devono avvenire durante il processo, attivando i mezzi d’impugnazione nei confronti della decisione che definisce il grado e che, per derivazione, ne è a sua volta inficiata. In difetto della deduzione con l’impugnazione, i vizi, pur sussistenti, restano sanati dall’irrevocabilità della decisione». Vedi anche Cass., sez. I, 11 dicembre 2018, Improta, n. 58534, Ced. 274661; Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 16958, Ced. 272604; Cass., sez. I, 11 dicembre 2013, dep. 2014, Amore, n. 5880, Ced. 258765; Cass., sez. I, 19 febbraio 2009, n. 14827, Ced. 243740; Cass., sez. I, 13 ottobre 2009, Zanetti, n. 41604, Ced. 245062; Cass., sez. I, 26 novembre 2008, n. 4554, Ced. 242791; Cass., sez. I, 15 giugno 1998, Maestroni, n. 3517, Ced. 211025; Cass., sez. VI, 4 marzo 1998, n. 748, Ced. 210408; Cass., sez. IV, 28 ottobre 1994, n. 1599, Ced. 200400. Nel medesimo senso si è espressa anche la giurisprudenza costituzionale: Corte cost., sent., 5 luglio 1995, n. 294, cit., p. 3244. In dottrina vedi CORBI F. e NUZZO F., *Guida pratica all’esecuzione penale*, cit., p. 222; BRUNO O., *Questioni sul titolo esecutivo*, in *Esecuzione penale e modifiche del giudicato*, a cura di P. Troisi, Torino, 2023, p. 15; vedi TRANCHINA G. e DI CHIARA G., *L’esecuzione*, cit., p. 927. Analogamente, l’art. 671 c.p.p. richiede quale presupposto per il riconoscimento della continuazione *in executivis* che la relativa disciplina non sia stata specificamente esclusa dal giudice della cognizione, poiché, se così non fosse, si abiliterebbe la rivisitazione di quanto già oggetto di giudicato. Vedi CERCOLA L., sub

lungi dal porsi quale sede d'intervento volto a rivisitare le disposizioni già passate in giudicato, la fase dell'esecuzione del comando irrevocabile contempla la possibilità di recuperare gli elementi del trattamento sanzionatorio conseguenti *ope legis* alla sentenza, sul presupposto che, su di essi, il giudice della cognizione non si sia già pronunciato⁴³³. Non soltanto, dunque, è da escludersi che il giudice dell'esecuzione possa intervenire nei casi in cui il giudice di merito abbia già saggiato, escludendoli, i presupposti della confisca o delle pene accessorie, ma il potere di recuperare, *ex post*, quanto sia stato pretermesso in sentenza non è esigibile nei casi in cui l'applicazione di tali disposizioni presupponga la necessità di condurre valutazioni discrezionali di merito collidenti con la limitatezza dei poteri esercitabili *in executivis*⁴³⁴.

Quanto alle pene accessorie, l'art. 183 disp. att. c.p.p., subordinando la modifica additiva alle sole ipotesi in cui la legge ne

art. 671, cit., p. 754; VARRASO, *op. cit.*, p. 373; NORMANDO R., *Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale*, cit., p. 182. In giurisprudenza vedi Cass., sez. IV, 21 febbraio 2012, n. 10113, Ced. 251993; Cass., sez. II, 16 dicembre 2004, n. 50155, Ced. 230602.

⁴³³ Se il giudice della cognizione ha saggiato i presupposti e li ha esclusi, su quella disposizione si forma la preclusione del giudicato e non si può più intervenire. Vedi, per quanto concerne la possibilità di applicare la confisca, Cass., sez. I, 11 dicembre 2015, n. 49075, Ced. 265425; Cass., sez. I, 11 giugno 2007, n. 22752, Ced. 236876; Cass., sez. un., 30 maggio 2001, Derouach, n. 29022, Ced. 219221. In dottrina vedi BONTEMPELLI M., *La confisca disposta nella fase esecutiva*, in *Sequestro e confisca*, a cura di M. Montagna, Torino, 2017, p. 370; GAITO A. e RANALDI G., voce *Esecuzione penale*, cit., p. 276; MONTAGNA M., *L'applicazione della confisca e di pene accessorie*, in *Esecuzione penale e modifiche del giudicato*, a cura di P. Troisi, Torino, 2023, p. 194.

⁴³⁴ Vedi MONTAGNA M., *op. cit.*, p. 185. I due ambiti di intervento, in sede di cognizione o in fase esecutiva, sono stati delineati dalla giurisprudenza di legittimità che, infatti, ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice di merito abbia applicato la confisca in un momento successivo alla pronuncia della sentenza, sul presupposto che, all'omessa pronuncia deve potersi porre rimedio in sede d'impugnazione, ovvero, a seguito del giudicato formatosi, sollecitando i poteri del giudice dell'esecuzione *ex art. 676 c.p.p.* Vedi Cass., sez. VI, 27 maggio 2020, n. 25602, Ced. 279572; Cass., sez. III, 21 gennaio 2020, n. 18461, in *Guida dir.*, 2020, n. 29, p. 78. Analogamente, quanto alle pene accessorie, è stato, di recente, chiarito che l'omissione della pena accessoria è rilevabile, nel corso del giudizio, con gli ordinari mezzi d'impugnazione, restando, l'intervento *in executivis*, confinato alle sole ipotesi in cui il provvedimento abbia acquisito il crisma dell'irrevocabilità. Vedi Cass., sez. un., 29 settembre 2022, n. 47502, Ced. 283754.

abbia predeterminato la specie e la durata, non consente di recuperare *post iudicatum* gli elementi del trattamento sanzionatorio la cui applicazione è discrezionale nell'*an* e nel *quantum*⁴³⁵. Se non applicate espressamente dal giudice della cognizione, la possibilità di esigere l'esecuzione delle pene accessorie resterà inesorabilmente travolta dal giudicato⁴³⁶.

⁴³⁵ In giurisprudenza vedi Cass., sez. I, 10 novembre 2004, n. 45381, Ced. 230129; Cass., sez. IV, 1° ottobre 2003, Americo, 45417, Ced. 226214 che, per questa via, ha escluso l'applicazione della sospensione della patente di guida. Sul punto, CAPRIOLI F. e VICOLI D., *Procedura penale dell'esecuzione*, cit., p. 278, evidenziano che l'automatismo che caratterizza le pene accessorie c.d. obbligatorie milita anche a favore del condannato, il quale potrà adire il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., per lamentare l'erronea applicazione della pena accessoria non conseguente *ope legis* alla condanna. Nei casi di confisca, l'esercizio delle prerogative di cui all'art. 676 c.p.p. è limitato ai soli casi individuati all'art. 240, comma 2, c.p. e in ogni altra ipotesi in cui il legislatore abbia *aliunde* qualificato come obbligatoria la misura di sicurezza patrimoniale, non essendo compatibile con la struttura del giudizio di esecuzione il vaglio discrezionale sotteso alle diverse ipotesi in cui rilevi la confisca facoltativa. In giurisprudenza vedi Cass., sez. III, 20 febbraio 2007, Copersini, n. 12307, Ced. 236807; Cass., sez. V, 3 ottobre 2003, Al Kabbani, n. 4986, Ced. 228065; Cass., sez. I, 6 ottobre 1999, Andolina, n. 5409, Ced. 214435; Cass., sez. VI, 5 marzo 2014, n. 10623, Ced. 261886. In dottrina vedi MONTAGNA M., *op. cit.*, p. 184, la quale evidenzia come l'art. 676 c.p.p. «sia stato pensato con riferimento alla confisca disciplinata dal codice penale, vale a dire una figura di confisca "semplice" che richiede accertamenti limitati al vaglio sul nesso di pertinenzialità tra la *res* ed il reato presupposto». Vedi BONTEMPELLI M., *La confisca disposta nella fase esecutiva*, in *Sequestro e confisca*, cit., p. 370 ss.

⁴³⁶ Vedi Cass., sez. un., 27 novembre 2014, Basile, n. 6240, Ced. 262327 con cui, in riferimento all'erronea applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in relazione alla pena principale di anni tre, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, si è chiarita la possibilità di intervenire *in executivis* per correggere la pena accessoria illegalmente irrogata, perché eccedente i limiti o non corrispondente alla specie prefissata dalla legge. Anche in quella sede, tuttavia, i giudici di legittimità hanno precisato che la possibilità di intervenire sul giudicato già formatosi è subordinata alla condizione che la pena accessoria «sia determinata per legge (o determinabile, senza alcuna discrezionalità) nella specie e nella durata, e non derivi da un errore valutativo del giudice della cognizione». Sul tema vedi COSTANTINI F., *L'intervento in executivis per erronea applicazione di una pena accessoria tra principio di legalità e intangibilità del giudicato: la decisione delle Sezioni Unite*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 2578 ss.; ALESCI T., *I poteri del giudice dell'esecuzione sulla determinazione della pena accessoria illegale: presupposti e limiti*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, n. 4, p. 106 ss.;

Il principio di diritto espresso rappresenta l'estensione alle pene accessorie del potere d'intervento riconosciuto al giudice dell'esecuzione nell'ambito del generale controllo sulla legalità della pena. Già sotto il vigore del codice previgente si riteneva che l'art. 25, comma 2, Cost., che informa l'intero sistema penale, impedisce di esigere l'esecuzione della pena radicalmente non prevista dall'ordinamento, ovvero non corrispondente, per specie o quantità, in eccesso o in difetto, alla cornice edittale prevista per la fattispecie accertata. Nei casi in cui il giudizio sia esaurito e il giudicato si sia formato, il giudice dell'esecuzione è abilitato ad intervenire per ripristinare la legalità violata. Vedi Cass., sez. V, 29 aprile 1985, n. 809, Ced. 169333. Più di recente vedi Cass., sez. un., 26 febbraio 2015, n. 33040, Ced. 264207; Cass., sez. un., 26 giugno 2015, n. 47766, in *Cass. pen.*, 2016, p. 492 ss.; Cass., sez. VI, 15 luglio 2014, n.

Il recupero delle disposizioni inerenti al trattamento sanzionatorio, inconsapevolmente omesse dal giudice della cognizione, pone la necessità, *prima facie*, di interpellarsi sui rapporti tra giudicato e poteri esercitabili *in executivis*.

L'intangibilità del giudicato, la cui sacralità testimoniava la prevalenza dell'Autorità sui diritti del cittadino, è stata progressivamente abbandonata, nel rinnovato spirito costituzionale di capovolgere tale rapporto e di considerare perciò recessiva l'esigenza di assicurare stabilità all'accertamento contenuto in sentenza. L'ampliamento dei poteri esercitabili *post rem iudicatam* rappresenta l'esempio tangibile di tale logica di sistema in cui, anche durante il tempo dell'esecuzione della pena, i diritti costituzionalmente garantiti, compreso quello a che venga applicata una pena giusta, vanno considerati prevalenti rispetto all'esigenza di garantire, a tutti i costi, la certezza ai rapporti giuridici⁴³⁷.

È in questo senso che deve essere inteso il riconoscimento al giudice dell'esecuzione, ad opera della giurisprudenza di legittimità,

32243, Ced. 260326; Cass., sez. VI, 19 febbraio 2013, n. 22136, Ced. 255729; Cass., sez. II, 7 maggio 2013, n. 20275, Ced. 255297; Cass., sez. I, 23 gennaio 2013, n. 38712, Ced. 256879; Cass., sez. IV, 16 maggio 2012, n. 26117, Ced. 253562; Cass., sez. I, 3 marzo 2009, n. 12453, Ced. 243742; Cass., sez. I, 6 luglio 2000, n. 4869, Ced. 4869. In particolare, la questione relativa alla pena illegale si è posta con riferimento all'applicazione di una pena in misura inferiore rispetto al limite indicato all'art. 23 c.p.p. (Cass., sez. V, 25 ottobre 2005, n. 46790, Ced. 233033; Cass., sez. V, 20 settembre 2004, n. 40840, Ced. 230216); con riferimento alla pena applicata per il c.d. reato continuato in misura inferiore al minimo edittale previsto per la c.d. violazione più grave (Cass., sez. VI, 5 ottobre 2004, n. 44336, Ced. 230252).

⁴³⁷ Vedi BRUNO O., *Questioni sul titolo esecutivo*, cit., p. 6. Vedi anche CORBI G., *L'esecuzione nel processo penale*, cit., p. 248 il quale si riferisce alla giurisdizione esecutiva quale «complesso degli interventi che il giudice dell'esecuzione compie appunto nei confronti del titolo esecutivo e del procedimento di attuazione di questo»; GAITO A. e RANALDI G., voce *Esecuzione penale*, cit., p. 545 secondo i quali «è giurisdizione esecutiva quella che concerne l'esistenza, la valida formazione, la portata e l'eseguibilità del titolo esecutivo latamente inteso [...]; quella che si risolve in procedure che, "interpolando" un titolo già formato, tendono all'applicazione di una misura rieducativa [...]; quella che consta di procedimenti attraverso cui, inflitta una misura di sicurezza o di prevenzione, si punta ad acclarare la persistenza dello stato di pericolosità individuale»; PRESUTTI A., voce *Esecuzione penale*, cit., p. 2.

del ruolo di garante della legalità della pena, abilitato ad intervenire, in *bonam partem*, sul giudicato, ogni qual volta si palesino le prerogative del condannato ad ottenere il ricalcolo della sanzione, nei casi di reato continuato, ovvero la rimozione della pena illegale irrogata, o, ancora, la revoca della sentenza nel caso in cui le sopravvenute scelte di politica criminale escludano il disvalore penale del fatto commesso.

Diversamente, però, la possibilità di aggravare il trattamento sanzionatorio attraverso l'applicazione *in executivis* delle confische e delle pene accessorie sottintende una diversa valutazione di opportunità, in cui a rilevare non è tanto l'esigenza a che venga ripristinata la giustizia sostanziale vulnerata dal divenire irrevocabile della sentenza, ma, al contrario, la pretesa che l'ordinamento soddisfi l'esigenza di ottenere l'esecuzione delle componenti del trattamento punitivo considerate obbligatorie, frustrando l'affidamento che il destinatario deve poter riporre sull'accertamento contenuto nella sentenza definitiva.

Si tratta, in effetti, di una scelta di politica criminale che, seppure non criticabile in termini di opportunità, desta qualche perplessità sul versante della coerenza di un sistema che ammette deroghe all'intangibilità del giudicato, e con esso all'affidamento riposto sul comando da porre in esecuzione, esclusivamente per rispondere all'esigenza di ristabilire la giustizia prima vulnerata e nell'unica prospettiva di mitigare la posizione processuale in cui venga a trovarsi il condannato; al contrario, infatti, l'applicazione *in executivis* di quanto indebitamente sia stato omesso dal giudice della cognizione è espressione di un'ideologia non più attuale, in cui il

bilanciamento dei rapporti tra Libertà e Autorità torna a propendere a favore della seconda, conservando il potere di esigere *sine die* la sanzione, svilendo il diritto alla conservazione della quiete conseguente al divenire giudicato della sentenza.

V'è oltretutto da considerare che la possibilità di applicare *in executivis* le pene accessorie pretermesse in sentenza e, correlativamente, di abilitarne l'esecuzione in un momento successivo in cui le ulteriori disposizioni della sentenza divengono irrevocabili è stato rivalutato dalla giurisprudenza di legittimità a sostegno dell'ininfluenza delle pene accessorie rispetto al momento in cui si perfeziona il nesso irrevocabilità della sentenza – esecutività del comando. Nel 2020, infatti, le Sezioni unite, chiamata a dirimere il contrasto sorto in merito alla possibilità di eseguire la pena non ancora determinata nella sua completezza, nei casi di annullamento parziale con rinvio, dopo aver precisato che anche le pene accessorie concorrono all'individualizzazione del trattamento sanzionatorio, hanno concluso che la circostanza che esse siano ancora *sub iudice* è completamente influente rispetto alla possibilità di eseguire la pena principale, trattandosi di disposizioni la cui instabilità non «incide sul *discrimen* tra cautela personale ed esecuzione della pena [...] funzionale all'avvio del percorso di reinserimento sociale»⁴³⁸.

L'argomentazione è poco convincente, poiché gravata da un'importante fallacia argomentativa: dalla disciplina legislativa che abilita l'applicazione e, dunque, l'esecuzione successiva delle pene accessorie si trae l'argomento attraverso cui ricostruire il corretto atteggiarsi del legame sussistente tra l'irrevocabilità delle

⁴³⁸ Cass., sez. un., 29 ottobre 2020, Gialluisi, n. 3423, §9.5, cit., p. 1492.

disposizioni della sentenza di condanna e il momento in cui è possibile darne esecuzione. Il nesso di prossimità logico – temporale tra presupposti ed effetti esecutivi del giudicato, come più volte messo in luce, rappresenta, però, una conseguenza imposta dal principio della presunzione di non colpevolezza, che l'art. 27, comma 2, Cost. ancora alla “condanna definitiva”; al contrario, dunque, è alla luce di tale parametro costituzionale che dovrebbe saggiarsi la tenuta della disciplina normativa.

A venire in rilievo è la funzione che la “condanna definitiva” assolve all'interno di un sistema più ampio che tenga conto non soltanto della possibilità astratta di eseguire la sanzione, ma anche di consentire che la sanzione irrogata assolva alla funzione che la Costituzione, all'art. 27, comma 3, espressamente le conferisce⁴³⁹; non si può prescindere dalla considerazione per cui il superamento della presunzione di non colpevolezza, quale effetto conseguente alla definitività della condanna, si pone, a sua volta, quale presupposto giuridico dell'esecuzione della sanzione che, per espresso statuto

⁴³⁹ Il disposto Costituzionale si pone al di fuori della tradizionale disputa sulla funzione retributiva o preventiva della pena che ha visto contrapporsi Scuola Classica e Scuola positiva. Dall'esame dei lavori preparatori dell'Assemblea costituente emerge la volontà, pressoché condivisa, di non prendere posizione recisa a favore dell'una o dell'altra scuola di pensiero, ma di elaborare una formula dalla quale potesse emergere la necessità della componente rieducativa della sanzione penale. Evidenzia, infatti, FASSONE E., *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, 1980, p. 71 che «l'istanza rieducativa non è un portato di scuola, ma il frutto di una nuova sensibilità politica»; vedi anche FIANDACA G., *Art. 27 3° comma*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti civili*, Bologna, 1991, p. 227, nota 15, secondo il quale «il carattere “politico”, ma ideologicamente e scientificamente “neutrale” della presa di posizione costituzionale sugli scopi della pena, è storicamente avvalorato dalla circostanza che a proporre la formula “le sanzioni penali devono tendere alla rieducazione del condannato” furono per primi, nella prima Sottocommissione, gli onorevoli La Pira e Basso, i quali pervennero a vedute identiche pur partendo da concezioni politico – ideologiche diverse». Per la ricostruzione dei lavori preparatori vedi RUOTOLO M., *Diritti dei detenuti e costituzione*, Torino, 2002, p. 4 ss.; ROSSI P., *Lineamenti di diritto penale costituzionale*, Palermo, 1953, p. 182 ss.

costituzionale, deve essere finalizzata alla rieducazione del condannato⁴⁴⁰.

Il contenuto della condanna definitiva deve, dunque, potersi ricostruire alla luce di tutte le disposizioni della sentenza funzionali ad assicurare al *reo* l'occasione per il ripensamento critico del fatto commesso. In tal senso, non pare sostenibile la tesi che ancora l'esecutività della sentenza alla circostanza che la sola pena principale sia divenuta irrevocabile, escludendo l'incidenza della pena accessoria, a cui pure la Corte costituzionale ha riconosciuto l'attitudine a concorrere nella individualizzazione del trattamento sanzionatorio, funzionale al reinserimento sociale del condannato⁴⁴¹.

Infine, non può non evidenziarsi come l'applicazione *in executivis* della pena accessoria, potendo intervenire anche a notevole distanza di tempo rispetto all'inizio dell'esecuzione della pena principale, finisca per depotenziare il parametro della condanna definitiva, svilendo l'affidamento che l'ordinamento ripone sulla pena accessoria che, aggiungendosi, ove previste, alle pene principali, dovrebbero poter contribuire alla rieducazione del condannato⁴⁴².

⁴⁴⁰ Vedi DOLCINI E., *La rieducazione: dalla realtà ai percorsi possibili*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, n. 3, p. 1667 ss.; *La 'rieducazione del condannato' tra mito e realtà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, p. 469 ss.; PASELLA R., *Osservazioni sugli orientamenti della Corte costituzionale in tema di funzioni della pena*, in *Ind. pen.*, 1977, p. 311 ss.; SIRACUSANO F., *Punire e rieducare tra individualizzazione e differenziazione trattamentale: un difficile equilibrio da ricondurre entro i binari della legalità costituzionale*, in *Arch. pen.*, 2021, n. 3, p. 1 ss.

⁴⁴¹ Vedi Corte cost., sent., 5 dicembre 2018, n. 222, in *Giur. cost.*, 2018, VI, p. 2547, con nota di BARTOLI R., *Dalle "rime obbligate" alla discrezionalità: consacrata la svolta*.

⁴⁴² L'attitudine delle pene accessorie a contribuire a realizzare la funzione rieducativa della pena è stata, in realtà, nel passato, messa in discussione. Vedi VIOLANTE L., *Contenuto e funzione delle pene accessorie: conseguenze in tema di applicabilità al concorso di persone nel reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1969, p. 274 ss.; NUVOLONE P., *Il sistema del diritto penale*, Padova, 1982, p. 471. Cfr. BRICOLA F., *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano, 1965, p. p. 382. Vedi anche Corte cost., sent. 19 luglio 1968, n. 113, in *Giur. cost.*, 1968, p. 1754 ss. *Contra* FIANDACA G., *Art. 27 3° comma*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti civili*, cit., p. 316

§ 3.1 b) la sospensione condizionale della pena.

Alcune disposizioni della sentenza di condanna concorrono a definire il trattamento sanzionatorio in via solo eventuale; diversamente dalla pena principale e, tendenzialmente, dalla pena accessoria, che conseguono inevitabilmente all'accertamento del reato e al giudizio positivo sulla responsabilità penale, la previsione di alcuni istituti è subordinata all'accertamento di presupposti ulteriori e diversi rispetto quelli che presidono il giudizio *ex art. 133 c.p.* funzionale a definire il trattamento sanzionatorio necessario.

Nel caso della sospensione condizionale della pena, il beneficio è accordato qualora il giudice ritenga che, alla luce degli elementi indicati all'art. 133 c.p., possa farsi affidamento sulla circostanza che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, sempre che la pena da irrogare in concreto non superi i due anni; solo in via eccezionale, infatti, l'art. 164, comma 4, c.p., derogando alla concessione *una tantum* della sospensione, consente al giudice successivamente adito di applicare comunque il beneficio, a condizione che la pena da irrogare, cumulandosi a quella la cui esecuzione è già stata sospesa, non superi il limite edittale di cui all'art. 163 c.p.⁴⁴³. Il giudice di merito, dunque, valutata la

ss.; MANNA A., *Sull'illegittimità costituzionale delle pene accessorie fisse. L'art. 2641 del codice civile*, in *Giur. cost.*, 1980, I, p. 924 ss.; CERQUETTI G., *op. cit.*, p. 845; PISA P., *Le pene accessorie. Problemi e prospettive*, Milano, 1984, p. 18 ss.; LARIZZA S., *Le pene accessorie: normativa e prospettive*, Padova, 1986, p. 386 ss.

⁴⁴³ Vedi Cass., sez. I, 10 novembre 2000, *Lo Faro*, Ced. 218445 in cui si precisa che la condanna a pena condizionalmente sospesa non è autonoma condizione per la revoca del

sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione del beneficio, arricchirà il trattamento sanzionatorio con la disposizione con cui sospende l'esecuzione della pena per un periodo di cinque o due anni, a seconda che si tratti di delitti, ovvero contravvenzioni, decorsi i quali il reato si estingue.

Dalla necessità di rispettare gli stringenti limiti sostanziali discende che la violazione del limite edittale dei due anni, non soltanto si pone come condizione ostativa alla concessione di un nuovo beneficio, ma, rientrando tra le ipotesi di cui all'art. 168 c.p., è causa di revoca del beneficio già concesso⁴⁴⁴. Tendenzialmente, dunque, il giudice investito della cognizione per il nuovo reato commesso, all'atto della definizione del trattamento sanzionatorio, dovrebbe essere nelle condizioni di definire la concedibilità della sospensione dell'esecuzione, così come anche dei presupposti che ne legittimano la revoca⁴⁴⁵.

Tuttavia, non è sempre scontato che il giudice del merito provveda *ex se*; a rendere ancor più probabile l'ipotesi in cui le condizioni legittimanti la revoca si palesino in un momento in cui il giudice della cognizione non può più provvedere v'è la considerazione per cui l'efficacia estintiva del beneficio è naturalmente proiettata nel tempo successivo al formarsi del giudicato, dipendendo dal presupposto negativo della mancata

beneficio prima concesso con altra sentenza di condanna, stante il rinvio che l'art. 168 c.p. fa all'art. 164 c.p.

⁴⁴⁴ Sul punto vedi CAPRARO L., *Revoca della sospensione condizionale e di altri benefici, in Esecuzione penale e modifiche del giudicato*, a cura di P. Troisi, Torino, 2023, p. 161.

⁴⁴⁵ Vedi CAPRARO L., *op. cit.*, p. 161 la quale mette in evidenza che non soltanto i presupposti da considerare rientrano tra i fatti cui si riferisce la punibilità o tra quelli da cui dipende l'applicazione della pena, costituendo oggetto di prova ai sensi dell'art. 187 c.p.p., ma l'art. 431 c.p.p. prevede espressamente che nel fascicolo del dibattimento debba essere inserito il certificato del casellario giudiziale dell'imputato.

commissione di ulteriori reati e da quello positivo dell'adempimento degli obblighi strumentali, entro il termine stabilito in sentenza⁴⁴⁶.

Il carattere meramente eventuale della sospensione condizionale, unitamente alla circostanza che si tratti di disposizioni della sentenza la cui attualità necessita di essere saggiata alla luce delle condizioni prescritte in sentenza, ma la cui verifica o il cui accertamento, ponendosi quale *factum superveniens* al giudicato formatosi, si colloca normalmente nella fase esecutiva, giustifica il conferimento al giudice dell'esecuzione di penetranti poteri d'intervento sul tema⁴⁴⁷. Non soltanto, infatti, si riconosce l'applicazione *in executivis* del beneficio della sospensione condizionale, nell'ambito del generale intervento di rideterminazione del trattamento sanzionatorio⁴⁴⁸; ma l'art. 674 c.p.p. conferisce al giudice dell'esecuzione il generale potere di revocare il beneficio prima concesso, oltre che nei casi di sospensione condizionale, anche

⁴⁴⁶ L'art. 165 c.p.p. prevede, infatti, che il giudice possa, ovvero debba, nei casi in cui si tratti di imputato che abbia già fruito della sospensione condizionale della pena, subordinare la concessione del beneficio all'adempimento di alcuni obblighi strumentali entro un termine stabilito in sentenza.

⁴⁴⁷ Analogamente per quanto riguarda i benefici dell'amnistia, indulto e grazia, la cui efficacia estintiva, del reato o della pena, può essere subordinata al mancato avverarsi di alcune condizioni sopravvenute al giudicato e, dunque, passibili di essere accertate *in executivis*. Vedi CAPRARO L., *op. cit.*, cit., p. 162 ss.

⁴⁴⁸ Nel caso in cui la sentenza, successivamente revocata per intervenuta *abolitio criminis*, abbia costituito un ostacolo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice dell'esecuzione, nell'ambito dei "provvedimenti conseguenti" adottabili ai sensi dell'art. 673 c.p.p. e a seguito di una valutazione prognostica che tenga conto anche degli elementi sopravvenuti rispetto al momento in cui è stata pronunciata la sentenza revocanda, possa riconoscere il beneficio. Vedi Cass., sez. un., 20 dicembre 2005, Catanzaro, Ced. 232610. In dottrina vedi FONTI R., *La revoca per abolitio criminis*, in *Esecuzione penale e modifiche del giudicato*, a cura di P. Troisi, Torino, 2023, p. 79 la quale precisa che tra i "provvedimenti conseguenti" cui fa menzione l'art. 673 c.p.p. non vadano ricomprese esclusivamente le operazioni burocratiche conseguenti alla revoca, ma, anche, l'esercizio di poteri conferiti *aliunde* al giudice dell'esecuzione. Vedi anche DEAN G., *Ideologie e modelli dell'esecuzione penale*, cit., p. 63.

quando si tratti di amnistia, indulto, grazia, ovvero di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale⁴⁴⁹.

Il potere demolitorio, il cui esercizio comporta inevitabili effetti pregiudizievoli sulla posizione processuale del condannato, è subordinato alla duplice condizione che la cognizione del giudice sia sollecitata da un'istanza di parte e che al provvedimento di revoca non abbia già provveduto il giudice "con la sentenza di condanna per altro reato". In tal senso si esprime espressamente il primo comma dell'art. 674 c.p.p., suggerendo l'intenzione del legislatore di relegare il giudizio sulla sussistenza delle condizioni legittimanti la revoca alla fase di merito e, solo in via residuale, alla fase esecutiva⁴⁵⁰.

Così, il giudice dell'esecuzione, a seguito di incidente promosso, evidentemente, dal pubblico ministero, dovrà procedere ad esaminare la sussistenza dei presupposti che giustificano la revoca del beneficio⁴⁵¹. Si tratta in realtà, di una mera operazione ricognitiva che investe il periodo, di cinque o due anni, entro cui è disposto il beneficio, durante il quale dovranno collocarsi i fatti cui l'ordinamento collega l'efficacia caducatoria del beneficio concesso.

⁴⁴⁹ Sul tema vedi CAPRIOLI F. e VICOLI D., *Procedura penale dell'esecuzione*, cit., p. 265 ss.; CAPRARO L., *op. cit.*, p. 160 ss.

⁴⁵⁰ Sul punto vedi CAPRIOLI F. e VICOLI D., *Procedura penale dell'esecuzione*, cit., p. 265 i quali evidenziano che, rilevando gli effetti della condanna per un altro reato, «in prima battuta spetta al giudice della cognizione che l'ha pronunciata il potere di revocare quei benefici in precedenza commessi; solo in subordine, di tale compito, è investito il giudice dell'esecuzione». Vedi anche CAPRARO L., *op. cit.*, p. 160 ss.

⁴⁵¹ È chiaro che, in detti casi, l'unico portatore dell'interesse a richiedere la revoca sia il Pubblico ministero. Vedi CAPRIOLI F. e VICOLI D., *Procedura penale dell'esecuzione*, cit., p. 265. In giurisprudenza vedi Cass., sez. VI, 3 marzo 1999, Menconi, n. 823, non mass. che nega la legittimazione della parte civile nel caso in cui il presupposto della revoca sia l'inadempimento delle prescrizioni risarcitorie cui il beneficio era subordinato. Inoltre, nello specifico caso in cui la revoca abbia oggetto il beneficio della sospensione condizionale della pena, il relativo provvedimento deve essere reso all'esito del procedimento camerale di cui all'art. 666 c.p.p. Vedi Cass., sez. I, 6 maggio 2008, Di Dia, n. 23290, Ced. 239994 in tema di nullità assoluta del provvedimento di revoca per omesso avviso al condannato e al difensore della data dell'udienza.

Ed infatti, nell'ambito dei poteri esercitabili *in executivis* ai sensi dell'art. 674 c.p.p. rientrano solo le ipotesi di revoca obbligatoria, rispetto alle quali si pone unicamente l'esigenza di accertare che la condanna per un reato commesso prima dell'irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio abbia irrogato una pena che, in cumulo con quella già sospesa, superi il limite edittale di due anni (art. 168, comma 1, n. 2, c.p.); ovvero che nell'arco temporale per cui è stato disposto il beneficio, il condannato non abbia adempiuto agli obblighi strumentali, ovvero abbia commesso altro reato della stessa indole, valutata ai sensi dell'art. 101 c.p. (art. 168, comma 1, n. 1, c.p.)⁴⁵².

In detti casi, e in considerazione dell'accertamento meramente ricognitivo cui è tenuto il giudice dell'esecuzione, non è del tutto irragionevole che egli intervenga sul giudicato già formatosi, revocando il beneficio e, dunque, abilitando l'esecuzione prima sospesa⁴⁵³.

Si tratta, in effetti, di rimuovere una disposizione della sentenza irrevocabile sull'accertata sussistenza dei presupposti cui la stessa sentenza implicitamente ha fatto rinvio nel condizionare il mantenimento *post iudicatum* del beneficio della sospensione. Ogni qual volta il giudicato si formi su aspetti del trattamento

⁴⁵² Al giudice dell'esecuzione è invece preclusa la revoca c.d. facoltativa della sospensione condizionale della pena, subordinata alla verifica dei presupposti di cui all'art. 168, comma 2, c.p., venendo in rilievo, in detti casi, la necessità di effettuare valutazioni di merito inerenti all'indole dell'imputato e alla gravità del reato, rimesse esclusivamente al giudice della cognizione. In giurisprudenza vedi Cass., sez. I, 28 aprile 2004, n. 22639, in *Cass. pen.*, 2005, p. 3408; Cass., sez. V, 18 giugno 1999, Sighele, Ced. 215039; Cass., sez. I, 27 gennaio 1999, De Caria, Ced. 212753; Cass., sez. IV, 22 settembre 1999, De Ruzza, n. 2650, Ced. 215001. In dottrina, sulle tipologie di revoca, vedi CAPRIOLI F. e VICOLI D., *Procedura penale dell'esecuzione*, cit., p. 266 ss.

⁴⁵³ Si ritiene, infatti, che il provvedimento di revoca abbia natura meramente dichiarativa del fatto giuridico che, sul piano sostanziale, si è già verificato. CAPRIOLI F. e VICOLI D., *Procedura penale dell'esecuzione*, cit., p. 266.

sanzionatorio la cui completa efficacia è sottoposta ad evento futuro, è la stessa sentenza che contiene *in nuce* la possibilità di una revoca delle proprie disposizioni, proiettando il giudizio sul mantenimento del beneficio accordato al di fuori e successivamente al momento dell'irrevocabilità⁴⁵⁴.

Tali considerazioni suggeriscono di ritenere che, anche quando formalmente irrevocabile, la disposizione con cui si conferisce la sospensione dell'esecuzione della pena è, in realtà, caratterizzata da

⁴⁵⁴ In questo senso, alcune critiche possono essere mosse alla disciplina introdotta *ex novo* dall'art. 1, comma 2, legge 26 marzo 2001, n. 128 che, innovando l'art. 674 c.p.p., ha previsto un caso di revoca completamente avulsa dal sistema, conferendo al giudice dell'esecuzione il potere di revocare il beneficio anche nelle ipotesi in cui la sua concessione sia stata disposta violando l'art. 164, comma 4, c.p., segnatamente nei casi in cui il giudice adito abbia applicato la sospensione, per la seconda o terza volta, eccedendo il limite dei due anni di pena cumulativamente irrogata. Invero, prima dell'intervento additivo del legislatore, si riteneva che il principio dell'intangibilità del giudicato valesse a precludere al giudice dell'esecuzione la possibilità di pronunciare la revoca nei casi di eccedenza dei limiti di pena previsti all'art. 163 c.p. Vedi, in giurisprudenza, Cass., sez. I, 28 settembre 1999, Dal Pan, n. 5225, Ced. 214432; Cass., sez. IV, 22 settembre 1999, De Ruzza, 2650, cit. Ai fini del provvedimento di revoca, dunque, non rileva più soltanto il *factum superveniens*, ma anche la circostanza che il giudice della cognizione sia incorso in errori di fatto che abbiano occasionato la violazione del limite massimo edittale per cui ne è ammesso il riconoscimento. Il rimedio attivabile *in executivis* andrebbe configurato alla stregua di un nuovo mezzo d'impugnazione straordinario, con buona pace del principio di tassatività che ispira l'intero sistema delle impugnazioni, nonché di quello secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, operando quale sanatoria di tutti gli errori verificatisi nel corso del giudizio. Stante i rischi cui ha dato adito l'intervento additivo del legislatore, resi ancora più evidenti dalla circostanza che la deroga all'intangibilità del giudicato opererebbe in senso pregiudizievole per il condannato, la giurisprudenza è intervenuta per restringerne, quanto più possibile, la portata ai soli casi in cui l'eccedenza del limite edittale di due anni non fosse già documentalmente palese al giudice della cognizione (Cass., sez. un., 23 aprile 2015, n. 37345, Ced. 264381. Vedi anche Cass., sez. I, 16 gennaio 2018, n. 19457, Ced. 272832; Cass., sez. I, 4 maggio 2016, n. 32428, Ced. 267479). Si è tentato, dunque, di portare a sistema il nuovo rimedio, allineandolo agli altri casi in cui il giudice dell'esecuzione adotta il provvedimento di revoca non già sul presupposto della rivalutazione di quanto già accertato nel giudizio di cognizione, ma in conseguenza dell'accertamento di circostanze sopravvenute, non conosciute o non conoscibili dal giudice del merito. Sulla natura di tale nuova ipotesi di revoca vedi PREZIOSI S., *Cognizione ed esecuzione nella revoca della sospensione condizionale della pena*, in *Le nuove norme sulla tutela della sicurezza dei cittadini (c.d. «pacchetto sicurezza»)*, coord. da G. Spangher, Milano, 2001, p. 15 che, sul presupposto secondo cui il legislatore avrebbe semplicemente innovato il comma 1 dell'art. 168 c.p.p., aggiungendovi un altro numero, sostiene la natura non obbligatoria della revoca. *Contra* TRICOMI L., *Riconosciuta anche al giudice dell'esecuzione la facoltà di revocare la sospensione condizionale*, in *Guida dir.*, 2001, n. 16, p. 39.

una naturale instabilità, derivante dall'essere, nel periodo di cinque, ovvero due anni, subordinata al rispetto delle condizioni indicate in sentenza.

La previsione del beneficio in questione è, dunque, completamente irrilevante ai fini dell'individuazione delle disposizioni del trattamento sanzionatorio la cui irrevocabilità è indispensabile per integrare la "condanna definitiva" cui si riferisce l'art. 27, comma 2, Cost.; ove concesso, assolverà unicamente alla funzione di arricchire il trattamento sanzionatorio irrogato per effetto del giudizio di responsabilità, sospendendo, fino a caducarlo, il nesso di prossimità temporale che individua nel *dictum* irrevocabile il presupposto per l'esecuzione della pena irrogata.

Conclusioni

L'analisi del giudicato ha consentito di mettere in evidenza come esso, al pari di altri istituti processuali, operi alla stregua di una fattispecie complessa. Il codice pone l'irrevocabilità della sentenza quale effetto dell'esaurimento delle vicende impugnatorie e, al contempo, quale presupposto della successiva fase esecutiva in cui il comando viene materialmente portato ad attuazione.

Come spesso accade, la disciplina tesa a regolamentare un istituto dalle ricche implicazioni processuali non sempre riesce a garantirne la coerenza sistematica.

Nel caso del giudicato, le a-sistematicità si rilevano, *prima facie*, sul versante di uno dei suoi presupposti, che l'art. 648 c.p.p. individua nell'irrevocabilità della sentenza. Intendendo tale condizione come la stabilità che la sentenza acquisisce solo quando le possibilità di sottoporre a critica l'accertamento ivi contenuto sono ormai esaurite, si è osservato che, nonostante il dato positivo intervenga a regolamentarne le modalità di formazione, l'individuazione del momento in cui la sentenza, ovvero il decreto penale di condanna, può dirsi assistita dal crisma dell'irrevocabilità non è affatto scontato.

Ai fini di un'adeguata risoluzione delle questioni, si è avuto cura di ricordare che l'irrevocabilità, all'interno della dimensione del giudicato, non figura soltanto quale effetto dell'esaurirsi delle

possibilità d'impugnativa, ma, anche, quale presupposto dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna.

Il combinato disposto degli artt. 648 e 650 c.p.p., infatti, rappresenta la trasposizione normativa dell'enunciato Costituzionale della presunzione di non colpevolezza, la cui declinazione quale regola di trattamento esige di rinviare l'esecuzione della sanzione al momento in cui la sentenza di condanna diviene definitiva.

L'esigenza di prospettare un'interpretazione sistematica del concetto di "irrevocabilità" muove, dunque, dalla necessità di recuperare il rapporto che la vede inscindibilmente legata alla esecutività del comando, sul presupposto che ogni disfunzione di tale legame reca in sé il rischio di pregiudicare la portata della presunzione di non colpevolezza.

A tale scopo, preliminarmente, si è ritenuto opportuno circoscrivere il fenomeno del giudicato di condanna, cui implicitamente rinvia l'art. 27, comma 2, Cost., ai soli casi in cui i presupposti normativi cui ne è condizionata la formazione effettivamente si manifestano. L'inoppugnabilità è, in effetti, vicenda che interessa la generalità dei provvedimenti giudiziari. Nel presupposto che esige che le sentenze siano rese "in giudizio", per tali intendendosi le decisioni che contengono un accertamento sul tema della responsabilità, è stato riconosciuto l'elemento volto a distinguere i casi in cui, effettivamente, ci si trovi in presenza dell'istituto del giudicato, dagli altri in cui, nelle more del giudizio, si assista alla manifestazione di effetti per certi versi simili, ma la cui causa è da ravvisare nella mera stabilità del contenuto del provvedimento che, tuttavia, a questi fini, non può dirsi irrevocabile.

Ridotta ai minimi termini la dimensione del giudicato ai soli provvedimenti espressivi di un giudizio sul tema della responsabilità dell'imputato, si è cercato di distinguere l'ambito di operatività dell'irrevocabilità da quello della preclusione processuale, allo scopo di chiarire se e quando, nei casi di devoluzione parziale della regiudicanda, sia ancora prospettabile una rivisitazione sul giudizio di colpevolezza.

A tale scopo occorre superare l'oscuro dato normativo dell'art. 624 c.p.p. che, nei casi di annullamento parziale con rinvio, se espressamente riconosce l'autorità di cosa giudicata, non altrettanto chiaramente specifica su quali disposizioni della sentenza possa dirsi realizzata l'irrevocabilità.

Per rispondere a tale interrogativo ci si è affidati al canone costituzionale della "condanna definitiva" che, ancorando a tale presupposto il momento in cui la presunzione di non colpevolezza può dirsi caducata, offre dei chiari indici volti a comprendere quali siano le disposizioni della sentenza la cui irrevocabilità è richiesta ai fini della sua integrazione.

In effetti, la rivalutazione dell'art. 27, comma 2, Cost., in prospettiva comparativa rispetto all'art. 6 § 2 C.e.d.u., ha consentito, *prima facie*, di evidenziare come la formula prescelta in ambito domestico sia evidentemente diversa da quella accolta nel testo della Convenzione internazionale che, invece, garantisce la presunzione di d'innocenza sino al legale accertamento della colpevolezza; dalla non equivalenza delle due formulazioni si è, dunque, dedotto che il solo accertamento sul profilo della responsabilità è inidoneo a dar

luogo alla “condanna” definitiva, mentre potrebbe essere sufficiente ad integrare il presupposto convenzionalmente richiesto.

Ad ulteriore sostegno dell’inadeguatezza della sola irrevocabilità sul punto inerente al fatto e al giudizio di colpevolezza a dar luogo alla “condanna” definitiva, si è ritenuto di poter individuare nella disciplina della prescrizione della pena e in quella che definisce i presupposti soggettivi per l’impugnabilità della sentenza in via straordinaria dei solidi indici normativi attraverso cui ricostruire i concetti di “condanna irrevocabile” e di “condannato”; in entrambi i casi, infatti, pare venire in rilievo la necessità di rivalutare l’irrevocabilità della pena irrogata in virtù dell’accertamento positivo sulla penale responsabilità. Quanto al primo istituto, infatti, la sentenza di condanna irrevocabile, assunta quale presupposto cui ancorare il *dies a quo* della prescrizione della pena, definisce il momento in cui, cessato definitivamente il giudizio sulla *res iudicanda*, e venuta meno la possibilità che il reato si estingua *ratione temporis*, inizia l’esecuzione e l’inutile decorso del tempo rilevi unicamente nella prospettiva di caducare la sanzione irrogata, ma non ancora eseguita; nel secondo caso, invece, l’opportunità di riconoscere al destinatario della sentenza irrevocabile la possibilità di impugnarla in via straordinaria diviene esigenza irrinunciabile proprio rispetto al condannato che, in quanto sottoposto alla coattiva esecuzione del trattamento sanzionatorio di cui si asserisce l’ingiustizia, ha interesse a censurare il provvedimento, allo scopo di ottenere il ribaltamento della decisione in *favorem rei*, nonché la sospensione dell’esecuzione.

L'analisi dei precedenti giurisprudenziali e dei riferimenti normativi ha consentito di mettere in luce come l'interpretazione coerente con il canone costituzionale, che tenga conto dell'attitudine dell'irrevocabilità a porsi quale presupposto dell'esecutività della sanzione, esige che il superamento della presunzione di non colpevolezza, cui conseguono effetti a cascata quanto al consolidamento dello *status* di condannato e alla possibilità di porre in esecuzione la pena, milita nel senso di esigere che l'irrevocabilità investa, oltre che il profilo inerente al giudizio sulla responsabilità, anche il punto relativo alla pena da eseguire.

La rivalutazione, all'interno del concetto di "condanna definitiva", del profilo inerente alla pena ha posto, infine, la necessità di analizzare il contenuto, necessario ed eventuale, del trattamento sanzionatorio che il giudice irroga sul presupposto della ritenuta responsabilità penale per il fatto commesso; ciò, anche, nell'avvertita necessità di prendere le distanze dall'ultimo pronunciamento giurisprudenziale in tema di giudicato progressivo ed esecuzione della pena.

Si è osservato che le diverse disposizioni del trattamento sanzionatorio concorrono in misura diversa a qualificare il contenuto della sentenza di condanna. Alcune di queste, quali quelle inerenti alla sospensione condizionale della pena, in quanto previsioni eventuali, la cui applicazione dipende dalla valutazione positiva degli indici prognostici normativamente tipizzati, restano completamente ininfluenti rispetto al contenuto minimo che la condanna deve avere ai fini dell'esecuzione; le disposizioni con cui si applicano le pene accessorie, invece, cui l'ordinamento riserva una disciplina del tutto

peculiare, consentendone il recupero finanche nella fase esecutiva, hanno l'attitudine, al pari delle pene principali, a realizzare l'individualizzazione del trattamento, funzionale ad assicurare la rieducazione del condannato.

In questo senso, rivalutando il ruolo che la Costituzione riserva alla "condanna definitiva", poiché la sanzione in essa irrogata deve essere tale da realizzare la funzione che l'art. 27, comma 3, Cost. individua nella rieducazione, si è ritenuto opportuno prendere le distanze dalla recente giurisprudenza secondo cui, ai fini dell'esecuzione, è indispensabile che a divenire irrevocabile sia il solo profilo inerente alla pena principale, a nulla rilevando le vicende inerenti alle pene accessorie.

Indice bibliografico

AIUTI V., sub art. 597, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – *Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 295 ss.

ALESCI T., *I poteri del giudice dell'esecuzione sulla determinazione della pena accessoria illegale: presupposti e limiti*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, n. 4, p. 106 ss.

ALGERI L., sub art. 236, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G., Spangher, Milano, 2023, p. 3212 ss.

ALOISI U., *Manuale pratico di procedura penale*, Vol. IV, Milano, 1943.

ALOISI U., *Manuale pratico di procedura penale*, Vol. III, Milano, 1952.

ALONZI F., *Effetti del giudizio di annullamento in cassazione in materia de libertate*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2129 ss.

AMATO F., *Sull'inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione*, in *Giur. cost.*, 1995, p. 2301.

AMATO G., *Estensione del “ne bis in idem” sulla base di principi generali*, in *Guida dir.*, 2005, n. 40, p. 76 ss.

AMODIO E., *Intervento*, in *Azione civile e processo penale (Atti del 6° Convegno di studio “Enrico de Nicola”)*, 1971, Milano.

AMODIO E., *Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità dell'imputato sul fatto altrui*, in *Cass. pen.*, 2001, 3590 ss.

ANDRIOLI V., voce *Preclusione*, in *Noviss. dig. it.*, X, Torino, 1939, p. 231 ss.

ANDRIOLI V., *Preclusione (Diritto processuale civile)*, in *Noviss. dig. it.*, XIII, Torino, 1966, p. 568.

APRILE E., *Le impugnazioni penali*, Milano, 2004.

APRILE E., sub *art. 299*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. II – *Prove. Misure cautelari*, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 929 ss.

APRILE E., sub *art. 300*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. II – *Prove. Misure cautelari*, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020 p. 943 ss.

ATTARDI A., voce *Preclusione (principio di)*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano, 1985, p. 896 ss.

BACCARI G.M., sub *art. 28*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2023, p. 710 ss.

BALDUCCI P., voce *Esecuzione provvisoria (diritto processuale penale)*, in *Enc. giur. Treccani*, XIII, Roma, 1988, p. 1 ss.

BALSAMO A., sub *art. 197 – bis*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. II – *Prove. Misure cautelari*, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 165 ss.

BARGI A., *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni penali*, Vol. II, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, p. 594 ss.

BARGI A., *Controllo di legittimità ed errore di fatto nel giudizio di cassazione*, Padova, 2004.

BARGI A., voce *Ricorso straordinario per cassazione*, in *Dig. disc. pen.*, agg., Tomo II, Torino, 2004, p. 731 ss.

BARGI A., *Inammissibilità dell'impugnazione ed immediata declaratoria di cause di non punibilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 171 ss.

BARGIS M., *Procedimento de libertate e giudicato cautelare*, in *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni. Atti del Convegno. Foggia – Mattinata, 25 – 27 settembre 1998*, Milano, 2000, p. 173 ss.

BARGIS M., *Impugnazioni*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso e V. Grevi, Padova, 2020, p. 773 ss.

BARGIS M., *L'imputato può nuovamente appellare (con un limite) le sentenze dibattimentali di proscioglimento; la Corte costituzionale elimina (e nel contempo crea) asimmetrie*, in *Giur. cost.*, 2008, 9, 2032 ss.

BAROSIO V., *Esecuzione penale*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, p. 492 ss.

BARTOLI R., *Dalle "rime obbligate" alla discrezionalità: consacrata la svolta*, in *Giur. cost.*, 2018, VI, p. 2547 ss.

BASSI A. e AMBROSINO C., *La forma e l'esecuzione dei provvedimenti cautelari*, in *La cautela nel sistema penale. Misure e mezzi di impugnazione*, a cura di A. Bassi, Padova, 2016, p. 197 ss.

BASSO E., voce *Misure di sicurezza (profili processuali)*, in *Dig. disc. pen.*, VIII, Torino, p. 141 ss.

BELLAVISTA G., voce *Appello (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, vol. II, Milano, 1958, p. 766 ss.

BELLAVISTA G., *Lezioni di diritto processuale penale*, Milano, 1960.

BELLAVISTA G., voce *Corte di Cassazione (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, p. 849 e ss.

BELTRANI S., *Il giudizio di rinvio*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. V – *Impugnazioni*, a cura di G. Spangher, Assago, 2009, p. 771 ss.

BELTRANI S., *L'improcedibilità del giudizio di rinvio per superamento del termine ex art. 344-bis, comma 8, c.p.p. ed i termini di deposito delle sentenze della corte di cassazione*, in *Cass. pen.*, 2022, p. 4136 ss.

BIONDI G., sub art. 669, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – *Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 737 ss.

BISCARDI G., *Ne bis in idem tra Costituzione e fonti europee*, in *Processo penale e Costituzione*, a cura di F.R. Dinacci, Milano, 2010, p. 557 ss.

BLAIOTTA R., sub art. 434, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. III – *Indagini preliminari e udienza preliminare*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 906 ss.

BOCELLARI G., sub art. 434, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2023, p. 3224 ss.

BONETTI M., *Il giudizio abbreviato*, in *I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di M. Pisani, Milano, 1997.

BONTEMPELLI M., *La litispendenza penale*, Milano, 2017.

BONTEMPELLI M., *La confisca disposta nella fase esecutiva*, in *Sequestro e confisca*, a cura di M. Montagna, Torino, 2017.

BONTEMPELLI M., *Prova, verità e giudicato penale*, in *Arch. pen.*, 2020, n. 1, p. 1 ss.

BOVE M., *Giurisdizione e competenza nella recente riforma del processo civile (legge 18 giugno 2009, n. 69)*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1309 ss.

BRICOLA F., *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano, 1965.

BRUNO O., *Questioni sul titolo esecutivo*, in *Esecuzione penale e modifiche del giudicato*, a cura di P. Troisi, Torino, 2023, 6 ss.

BRUNO P., voce *Prova documentale*, in *Dig. disc. pen.*, X, Torino, 1995, p. 395 ss.

BRUNO P., *Innovazioni e modifiche al giudizio di cassazione*, in *Le nuove norme sulla tutela della sicurezza dei cittadini*, a cura di G. Spangher, Milano, 2001, p. 111 ss.

BUSETTO M., *Annullamento parziale e declaratoria della prescrizione nel giudizio di rinvio*, in *Cass. pen.*, 1997, 2480 ss.

BUZZELLI S. – CASIRAGHI R. – CASSIBBA F. – CONCOLINO P. – PRESSACCO L., *Diritto ad un equo processo*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di Ubertis G. e Viganò F., Torino, 2016, p. 160 ss.

CABIALE A., sub *art. 616*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2023, p. 1980 ss.

CABIALE A., sub *art. 624 – bis*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2023, p. 2064 ss.

CABIALE A., sub *art. 625 – bis*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2023, p. 2074 ss.

CAIANIELLO M., *La riapertura del processo ex art. 625 bis c.p.p. a seguito di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 1465 ss.

CALAMANDREI I., *Verballi di prove e documenti acquisibili in altri procedimenti dopo la riforma del 1992*, in *Giust. pen.*, 1993, p. 103 ss.

CALAMANDREI I., *La prova documentale*, Padova, 1995.

CALAMANDREI P., *La sentenza civile come mezzo di prova*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1938, p. 108.

CALAMANDREI P., *Verità e verosimiglianza nel processo civile*, in *Studi sul processo civile*, Vol. VI, Padova, 1957.

CALLARI F., *La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti*, Milano, 2009.

CANTONE R., sub *art. 236*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. II – *Prove. Misure cautelari*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 361 ss.

CANTONE R., *L'art. 238 – bis c.p.p.: strumento probatorio e mezzo di risoluzione preventiva del contrasto tra giudicati*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2895 ss.

CANTONE R., sub art. 238 – bis, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. II – Prove. Misure cautelari, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 372 ss.

CAPITTA A. M., *La declaratoria immediata delle cause di non punibilità*, Milano, 2010.

CAPOGRASSI G., *Giudizio, processo, scienza, verità*, in *Opere giuridiche*, Vol. V, Milano, 1957.

CAPONE A., *Note critiche in tema di ricorso straordinario per errore di fatto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 224 ss.

CAPONE A., voce *Ricorso straordinario per errore di fatto*, in *Enc. giur. Treccani*, XXXI, Roma, 2004, p. 6 ss.

CAPONE A., *Gli errori della Cassazione e il diritto al controllo di legittimità*, Padova, 2005.

CAPONE A., *Iura novit curia. Studio sulla riqualificazione giuridica del fatto*, Padova, 2010.

CAPONE A., *Annullamento parziale con rinvio e ricorso straordinario*, in *Cass.* 2013, 7/8, p. 2611 ss.

CAPONE A., sub art. 648, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniera, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 570 ss.

CAPONE A., sub art. 649, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniera, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 581 ss.

CAPONE A., sub art. 650, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniera, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 602 ss.

CAPONE A., sub art. 651, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniera, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 604 ss.

CAPRARO L., *Revoca della sospensione condizionale e di altri benefici*, in *Esecuzione penale e modifiche del giudicato*, a cura di P. Troisi, Torino, 2023, p. 157 ss.

CAPRIOLI F., *Insufficienza o contraddittorietà della prova e sentenza di non luogo a procedere*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 309 ss.

CAPRIOLI F. E VICOLI D., *Procedura penale dell'esecuzione*, Torino, 2009.

CARCANO D., *Il percorso della giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra inammissibilità e prescrizione del reato*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 88 ss.

CARNELUTTI F., *Efficacia, autorità e immutabilità della sentenza*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1935., p. 205 ss.

CARNELUTTI F., *Efficacia diretta ed efficacia riflessa del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1948, p. 1 ss.

CARNELUTTI F., *Contro il giudicato penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1951, p. 291 ss.

CARNELUTTI F., *Diritto e processo*, Napoli, 1958.

CARNELUTTI F., *Principi del processo penale*, Napoli, 1960.

CARRARA F., *Della regiudicata criminale*, in *Opuscoli di diritto criminale*, VII, Firenze, 1899, p. 277 ss.

CARVELLI C., sub art. 624 – bis, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 496 ss.

CARVELLI C., sub art. 625 – bis, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 501 ss.

CASIRAGHI R., *L'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di fase*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*,

a cura di D. Castronuovo, M. Donini, E. M. Mancuso, G. Varraso, Milano, 2023, p. 358 ss.

CASSIBBA F., *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, in *Trattato di procedura penale*, XXX.1, diretto da G. Ubertis e G.P. Voena, Milano, 2007.

CASTELLUCCI L., *Nuove fonti di prova e revoca della sentenza di non luogo a procedere*, in *Giur. merito*, 2010, p. 1943 ss.

CATELANI G., *Manuale dell'esecuzione penale*, Milano, 1987.

CERCOLA L., *Limiti all'esecutività della pena per le parti della sentenza di condanna divenute irrevocabili*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 2175 ss.

CERCOLA L., sub art. 671, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – *Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniera*, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 753 ss.

CERESA – GASTALDO M., voce *Appello (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. III, Milano, 2010, p. 22 ss.

CERESA – GASTALDO M., *Esecuzione*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di M. Bargis, Milano, 2020, p. 905 ss.

CERQUETTI G., voce *Pene accessorie*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 852 ss.

CESARINI SFORZA W., *Il problema dell'autorità*, in *Bollettino dell'Istituto di Filosofia*, Roma, 1940, p. 3 ss.

CHIAVARIO M., *Sulla provvisoria applicazione di pene accessorie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, p. 889 ss.

CHIAVARIO M., *Processo penale e garanzia della persona*, Vol. II – *Le garanzie fondamentali*, Milano, 1984.

CHIAVARIO M., *Diritto processuale penale*, Torino, 2007.

CHIOVENDA G., *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923.

CHIOVENDA G., *L'idea romana nel processo civile moderno*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1932, p. 328 ss.

CHIOVENDA G., *Cosa giudicata e preclusione*, in *Riv. it. per le scienze giur.*, 1933, p. 4 ss.

CHIOVENDA G., *Principii di diritto processuale penale*, Napoli, 1965.

CHIOVENDA G., *Sulla cosa giudicata*, in *Saggi di diritto processuale penale*, Vol. II, Milano, 1993, p. 401 ss.

CHINNICI D., *Brevi note in tema di giudicato progressivo*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2000, p. 235 ss.

CIANI G., sub art. 624, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da M. Chiavario, Vol. VI, Torino, 1991, p. 305 ss.

CIAVOLA A., *Le Sezioni unite superano la tradizionale distinzione tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute e pongono un importante freno alla prassi dei ricorsi manifestamente infondati o pretestuosi*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2988 ss.

COGLIOLO P., *Trattato teorico e pratico della eccezione di cosa giudicata*, Torino, 1883.

COLAMUSSI M., *La sentenza tra definitività e irrevocabilità, in Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni. Atti del Convegno (Mattinata 25-27 settembre 1998)*, Milano, 2000, p. 210 ss.

COLOMBO G., *Intervento*, in *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni. Atti del Convegno. Foggia – Mattinata, 25 – 27 settembre 1998*, Milano, 2000, p. 264 ss.

CONSO G., *Questioni nuove di procedura penale*, Milano, 1959.

CONSO G. e GUARINELLO R., *L'autorità della cosa giudicata penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, p. 44 ss.

CONTI C., *Archiviazione*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. III – *Indagini preliminari e udienza preliminare*, a cura di G. Garuti, Assago, 2009, p. 729 ss.

CONTI C., *L'incompatibilità a testimoniare dell'imputato in procedimento connesso o collegato*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 2593 ss.

CONTI C., *Harmonized precedents: le Sezioni unite tornano sul principio di preclusione*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 697 ss.

CONTI C., *La preclusione nel processo penale*, Milano, 2014.

CONTI C., sub *art. 197 – bis*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher. Milano, 2023, p. 2799 ss.

CONTI G. e MACCHIA A., *Il nuovo processo penale. Lineamenti della riforma*, Roma, 1991.

COPPI F., *Reato continuato e cosa giudicata*, Napoli, 1969.

CORBI F., *L'esecuzione nel processo penale*, Torino, 1992.

CORBI F., *Il giudicato penale: profili costituzionali e di diritto comparato*, Relazione all'incontro di studi indetto dal C.S.M. su *Giudicato penale, esecuzione e pena*, 26 novembre 2007, p. 14 ss.

CORBI F., voce *Esecuzione penale*, in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 2010, p. 296 ss.

CORBI F. e NUZZO F., *Guida pratica all'esecuzione penale*, Torino, 2003.

CORBO A., *I documenti*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. II – *Prove e misure cautelari*, Tomo I – *Le prove*, a cura di A. Scalfati, Assago, 2009, p. 356 ss.

CORDERO F., *Riflessioni in tema di nullità assolute*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, p. 253 ss.

CORDERO F., *Procedura penale*, Milano, 2012.

COSTANTINI F., *L'intervento in executivis per erronea applicazione di una pena accessoria tra principio di legalità e intangibilità del giudicato: la decisione delle Sezioni Unite*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 2578 ss.

CURTOTTI D., *Una faticosa ricostruzione del contenuto dell'art. 238 – bis c.p.p. tra incrinature sistematiche ed esigenze contingenti in chiave «emergenziale»*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3360 ss.

CRISTIANI A., *La revisione del giudicato nel sistema del processo penale italiano*, Milano, 1970.

D'ANDRIA M., *La formazione della prova. Metamorfosi del nuovo codice di procedura penale*, Ancona, 1996.

D'ONOFRIO P., *Sul concetto di "preclusione"*, in *Studi di diritto processuale in onore di G. Chiovenda*, Padova, 1927.

D'ORAZI M., *La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità*, Padova, 2003.

DALIA A.A. e DELLA MONICA G., voce *Conflitti di competenza. II) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur.*, VIII, Roma, 2002, p. 1 ss.

DANI L., voce *Revoca della sentenza di non luogo a procedere*, in *Dig. disc. pen.*, XII, Torino, 1997, p. 149 ss.

DANIELE M., *Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere*, Torino, 2005.

DANIELE M., *L'esecuzione*, in AA. VV., *Fondamenti di procedura penale*, Padova, 2019, p. 881 ss.

DEAN G., *Ideologie e modelli dell'esecuzione penale*, Torino, 2004.

DEAN G., voce *Esecuzione penale*, in *Enc. dir.*, Annali, II, I, Milano, 2008, p. 264 ss.

DE LUCA G., *Appunti sugli effetti della cosa giudicata penale rispetto ai terzi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, p. 316 ss.

DE LUCA G., *Osservazioni critiche intorno all'art. 28 codice di procedura penale*, in *Giur. it.*, 1962, p. 3 ss.

DE LUCA G., *I limiti soggettivi della cosa giudicata penale*, Milano, 1963.

DE LUCA G., voce *Giudicato, II) diritto processuale penale*, in *Enc. giur.*, XV, Roma, 1989, p. 37 ss.

DE ROBBIO C., sub *art. 12*, in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, p. 187 ss.

DE ROBERTO G., *La pregiudizialità penale nel vecchio tra vecchio e nuovo codice*, in *Giur. pen.*, 1989, III, p. 251 ss.

DEL COCO R., *La perenzione del processo ratione temporis*, in *Proc. pen. e giust.*, 2022, 4, p. 826 ss.

DELLA MONICA G., voce *Giudicato*, in *Dig. disc. pen.*, agg., Tomo IV, Torino, 2008, p. 407 ss.

DELLA MONICA G., *L'appello*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, vol. IV – *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, a cura di L. Kalb, Torino, 2015, p. 111 e ss.

DELLA RAGIONE L., *Il giudice*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Vol. I – *Soggetti. Atti. Prove*, a cura di G. Spangher, Torino, 2015, p. 86 ss.

DELLA TORRE J., sub art. 587, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2023, p. 1352 ss.

DI BITONTO M. L., *Osservazioni “a caldo” sulla improcedibilità dell'azione disciplinata dall'art. 344-bis c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2021, p. 3852 ss.

DI NICOLA V., *Il giudizio di rinvio*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, Vol. IV – *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, a cura di L. Kalb, Torino, 2015, p. 321 ss.

DIDDI A., *Presupposti e limiti del ricorso straordinario per cassazione*, in *Giur. pen.*, 2002, III, p. 462 ss.

DINACCI F., *L'inquadramento sistematico del giudizio di rinvio*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, p. 707 ss.

DINACCI F., *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, 2002.

DINACCI F., *Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. V - *Impugnazioni*, a cura di G. Spangher, Assago, 2009, p. 867 ss.

DOLCINI E., *La 'rieducazione del condannato' tra mito e realtà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, p. 469 ss.

DOLCINI E., *La rieducazione: dalla realtà ai percorsi possibili*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, n. 3, p. 1667 ss.

DOMINIONI O., *Improcedibilità e proscioglimento nel sistema processuale penale*, Milano, 1974.

DUBOLINO P., *Effetto estensivo dell'impugnazione e sospensione dell'esecuzione: una discutibile decisione della cassazione*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1994, p. 814 ss.

EVARISTI G., sub art. 581, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – *Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniera*, Milano, 2020, p. 140 ss.

EVARISTI G., sub art. 587, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – *Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniera*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 213 ss.

EVARISTI G., sub art. 588, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – *Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniera*, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 216 ss.

FALATO F., *Immediata declaratoria e processo penale*, Padova, 2010.

FASOLIN S., *Conflitti di giurisdizione e ne bis in idem europeo*, Padova, 2015.

FASSONE E., *Declaratoria immediata delle cause di non punibilità*, Milano, 1972.

FASSONE E., *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, 1980.

FASSONE E., *Il processo che non c'è*, in *Quest. giust.*, 1994, p. 534 ss.

FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma, 2008.

FERRANTE U., *L'effetto devolutivo delle impugnazioni penali*, Milano, 1962.

FERRARI F.M., *Ne bis in idem, mai più processi – clone. Ecco la strada per evitare duplicazioni. Le Sezioni unite: il precedente giudizio consuma il potere del Pm*, in *Dir. e giust.*, 2005, n. 40, p. 76 ss.

FERRUA P., *Garanzia del contraddittorio e ragionevole durata del processo penale*, in *Quest. giust.*, 2003.

FERRUA P., *Presunzione di non colpevolezza e definitività della condanna*, in *Pol. dir.*, 1991, n. 3, p. 510 ss.

FERRUA P., *La Cote costituzionale sul caso Eternit: il ne bis in idem tra diritto vigente e diritto vivente*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 60 ss.

FERRUA P., *Improcedibilità e ragionevole durata del processo*, in *Penale. Diritto e procedura (rivista online)*, 24 gennaio 2022, p. 4 ss.

FERRUA P., *Improcedibilità e ragionevole durata del processo*, in *Cass. pen.*, 2022, p. 441 ss.

FERRUA P., *Regime temporale della improcedibilità e rapporti con l'inammissibilità: la Cassazione detta le regole*, in *Cass. pen.*, 2022, p. 146 ss.

FIANDACA G., *Il 3° comma dell'art. 27*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti civili*, Bologna, 1991, p. 227 ss.

FOLLIERI A., sub art. 616, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. V – *Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniera*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 461 ss.

FONTI R., *L'effetto estensivo delle impugnazioni*, Padova, 2012.

FONTI R., *La revoca per abolitio criminis*, in *Esecuzione penale e modifiche del giudicato*, a cura di P. Troisi, Torino, 2023, p. 77 ss.

FOSCHINI G., voce *Connessione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, p. 25 ss.

FOSCHINI G., *La litispendenza nel processo penale*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1965, p. 26 ss.

FRANSONI G., *Giudicato tributario e attività dell'amministrazione finanziaria*, Milano, 2001.

FUMO M., *Il ricorso per cassazione: b) procedimento e giudizio*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, Vol. IV – *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, a cura di L. Kalb, Torino, 2015, p. 300 ss.

FURFARO S., *Il mito del giudicato e il dogma della legge: la precarietà della certezza giuridica*, in *Arch. pen.*, 2013, n. 2, p. 1 ss.

GAETA P. e MACCHIA A., *L'appello*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. V – *Impugnazioni*, a cura di G. Spangher, Assago, 2009, p. 270 ss.

GAITO A. e RANALDI G., voce *Esecuzione penale*, in *Enc. dir., agg.*, IV, Milano, 2000, p. 545 ss.

GALANTINI N., *Il principio del «ne bis in idem» internazionale nel processo penale*, Milano, 1984.

GALANTINI N., *Commento alla soluzione di un caso di litispendenza internazionale*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 3359 ss.

GALATI A., ZAPPALÀ E., PATANÈ V., SIRACUSANO D., *Il ricorso per Cassazione*, in AA. VV., *Diritto processuale penale*, a cura di G. Di Chiara, V. Patanè, D. Siracusano, Milano, 2018, p. 852 ss.

GALLI G., *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, Milano, 1968.

GALLO M., *Sulla pregiudizialità della declaratoria delle cause di non punibilità rispetto alla declaratoria dell'inammissibilità della impugnazione*, in *Giur. it.*, 1948, II, p. 107 ss.

GALLO – ORSI M., voce *Impugnazioni (effetto estensivo della)*, in *Dig. disc. pen.*, Vol. X, Torino, 1995, p. 689 ss.

GARGIULO R. e VESSICHELLI M., sub art. 172, *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. II - , diretta da G. Lattanzi E. Lupo, Milano, 2012, p. 485.

GARAVELLI M., voce *Provvisoria*, in *Dig. disc. pen.*, X, Torino, 1995, p. 451 ss.

GARINO V., *Estinzione del reato e della pena. Cause sopravvenute di non punibilità*, in *Il reato. Cause di esclusione e di estinzione del reato e della pena. Forme di manifestazione e concorso di reati*, diretto da M. Ronco, vol. II, Bologna, 2007, 334 ss.

GARUTI G., *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, Padova, 1996.

GHIARA A., *Sull'applicabilità delle norme processuali civili dell'azione civile esercitata in sede penale e sull'interesse dell'imputato ad impugnare il capo di sentenza che abbia erroneamente disposto la provvisoria esecuzione della condanna al pagamento della provvisoria sui danni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968, p. 334 ss.

GHIARA A., sub art. 651, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Vol. VI, coord. da M. Chiavario, Torino, 1991, p. 443 ss.

GIALUZ M., *La cessazione delle cautele a seguito di annullamento da parte della Cassazione: valore precettivo del nuovo articolo 624 bis c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 538 ss.

GIALUZ M., *Appunti sul concetto di 'errore di fatto' nel nuovo ricorso straordinario per cassazione*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2326 ss.

GIALUZ M., *Il ricorso straordinario per Cassazione*, in *Trattato di procedura penale*, diretto G. Uberti e G. P. Voena, XXXIX.2, Milano, 2005.

GIALUZ M., *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, in *Sist. pen. (rivista online)*, 2 novembre 2022, p. 1 ss.

GIAMBRUNO S., *Lineamenti di diritto dell'esecuzione penale*, Milano, 2001.

GIARDA A., *Ancora sull'intangibilità assoluta delle sentenze della Corte di Cassazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 925 ss.

GIOLICI NACCI P., *Il significato del principio di non colpevolezza dell'imputato*, in *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni. Atti del Convegno (Mattinata 25-27 settembre 1998)*, Milano, 2000, p. 231 ss.

GIORDANO F.P., sub art. 568, in *Codice di procedura penale*, Tomo II, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, p. 4189 ss.

GIOVENE A., voce *Giudicato*, in *Dig. disc. pen.*, Tomo V, Torino, 1991, p. 425 ss.

GIUSSANI A., sub art. 39, in *Commentario breve al codice di procedura civile*, diretto da F. Carpi e M. Taruffo, Padova, 2012, p. 141 ss.

GRASSI A., *Considerazioni circa il divieto di un secondo giudizio quando nei confronti dell'imputato sia già stata emessa, per lo stesso fatto, sentenza di non luogo a procedere, per essere il reato estinto da amnistia*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 3547 ss.

GREVI V., *Presunzione di non colpevolezza, garanzie dell'imputato ed efficienza del processo nel sistema costituzionale*, in *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni. Atti del Convegno. Foggia – Mattinata, 25 – 27 settembre 1998*, Milano, 2000, p. 18 ss.

GREVI V. e CERESA – GASTALDO M., *Misure cautelari*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso e V. Grevi, Padova, 2020, p. 379 ss.

GROSSO D., *L'udienza preliminare*, Milano, 1991.

GUARNERI G., voce *Regiudicata*. *Diritto processuale penale*, in *Noviss. dig. it.*, XV, Torino, 1968., p. 222 ss.

GUARNERI G., voce *Preclusione (diritto processuale penale)*, in *Nss. Dig. it.*, XIII, Torino, 1966, p. 570 ss.

IADECOLA G., *Il giudizio in cassazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 952 ss.

IADECOLA G., *Cassazione della sentenza penale e giudizio di rinvio*, in *Giur. merito*, 2003, p. 2602.

IAFISCO L., *Ennesimo intervento della Corte di Cassazione in tema di formazione progressiva del giudicato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, n. 2, p. 538 ss.

IAFISCO L., *La sentenza penale come mezzo di prova*, Torino, 2002.

ILLUMINATI G., *La presunzione di innocenza dell'imputato*, Bologna, 1970.

ILLUMINATI G., voce *Presunzione di non colpevolezza*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIV, Roma, 1991, p. 1 ss.

IOVINO F.P.C., sub *art. 648*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2007, p. 5637 ss.

IOVINO F.P.C., sub *art. 649*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2007, p. 5646 ss.

IOVINO F.P.C., sub *art. 650*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2007, p. 5655 ss.

IOVINO F.P.C., sub *art. 651*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2007, p. 5658 ss.

IOVINO F.P.C., sub *art. 648*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, 2023, p. 2232 ss.

IOVINO F.P.C., sub *art. 649*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, 2023, p. 2252 ss.

JANNELLI E., *La definizione costituzionale del giudicato penale: conseguenze sull'ammissibilità del giudicato c.d. parziale ovvero progressivo*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 130 ss.

JANNELLI E., *La cosa giudicata*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale. Le impugnazioni*, diretto da M. Chiavario e E. Marzaduri, Torino, 2005, p. 593 ss.

JANNELLI M., *Le Sezioni Unite sull'eseguibilità della sentenza a seguito di annullamento parziale: l'eterno ritorno del giudicato progressivo*, in *Cass. pen.*, 2021, n. 5, p. 1508.

KOSTORIS R. E., voce *Revoca della sentenza di non luogo a procedere*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, p. 286 ss.

KOSTORIS R. E., *Breve riflessioni in tema di condanna generica e provvisoria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 984 ss.

LARIZZA S., *Sulla provvisoria applicazione di pene accessorie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, p. 891 ss.

LARIZZA S., *Le pene accessorie: normativa e prospettive*, Padova, 1986.

LARIZZA S., *Pene accessorie*, in *Trattato di diritto penale – Parte generale*, Vol. III – *La punibilità e le conseguenze del reato*, Assago, 2014, p. 91 ss.

LAVARINI B., *Il giudizio abbreviato*, Napoli, 1996.

LAVARINI B., *La formazione del giudicato*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 1175 ss.

LAVARINI B., *L'esecutività della sentenza penale*, Torino, 2004.

LAVARINI B., *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009.

LAVARINI B., *Tipologie e caratteristiche dei provvedimenti suscettibili di ricorso straordinario*, in *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, a cura di P. Corvi, Torino, 2016, p. 157 ss.

LEO G., *Ne bis in idem e principio di preclusione nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 230 ss.

LEONE G., *Sistema delle impugnazioni penali*, Napoli, 1935.

LEONE G., *Il mito del giudicato*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1956, p. 173 ss.

- LEONE G., *Trattato di diritto processuale penale*, III, Napoli, 1961.
- LEONE G., *Manuale di diritto processuale penale*, Napoli, 1982.
- LEONE G., voce *Impugnazioni. II) diritto processuale penale: profili generali*, in *Enc. giur. Treccani*, XVI, Roma, 1989, p. 4
- LIEBMAN E.T., *L'efficacia della sentenza penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1957, 11 ss.
- LIEBMAN E.T., *Efficacia e autorità della sentenza*, Milano, 1962.
- LIEBMAN E.T., voce *Giudicato. I) Diritto processuale civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XV, Roma, 1989, p. 11 ss.
- LONATI S., *L'udienza preliminare*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di D. Castronuovo, M. Donini, E. M. Mancuso, G. Varraso, Milano, 2023, p. 691 ss.
- LORUSSO S., *Provvedimenti allo stato degli atti e processo penale di parti*, Milano, 1995.
- LOZZI G., voce *Giudicato (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, p. 912 ss.
- LOZZI G., voce *Preclusioni. II) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur.*, Treccani, XXIII, Roma, 1989, p. 1 ss.
- LOZZI G., *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2017.
- LUPARIA L., *La litispendenza internazionale. Tra ne bis in idem europeo e processo penale italiano*, Milano, 2012.
- MACCHIA A., *L'effetto devolutivo dell'impugnazione*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2006, p. 248 ss.
- MACCHIA A., sub art. 12, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. I – *Soggetti. Atti*, diretta da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 50 ss.
- MAFFEO V., *Il giudizio abbreviato*, Napoli, 2004.

MALINVERNI A., *Applicazione provvisoria di pene accessorie e presunzione di innocenza dell'accusato*, in *Giur. cost.*, 1969, p. 1118 ss.

MANCUSO E. M., *La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. I – *Soggetti e atti*, Tomo I – *I soggetti*, a cura di G. Dean, Assago, 2009, p. 521 ss.

MANCUSO E. M., *Il giudicato nel processo penale*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Ubertis G. e Voena G. P., XLI.1, Milano, 2012.

MANDRIOLI C. e CARRATTA A., *Diritto processuale civile*, Torino, 2015.

MANNA A., *Sull'illegittimità costituzionale delle pene accessorie fisse. L'art. 2641 del codice civile*, in *Giur. cost.*, 1980, I, p. 924 ss.

MANZINI V., *Trattato di procedura penale*, Vol. IV, Torino, 1932.

MANZINI V., *Diritto processuale penale*, Vol. IV, Torino, 1949.

MARAFIOTI L., *Trasmigrazione di atti, prova per «sentenze» e libero convincimento del giudice*, in AA.VV., *Studi sul processo penale in ricordo di Assunta Mazzarra*, coord. da A. Gaito, Padova, 1996, p. 252 ss.

MARANDOLA A., *Sul rapporto tra l'inammissibilità dell'impugnazione e l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 3296 ss.

MARANDOLA A., *Inammissibilità del ricorso per cassazione e declaratoria di determinate cause di non punibilità nella giurisprudenza delle Sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 1544 ss.

MARANDOLA A., *Le disposizioni generali*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. V – *Impugnazioni*, a cura di G. Spangher, Assago, 2009, p. 2 ss.

MARANDOLA A., *Gli incerti orizzonti dell'improcedibilità per decorrenza dei termini "ragionevoli" nei giudizi d'impugnazione*, in *La Riforma Cartabia. La prescrizione, l'improcedibilità e le altre*

norme immediatamente precettive, a cura di B. Romano e A. Marandola, Pisa, 2022, p. 80.

MARCHINI A., sub art. 411, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. III – *Indagini preliminari e udienza preliminare*, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 622 ss.

MARZADURI E., *Accertamenti non definitivi sulla responsabilità dell'imputato ed attenuazione della presunzione di non colpevolezza*, in *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni. Atti del Convegno. Foggia – Mattinata, 25 – 27 settembre 1998*, Milano, 2000, p. 216 ss.

MARZADURI E., *Opinioni a confronto. Preclusioni processuali e ragionevole durata*, in *Criminalia*, 2008, p. 242 ss.

MASSA C., *L'effetto estensivo dell'impugnazione nel processo penale*, Napoli, 1955.

MATTIROLO L., *Trattato di diritto giudiziario civile*, Vol. II, Torino, 1904.

MAZZA O., *Inammissibilità versus improcedibilità: nuovi scenari di diritto giurisprudenziale*, in *Discrimen (rivista online)*, 2 gennaio 2022, p. 1 ss.

MELE V., *L'effetto sospensivo nelle impugnazioni penali*, Napoli, 1968.

MELE V., sub art. 587, in *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, Vol. VI, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1990, p. 115 ss.

MENNA M., *Ricorso per Cassazione: a) casi e cognizione*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, Volume IV – *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, a cura di L. Kalb, Torino, 2015, p. 217 ss.

MICALI G., *La presunzione d'innocenza dell'imputato e l'art. 27 comma 2 della Costituzione*, in *Cass. pen.*, 1990, p. 734 ss.

MIELE A., *Intangibilità "europea" della presunzione di non colpevolezza*, in *Giust. proc.*, 1989, n. 3, p. 85 ss.

MITTONE A., sub *artt. 312 – 313*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Vol. III, coord. da M. Chiavario, Torino, 1990, p. 306 ss.

MONASTERO B., *Inammissibilità delle impugnazioni e applicabilità dell'art. 129 c.p.p. nel giudizio di legittimità*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 92 ss.

MONGILLO V., *Il doppio volto della prescrizione penale*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di D. Castronuovo, M. Donini, E. M. Mancuso, G. Varraso, Milano, 2023, p. 327 ss.

MONTAGNA M., *L'applicazione della confisca e di pene accessorie*, in *Esecuzione penale e modifiche del giudicato*, a cura di P. Troisi, Torino, 2023, p. 183 ss.

MORI C., sub *art. 648*, in *Codice di procedura penale*, Tomo II, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, p. 4742 ss.

MORI C., sub *art. 650*, in *Codice di procedura penale*, Tomo II, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, p. 4772 ss.

MOSCARINI P., *L'omessa valutazione della prova favorevole all'imputato*, Padova, 2005.

MUSCO E., voce *Misure di sicurezza*, in *Enc. giur. Treccani*, XX, 1990, Roma, p. 3 ss.

NAIMOLI C., sub *art. 129*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2023, p. 1903 ss.

NAPPI A., *Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 3243 ss.

NAPPI A., *Appunti sulla disciplina dell'improcedibilità per irragionevole durata dei giudizi di impugnazione*, in *Quest. giust.*, 2021, n. 4, p. 176 ss.

NATALI K., *La riforma Cartabia riapre una storica discussione in tema di annullamento parziale della sentenza*, in *Legisl. pen.*, 2022, 2, p. 27 ss.

NEGRI D., *Dell'improcedibilità temporale. Pregi e difetti*, in *Sist. pen.*, 2022, 2, p. 51 ss.

NIEVA – FENOLL J., *La cosa giudicata: la fine di un mito*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, p. 1369 ss.

NORCIO L., *L'autorizzazione ex art. 414 c.p.p., tra garantismo apparente e garantismo reale*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 40 ss.

NORMANDO R., *Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale*, Torino, 1996.

NORMANDO R., *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. VI – *Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere*, a cura di L. Kalb, Assago, 2009, p. 5 ss.

NORMANDO R., *Il giudicato: forza esecutiva ed effetti*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Vol. IV – *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, a cura di L. Kalb, Torino, 2015.

NUVOLONE P., *Il sistema del diritto penale*, Padova, 1982.

NUZZO F., *I limiti oggettivi dell'appello incidentale*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 2348 ss.

NUZZO F., *L'appello nel processo penale*, in *Quaderni di Cassazione penale*, Milano, 2008.

ORESTANO R., voce *Appello (diritto romano)*, in *Enc. dir.*, II., Milano, 1958, p. 708 ss.

ORLANDI R., *Provvisoria esecuzione delle sentenze e presunzione di non colpevolezza*, in *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni. Atti del Convegno (Mattinata 25-27 settembre 1998)*, Milano, 2000.

PANAGIA S., voce *Prescrizione del reato e della pena*, in *Dig. d. pen.*, vol. IX, Torino, 2008, p. 669 ss.

PARLATO L., *Acquisizione a fini di prova di sentenze irrevocabili e utilizzazione delle risultanze di fatti emergenti dalle motivazioni*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3674 ss.

PASELLA R., *Osservazioni sugli orientamenti della Corte costituzionale in tema di funzioni della pena*, in *Ind. pen.*, 1977, p. 311 ss.

PAULESU P.P., *Sui limiti di applicabilità dell'art. 152 c.p.p. 1930 nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento parziale*, in *Giur. it.*, 1994, p. 469 ss.

PAULESU P.P., voce *Presunzione di non colpevolezza*, in *Dig. disc. pen.*, IX, Torino, 1995, p. 676 ss.

PAULESU P.P., *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, Torino, 2009.

PECORI L., *Potenzialità preclusive della sentenza di non luogo a procedere*, in *Cass. pen.*, 2001, 55 ss.

PERDONÒ G. L., *Le vicende della punibilità*, in *Trattato di diritto penale*, Parte generale, Vol. III – *La punibilità e le conseguenze del reato*, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M.I. Papa, Torino, 2014, p. 319 ss.

PESCATORE M., *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale nelle somme sue ragioni e nel suo ordine naturale. Con appendici di complemento sui temi principali di tutto il diritto giudiziario*, Vol. I, Torino, 1864.

PESUCCI M., *Le Sezioni Unite sull'eseguibilità della sentenza a seguito di annullamento parziale: l'eterno ritorno del giudicato progressivo*, in *Cass. pen.*, 2021, n. 5, p. 1495 ss.

PETRELLA G., *Le impugnazioni nel processo penale. Trattato teorico pratico*, Vol. I – *Le discipline generali*, Milano, 1965.

PETRELLA G., *Le impugnazioni nel processo penale: trattato teorico pratico*, Vol. II – *I singoli mezzi di impugnazione*, Milano, 1965.

PIERDONATI M., *Formazione "progressiva" del giudicato penale*, in *Av.Vv.*, *Il principio di preclusione nel processo penale*, a cura di L. Marafioti e R. Del Coco, Torino, 2012, p. 95 ss.

PIERRO G., *Il giudicato cautelare*, Torino, 2000.

PILERI I., *Natura ed implicazioni in executivis dell'effetto estensivo*, in *Giur. it.*, 1995, II, p. 608 ss.

PISA P., *Le pene accessorie. Problemi e prospettive*, Milano, 1984.

PISA P., voce *Prescrizione (pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXV, Milano, 1986, p. 95 ss.

PISANI M., *Sulla presunzione di non colpevolezza*, in *Foro* 1965, p. 1 ss.

PISANI M., *Le impugnazioni*, in AA.VV., *Manuale di procedura penale*, Milano, 1996, p. 583 ss.

PRESUTTI A., voce *Esecuzione penale*, in *Enc. giur. Treccani*, XIII, Roma, 1996, p. 3 ss.

PRESUTTI A., *Ancora un intervento delle Sezioni unite in tema di inammissibilità della impugnazione e declaratoria ex art. 129 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 843 ss.

PREZIOSI S., *Cognizione ed esecuzione nella revoca della sospensione condizionale della pena*, in *Le nuove norme sulla tutela della sicurezza dei cittadini (c.d. «pacchetto sicurezza»)*, coord. da G. Spangher, Milano, 2001, p. 15 ss.

PROTO PISANI A., *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2014.

PUGLIATTI S., *Conoscenza e diritto*, Milano, 1961.

PUGLIESE G., voce *Giudicato civile (storia)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, p. 727 ss.

PUGLIESE G., voce *Giudicato civile (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, p. 785 ss.

PULITANÒ D., *La Corte costituzionale sul ne bis in idem*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 60 ss.

PULVIRENTI A., *Il ricorso straordinario per correzione dell'errore materiale*, in *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, a cura di P. Corvi, Torino, 2016, p. 119 ss.

RAFARACI T., *Ne bis in idem e conflitti di giurisdizione in materia penale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 634 ss.

RAFARACI T., voce *Ne bis in idem*, in *Enc. dir.*, Vol. III, Milano, 2010, p. 857 ss.

Relazione prog. prel. codice 1988, (319 – 322), in *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, Vol. IV – *Il progetto preliminare del 1988*, a cura di G. Conso, V. Grevi, G.N. Modona, Padova, 1990.

Relazione prog. prel. codice 1988, (p. 290), in *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, Vol. IV – *Il progetto preliminare del 1988*, a cura di G. Conso, V. Grevi, G.N. Modona, Padova, 1990, p. 1279

RICCIARELLI M., *L'esercizio della funzione giurisdizionale: dalla competenza al riparto di attribuzioni*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. I – *Soggetti e atti*, Tomo I – *I soggetti*, a cura di G. Dean, Assago, 2009, p. 36 ss.

RICCIO S., *La preclusione processuale penale*, Milano, 1951.

RIVELLO P.P., sub art. 238 – bis, in *Commento al codice di procedura penale*, coord. da M. Chiavario, II agg., Torino, 1993, p. 90 ss.

RIVELLO P.P., sub art. 649, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Vol. VI, coord. da M. Chiavario, Torino, 1991, p. 421 ss.

ROCCO A., *Trattato della cosa giudicata come causa di estinzione dell'azione penale. La riparazione alle vittime degli errori giudiziari*, in *Opere giuridiche*, II, Roma, 1932.

ROMEO G., *Passato e futuro per gli errori di fatto intercorsi nel giudizio di cassazione*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3475 ss.

ROMEO G., *Le Sezioni Unite sull'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto contro la sentenza di legittimità di parziale annullamento con rinvio*, in *Dir. pen. cont. (rivista online)*, 10 settembre 2012, p. 1 ss.

ROMBI N., sub *art. 238 – bis*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2023, p. 3232 ss.

ROMBI N., sub *art. 299*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2023, p. 484 ss.

ROSSI P., *Lineamenti di diritto penale costituzionale*, Palermo, 1953.

RUGGERI S., *Giudicato penale e accertamenti non definitivi*, Milano, 2004, p. 298 ss.

RUGGERI S., voce *Giudicato cautelare*, in *Enc. dir., Annali*, Vol. III, Milano, 2010, p. 427 ss.

RUGGIERO R. A., *I limiti dell'art. 238 – bis c.p.p. alla luce dell'art. III Cost.*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3172 ss.

RUOTOLO M., *Diritti dei detenuti e costituzione*, Torino, 2002.

RUSSO M.C., sub *art. 616*, in *Codice di procedura penale*, Tomo II, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, p. 4523 ss.

RUSSO M.C., sub *art. 624*, in *Codice di procedura penale*, Tomo II, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, p. 4584 ss.

RUSSO M. C., sub *art. 624 – bis*, in *Codice di procedura penale*, Tomo II, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, p. 4592 ss.

SABATINI G., *Concetto e limiti della efficacia erga omnes del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1917, p. 406 ss.

SABATINI G., *Istituzioni di diritto processuale penale*, Napoli, 1933.

SABATINI G., *Posizione giuridica del non impugnante nel giudizio d'appello*, in *Giust. pen.*, 1954, III, p. 143 ss.

SAMMARCO A.A., *Le altre competenze funzionali del giudice dell'esecuzione*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. VI – *Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere*, a cura di L. Kalb, Assago, 2009, p. 207 ss.

SAMMARCO A.A., *Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto e la rescissione del giudicato*, in *Procedura penale. Teoria e*

pratica del processo, Vol. IV – Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniera, a cura di Kalb, Torino, 2015, pp. 388 ss.

SANTALUCIA G., sub *art. 568*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Vol. V – Impugnazioni. Esecuzione. Rapporti giurisdizionali con autorità straniera*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2020, p. 7 ss.

SANTORIELLO C., *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia, tra una positiva sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, in *Arch. pen.*, 2022, n. 2, p. 1 ss.

SANTORO A., *L'esecuzione penale*, Torino, 1953.

SAVIO E., *Poteri del giudice del rinvio in un particolare caso di abolitio criminis*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, I, p. 45 ss.

SAVIO E., *Il giudizio di rinvio dopo l'annullamento in Cassazione*, Padova, 2014.

SCALFATI A., *La pronuncia di abolitio criminis nel vigente assetto dell'esecuzione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 180 ss.

SCARDIA M., *Relazione*, in AA. VV., *Errore giudiziario e riparazione pecuniaria*, in Atti del Convegno di Lecce 1962, Galatina, 1963.

SELLA A., *Il vaglio d'inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, Torino, 2006.

SCOMPARIN L., *Il proscioglimento immediato nel sistema processuale penale*, Torino, 2008.

SCORZA E., sub *art. 20*, in *Codice penale*, a cura di T. Padovani, Milano, p. 150 ss.

SELLAROLI G., sub *art. 581*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da M. Chiavario, Vol. VI, Torino, 1991, p. 93 ss.

SERGES G., *Il "valore" del giudicato nell'ordinamento costituzionale*, in *Giur. it.*, 2009, p. 2820 ss.

SERVI D., *Revoca, modifica ed estinzione*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. II – *Prove e misure cautelari*, Tomo II – *Le misure cautelari*, a cura di A. Scalfati, Assago, 2008, p. 205 ss.

SILVESTRI G., *Le preclusioni nel processo penale*, in *Arch. pen.*, 2011, 1, p. 3 ss.

SIRACUSANO D., *Giudizio di rinvio limitato all'accertamento di una circostanza e possibilità d'applicazione dell'art. 152 c.p.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, p. 1241.

SIRACUSANO F., sub *art. 129*, in *Codice di procedura penale*, Tomo I, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, p. 1078 ss.

SIRACUSANO F., *Punire e rieducare tra individualizzazione e differenziazione trattamentale: un difficile equilibrio da ricondurre entro i binari della legalità costituzionale*, in *Arch. pen.*, 2021, n. 3, p. 1 ss.

SORRENTI S., sub *art. 648*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Vol. VI, coord. da M. Chiavario, Torino, 1991, p. 416 ss.

SORRENTI S., sub *art. 650*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Vol. VI, coord. da M. Chiavario, Torino, 1991, p. 438 ss.

SPAGNOLO P., *I poteri cognitivi e decisorii del tribunale della libertà investito dell'appello de libertate: i confini tra devolutum e novum*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 2746 ss.

SPANGHER G., voce *Appello, II) dir. proc. pen.*, in *Enc. giur.*, II Agg., Roma, 1991, p. 1 ss.

SPANGHER G., voce *Impugnazioni penali*, in *Dig. disc. pen.*, Vol. VI, Torino, 1992, p. 217 ss.

SPANGHER G., *Bis in idem delle Sezioni unite sui limiti di applicabilità dell'art. 152 c.p.p. 1930 nel giudizio di rinvio con annullamento parziale*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2505 ss.

SPANGHER G., *Le Sezioni unite sui rapporti tra riesame e richiesta di revoca dei provvedimenti cautelari*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, p. 69 ss.

SPANGHER G., *Questioni aperte in tema di oggetto del giudizio d'appello*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, p. 707 ss.

SPANGHER G., *Improcedibilità ex art. 344 – bis c.p.p. e adeguamenti normativi in tema di interessi civili e confisca*, in *La Riforma Cartabia. Codice penale – codice di procedura penale – giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2022, p. 210 ss.

SPARAGNA M. R., *In tema di effetto estensivo dell'impugnazione*, in *Cass. pen.*, 1995, 2497 ss.

SURACI L., *Il giudizio abbreviato*, Napoli, 2008.

TRANCHINA G., voce *Impugnazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, p. 699 ss.

TRANCHINA G., *La potestà di impugnare nel processo penale italiano*, Milano, 1970.

TRANCHINA G. e DI CHIARA G., *L'esecuzione*, in *Diritto processuale penale*, a cura di G. Di Chiara, V. Patenè, F. Siracusano, Milano, 2018, p. 907 ss.

TRICOMI L., *Riconosciuta anche al giudice dell'esecuzione la facoltà di revocare la sospensione condizionale*, in *Guida dir.*, 2001, n. 16, p. 39 ss.

TRIGGIANI N., *Sulla impossibilità di acquisire come documenti le sentenze penali non irrevocabili*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1766 ss.

TROCKER N., voce *Giudicato. VI) Diritto comparato e straniero*, in *Enc. giur. Treccani*, XV, Roma, 1989, p. 1 ss.

TROISI P., *La nozione giurisprudenziale di litispendenza penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 719 ss.

TUOZZI P., *L'autorità di cosa giudicata nel civile e nel penale*, Torino, 1900.

UBERTIS G., *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, Torino, 1995.

VACCARI S., *Il giudicato nel nuovo diritto processuale amministrativo*, Torino, 2017.

VALENTINI C., *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, in *Le impugnazioni penali*, Vol. I, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, p. 248 ss.

VALIANTE M., *L'inammissibilità dell'impugnazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, p. 539 ss.

VANNI R., voce *Revisione del giudicato penale*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, p. 161 ss.

VANNI R., *Giudicato progressivo e limiti all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. nel giudizio di rinvio*, in *Giur. it.*, 1997, p. 781 ss.

VANNI R., *L'esecuzione provvisoria della provvisoria penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968, p. 1072 ss.

VANNINI O., *Manuale di diritto processuale penale italiano*, Milano, 1953.

VARRASO G., *Il reato continuato. Tra processo ed esecuzione penale*, Padova, 2003.

VELE A., sub art. 236, in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, p. 1797 ss.

VENTURA P., *Il procedimento per decreto penale*, Milano, 2008.

VIGANÒ F., *Giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali*, in *Dir. pen. cont. (rivista online)*, 18 aprile 2012, p. 1 ss.

VIGONI D., *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di M. Pisani, Milano, 1997, p. 236 ss.

VIOLANTE L., *Contenuto e funzione delle pene accessorie: conseguenze in tema di applicabilità al concorso di persone nel reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1969, p. 274 ss.

VIOLANTE L., *La formazione della prova nei processi di criminalità organizzata. Relazione della commissione parlamentare antimafia*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 484 ss.

ZACCHÈ F., *Il giudizio abbreviato*, in *Trattato di procedura penale*, XXXV.2, diretto da G. Uberti e G.P. Voena, Milano, 2004.

ZAGREBELSKY V., *Procedimento e giudizi d'accusa*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, p. 938 ss.

ZAPPALÀ E., *Il controllo di legittimità e la presunzione di non colpevolezza*, in *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni*, Milano, 2000, p. 157 ss.

Giurisprudenza

- Cass., sez. un., 29 settembre 2022, n. 47502, Ced. 283754.
Cass., sez. IV, 25 maggio 2022, Sale, n. 28435, Ced. 283449.
Cass., sez. VII, ord. 19 novembre 2021, n. 43883, in *Cass. pen.*, 2022, p. 145 ss.
Cass., sez. un., 26 novembre 2020, Lovric, n. 15498, in Ced. 280931.
Cass., sez. un., 29 ottobre 2020, Gialluisi, n. 3423, in *Cass. pen.*, 2021, p. 1476 ss.
Cass., sez. V, 15 settembre 2020, n. 26033, Ced. 279530.
Cass., sez. VI, 27 maggio 2020, n. 25602, Ced. 279572.
Cass., sez. V, 20 aprile 2020, C.R., 12495, inedita.
Cass., sez. I, 12 marzo 2020, S.V., n. 9929, Ced. 278688.
Cass., sez. V, 19 febbraio 2020, n. 15818, Ced. 279202.
Cass., sez. III, 21 gennaio 2020, n. 18461, in *Guida dir.*, 2020, n. 29, p. 78.
Cass. sez. I, 17 dicembre 2019, dep. 2020, n. 6189, Castiglione, Ced. 278473.
Cass., sez. III, 22 novembre 2019, dep. 2020, n. 253, Ruggiero, Ced. 278263.
Cass., sez. V, 21 novembre 2019, dep. 2020, n. 20, Ced. 278389.
Cass., sez. III, 18 novembre 2019, dep. 2020, n. 16616, Ced. 278947.
Cass., sez. I, 25 luglio 2019, S.D., 33836, inedita.
Cass., sez. V, 10 giugno 2019, G.M., 25591, inedita.
Cass. sez. I, 16 maggio 2019, n. 35845, Zaccagnini, Ced. 276617.
Cass. sez. I, 15 maggio 2019, n. 33154, Chirico, Ced. 277226.
Cass., sez. II, 26 aprile 2019, D.F.R., Ced. 276054.
Cass. sez. I, 9 aprile 2019, n. 19644, Gallo, Ced. 275605.
Cass., sez. II, 5 aprile 2019, n. 43885, Ced. 277590.
Cass., sez. I, 11 dicembre 2018, Improta, n. 58534, Ced. 274661.
Corte cost., sent., 5 dicembre 2018, n. 222, in *Giur. cost.*, 2018, VI, p. 2547 ss.
Cass. sez. I, 5 luglio 2018, n. 30780, Fiesoli, non mass.
Cass. sez. IV, 29 maggio 2018, n. 29186, Ced. 272966.
Cass., sez. V, 14 maggio 2018, n. 29495, Ced. 273482.
Cass., sez. V, 4 maggio 2018, n. 27710, Ced. 273648.
Cass., sez. I, 12 aprile 2018, n. 43824, Milito, Ced. 274639.
Cass. sez. I, 12 aprile 2018, n. 46150, Paun, non mass.
Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 16958, Ced. 272604.
Cass., sez. un., 24 gennaio 2018, p.m. in proc. Visconti, Ced. 271539.
Cass., sez. I, 16 gennaio 2018, n. 19457, Ced. 272832.
Cass., sez. III, 4 dicembre 2017, n. 30043, Ced. 273333.
Cass. sez. I, 10 novembre 2017, dep. 2018, n. 12904, Centoze, Ced. 272610.
Cass., sez. I, 10 ottobre 2017, n. 53429, Bracale, non mass.
Cass., sez. VI, 13 giugno 2017, n. 41766, Ced. 271006.
Cass., sez. II, 28 febbraio 2017, F.A., Ced. 269219.
Cass., sez. I, 21 dicembre 2016, dep. 2017, n. 18343, Ced. 270658.
Cass. sez. IV, 24 novembre 2016, n. 5195, in Ced. 268348.
Cass., sez. IV, 3 novembre 2016, dep. 2017, Bordogna, n. 12175, Ced. 270386.
Corte cost., sent. 21 luglio 2016, n. 200, in *Cass. pen.*, 2017, p. 60 ss.
Cass., sez. I, 4 maggio 2016, n. 32428, Ced. 267479.
Cass., sez. V, 7 marzo 2016, n. 32162, in *Dir. e giust.*, 26 luglio 2016.
Cass., sez. III, 2 febbraio 2016, n. 23371, Ced. 266823.
Cass., sez. V, 27 gennaio 2016, Di Martino, Ced. 266551.
Cass., sez. I, 26 gennaio 2016, n. 30247, Ced. 267585.

Cass., sez. un., 17 dicembre 2015, dep. 2016, n. 12602, Ricci, Ced. 266818.
 Cass., sez. I, 15 dicembre 2015, dep. 2016, n. 11140, Daccò, Ced. 266338.
 Cass., sez. I, 11 dicembre 2015, n. 49075, Ced. 265425.
 Cass., sez. II, 13 ottobre 2015, dep. 2016, n. 2286, Ced. 265774.
 Cass. sez. I, 30 giugno 2015, n. 36331, Cafasso, Ced. 264528.
 Cass., sez. un., 26 giugno 2015, n. 47766, in *Cass. pen.*, 2016, p. 492 ss.
 Cass., sez. un., 23 aprile 2015, n. 37345, Ced. 264381.
 Cass. sez. I, 12 maggio 2015, n. 25881, Neri, non mass.
 Cass., sez. II, 12 maggio 2015, Guardi, Ced. 264139.
 Cass., sez. un., 26 marzo 2015, Moroni, n. 18651, Ced. 263686.
 Cass., sez. un., 26 febbraio 2015, n. 33040, Ced. 264207.
 Cass., sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 16287, Ced. 26311.
 Cass. Sez. V., 22 gennaio 2015, n. 19225, Dimino, non mass.
 Cass., sez. I, 19 dicembre 2014, R.S., Ced. 261698.
 Cass., sez. un., 27 novembre 2014, Zangari, n. 32744, Ced. 264049.
 Cass., sez. un., 27 novembre 2014, Basile, n. 6240, Ced. 262327.
 Cass. sez. II, 16 ottobre 2014, n. 46419, Ced. 261050.
 Cass., sez. VI, 15 luglio 2014, n. 32243, Ced. 260326.
 Cass., sez. V, 18 giugno 2014, n. 26972, Ced. 262522.
 Cass., sez. III, 28 maggio 2014, n. 39902, Ced. 260383.
 Cass. sez. un., 27 marzo 2014, n. 16208, in Ced. n. 258654.
 Cass., sez. VI, 5 marzo 2014, n. 10623, Ced. 261886.
 Cass., sez. I, 8 gennaio 2014, n. 4704, Ced. 259414.
 Cass., sez. VI, 19 dicembre 2013, dep. 2014, n. 2324, Ben Lahmar, Ced. 258251.
 Cass., sez. I, 11 dicembre 2013, dep. 2014, Amore, n. 5880, Ced. 258765.
 Cass., sez. V, 23 ottobre 2013, dep. 2014, n. 4636, Ced. 258714.
 Cass., sez. II, 17 ottobre 2013, Abenavoli, n. 44949, Ced. n. 257314.
 Cass., sez. VI, 5 novembre 2013, dep. 2014, n. 273, Elia, Ced. 257769.
 Cass. sez. I, 19 giugno 2013, n. 32477, Dello Russo, Ced. 257003.
 Cass., sez. II, 7 maggio 2013, n. 20275, Ced. 255297.
 Cass., sez. un., 2 maggio 2013, Vattani, Ced. 255297.
 Cass., sez. III, 5 marzo 2013, Mikulic, Ced. 254640.
 Cass. sez. I, 21 febbraio 2013, n. 15949, Antonacci, Ced. 256255.
 Cass., sez. IV, 19 febbraio 2013, n. 10674, Macrì, Ced. 254940.
 Cass., sez. VI, 19 febbraio 2013, n. 22136, Ced. 255729.
 Cass., sez. I, 23 gennaio 2013, n. 38712, Ced. 256879.
 Cass., sez. V, 13 novembre 2012, dep. 2013, n. 7993, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3999.
 Cass., sez. I, 13 novembre 2012, dep. 2013, n. 11564, Ced. 255156.
 Cass., sez. V, 13 novembre 2012, Miceli, Ced. 255058.
 Corte cost., sent. 12 ottobre 2012, n. 230, in *Cass. pen.*, 2013, p. 890.
 Cass. sez. I, 21 settembre 2012, n. 41941, Pitarà, Ced. 253622.
 Cass. sez. I, 5 giugno 2012, n. 23592, Martuzi, Ced. 253337.
 Cass., sez. IV, 16 maggio 2012, n. 26117, Ced. 253562.
 Cass., sez. IV, 21 febbraio 2012, n. 10113, Ced. 251993.
 Cass., sez. un., 21 giugno 2012, n. 28717, Brunetto, Ced. 252935.
 Cass., sez. III, 24 maggio 2011, K.F., Ced. 250345.
 Cass., sez. un., 16 dicembre 2010, dep. 2011, n. 7931, Testini, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 697 ss.
 Cass., sez. VI, 5 novembre 2010, dep. 2011, n. 9028, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 50 ss.
 Cass., sez. VI, 19 ottobre 2010, Ndaw, n. 41683, Ced. 248720.
 Cass., sez. un., 24 giugno 2010, n. 14, Giuliani, n. 33885, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 422.
 Cass., sez. VI, 22 giugno 2010, Diaio, n. 30595, Ced. 248040.

Cass., sez. II, 28 aprile 2010, 18680, Lo Conte, Ced. 247088.
 Cass., sez. I, 15 aprile 2010, n. 19521, Ced. 247208.
 Cass., sez. II, 9 febbraio 2010, Guerriero, n. 8039, Ced. 246806.
 Cass., sez. IV, 27 gennaio 2010, La Serra e altri, n. 24732, Ced. 248117.
 Cass., sez. I, 8 gennaio 2010, n. 5781, in *Cass. pen.*, 2011, p. 1509.
 Cass., sez. un., 27 dicembre 2009, dep. 2010, De Simone, n. 12067, Ced. 246376.
 Corte Edu, II sez., 8 dicembre 2009, dec. Previti c. Italia.
 Cass., sez. VI, 12 novembre 2009, Cento, Ced. 245438.
 Corte cost., sent. 29 ottobre 2009, n. 274, in *Giur. cost.*, 2009, p. 3841.
 Cass., sez. III, 14 ottobre 2009, n. 49958, Ced. 245870.
 Cass., sez. I, 13 ottobre 2009, Zanetti, n. 41604, Ced. 245062.
 Cass., sez. II, 20 maggio 2009, p.m. in proc. Borrelli, Ced. 244664.
 Cass., sez. I, 30 marzo 2009, C.A., Ced. 243540.
 Cass., sez. I, 3 marzo 2009, n. 12453, Ced. 243742.
 Cass., sez. I, 19 febbraio 2009, n. 14827, Ced. 243740.
 Cass., sez. III, 13 gennaio 2009, Cafarella, Ced. 242767.
 Cass., sez. I, 11 dicembre 2008, Casola, Ced. 243540.
 Cass., sez. I, 7 ottobre 2008, Carissimi, n. 42994, Ced. 241827.
 Cass., sez. I, 26 novembre 2008, n. 4554, Ced. 242791.
 Cass., sez. I, 6 maggio 2008, Di Dia, n. 23290, Ced. 239994.
 Corte cost., sent. 4 aprile 2008, n. 85, in *Giur. cost.*, 2008, p. 1032 ss.
 Cass., sez. IV, 14 febbraio 2008, Alviano, n. 17037, Ced. 239609.
 Cass., sez. un., 17 ottobre 2007, Michaeler, n. 10251, in *Cass. pen.*, 2007, p. 2348 ss.
 Cass., sez. I, 11 giugno 2007, n. 22752, Ced. 236876.
 Cass., sez. II, 14 marzo 2007, Mazzei, n. 12967, Ced. 236462.
 Cass. sez. un., 9 marzo 2007, Manfred, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 1373 ss.
 Cass., sez. VI, 26 febbraio 2007, Troiano, n. 21310, Ced. 236471.
 Cass., sez. III, 20 febbraio 2007, Copersini, n. 12307, Ced. 236807.
 Cass., sez. I, 30 marzo 2006, Adamo, n. 24679, in *Guida dir.*, 2006, p. 62.
 Cass., sez. II, 10 gennaio 2006, Dalipi e altro, Ced. 233152.
 Cass., sez. un., 20 dicembre 2005, Catanzaro, Ced. 232610.
 Cass., sez. V, 25 ottobre 2005, n. 46790, Ced. 233033.
 Corte Edu, III sez., 5 luglio 2005, dec. Van Offeren c. Olanda.
 Cass., sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655, Donati, in *Cass. pen.*, 2006, p. 28.
 Cass., sez. I, 5 maggio 2005, Billi, Ced. 231919;
 Cass., sez. I, 22 aprile 2005, Manzi, Ced. 231242;
 Cass., sez. un., 22 marzo 2005, Bracale, n. 23428, Ced. 231164.
 Cass., sez. IV, 16 marzo 2005, Antoci, Ced. 231133.
 Cass., sez. III, 23 febbraio 2005, p.m. in proc. Massa, Ced. 230872.
 Cass., sez. II, 16 dicembre 2004, n. 50155, Ced. 230602.
 Cass., sez. VI, 18 novembre 2004, Fontana, Ced. 230760.
 Cass., sez. I, 17 novembre 2004, Narducci, n. 46966, Ced. 231184.
 Cass., sez. I, 10 novembre 2004, n. 45381, Ced. 230129.
 Cass., sez. VI, 5 ottobre 2004, n. 44336, Ced. 230252.
 Cass., sez. V, 20 settembre 2004, n. 40840, Ced. 230216.
 Cass., sez. V, 2 luglio 2004, dep. 2005, Pipitone, n. 2541, Ced. 230891.
 Cass., sez. I, 5 maggio 2004, De Finis, n. 22293, Ced. 228199.
 Cass., sez. I, 28 aprile 2004, n. 22639, in *Cass. pen.*, 2005, p. 3408.
 Cass., sez. IV, 16 aprile 2004, p.g. in proc. Archidiacono, n. 21769, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2005, p. 506.
 Cass., sez. un., 31 marzo 2004, n. 8, Donelli, in *Cass. pen.*, 2004, p. 2746.
 Cass., sez. un., 25 febbraio 2004, Chiasserini, n. 24246, Ced. 227681.
 Cass., sez. III, 20 febbraio 2004, Ragusa n. 15472, Ced. 228499.

Cass., sez. V, 17 febbraio 2004, Koshi, Ced. 228758.
 Cass., sez. V, 11 febbraio 2004, Tresca, Ced. 229235.
 Cass., sez. VI, 4 dicembre 2003, dep. 2004, n. 1269, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3167.
 Cass., sez. I, 2 dicembre 2003, Chen, Ced. 226473.
 Cass., sez. IV, 6 novembre 2003, Provenzano, 676, Ced. 227345.
 Cass., sez. III, 14 ottobre 2003, Meloni, n. 23176, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2004, p. 75.
 Cass., sez. V, 3 ottobre 2003, Al Kabbani, n. 4986, Ced. 228065.
 Cass., sez. IV, 1° ottobre 2003, Americo, n. 45417, Ced. 226214.
 Cass., sez. I, 30 aprile 2003, Morteo, Ced. 225004.
 Cass., sez. VI, 16 aprile 2003, Costa, n. 26112, Ced. 226010.
 Cass., sez. IV, 16 aprile 2003, Di Mauro, Ced. 226022.
 Cass., sez. VI, 18 marzo 2003, Cammardella, Ced. 226007.
 Cass., sez. I, 25 febbraio 2003, n. 32277, Ced. 225742.
 Cass. sez. 11 febbraio 2003, n. 12013, Ferracuti, Ced. 224108.
 Cass., sez. VI, 5 febbraio 2003, Rossitto, Ced. 224267.
 Cass., sez. III, 20 novembre 2002, De Martin, n. 1573, Ced. 223275.
 Cass., sez. I, 23 ottobre 2002, n. 39337, Morabito, in *Cass. pen.*, 2004, p. 157.
 Cass., sez. I, 23 ottobre 2002, Auriemma, Ced. 222484.
 Cass., sez. VI, 2 ottobre 2002, Lombardo, n. 37738, Ced. 222850.
 Cass., sez. un., 27 marzo 2002, De Lorenzo, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2616 ss.
 Cass., sez. un. 27 marzo 2002, Basile, n. 16103, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3474 ss.
 Corte cost., sent. 6 marzo 2002, n. 39, in www.cortecostituzionale.it
 Cass., sez. VI, 25 febbraio 2002, P.g. in proc. Sulsenti, n. 31512, Ced. 222736.
 Cass., sez. VI, 5 dicembre 2001, Padalino, n. 3401, Ced. 220951.
 Cass., sez. fer., 7 settembre 2001, Schiavone, in *Giur. it.*, 2002, p. 2374.
 Corte cost., ord. 12 luglio 2001, n. 318, in www.cortecostituzionale.it.
 Corte Edu, IV sez., 5 luglio 2001, Phillips c. Regno Unito, §3.
 Cass., sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera, n. 33542, in *Foro it.*, 2001, p. 564 ss.
 Cass., sez. un., 30 maggio 2001, Derouach, n. 29022, Ced. 219221.
 Cass., sez. I, 18 gennaio 2001, Picone, n. 9537, in *Cass., pen.*, 2001, p. 3451.
 Cass., sez. un., 22 novembre 2000, De Luca, n. 32, Ced. 217266.
 Corte cost., ord. 17 novembre 2000, n. 501, in *Giur. cost.*, 2000, p. 3874 ss.
 Corte cost., ord. 13 novembre 2000, n. 501, in *Cass. pen.*, 2001, p. 796.
 Cass., sez. I, 10 novembre 2000, Lo Faro, Ced. 218445.
 Cass., sez. I, 23 ottobre 2000, Russo, Ced. 217393.
 Corte cost., sent. 13 luglio 2000, n. 395, in *Giur. cost.*, 2000, p. 2791 ss.
 Cass., sez. I, 6 luglio 2000, n. 4869, Ced. 4869.
 Cass., sez. I, 6 luglio 2000, Basile, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2127.
 Corte cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2920.
 Cass., sez. I, 1° giugno 2000, D'Agostino, n. 7548, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2000, p. 523.
 Cass., sez. I, 9 maggio 2000, Ciapanna, n. 855, Ced. n. 216901.
 Corte cost., ord. 18 aprile 2000, n. 105, in *Giur. cost.*, 2000, p. 984.
 Cass., sez. V, 14 aprile 2000, Vera, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1526.
 Cass., sez. I, 30 marzo 2000, Soldano, n. 2071, Ced. 215949.
 Cass., sez. un., 22 marzo 2000, n. 9, Finocchiaro, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2610.
 Cass., sez. I, 3 febbraio 2000, Vitti, n. 3179, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1249.
 Cass., sez. III, 25 gennaio 2000, Vitello e altri, n. 216964, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2001, p. 203.
 Cass., sez. un., 19 gennaio 2000, n. 1, Tuzzolino, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2972 ss.
 Cass., sez. VI, 15 dicembre 1999, dep. 2000, El Quaret, n. 356, Ced. 215285.
 Cass., sez. II, 15 dicembre 1999, dep. 2000, Piconi, n. 6287, Ced. 217857.

Cass. sez. V, 27 ottobre 1999, Kardhiqi, n. 13281, Ced. 214719.
 Cass., sez. I, 6 ottobre 1999, Andolina, n. 5409, Ced. 214435.
 Cass., sez. I, 28 settembre 1999, Dal Pan, n. 5225, Ced. 214432.
 Cass., sez. IV, 22 settembre 1999, De Ruzza, n. 2650, Ced. 215001.
 Cass., sez. III, 6 luglio 1999, n. 2455, Levrino, in 1999, p. 594.
 Cass., sez. un., 30 giugno 1999, Piepoli, n. 15, in *Foro it.*, 2000, p. 80 ss.
 Cass., sez. V, 18 giugno 1999, Sighele, Ced. 215039.
 Cass., sez. I, 2 giugno 1999, Freda, Ced. 213507.
 Cass., sez. I, 26 maggio 1999, Busi, Ced. 213946.
 Cass., sez. V, 29 aprile 1999, Russo, n. 7579, Ced. 213644.
 Cass., sez. V, 23 marzo 1999, Perchinunno, n. 7557, Ced. 213784.
 Cass., sez. VI, 3 marzo 1999, Menconi, n.823, non mass.
 Cass., sez. I, 22 febbraio 1999, El Achari, n. 4703, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1999, p. 556.
 Cass., sez. VI, 11 febbraio 1999, Siragusa, Ced. 212864.
 Cass., sez. I, 27 gennaio 1999, De Caria, Ced. 212753.
 Corte cost., sent. 21 gennaio 1999, n. 11, in *Giur. cost.*, 1999, p. 69.
 Cass., sez. I, 16 novembre 1998, Hass e Priebke, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2178.
 Cass., sez. II, 29 ottobre 1998, Zucca, n. 11544, Ced. 211905.
 Cass., sez. VI, 24 settembre 1998, Gidaro, n. 2676, Ced. 211717.
 Cass., sez. un., 24 giugno 1998, Verga, n. 11493, in *Cass. pen.*, 1999, p. 843.
 Cass., sez. I, 15 giugno 1998, Maestroni, n. 3517, Ced. 211025.
 Cass., sez. VI, 15 maggio 1998, Vetrano, n. 7903, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2883.
 Cass., sez. VI, 20 aprile 1998, Nocelli, n. 2402, Ced. 210915.
 Cass., sez. VI, 2 aprile 1998, Tafi e altri, n. 5578, in *Gius. pen.*, 1999, III, p. 236.
 Cass., sez. VI, 4 marzo 1998, n. 748, Ced. 210408.
 Cass., sez. IV, 29 gennaio 1998, Ceraldini, n. 2290, Ced. 210581.
 Cass., sez. V, 19 dicembre 1997, Magnelli, n. 4307, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2911.
 Cass., sez. I, 28 ottobre 1997, Plojer, n. 11541, Ced. 209138.
 Cass., sez. VI, 20 agosto 1997, Maddaluno, n. 3216, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1998, p. 261.
 Corte cost., sent. 27 giugno 1997, n. 206, in *Giur. cost.*, 1997, p. 1967.
 Cass., sez. I, 17 giugno 1997, Bottaro, Ced. 207930, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1997, p. 824.
 Cass., sez. V, 14 maggio 1997, Galluccio, Ced. 208373;
 Cass., sez. III, 17 aprile 1997, Salmi, n. 1762, Ced. 208283.
 Cass., sez. un., 26 marzo 1997, Attinà, n. 4904, in *Cass. pen.*, 1997, p. 2684 ss.
 Corte cost. ord. n. 367 del 1996, in *Giur. cost.*, 1996, p. 3201.
 Cass., sez. I, 18 novembre 1996, p.m. in proc. Tononi, n. 6026, Ced. 206258.
 Cass., sez. VI, 8 novembre 1996, dep. 1997, Privitera, n. 459, Ced. n. 207728.
 Cass., sez. un., 9 ottobre 1996, Vitale, n. 20, in *Cass. pen.*, 1997, p. 691 ss.
 Corte cost., sent. 3 luglio 1996, n. 224, in *Giur. cost.*, 1996, p. 2093.
 Corte cost., ord. 26 giugno 1996, n. 224, in *Giur. cost.*, 1996, p. 2089.
 Corte cost., sent. 20 maggio 1996, n. 155.
 Cass., sez. III, 2 aprile 1996, Ambrosino, n. 4675, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1997, p. 71.
 Corte cost., sent. 25 marzo 1996, n. 94, in *Giur. cost.*, 1996, p. 867.
 Cass. civ., sent. 27 febbraio 1996, n. 1501, in *Foro it.*, 1997, p. 1758.
 Cass., sez. VI, 5 febbraio 1996, Rondoni, n. 3020, Ced. 204789.
 Cass., sez. III, 23 gennaio 1996, Castellano, Ced. 207105.
 Cass., sez. I, 5 ottobre 1995, Barbieri, n. 11041, in *Cass. pen.*, 1997, p. 2497.
 Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Timpanaro, n. 1, Ced. 203096.
 Cass., sez. V, 10 luglio 1995, Pandolfo, Ced. 202653.

Corte cost., sent. 5 luglio 1995, n. 294, in *Cass. pen.*, 1995, p. 3244.
 Cass., sez. I, 1° luglio, Agostoni, n. 195061, in *Cass. pen.*, 1995, 619.
 Corte cost., 26 giugno 1995, n. 294, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 921.
 Corte cost., sent. 16 giugno 1995, n. 247, in *Giur. cost.*, 1995, p. 1798 ss.
 Cass., sez. I, 26 maggio 1995, Ronch, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3356.
 Cass., sez. II, 28 marzo 1995, Grasso, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3035 ss.
 Cass., sez. un., 24 marzo 1995, Cacciapuoti, n. 9, in *Cass. pen.*, 1995, 2497 ss.
 Cass., sez. VI, 21 marzo 1995, Roccia, Ced. 202162.
 Cass., sez. I, 4 marzo 1995, Filippone, n. 347, Ced. 200431.
 Cass., sez. I, 1° marzo 1995, Marchese, n. 1316, in *Gius. pen.*, 1996, p. 224;
 Cass., sez. un., 26 febbraio 1995, Zoccola, in *Giust. pen.*, 1955, III, p. 397 ss.
 Corte cost., sent. 19 gennaio 1995, n. 27, in *Cass. pen.*, 1995, p. 1150.
 Cass., sez. VI, 12 dicembre 1994, Zedda e altri, n. 238, Ced. 201245.
 Cass., sez. un., 11 novembre 1994, dep. 1995, Cresci, n. 21, Ced. 199903.
 Cass., sez. IV, 28 ottobre 1994, n. 1599, Ced. 200400.
 Cass., sez. I, 6 ottobre 1994, dep. 1995, De Tommasi, n. 534, Ced. 200023.
 Cass., sez. I, 28 settembre 1994, Ponzetta, n. 11206, Ced. 199621.
 Cass., sez. I, 13 luglio 1994, Madio, n. 3517, in *Arch. n. proc. pen.*, 1994, p. 814 ss;
 Cass., sez. I, 13 luglio 1994, Madio, n. 3517, cit., p. 814 ss
 Cass., sez. un., 8 luglio 1994, n. 11, Buffa, in *Dir. pen. proc.*, 1995, p. 69.
 Cass., sez. I, 30 maggio 1994, Antonini, n. 10291, Ced. 199165.
 Cass., sez. II, 19 maggio 1994, Rapanà, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1994, p. 886.
 Cass., sez. un., 18 maggio 1994, Armati, n.8, in *Cass. pen.*, 1995, p. 38 ss.;
 Cass., sez. un., 19 gennaio 1994, Cellerini, n. 4460, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2027.
 Cass., sez. VI, 2 maggio 1994, Vastola, Ced. 199515.
 Cass., sez. VI, 22 aprile 1994, Cacace, n. 7519, Ced. 199022.
 Cass., sez. I, 19 gennaio 1994, Astero e altri, n. 5411, Ced. 197819.
 Cass., sez. III, 18 gennaio 1994, n. 3513, Bignami, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2455.
 Cass., sez. VI, 21 dicembre 1993, dep. 1994, Colagrossi, n. 2718, Ced. 196637.
 Cass., sez. III, 21 dicembre 1993, Brunelli, n. 4905, Ced. 197501.
 Cass., sez. V, 6 dicembre 1993, dep. 1994, Andretta, n. 4046, in *Cass. pen.*, 1995, p. 1278.
 Cass., sez. V, 17 giugno 1993, Limblici e altri, Ced. 194884;
 Cass., sez. un., 11 maggio 1993, Ligresti, n. 6019, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2499 ss.
 Cass., sez. I, 12 febbraio 1993, n. 575, P.g. in proc. Fracapane, Ced. 193656.
 Cass., sez. un., 15 dicembre 1992, Cicero, n. 16, in *Giust. pen.*, 1993, p. 321.
 Cass., sez. VI, 9 giugno 1992, Marsala, n. 9754, Ced. 191985.
 Cass., sez. I, 11 marzo 1992, Lanciotti, n. 5431, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2562.
 Cass., sez. V, 14 gennaio 1992, Dini, n. 186, Ced. 189668.
 Cass. pen., 12 dicembre 1991, Cittaro, n. 189548, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1880.
 Cass., sez. I, 7 ottobre 1991, dep. 1992, Mattia, n. 14426, Ced. 188864.
 Cass., sez. II, 4 luglio 1991, dep. 1992, Toccasio, n. 2802, Ced. 189395.
 Cass., sez. IV, 12 giugno 1991, Billone, n. 12145, Ced. 188686.
 Cass., sez. un., 31 maggio 1991, Catalano, n. 6, Ced. 188164.
 Cass., sez. un., 31 maggio 1991, Versaci, n. 7, in *Foro it.*, 1992, p. 201.
 Cass., sez. V, 26 marzo 1991, Zappalà, n. 5162, Ced. 187340.
 Cass., sez. VI, 21 febbraio 1991, Luceri e altri, Ced. 188396.
 Cass., sez. VI, 15 febbraio 1991, Sakka, n. 6598, Ced. 187447.
 Cass., sez. VI, 11 gennaio 1991, Cataldo, in *Foro it.*, 1991, p. 283.
 Cass., sez. I, 10 dicembre 1990, dep. 1991, Teardo, n. 4506, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1991, p. 622.
 Cass., sez. un., 23 novembre 1990, Agnese, n. 373, in *Cass. pen.*, 1991, p. 728 ss.
 Cass., sez. I, 8 ottobre 1990, Martino, n. 3228, Ced. 185586.

Cass., sez. un., 21 giugno 1989, Avdullahi, in *Cass. pen.*, 1990, p. 24.
Cass., sez. VI, 29 marzo 1988, Cucci, n. 12770, in *Cass. pen.* 1990, p. 887.
Cass. sez. I, 11 maggio 1987, Ferantino, in *Cass. pen.*, 1988, p. 1667.
Cass., sez. I, 27 gennaio 1987, n. 4194, Freda, in *Cass. pen.*, 1988, p. 1668.
Cass., sez. IV, 27 gennaio 1987, Barba, n. 5956, Ced. 175944.
Cass., sez. VI, 15 maggio 1986, Amann, in *Cass. pen.*, 1988, p. 332.
Cass., sez. V, 29 aprile 1985, n. 809, Ced. 169333.
Cass., sez. I, 7 marzo 1985, Monitoro, Ced. 168614.
Cass., sez. un., 18 giugno 1983, Carbonello, in *Cass. pen.*, 1994, p. 488;
Cass., sez. I, 8 giugno 1982, Bolognini, Ced. 154900.
Cass., sez. I, 8 giugno 1982, Chiavolon, Ced 154895.
Corte cost., sent. 4 febbraio 1982, n. 21, in *Giur. cost.*, 1982, I, p. 206.
Corte cost., sent. 14 gennaio 1976, n. 6, in *Giur. cost.*, 1976, p. 32 ss.
Cass., sez. un., 10 gennaio 1976, Delle Donne, n. 2553, in *Giust. pen.*, 1976, p. 193 ss.
Corte cost., sent. 26 giugno 1975, n. 165, in *Giur. cost.*, 1975, p. 1439.
Corte cost., sent. 27 giugno 1973, n. 99, in *Giur. cost.*, 1973, p. 1003.
Corte cost., sent. 6 luglio 1972, n. 124, in *Giur. cost.*, 1972, p. 1325.
Corte cost., or. 19 aprile 1972, n. 69, in *Giur. cost.*, 1972, p. 1756.
Corte cost., sent. 22 marzo 1971, n. 55, in *Giur. cost.*, 1971, p. 573.
Corte cost., sent. 2 aprile 1970, n. 51, in *Giur. cost.*, 1970, p. 587.
Corte cost., sent. 11 aprile 1969, n. 78, in *Giur. cost.*, 1969, p. 1161.
Corte cost., sent. 5 marzo 1969, n. 28, in *Giur. cost.*, 1969, p. 391.
Corte cost., sent. 19 luglio 1968, n. 113, in *Giur. cost.*, 1968, p. 1754 ss.
Cass., sez. III, 28 gennaio 1966, Giuffrida, n. 222, Ced. 100599.
Cass., sez. II, 21 settembre 1964, Castellano, in *Cass. pen.*, 1965, p. 178.
Corte cost., sent. 20 giugno 1964, n. 69.
Cass., sez. un., 10 dicembre 1957, Recupero, n. 13, Ced. 97827.
Corte cost., sent. 8 luglio 1957, n. 107, in *Giur. cost.*, 1957, p. 1005.
Cass., sez. un., 26 febbraio 1955, Zuccalà, in *Giust. pen.*, 1955, III, c. 397.